

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO AMEDEO LABOC- CETTA)	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	129
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	183
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	190
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	193

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	204
AGRICOLTURA (XIII)	»	216
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	299
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	303
<i>INDICE GENERALE</i>	»	304

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Amedeo Labocetta

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione 3

Giovedì 29 luglio 2010. – Presidenza del presidente Rocco BUTTIGLIONE.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, rende comunicazioni sui lavori della Commissione.

Intervengono i deputati Giacomo STUCCHI (LNP) e Roberto Mario Sergio Commercio (Misto-MpA-Sud), ai quali replica Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Presidente della Camera la proroga al 15 ottobre 2010 del termine per riferire all'Assemblea.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (esame C. 3646 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (esame C. 3660 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 29 luglio 2010. – Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (esame C. 3646 – Governo – approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, rileva come il decreto-legge all'esame recava originariamente un contenuto omogeneo in quanto inizialmente nasceva per disciplinare esclusivamente il settore del trasporto marittimo. Durante l'*iter* al Senato esso ha invece assunto connotati eterogenei, avendo assorbito un provvedimento

d'urgenza *in fieri*: secondo quanto risulta dal comunicato del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, quest'ultimo aveva infatti approvato un decreto-legge a sostegno dell'autotrasporto stradale e aereo, che però non è stato mai pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, lasciando dunque intendere che il suo contenuto sia stato trasfuso nel provvedimento in esame.

Segnala, inoltre, che il disegno di legge presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa, né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto delle regolamentazione. Ritiene che la presenza di questa ultima relazione, ove fosse stata riferita al testo trasmesso alla Camera, sarebbe stata di fondamentale importanza considerando che il disegno di legge introduce oneri amministrativi di non poco conto. Ad esempio, l'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *g*) introduce sia l'obbligo di richiedere « apposta licenza rilasciata dalla questura competente per territorio » sia l'obbligo, per il titolare della licenza, di « indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione

cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari». La relazione sull'analisi di impatto delle regolamentazione avrebbe permesso di evidenziare efficacemente la contraddizione con il principio, ormai radicato nell'ordinamento interno ed europeo, e più volte sbandierato dall'attuale compagine governativa, di muovere verso il contenimento e la riduzione degli oneri amministrativi.

Sottolineando l'importanza di questo ultimo principio, propone di evidenziare anche tale aspetto nel parere del Comitato per la legislazione.

Preso atto che i membri del Comitato concordano su tale valutazione, passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3646 e rilevato che:

esso reca un contenuto originario omogeneo relativo al trasporto marittimo (articolo 1), in cui è confluita, al Senato, una disciplina in materia di trasporto stradale ed aereo (articolo 1-*bis*), i cui contenuti sembrerebbero assorbire quelli di “un decreto-legge che dispone interventi a sostegno dell'autotrasporto stradale e aereo” che il comunicato del Consiglio dei ministri riferisce essere stato approvato il 16 luglio 2010 (e che infatti non risulta pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*), circostanza che ha comportato l'integrazione anche del titolo del decreto con il riferimento al sostegno della produttività nel settore dei trasporti;

il provvedimento, all'articolo 1, consente esplicitamente di derogare “a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile” ed introduce una disciplina in materia di responsabilità amministrativa, contabile e civile implicitamente derogatoria rispetto alle regole generali;

sotto un diverso profilo, la normativa dell'articolo 1-*bis* si configura come

disciplina cedevole rispetto all'autonomia contrattuale, in quanto derogabile esclusivamente sulla base di accordi di settore conclusi tra le organizzazioni rappresentative dei vettori e dei committenti (si veda la nuova formulazione dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, ai commi 4, 4-*bis*, 4-*quater* e 12, nonché il nuovo articolo 6-*bis*, comma 4, introdotto nel decreto legislativo 286 del 2005);

il decreto-legge, modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, interviene su una disposizione di recente approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, l'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera g) introduce una nuova disciplina su imballaggi e unità di movimentazione che reca nuovi oneri connessi all'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, richiedendo “apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio” e l'obbligo per il titolare della licenza di “indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari”, ponendosi dunque in controtendenza rispetto all'orientamento legislativo volto alla semplificazione degli oneri amministrativi (si veda, in particolare, l'articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008 che dispone una complessa procedura di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi mediante regolamenti di delegificazione finalizzati a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina);

il provvedimento, al medesimo articolo 1-*bis*, comma 2, lettera e), introduce disposizioni che “si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “im-

mediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);

il testo reca alcune formulazioni imprecise: l'articolo 1, comma 1, al secondo periodo ed alla lettera *b*) si riferisce a più “amministratori unici” mentre la lettera *a*), al primo periodo, prevede la nomina “di un amministratore unico delle suddette società” (il 14 luglio è stato infatti nominato l'amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b*) – ove si novellano i commi 12 e 13 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 al fine di introdurre una disciplina speciale dei termini di pagamento e della decorrenza dei crediti moratori – dovrebbe procedersi a coordinare, eventualmente attraverso l'esplicitazione che si tratta di normativa derogatoria, i termini ivi previsti per il pagamento e per gli interessi moratori (sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore) con quanto statuisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha valenza generale in materia di pagamento

nelle transazioni commerciali, in base al quale “gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora”, alla scadenza di “trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, tenuto conto che il capoverso 12 mantiene ferma “l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *g*) – che introduce il nuovo articolo 11-*bis* al decreto legislativo n. 286 del 2005, prevedendo in particolare che “allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale” – dovrebbe verificarsi la portata normativa della disposizione, che appare meramente ribadire la disciplina già esistente;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) – che reca una disciplina speciale per la responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori unici, dei componenti del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo altresì che “negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici” – dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare i termini di tale esonero dalla responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riguardo all'ambito soggettivo di tale previsione;

all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*) – che demanda ad accordi di settore la fissazione dei costi minimi di esercizio e la possibilità di introdurre deroghe connesse al “trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite” ovvero a prestazioni “effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri” prevedendo poi al comma 4-*ter* che “qualora dalla fattura

risultati indicato un corrispettivo di importo inferiore l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4" – dovrebbe chiarirsi la portata di questa ulteriore facoltà di deroga, atteso che essa sembra riferirsi non all'importo del corrispettivo quanto piuttosto ai termini di esercizio dell'azione ai fini della prescrizione;

all'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera g) – ove si introduce un nuovo articolo 11-*bis* nel decreto legislativo n. 286 del 2005 – dovrebbe verificarsi se risulti chiara l'attuale formulazione secondo cui "il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto", espressione il cui significato appare contraddittorio".

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (esame C. 3660 – Governo – approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione X).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, preliminarmente rileva che il decreto legge nasce dalla necessità di dare esecuzione alla pronuncia della Corte Costituzionale del 17 giugno 2010 n. 215, in merito al ricorso proposto in via principale dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-

Romagna, avverso l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 79, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Peraltro, nonostante l'esplicito riferimento alla suddetta sentenza nel primo articolo, nel preambolo del decreto non compare alcun riferimento alla decisione della Corte Costituzionale che, come noto, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa per affermare la competenza concorrente delle regioni in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia" e dunque ha riconosciuto che il citato articolo 4, commi da 1 a 4 determinava una violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3660 e rilevato che:

esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo, in quanto il testo originario interviene non solo in materia di energia (articolo 1), ma anche sulla disciplina relativa alle partecipazioni societarie di *Invitalia* – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (articolo 2) e sulle incompatibilità connesse alla carica del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (articolo 3), mentre le numerose disposizioni introdotte dal Senato, pur riguardando temi attinenti all'energia, trattano anch'esse svariati profili quali i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (articolo 1-*bis*), gli impianti di energia derivante da fonti rinnovabili (articoli 1-*ter*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*octies* e 1-*nonies*), il sistema delle tariffe (1-*quater*) e la sicurezza del sistema elettrico (1-*septies*);

in alcuni casi il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di

modifiche non testuali (ad esempio, agli articoli 1-ter e 1-novies) ed interviene a modificare disposizioni di recente approvazione (articolo 1-octies), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

esso introduce, all'articolo 3, una deroga, in sede di prima applicazione, alla disciplina delle incompatibilità con la carica del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, recata dalla medesima legge istitutiva dell'agenzia (articolo 29, comma 13, della legge n. 99 del 2009), nonché dalla normativa riferita allo *status* dei parlamentari (articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953);

il testo reca, inoltre, una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1-quater) per la quale andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”;

il decreto-legge – che trae origine dalla sentenza n. 215/2010, con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa da alcune regioni per affermare la competenza concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” e dunque la violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione – reca disposizioni che inevitabilmente si intersecano con la potestà normativa regionale, non solo con riguardo all'articolo 1 (attività dei commissari straordinari), ma anche con riguardo ad alcuni procedimenti autorizzatori: l'articolo 1-quinquies fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per impianti conformi alla legislazione regionale, pur se in difformità con quella

nazionale; l'articolo 1-sexies demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle “congrue garanzie finanziarie” che deve prestare il soggetto richiedente l'autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, rilasciata dalle regioni e che è oggetto anche di apposite leggi regionali (si vedano, ad esempio, la legge della Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 e la legge Toscana 24 febbraio 2005, n. 39);

esso novella inoltre, all'articolo 1-octies, una fonte normativa primaria che tuttavia, a sua volta, incideva in maniera non testuale sull'ambito di applicazione di un decreto ministeriale, proseguendo dunque l'operato di legificazione in modo frazionato di materie già deferite alla fonte normativa secondaria;

il disegno di legge di conversione, come integrato al Senato reca una nuova norma di carattere “sostanziale”, volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite; inoltre l'articolo 1, comma 2, reca una disposizione la cui formulazione è suscettibile di ingenerare dubbi di compatibilità con la prescrizione di cui alla lettera e) del citato articolo 15, comma 2, della legge n. 400, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”; peraltro, va segnalato che, con riferimento alla disciplina dell'articolo 3 (la cui ver-

sione originaria si riferisce alle incompatibilità di tutti i componenti dell'Agenzia), la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso una condizione soppressiva "in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo *status* del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza";

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – destinata a prorogare di ulteriori sei mesi il termine della delega "per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione" di cui all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 – in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, capoverso 3 – che attribuisce al "Ministro per la semplificazione normativa ed agli altri Ministri competenti" i poteri di controllo e di vigilanza sui commissari straordinari nominati per gli interventi urgenti in materia di energia – dovrebbe valutarsi l'esigenza di integrare le disposizioni che definiscono l'ambito delle competenze interne all'Esecutivo, in quanto il decreto-legge n. 15 del 2008 prevede che il Ministro "assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa" e il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di delega delle funzioni si limita a prevedere "funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative alla semplificazione normativa";

all'articolo 1, comma 2 – secondo cui "fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78... cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa" – dovrebbe verificarsi il rapporto tra la previsione che esclude l'evenienza che la sentenza della Corte Costituzionale espliciti sugli atti di nomina dei commissari straordinari effetti retroattivi rispetto alla sua pubblicazione, con il divieto posto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988,

lettera e) di conseguire, con decreto-legge, l'effetto di "ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento", tenuto conto che dalla disciplina che regola gli effetti delle sentenze della Corte discende il principio secondo cui gli effetti della pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma si producono *ex tunc*, salvo i cosiddetti diritti quesiti o rapporti esauriti;

all'articolo 1-*quater* – che reca una norma qualificata come interpretazione autentica – dovrebbe riformularsi la disposizione riferendola alla disposizione che si intende interpretare e non all'articolo che si limita ad effettuare una novella testuale della disciplina oggetto di interpretazione autentica;

all'articolo 1-*octies* – che novella integralmente l'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2010, incidendo, come già la norma sostituita, in maniera non testuale sull'ambito di applicazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 – dovrebbe verificarsi l'esigenza, in un'ottica sistematica e tenuto conto di tale circostanza, di ricondurre alla disciplina della fonte primaria la materia in questione, visto che essa è stata già oggetto di disposizioni di rango

legislativo contenute in provvedimenti d'urgenza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1-*bis*, comma 2 – che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione di indirizzi generali relativi alla gestione di flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e il gas con riguardo agli inadempimenti contrattuali dei clienti finali "sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito" – dovrebbe valutarsi l'esigenza, anche al fine di evitare un inedito coinvolgimento delle Camere nel procedimento di emanazione di un atto di competenza di una autorità indipendente e dunque non responsabile sul piano politico nei confronti delle Assemblee parlamentari, di formulare il testo nel senso di prevedere una titolarità dell'atto anche in capo all'Esecutivo ovvero di limitarsi a disporre la (previa) trasmissione dello schema di atto alle Camere, così da consentirne una funzione di controllo e di eventuale intervento con proprie deliberazioni nelle forme parlamentari tipiche ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	11
AVVERTENZA	11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatata l'assenza di un rappresentante del Governo, rinvia la seduta che avrà luogo dopo il termine della seconda chiama dei

deputati per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche. COM(2010)250 def.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato per i sopravvissuti del Vajont e dell'Associazione memoria condivisa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa, recanti « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali » 12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (*Esame e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

AVVERTENZA 17

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 luglio 2010.

Audizione di rappresentanti del Comitato per i sopravvissuti del Vajont e dell'Associazione memoria condivisa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa, recanti « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la

direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piergusido VANALLI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che attua la delega prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) per il recepimento della direttiva 2008/51/CE, in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, la quale modifica la precedente direttiva 91/477/CEE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 527 del 1992.

Ricorda che l'articolo 1 dello schema in esame individua l'oggetto del decreto legislativo nell'integrazione della disciplina sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

L'articolo 2 modifica la disciplina di attuazione della direttiva comunitaria del 1991, contenuta nel citato decreto legislativo n. 527 del 1992. In particolare, il comma 1, lettera *a*), reca una modifica di carattere tecnico-formale. La lettera *b*) reca le definizioni, riprendendo per lo più quelle contenute nella disciplina comunitaria. La lettera *c*) estende la facoltà di chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco – riconosciuta a tutte le persone residenti – ai cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato; subordina inoltre la predetta facoltà al possesso della licenza di porto d'armi.

L'articolo 3 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). In particolare, il comma 1, lettera *a*) estende l'obbligo di licenza del Ministro per l'interno – prevista per la fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate – all'assemblaggio delle predette armi ed oggetti (numero 1); determina in 2 anni la validità

della licenza di fabbricazione, importazione, esportazione e vendita di armi e oggetti militari, rilasciata dal Ministro per l'interno, prevista dall'articolo 28 del TULPS (numero 2); ed eleva l'entità della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, il contravventore dell'obbligo di licenza (numero 3).

La lettera *b*) del medesimo comma estende l'obbligo di licenza del questore – prevista per la fabbricazione, importazione, esportazione e raccolta per motivi commerciali o industriali di armi diverse da quelle da guerra – all'assemblaggio delle armi medesime (numero 1); e determina in 3 anni la validità della predetta licenza.

La lettera *c*) introduce l'obbligo di licenza per l'esercizio dell'attività di intermediario nel trasferimento di armi, loro parti e munizioni; la licenza è rilasciata dal prefetto ed è valida 3 anni. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare all'autorità, ogni 6 mesi, un resoconto dettagliato sulle singole operazioni; la mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca della licenza.

La lettera *d*) aumenta da 10 a 50 anni l'obbligo di conservazione dei registri delle operazioni giornaliere degli armaioli, imponendo altresì l'obbligo di consegna all'autorità dei medesimi registri in caso di cessazione dell'attività; prevede che le informazioni registrate nel sistema informativo G.E.A., istituito presso il Ministro dell'interno e relativo agli esplosivi per uso civile gestiti dalle imprese, siano conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività; prevede l'obbligatorietà della presentazione del certificato medico-legale e dell'altra certificazione sanitaria prevista dalla normativa per il rilascio da parte del questore del nulla osta all'acquisto di armi da parte di privati; integra il contenuto del certificato medico-legale, da cui deve risultare anche la non assunzione di sostanze stupefacenti e il non abuso di alcool, ed amplia il novero dei medici abilitati a rilasciare tale certificato; introduce l'obbligo di comunicazione del nulla osta al coniuge ed ai familiari conviventi maggiorenni del titolare; ed eleva

l'entità delle pene previste sia per l'armaiole che per i privati che non rispettano gli obblighi relativi alla cessione di armi.

La lettera *e*) prevede che la denuncia della detenzione di armi, di parti di esse, di munizioni finite o di materie esplodenti all'autorità di pubblica sicurezza debba essere fatta entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità materiale; introduce l'obbligo di presentare ogni 6 anni la prescritta certificazione medica per chi detiene armi senza la relativa licenza, pena il divieto di detenzione disposto dal prefetto; la denuncia di detenzione deve essere presentata ogni qual volta l'arma sia trasferita in luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia; e prevede l'obbligo del detentore di assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

La lettera *f*) introduce l'obbligo di comunicare il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi al coniuge ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare.

La lettera *g*) vieta l'attività di ricarica delle munizioni senza autorizzazione del questore; l'autorizzazione è permanente e può essere rilasciata a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica presso una federazione sportiva di tiro riconosciuta. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 200 euro a 1.500 euro.

La lettera *h*) aumenta da 5 a 50 anni l'obbligo di conservazione dei registri delle operazioni giornaliere esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti, imponendo altresì l'obbligo di consegna all'autorità dei medesimi registri in caso di cessazione dell'attività; le informazioni registrate nel sistema informativo G.E.A. devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

La lettera *i*) introduce l'obbligo di licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Per i poligoni rientranti tra quelli abilitati all'addestramento al tiro ai sensi della normativa vigente, è invece richiesta la licenza del questore.

L'articolo 4 aumenta in maniera molto significativa gli importi delle multe previste, congiuntamente alla reclusione, dalla legge n. 895 del 1967 per i reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, cessione o raccolta di armi da guerra (lettera *a*), detenzione illegale di armi o esplosivi (lettera *b*), violazione dell'obbligo di consegna di armi all'autorità (lettera *c*) e porto illegale di armi o esplosivi in luogo pubblico (lettera *d*). Viene altresì modificata l'attenuante per fatti di lieve entità (lettera *e*). Secondo la relazione illustrativa, si provvede in tal modo ad adeguare le sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 895 del 1967 con le disposizioni previste da ulteriori norme di recepimento di direttive comunitarie, con particolare riguardo ai decreti legislativi n. 8 e n.58 del 2010, relativi al sistema di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile e all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

L'articolo 5 apporta numerose modifiche alla legge n. 110 del 1975, che ha integrato le disciplina in materia di armi contenuta prevalentemente nel codice penale (disciplina penalistica) e nel TULPS (disciplina amministrativa).

Il comma 1, lettera *a*), vieta la fabbricazione, l'introduzione nel territorio italiano e la vendita delle armi da fuoco corte (semiautomatiche o a ripetizione) calibro 9x19 parabellum, ad eccezione di quelle destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione. Nei casi ammessi è richiesta la licenza del questore prevista dall'articolo 31 del TULPS per l'esportazione, importazione e vendita di armi.

La lettera *b*) modifica la disciplina in materia di porto di armi in più aspetti: estendendo l'elenco degli oggetti per i quali sussiste il divieto di porto al di fuori della propria abitazione e delle appartenenze senza giustificato motivo (bastoni muniti di punta acuminata, strumenti da taglio, catene, e così via) agli strumenti riproductivi armi (quali le armi giocattolo), a quelli da segnalazione, agli strumenti *softair* (per questi ultimi due si veda la seguente lettera *c*) e ai puntatori laser di

classe pari o superiore a 3 (numero 1); e inasprendo le sanzioni penali previste per i contravventori del predetto divieto di porto d'armi (numero 2) e del divieto di porto d'armi o altri strumenti nelle riunioni pubbliche (numero 3).

La lettera *c*) prevede limitazioni nella conformazione delle armi giocattolo (ride-nominate strumenti riproducenti armi) e introduce limitazioni alla conformazione degli strumenti da segnalazione acustica (tipo scacciacani) e degli strumenti *softair* (armi ad aria compressa) (numeri 1, 2 e 3); introduce la verifica di conformità da parte del Banco nazionale di prova per i predetti strumenti (numero 3); e aumenta l'importo della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, i contravventori delle disposizioni di cui sopra (numero 4).

La lettera *d*) limita ai 10 anni precedenti la prima richiesta l'esenzione dalla verifica dell'idoneità al maneggio delle armi necessaria per il porto d'armi per coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia.

La lettera *e*) aumenta le sanzioni penali pecuniarie per le violazioni relative al divieto di detenzione, raccolta e trasferimento di armi da guerra e alla disciplina relativa alla collezione di armi comuni da sparo.

La lettera *f*) interviene in materia di marcatura delle armi da fuoco, specificando dettagliatamente la natura, le caratteristiche tecniche e le indicazioni da apporre obbligatoriamente sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato. In particolare viene stabilito che la sigla della Repubblica italiana deve essere apposta dal Banco nazionale di prova, al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di impedire l'apposizione del simbolo nazionale su armi mai transitate in Italia (numero 1). La lettera *f*) prevede inoltre che i dati del registro tenuto dal Banco di prova siano trasmessi al Ministero dell'interno (numero 2) e che l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre nei casi dubbi l'inoltro dell'arma al Banco di prova

per le opportune verifiche di conformità al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale (numero 3).

La lettera *g*) introduce una disciplina in materia di tracciabilità delle armi da fuoco, prevedendo per le armi e le munizioni la registrazione delle relative informazioni, per almeno 50 anni, nel sistema informatico G.E.A.

La lettera *h*) introduce una disciplina sull'immissione nel mercato delle armi provenienti da scorte governative. Si tratta delle armi già in dotazione alle forze armate e di polizia e dichiarate fuori uso, che possono essere immesse sul mercato civile solo dopo la cd. demilitarizzazione, ossia la trasformazione da armi da guerra in armi comuni da sparo. Tali armi possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto; se disattivate, possono essere alienate senza autorizzazione.

La lettera *i*) estende alle armi da esposizione l'esenzione dalla richiesta della licenza del questore ai sensi dell'articolo 31 del TULPS per l'importazione temporanea di armi da caccia o sportive (numero 1) ed aumenta la multa, che congiuntamente alla reclusione, punisce i contravventori delle disposizioni in materia di importazione temporanea di armi (numero 2).

La lettera *l*) aumenta l'importo dell'ammenda per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasporto di parti di arma (numero 1) ed escludendo dalla definizione di parte di arma i semilavorati (numero 2).

La lettera *m*) demanda ad uno o più decreti del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 6 mesi la definizione della modalità e dei termini della custodia delle armi da guerra e comuni da sparo, prevedendo modalità di tracciabilità delle armi e delle loro parti delle munizioni nonché la semplificazione degli adempimenti previsti.

La lettera *n*) specifica le caratteristiche tecniche delle armi da fuoco per uso scenico (numero 1) ed aumenta l'importo della multa che punisce, congiuntamente

alla reclusione, la violazione della disciplina in materia di locazione e comodato di armi (numero 2).

La lettera o) aumenta gli importi delle multe che puniscono, congiuntamente alla reclusione, la fabbricazione, l'introduzione, l'esportazione, la commercializzazione, la vendita o la cessione di armi clandestine (ossia di armi non catalogate o sprovviste di segni identificativi).

L'articolo 6 individua i provvedimenti di attuazione delle norme introdotte dallo schema in commento. Più specificamente, si prevede un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, al fine di attuarne le relative disposizioni modificando il regolamento di esecuzione del TULPS, nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi (comma 1). Si prevede un decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro 180 giorni, per disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici per idoneità, acquisizione, detenzione nonché conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi. Lo stesso decreto dovrà definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine con riguardo ai procedimenti concernenti acquisizione, detenzione e conseguimento del porto d'armi (comma 2). Si prevede un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 12 mesi, volto a disciplinare le modalità di funzionamento ed utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi ad armi e munizioni in ordine alla loro tracciabilità.

Il comma 4 prevede l'applicazione della normativa vigente sino all'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti attuativi previsti da una serie di articoli del testo.

Il comma 5 prevede che alle armi di cui alle categorie A, B, C e D, dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, sulle

armi da guerra o a spiccata capacità offensiva, sui materiali di armamento e sulle armi comuni, sportive e da caccia.

Il comma 6, reca la definizione di armi da caccia.

Il comma 7 estende ai fucili da caccia il limite detentivo di 200 cartucce cariche previste dall'articolo 97 del regolamento di esecuzione del TULPS.

L'articolo 7 dispone che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude rilevando che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione scade il 5 settembre prossimo. Quindi, sottolineata la complessità dell'atto in esame e la conseguente necessità di svolgere un adeguato approfondimento, che non potrà avvenire prima della ripresa dei lavori parlamentari, anche perché occorre attendere gli eventuali rilievi della Commissione bilancio, sottopone al presidente l'opportunità di chiedere al rappresentante del Governo di attendere l'espressione del parere della Commissione fino al 23 settembre prossimo, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega scade il 26 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore, chiede al rappresentante del Governo se quest'ultimo sia disponibile ad attendere l'espressione del parere della Commissione fino al 23 settembre prossimo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara la disponibilità del Governo ad attendere fino a tale data.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, fuorché quello della Commissione bilancio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.

C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03316 Rao: Sulla retribuzione di incarichi svolti dai giudici onorari	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	30
5-03315 Contento: Sulle vicende relative all'acquisto di un terreno da parte dell'« Esselunga Spa »	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	32

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	20
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	33
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati in linea di principio)</i>	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	22
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	26
AVVERTENZA	29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03316 Rao: Sulla retribuzione di incarichi svolti dai giudici onorari.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto RAO (UdC), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto, pur riservandosi di esaminarla con maggiore attenzione. Sottolinea quindi l'urgenza della regolarizzazione della magistratura onoraria, che svolge ormai da anni un ruolo fondamentale ed imprescindibile, auspicando che il Governo possa finalmente intervenire per risolvere questo annoso problema.

5-03315 Contento: Sulle vicende relative all'acquisto di un terreno da parte dell'« Esselunga Spa ».

Manlio CONTENUTO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e ricorda come, attraverso inserzioni pubblicate a pagamento sui maggiori quotidiani nazionali, l'Esselunga Spa abbia denunciato il comportamento del Comune di Modena e, in particolare, di un suo assessore diretto a condizionare la volontà dei rappresentanti della società affinché quest'ultima si insediasse in un altro lotto rispetto a quello acquistato nel 2000 sotto pena, in difetto, di un cambio di destinazione d'uso dell'area, con il rischio di vedere ingiustamente vanificato un investimento di circa 24 miliardi di vecchie lire.

Rileva come, di fronte alla gravità di tali fatti, già denunciati all'opinione pubblica, ci si sarebbe dovuti attendere quanto meno l'apertura di un'indagine volta ad accertare l'esistenza di eventuali responsabilità penali. In altri casi, infatti, la magistratura non ha esitato ad iscrivere sul registro degli indagati esponenti di amministrazioni locali per fatti altret-

tanto gravi e, ove consentito, ad utilizzare le intercettazioni telefoniche come mezzo di ricerca della prova, evenienza che non poteva essere esclusa per le vicende di cui si tratta. Ritiene piuttosto singolare, quindi, che nessuna attività di indagine sia stata avviata in seguito al comunicato della « Esselunga » e che, per contro, immediatamente si siano avviati accertamenti, ancorché sia intervenuta l'amministrazione comunale di Modena tramite il sindaco.

Secondo l'interrogante, tuttavia, ai fatti oggetto dell'interrogazione si aggiunge l'episodio, sempre denunciato attraverso la stampa, relativo all'impedimento all'apertura di supermercati anche nel comune di Livorno, dove l'analisi delle superfici di vendita denota come gli esercizi riconducibili alla « Lega Coop » dispungano di circa l'88 per cento, percentuale che si posiziona a circa il 79 per cento in quel di Modena.

Alla luce di tali circostanze non pare azzardato supporre che, in diverse realtà territoriali, le amministrazioni pubbliche abbiano favorito alcuni gruppi cooperativi limitando, attraverso lo strumento urbanistico e i comportamenti tenuti, l'insediamento di altri gruppi della grande distribuzione commerciale, con grave danno alla libertà di impresa e alla concorrenza.

Da ultimo l'interrogante auspica che il testo dell'interrogazione ed il resoconto sommario della presente seduta possano essere esaminati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella speranza che essa proceda, d'ufficio, ad un'indagine conoscitiva nel settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo alle circostanze di fatto evidenziate e alle possibili conseguenze negative per il principio di libera concorrenza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 13 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente. A questo testo sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi che saranno posti oggi in votazione (*vedi allegato 3*).

Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri di competenza, ricorda che gli emendamenti approvati lo saranno in linea di principio, al fine di poter chiedere sugli stessi il parere da parte delle Commissioni competenti. Ciò significa che a seguito dell'espressione di tali pareri i medesimi emendamenti saranno posti nuovamente in votazione. Per quanto riguarda gli emendamenti respinti, le votazioni saranno definitive, non dovendosi procedere ad una ulteriore votazione.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Vietti 1.16; 1.21, 4.1 e 4.2 del Governo; Lussana 4.01, Bernardini 5.2 e Ferranti 5.01. Raccomanda l'approvazione del pro-

prio emendamento 1.100. Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sul proprio emendamento 1.14, auspicando che il Governo ed il relatore esprimano su di esso parere favorevole.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.1.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, e Donatella FERRANTI (PD) intervengono sull'emendamento Di Pietro 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.1.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento DI Pietro 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.2.

Rita BERNARDINI (PD) ritira tutti gli emendamenti dei quali è prima firmataria, fatta eccezione per l'emendamento 5.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita al ritiro dell'emendamento Lussana 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lussana 1.5, Di Pietro 1.7 e 1.8.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.14 e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO interviene sull'emendamento Ferranti 1.14.

Donatella FERRANTI (PD) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.14.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Ferranti 1.14.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.12.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Di Pietro 1.12.

Nicola MOLTENI (LNP) ed il sottosegretario Giacomo CALIENDO intervengono sull'emendamento Di Pietro 1.12.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.12.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.11 e 1.13.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento 1.16.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Vietti 1.16 (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Vietti 1.16, l'emendamento Di Pietro 1.15 non sarà posto in votazione.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, Roberto RAO (UdC), Manlio CONTENUTO (PdL), Donatella FERRANTI (PD) ed il sottosegretario Giacomo CALIENDO intervengono sull'emendamento Vietti 1.17.

Roberto RAO (UdC) ritira l'emendamento Vietti 1.17, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.18 e 1.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, considerati i pareri favorevoli sugli emendamenti 1.100 del Relatore e 1.21 del Governo, propone di riformulare il primo in tal senso: « All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola « sentita » aggiungere le seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – e d'intesa con ».

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.100.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO in considerazione della riformulazione dell'emendamento 1.100, che condivide, ritira l'emendamento 1.21 del Governo

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'emendamento 1.100 del Relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Di Pietro 1.23.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.01.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.01.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Di Pietro 1.01. e 2.2.

Lorenzo Ria (UdC), il sottosegretario Giacomo CALIENDO e Rita BERNARDINI (PD) intervengono sull'emendamento Vietti 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 2.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che sia accantonata la votazione degli articoli 2 e 3.

La Commissione con distinte votazioni approva la proposta di accantonamento del Presidente, e approva in linea di principio gli emendamenti 4.1 e 4.2 del Governo (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che sia accantonata la votazione dell'articolo 4.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del Presidente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, Federico PALOMBA (IdV), Donatella FERRANTI (PD) e Roberto RAO (UdC) intervengono sull'articolo aggiuntivo Lussana 4.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Lussana 4.01 (*vedi allegato 4*) e respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 4.02 e 4.03, quindi approva in linea di principio l'emendamento Bernardini 5.2 (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che sia accantonata la votazione dell'articolo 5.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del Presidente e approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Ferranti 5.01 (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Atto n. 230.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo – adottato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 49, comma 1, lettera c) della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) – attua la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici; essa ha la finalità di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena (articolo 3 della decisione).

Lo schema in oggetto consta di 4 Capi, per un totale di 25 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3), oltre alle definizioni e all'individuazione delle finalità del provvedimento, contiene la designazione, quali autorità competenti, del Ministero della giustizia e delle autorità giudiziarie.

Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la trasmissione all'estero della sentenza di

condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato dell'UE (cosiddetta procedura attiva).

Le seguenti condizioni riproducono le previsioni della decisione quadro: finalità dell'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza di reinserimento sociale della persona condannata (articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro); presenza della persona condannata nel territorio dello Stato o in quello di esecuzione (articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro); necessità del consenso della persona condannata (salvo nel caso di trasmissione della sentenza allo Stato di cittadinanza in cui la persona condannata vive o verso il quale sarà espulsa o verso il quale la persona condannata è fuggita o è ritornata a motivo del procedimento penale a seguito della sentenza di condanna) (articolo 6 della decisione quadro).

Lo schema di decreto precisa che il consenso deve essere espresso personalmente e per iscritto. Sul punto, l'articolo 6 della decisione quadro rimette alla legislazione dello Stato di emissione la disciplina di tale consenso.

A tali condizioni se ne aggiungono altri. Il primo è il limite minimo temporale dei sei mesi, quale residuo della pena o della misura di sicurezza da eseguire. La relazione illustrativa spiega che se « tale residuo è inferiore a sei mesi, appare non conveniente avviare le procedure di trasmissione che, per quanto rapide, implicano comunque un dispendio temporale ed economico ». Tale limite temporale non è espressamente previsto dalla decisione quadro, ma costituisce, in base all'articolo 9, lettera *h*), della stessa decisione, motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza. Lo schema di decreto legislativo pone ulteriori condizioni, che la relazione illustrativa ricollega alle esigenze del diritto interno: la condizione negativa che non ricorra una causa di sospensione dell'esecuzione; il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna deve essere punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni. Tale ultima condizione ha una portata parzial-

mente diversa rispetto all'articolo 7 della decisione-quadro; tale ultima disposizione prevede il riconoscimento della sentenza, senza verifica della doppia incriminazione, per una serie di reati specificamente indicati, sempre che questi siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni; per i reati diversi, attribuisce allo Stato di esecuzione la facoltà di subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. La relazione illustrativa spiega che tale previsione è finalizzata ad evitare complesse e dispendiose procedure in relazione a reati con pena edittale non elevata e aggiunge che analoga previsione non opera per le misure di sicurezza, dato che esse non hanno una durata massima, dovendosi periodicamente rinnovare il giudizio sulla pericolosità della persona che vi è sottoposta. Altra condizione è data dalla circostanza che la persona condannata non deve essere sottoposta ad altro procedimento penale o che non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione fornisca un diverso parere.

Lo Stato di esecuzione della pena (articolo 5) viene individuato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro (Stato di cittadinanza in cui il condannato vive o Stato di cittadinanza nel quale il condannato deve essere espulso o allontanato benché non vi risieda; Stato che abbia acconsentito al trasferimento).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (articoli 4 e 6), lo schema di decreto legislativo disciplina la competenza a disporre la trasmissione, l'attivazione della trasmissione d'ufficio o su istanza di parte (condannato o Stato di esecuzione), l'ob-

bligo di consultazione da parte dell'autorità giudiziaria della persona condannata e dell'autorità estera di esecuzione, il contenuto e le modalità di trasmissione del provvedimento che dispone la trasmissione all'estero della sentenza; la sospensione da parte dell'autorità giudiziaria della trasmissione del provvedimento all'autorità straniera al sopravvenire di una causa di sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero; la revoca del medesimo provvedimento nel caso in cui sia venuta meno una delle condizioni di emissione.

Il medesimo Capo II (articolo 7) reca inoltre la procedura per il trasferimento verso lo Stato estero di esecuzione delle persone condannate che si trovano nel territorio italiano, stabilisce il principio secondo il quale dopo che l'esecuzione ha avuto inizio nello Stato di esecuzione, salva l'ipotesi di evasione, non si procede all'esecuzione della pena in Italia e disciplina l'eventuale richiesta di transito sul territorio di uno Stato terzo nel corso del trasferimento del condannato. La stessa disposizione regola anche l'ipotesi in cui lo Stato estero di esecuzione chieda all'Italia, in virtù di una possibile eccezione al principio di specialità di cui all'articolo 18 della decisione quadro, di poter sottoporre a procedimento penale (o a misura coercitiva personale) il condannato in virtù di un reato, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento, commesso nel Paese di esecuzione anteriormente al trasferimento. La decisione sulla richiesta, rimessa alla corte d'appello del distretto cui appartiene l'ufficio del PM competente per la trasmissione, è adottata in base ai criteri che si applicano nella procedura passiva di trasferimento.

In attesa del riconoscimento della sentenza, il PM competente può chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione l'arresto provvisorio del condannato che si trovi sul territorio di detto Stato (articolo 8).

Il Capo III (articoli 9-19) riguarda la trasmissione dall'estero (cosiddetta proce-

dura passiva) ovvero la richiesta al nostro Paese dell'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa all'estero.

Come regola generale, competente alla decisione è la corte d'appello del distretto di residenza del condannato al momento della trasmissione (articolo 9); le condizioni per il riconoscimento, salvo deroghe, devono sussistere congiuntamente (articolo 10).

Tali condizioni sono le seguenti: cittadinanza italiana del condannato, sua residenza (dimora o domicilio) nel nostro Paese (oppure il fatto che quest'ultimo sia stato espulso in Italia con la sentenza o altro provvedimento successivo); presenza del condannato in Italia o nello Stato di emissione; il reato deve essere previsto come tale anche in Italia (fatte salve le deroghe alle ipotesi di doppia incriminazione previste dall'articolo 11); la durata e natura delle sanzioni applicate nello Stato emittente devono essere compatibili con la legislazione italiana, fatta salvo il possibile adattamento; consenso della persona condannata alla trasmissione della sentenza, esclusi i casi indicati al comma 4. La necessità della doppia incriminazione è esclusa per alcuni specifici reati, per i quali si richiede esclusivamente che il reato sia punito nello Stato di emissione con misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni. La lista dei reati è individuata con riferimento all'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo, e corrisponde sostanzialmente alla lista contenuta nell'articolo 7 della decisione-quadro.

La presenza di alcune soltanto delle indicate condizioni può dar luogo al riconoscimento della sentenza nei confronti del cittadino straniero da parte della corte d'appello italiana, con il consenso del Ministro della giustizia all'esecuzione in Italia. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento e l'esecuzione parziale della sentenza di condanna (in presenza di un accordo con l'autorità straniera e con il limite di ordine generale dell'impossibilità dell'aumento della durata della pena). Nel caso infine in cui la durata della pena sia

incompatibile con la normativa italiana, è disciplinata la procedura di rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (cosiddetto adattamento della pena), con alcuni limiti, tra cui l'impossibilità di convertire in pena pecuniaria una pena detentiva o una misura di sicurezza.

Oltre agli aspetti procedurali della trasmissione dall'estero (articolo 12) il Capo III individua, in conformità con la decisione quadro, i casi di rifiuto del riconoscimento (articolo 13).

I motivi di rifiuto sono i seguenti: mancanza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 e 11; mancanza o incompletezza del certificato allegato alla sentenza; violazione del *ne bis in idem*; possibilità di giudicare in Italia i fatti oggetto della sentenza se il reato risulti già prescritto; pronuncia in Italia di sentenza di non luogo a procedere; prescrizione della pena; presenza di causa di immunità; pena inflitta a persona non imputabile per età; residuo di pena da scontare inferiore a 6 mesi; sentenza pronunciata in contumacia (non volontaria); Stato di emissione che abbia rifiutato all'Italia la richiesta di sottoporre la persona condannata a processo per reato diverso commesso prima della trasmissione della sentenza di condanna; pena inflitta che comprende misure sanitarie o psichiatriche incompatibili con l'ordinamento italiano; sentenza che si riferisce a reati commessi anche in parte sul territorio italiano.

Nelle more del riconoscimento della sentenza e in presenza di una richiesta dello Stato di emissione, possono essere adottate da parte della Corte d'appello nei confronti del condannato che si trovi in Italia misure coercitive limitative della libertà personale e, nei casi di urgenza, può essere disposto l'arresto da parte della polizia giudiziaria (con successiva convalida da parte del Presidente della Corte d'appello) (articoli 14 e 15).

All'esecuzione della sentenza riconosciuta provvede, d'ufficio, il procuratore generale della corte d'appello deliberante e la pena è eseguita secondo la legge italiana (articolo 16). Sono inoltre disciplinate le conseguenze dei provvedimenti adottati

dello Stato di emissione sull'esecuzione della pena (o misura di sicurezza) che ha luogo in Italia e viene individuata nell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'autorità competente alla revisione della sentenza di condanna trasmessa in Italia (articolo 17).

In attuazione del principio di specialità riconosciuto in ambito di cooperazione giudiziaria internazionale e contemplato dall'articolo 18 della decisione quadro, si afferma che, salvo eccezioni specificamente indicate, la persona trasferita nello Stato di esecuzione non possa essere ivi processata (o sottoposta a misura privativa della libertà) per un reato commesso anteriormente al trasferimento e diverso da quello da cui quest'ultimo trae origine (articolo 18).

Il Capo III infine disciplina la procedura applicabile per il caso di transito, cioè di passaggio della persona sul territorio italiano in esecuzione di un procedimento di trasferimento dell'esecuzione in corso tra altri due Paesi membri della UE (articolo 19).

Il Capo IV dello schema di decreto (articoli 20 e 21) (Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione) da un lato disciplina le informazioni che il Ministero della giustizia deve fornire alla corrispondente autorità dello Stato di emissione, dall'altro, statuisce, con riferimento alle due diverse procedure, sulle spese a carico dello Stato italiano.

Il Capo V (articoli 22-25), infine, reca le Disposizioni transitorie e finali. Esso fa salvi gli eventuali obblighi internazionali dell'Italia nei confronti di Paesi terzi in materia di trasferimento di persone condannate (articolo 22), contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 23) e talune disposizioni di raccordo con la disciplina del mandato di arresto europeo (articolo 24) e reca la disciplina transitoria (articolo 25), prevedendo, come regola generale, l'applicabilità delle nuove disposizioni ai provvedimenti di esecuzione trasmessi all'estero (procedura attiva) e ricevuti dall'estero (procedura passiva) a partire dal 5 dicembre 2011 (data dalla quale

la nuova disciplina sostituirà eventuali accordi internazionali conclusi tra l'Italia e altri Stati membri dell'Unione).

Rispetto agli Stati che abbiano reso l'apposita dichiarazione ai sensi della decisione quadro, la nuova disciplina non opererà per le sentenze definitive emesse prima del 5 dicembre 2011; un regime speciale è inoltre applicabile nel caso in cui la Polonia sia Paese di esecuzione.

Per quanto attiene al parere che deve essere espresso si ricorda che questo è volto a verificare se vi sia conformità dello schema rispetto alla norma di delega e all'atto del quale si deve dare attuazione. Nel caso in esame questi parametri appaiono rispettati. Vi sono piuttosto delle imprecisioni relativamente alla formulazione del testo: all'articolo 7, comma 4, andrebbe sostituito l'erroneo riferimento ai « motivi di rifiuto di cui al comma 11 » con quello ai « motivi di rifiuto di cui all'articolo 13 »; all'articolo 20, comma 1), lettera e), che richiama la trasmissione della sentenza di condanna ad un altro Stato membro ritenuto competente per l'esecuzione, andrebbe sostituito l'erroneo riferimento al comma 9 dell'articolo 12, con quello al comma 11 della medesima disposizione.

Si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito e di ulteriori approfondimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 239.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, rileva che decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 » e in particolare dagli articoli 49 (« Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro ») e 50 (« Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ») della predetta legge.

Il decreto legislativo si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-2), reca le disposizioni generali.

L'articolo 1 (disposizioni di principio e definizioni), al comma 2, precisa che in attuazione della decisione quadro, nei procedimenti penali italiani sono dati riconoscimento ed esecuzione ai provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti previste dalla decisione quadro.

In relazione alle disposizioni dell'articolo 3 della decisione quadro, l'Italia designa come autorità competenti il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al decreto medesimo.

Il Capo II (articoli 3-10) disciplina il riconoscimento ed esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse da altro Stato membro (cosiddette procedure « passive »).

L'articolo 3 precisa, in modo analogo alle altre decisioni quadro aventi analoga funzione (riconoscimento della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, di blocco e sequestro, di sanzioni pecuniarie), quali sono i reati per cui sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni confisca emessi da altri Stati membri.)

Sono quindi indicati tutti i reati per i quali il riconoscimento e l'esecuzione in

Italia delle decisioni di confisca dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono consentiti anche indipendentemente dalla previsione della cosiddetta « doppia incriminabilità »: *a)* associazione per delinquere; *b)* terrorismo; *c)* tratta di esseri umani; *d)* sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; *e)* traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; *f)* traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; *g)* corruzione; *h)* frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; *i)* riciclaggio; *j)* falsificazione e contraffazione di monete; *k)* criminalità informatica; *l)* criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; *m)* favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; *n)* omicidio volontario, lesioni personali gravi; *o)* traffico illecito di organi e tessuti umani; *p)* sequestro di persona; *q)* razzismo e xenofobia; *r)* furti organizzati o con l'uso di armi; *s)* traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; *t)* truffa; *u)* estorsione; *v)* contraffazione e pirateria in materia di prodotti; *w)* falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti; *x)* falsi; *y)* falsificazione di mezzi di pagamento; *z)* traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; *aa)* traffico illecito di materie nucleari e radioattive; *bb)* traffico di veicoli rubati; *cc)* violenza sessuale; *dd)* incendio volontario; *ee)* reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; *ff)* dirottamento di nave o aeromobile; *gg)* sabotaggio.

Per tutti gli altri reati, invece, si prevede che il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea è consentito solamente se i fatti per i quali esso è stato emesso siano previsti come reato dalla legislazione italiana, indipendentemente

dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, salvo quanto previsto dall'articolo, 8, paragrafo 2, lettera *b)*, della decisione quadro. In tal caso si applica l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto.

L'articolo 4 (garanzia giurisdizionale) precisa che sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo ove si trova il bene.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione.

In via ordinaria la corte d'appello, ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge, dà esecuzione alla decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.

Si prevede poi che quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

La confisca è eseguita nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dell'avvenuta esecuzione viene altresì dato immediato avviso all'autorità competente dello Stato di emissione.

L'articolo 6 disciplina le ipotesi in cui è consentito il rifiuto della richiesta di confisca.

Ai sensi del comma 1, la corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca dei beni quando: *a)* il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; *b)* dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente che l'esecuzione violerebbe il principio del *ne bis in idem*; *c)* la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecu-

zione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; *d*) vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca; *e*) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui all'articolo 13; *f*) la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; *g*) la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale; *h*) la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Nei casi dianzi evidenziati, prima di rifiutare l'esecuzione, la corte d'appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

Il rifiuto dell'esecuzione della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a*), la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato completo o corretto deve essere prodotto.

In ogni caso, la corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi del rinvio della richiesta di confisca.

L'articolo 8 stabilisce che nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il Ministro della giustizia dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione.

L'articolo 9 stabilisce che contro la sentenza della corte d'appello la persona

interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di concorso di decisioni di confisca.

Il Capo III (articoli 11-12) disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca annesse dall'autorità giudiziaria italiana (cosiddetta « procedura attiva »).

L'articolo 11 stabilisce che competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. In tal caso il pubblico ministero trasmette la richiesta di esecuzione del provvedimento definitivo di confisca per il tramite del Ministero della giustizia.

L'articolo 12 individua le autorità competenti per la trasmissione della richiesta di riconoscimento ed esecuzione.

Il Capo IV (articoli 13-16) reca le disposizioni finali.

L'articolo 13 stabilisce, come clausola di copertura, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, alle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca del bene si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati.

Al comma 1 si stabilisce che le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere *a*) e *b*), della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia.

L'articolo 16, paragrafo 2 stabilisce che il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione

di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione: *a)* il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1; *b)* il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito; *c)* qualora non sia possibile applicare le lettere *a)* o *b)*, il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione. In tale ultimo caso, si prevede che alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.

Ai sensi del comma 3 (che recepisce l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro) l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 (Risarcimento) precisa, conformemente alla decisione quadro, che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesti dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento

per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L'articolo 16 (Clausola di invarianza) prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

ALLEGATO 1

5-03316 Rao: Sulla retribuzione di incarichi svolti dai giudici onorari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dagli On. interroganti in merito «alle richieste di rimborso arrivate in molte città italiane ai giudici onorari di tribunale», risponde alla legittima esigenza di ottenere chiarimenti su quella che solo apparentemente può apparire come una stortura del sistema.

Sarò chiaro sul punto: non siamo in presenza di una anomalia o di una disfunzione, bensì di un doveroso correttivo messo in atto dallo Stato una volta accertata la natura indebita della erogazione di alcune somme di denaro, erroneamente assegnate ai giudici onorari. Non si tratta, quindi, di contestare il ruolo di primaria importanza ricoperto dalla categoria, né di negare l'imponente apporto lavorativo assolto proprio dai giudici onorari nel fronteggiare la sempre crescente domanda di giustizia. In questo caso, si tratta, piuttosto, di dare corretta applicazione ad un principio di diritto basilare, in virtù del quale è legittimo, oltre che socialmente opportuno, richiedere la restituzione di quanto sia stato non debitamente percepito.

Naturalmente, ogni attività di recupero di somme non dovute presuppone a monte un'attività di accertamento del loro effettivo ammontare ed è pressoché superfluo ricordare che tale accertamento – conseguente, nel caso di specie, a verifiche ministeriali di natura per lo più ordinaria – risponde a criteri predeterminati ed uniformi.

Tengo a precisare, infatti, che nel caso degli Uffici giudiziari di Alessandria, Venezia, Firenze e Roma è stato preventivamente appurato che alcune indennità corrisposte alla magistratura onoraria erano

state liquidate in violazione delle norme regolamentari e delle circolari emanate dal Ministero per tale materia.

Ricordo sul punto che, proprio per assicurare da parte dei diversi Uffici una applicazione uniforme dell'articolo 3-bis della Legge 28 novembre 2008 n. 186 – recante i nuovi criteri per la corresponsione delle indennità ai GOT ed ai VPO, con decorrenza dal 2 dicembre 2008 – è stata emanata dalla competente Direzione Generale del Dipartimento Affari di Giustizia di questo Ministero la circolare 2 aprile 2009. Nella predetta circolare è stata prevista per i GOT la liquidazione di una indennità giornaliera di 98 euro, in ragione delle attività di udienza prestate nello stesso giorno entro le cinque ore ed una ulteriore indennità di pari importo da corrisondersi nel caso in cui il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le cinque ore. Anche per i VPO la circolare ha stabilito la liquidazione di una indennità giornaliera di 98 euro in ragione della partecipazione ad una o più udienze e di ogni altra attività delegata diversa dall'udienza, prestate nello stesso giorno entro le cinque ore, anche se svolte cumulativamente. A tale importo è stata affiancata una ulteriore indennità di euro 98, ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

Per quanto riguarda, invece, il periodo precedente alla predetta normativa si è stabilito che continuino a trovare applicazione i criteri enunciati dalla circolare DAG del 4 settembre 2008, in materia di liquidazione della doppia indennità di udienza giornaliera a GOT e VPO.

Questi, dunque, i parametri ed i criteri normativi che sono stati utilizzati per la determinazione quantitativa delle somme indebitamente corrisposte a GOT e VPO ed ai quali si sono conseguentemente conformati i Capi degli Uffici giudiziari per procedere al recupero degli indebiti.

Ad ogni buon conto, per mera completezza espositiva, faccio presente che i singoli Uffici giudiziari, dopo aver quantificato le indennità mensili spettanti al titolare della funzione (in base alle attività svolte), ne dispongono il pagamento tramite l'inserimento del dato nel sistema informatico GiudiciNet.

Tale pagamento, una volta ordinato dal singolo Ufficio giudiziario, viene effettuato sempre e comunque, anche in mancanza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio (cap. 1362), poiché le spettanze in questione vengono prima pagate dalle tesorerie dello Stato e, soltanto in un secondo momento, scaricate su tale capitolo.

Ne consegue che eventuali problematiche riguardanti lentezze nelle operazioni di pagamento, non essendo imputabili a carenze di fondi, vanno verosimilmente ricercate nella fase di quantificazione ed ordinazione della spesa.

In estrema sintesi, tengo a ribadire che in nessun caso il Ministero della Giustizia è intervenuto per bloccare i pagamenti delle indennità dovute alla magistratura onoraria limitandosi, invece, in presenza di accertate irregolarità, ad invocare la corretta applicazione delle normative e delle circolari di riferimento, distinguendo i casi in cui ai magistrati onorari spettava una sola indennità giornaliera, da quelli in cui ne spettavano due, e rimettendo ai Capi degli Uffici giudiziari ed alle valutazioni di loro competenza l'individuazione delle modalità con cui procedere al recupero dell'indebito preventivamente accertato.

ALLEGATO 2

5-03315 Contento: Sulle vicende relative all'acquisto di un terreno da parte dell'« Esselunga Spa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle notizie giornalistiche pubblicate il 18 luglio ultimo scorso da diversi quotidiani ed in risposta alla richiesta di informazioni sollecitate dall'On. Contento sulla vicenda sviluppatasi intorno ad un asserito mutamento di sede della Esselunga Spa di Modena, comunico che sono state acquisite le notizie di competenza dalla Autorità requirente modenese.

Secondo quanto riferito dal Procuratore Aggiunto di Modena, in data 19 luglio 2010 è stato depositato presso l'Ufficio della Procura un esposto a firma del Sindaco di Modena, Giorgio Pighi.

Oggetto della segnalazione, la natura dei rapporti intercorsi tra la società Esselunga e l'Amministrazione Comunale, così come comprovati ed avvalorati, secondo la prospettazione dell'esponente,

dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna depositata in data 6 novembre 2009 ed allegata all'esposto, nonché dalla memoria presentata dallo stesso Sindaco nell'interesse del Comune di Modena.

La denuncia in questione, così come precisato dal predetto Procuratore Aggiunto, è stata iscritta a modello 45 con il n. 663/10, nel registro degli atti non costituenti notizia di reato ed è stata immediatamente assegnata al competente PM per le opportune attività di indagine.

L'attività investigativa è attualmente in corso ed è rivolta ad accertare, nel rispetto dei tempi di legge, la fondatezza dei fatti denunciati, al fine di orientare le determinazioni degli inquirenti circa l'esercizio dell'azione penale, a norma dell'articolo 326 del codice di procedura penale.

ALLEGATO 3

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: è eseguita con le seguenti: può su istanza del condannato, essere eseguita.

1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ai soggetti condannati per i delitti previsti dagli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniera), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 575 (Omicidio), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti) 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alie-

nazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), 612-bis (Atti persecutori), 628 (Rapina), 629 (Estorsione) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 80 (aggravanti specifiche) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti previsti dagli articoli 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1. 5. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni; aggiungere le seguenti: salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo.

1. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- 1. 6.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai soggetti di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, comma 9, lettera b).

- 1. 7.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai soggetti, che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

- 1. 8.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo.

- 1. 14.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 3, le parole: e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sono sostituite dalle seguenti: e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

- 1. 9.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sospende con le seguenti: può, previa valutazione della irrilevanza o della

particolare tenuità del fatto commesso dal condannato, sospendere.

- 1. 12.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sospende con le seguenti: può, su istanza del condannato sospendere.

- 1. 11.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: 15 giorni dalla emanazione del provvedimento che ne dispone la carcerazione.

- 1. 13.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, le parole: La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, sono sostituite dalle seguenti: La richiesta è corredata dalla indicazione del domicilio.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, le parole: La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, sono sostituite dalle seguenti: La relazione è corredata dalla indicazione del domicilio.

- 1. 10.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, dopo le parole: istituto penitenziario aggiungere: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.

- 1. 16.** Vietti, Rao, Ria.

Al comma 4, dopo le parole: la direzione dell'istituto penitenziario inserire le seguenti: , su istanza del detenuto o del suo difensore.

- 1. 15.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 4, dopo le parole: magistrato di sorveglianza *aggiungere:* almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.

1. 17. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 5, dopo le parole: il magistrato di sorveglianza *inserire le seguenti:* , previa valutazione sulla idoneità e sulla disponibilità effettiva del domicilio del condannato.

1. 18. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.

1. 19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nella situazione considerata dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del Testo unico approvato con Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso Testo Unico.

1. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

1. 100. Il relatore.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo la parola: sentita *aggiungere le seguenti:* la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - è.

1. 21. Il Governo.

Al comma 8, le parole: e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, *sono soppresse.*

1. 22. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 8 sopprimere le parole: , ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,.

1. 23. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di unità nella Polizia di Stato e nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 « ordine pubblico e sicurezza », un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 mi-

lioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dalla disposizioni di cui al comma 4.

4. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: 0,30 per cento » con le seguenti: 0,20 per cento ».

1. 01. Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente n. 3):

3) aggiungere in fine le seguenti parole: « se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi ».

2. 3. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e col-

legati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari ».

2. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, nel limite di una spesa annua di 69,3 milioni di euro, di 2.000 unità di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

4. 1. Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

ART. 6.

(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole

un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione »;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica ».

4. 2. Il Governo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 « ordine pubblico e sicurezza », un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

4. 01. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

All'articolo 4 comma 1, lettera a), dopo le parole "comma 212" aggiungere le

seguenti: nonché i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1-*bis*, all'1-*quinqüies* del presente articolo.

E dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

1-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-*bis*. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

1-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari, nonché

alla ristrutturazione degli istituti penitenziari già esistenti.

1-*quinqüies*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Giustizia, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

4. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-*bis*.

All'articolo 4 comma 1, lettera *a*), dopo le parole "comma 212" aggiungere le seguenti: nonché i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1-*bis*, all'1-*quinqüies* del presente articolo.

E dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

1-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1-*bis*. La

disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

1-*quater*. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

4. 03. Di Pietro, Palomba.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dell'amministrazione penitenziaria *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento alle

necessità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

5. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: esistenti e programmati *aggiungere le seguenti:* nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 6. – 1. All'articolo 2, comma 8-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "Uffici giudiziari" sono aggiunte le seguenti: "e tutti gli uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia" e dopo le parole: "articolo 3, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e comma 1-*ter*" ».

5. 01. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Andrea Orlando.

ALLEGATO 4

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.

1. 16. Vietti, Rao, Ria.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola sentita aggiungere le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – e d'intesa con.

1. 100 (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, nel limite di una spesa annua di 69,3 milioni di euro, di 2.000 unità di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

4. 1. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: « ART. 6. – (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). – 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al

termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione. »

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica. ».

4.2. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 « ordine pubblico e sicurezza », un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una

dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 01. Lussana, Brigandì, Follegot, Molteni Nicola, Paolini.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole esistenti e programmati aggiungere le seguenti: nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6. – 1. All'articolo 2, comma 8-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: « Uffici giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « e tutti gli uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia » e dopo le parole: « articolo 3, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e comma 1-*ter* ».

5. 01. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Andrea Orlando.

(Approvato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del dottor Giovanni Majnoni, Direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale
(Svolgimento e conclusione) 42

RISOLUZIONI:

7-00380 Pianetta: Sulla partecipazione dell'Italia al *Millennium Summit* delle Nazioni Unite.
(Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00085) 43

ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) 49

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altro. (COM(2010)137 def.) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) 45

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03301 Narducci: Sul contributo statale alla Società Dante Alighieri 46

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 52

INTERROGAZIONI:

5-03253 Renato Farina: Sulla repressione del movimento venezuelano di opposizione « Fuerza Solidaria » 47

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 53

5-03258 Nirenstein: Sull'inserimento dell'*Insani Yardim Vafki* (IHH) nella lista UE delle organizzazioni terroristiche 47

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 55

5-03124 De Angelis: Sulle relazioni con la Turchia 48

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del
presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del dottor Giovanni Majnoni, Direttore
esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale.

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Giovanni MAJNONI, *Direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario BARBI (PD), Paolo CORSINI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD) ed Enrico PIANETTA, *presidente*.

Giovanni MAJNONI, *Direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00380 Pianetta: Sulla partecipazione dell'Italia al Millennium Summit delle Nazioni Unite.

(Discussione e conclusione. — Approvazione della risoluzione n. 8-00085).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL) illustra la risoluzione in titolo, anche a nome del

collega Tempestini, sottolineando che essa è volta a evidenziare questioni di carattere generale sia in ordine alla comunità internazionale che all'Italia quanto al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio. Osserva che il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito presso questa Commissione, rappresenta uno strumento utile in questo percorso al punto da avere indotto altri Parlamenti nazionali a dotarsi di organi *ad hoc* analoghi ed ha comunque rappresentato un modello nell'ambito dei Paesi che aderiscono all'OCSE. Rileva che la situazione a livello internazionale è divenuta critica negli ultimi due anni a causa della crisi economico-finanziaria e che il *Summit* di settembre costituisce un'occasione per fare il punto della situazione. Anche sulla base degli spunti emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi del Millennio, sottolinea che le questioni prioritarie sono quelle dell'efficacia degli aiuti, della credibilità dei Paesi donatori e di una sempre più coerente *ownership* da parte dei Paesi beneficiari. Segnala inoltre che, pur nella frammentarietà degli interventi, la cooperazione rappresenta un elemento portante per la proiezione internazionale del nostro Paese e che, per quanto riguarda la situazione dell'Italia, occorre uno sforzo specifico per assicurare la puntualità nell'adempimento degli impegni finanziari assunti, anche al fine di scongiurare un deterioramento dell'immagine del nostro Paese a discapito dell'effettivo versamento delle quote dovute alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo. Osserva che la puntualità negli adempimenti dovrebbe conseguentemente riflettersi in una trasmissione tempestiva al Parlamento della relazione relativa alla contribuzione italiana, senza i gravi ritardi oramai consolidati. Infine, sottolinea la necessità di provvedere ad un'ulteriore razionalizzazione della normativa italiana in tema di cooperazione allo sviluppo quale essenziale versante di politica estera. In questa direzione procede la risoluzione presentata, che intende porre il Ministero degli affari esteri al centro della decisione e

dell'azione politica relativamente alle tematiche dello sviluppo. Auspica conclusivamente che, nelle imminenze del *Summit* di settembre, possano essere assunte ulteriori iniziative di indirizzo che conferiscano maggiore incisività all'azione del Governo italiano, anche in Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il pieno sostegno del Governo rispetto alle premesse e agli indirizzi formulati nella risoluzione in titolo. Si limita ad esprimere l'opportunità di tenere in considerazione che il tema dell'efficacia degli aiuti non rientra nell'agenda dei lavori del *Summit*, essendone prevista una specifica trattazione in occasione della Conferenza di Seul nel 2011. Esprime quindi compiacimento per il riconoscimento a livello internazionale del lavoro svolto dal Comitato permanente sugli Obiettivi del Millennio, confermato anche da uno studio in corso da parte dell'Unione interparlamentare. Segnala che è tuttora operante un tavolo interistituzionale sulla cooperazione allo sviluppo, al quale partecipano anche enti territoriali e soggetti privati, il cui lavoro dovrebbe tuttavia caratterizzarsi per maggior coordinamento.

Mario BARBI (PD) ringrazia i presentatori della risoluzione per avere assunto tale iniziativa, che appare utile anche per dare conto dell'importante contributo assicurato dal Comitato permanente sugli Obiettivi del Millennio. Osserva che, in una situazione segnata dalla progressiva riduzione delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, sarebbe auspicabile provvedere a riformulare il decimo punto delle premesse al fine di inserirvi un riferimento alla consapevolezza circa il grave ritardo che caratterizza l'Italia rispetto agli impegni assunti sulla destinazione dello 0,56 per cento nel 2010 e dello 0,7 per cento nel 2015 della quota di PIL agli aiuti pubblici allo sviluppo, nonché alla determinazione a porre in essere ogni sforzo utile a conseguire tali traguardi.

Enrico PIANETTA (Pdl) concorda con l'osservazione iniziale avanzata dal sotto-

segretario Mantica per cui riformula il terzo punto della parte dispositiva con la soppressione delle parole: « riunita a settembre a New York ». Quanto alla proposta del collega Barbi, pur condividendone il merito, ritiene che i riferimenti relativi alla situazione italiana siano già espressi al quinto punto della premessa, da porre altresì in correlazione con l'impegno relativo alla compilazione da parte del Governo di un quadro esaustivo sullo stato degli adempimenti.

Francesco TEMPESTINI (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, associandosi alle considerazioni del collega Barbi e comprendendo le ragioni portate dal primo firmatario della risoluzione, onorevole Pianetta, auspica comunque l'inserimento di un riferimento alla consapevolezza sulla distanza che separa il nostro dal rispetto dei traguardi quantitativi e sulla necessità di compiere maggiori sforzi per avvicinarvisi. Ritiene quindi opportuno sopprimere al secondo punto della parte dispositiva le parole: « trasparente ed « e le parole: « sullo stato ».

Enrico PIANETTA (Pdl) alla luce di quanto osservato dai colleghi Barbi e Tempestini, accoglie le proposte di riformulazione riferite al decimo punto della premessa, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « in merito alla situazione italiana vi è consapevolezza condivisa » le seguenti: « in ordine alla distanza che separa il nostro Paese dal rispetto dei traguardi quantitativi e alla necessità di compiere maggiori sforzi per avvicinarvisi, nonché ». Accoglie anche la proposta di riformulazione avanzata dal collega Tempestini con riferimento al secondo punto della parte dispositiva.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA concorda con le proposte di riformulazione avanzate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00380, come riformulata, che assume il n. 8-00085 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altro. (COM(2010)137 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso il Comitato permanente per la politica estera dell'Unione europea ha svolto l'esame istruttorio del provvedimento, e che il 20 luglio scorso si è svolta l'audizione informale di rappresentanti dell'industria automobilistica italiana.

Giorgio LA MALFA (Misto-RRP), *relatore*, evidenzia che l'accordo commerciale in esame è uno dei più ambiziosi ed esaustivi che l'UE abbia mai negoziato e riguarda una Paese che è già il quarto partner commerciale dell'Unione; nel 2008 gli scambi di beni tra le due economie sono stati pari a 65 milioni di euro.

In particolare l'accordo prevede: l'eliminazione graduale di 1,6 miliardi di euro di imposte coreane sulle importazioni dall'UE di prodotti industriali e agricoli e di circa 1,1 miliardi di tariffe UE; l'eliminazione delle barriere non tariffarie in diversi settori industriali quali l'automobilistico, il farmaceutico e l'elettronico; la liberalizzazione degli scambi di servizi; un rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; un alto livello di protezione alle indicazioni geografiche dell'UE.

Ricorda che dall'esame istruttorio svolto è emerso che, pur prevedendosi come esito dell'accordo un aumento del reddito reale, della produzione e del PIL per entrambe le parti, si evidenziano vantaggi maggiori per l'economia coreana e in particolare per il settore automobilistico a fronte, da parte europea, dello svantaggio più rilevante proprio in tale settore.

Il vantaggio competitivo concesso ai produttori automobilistici sudcoreani metterebbe a rischio diverse decine di migliaia di posti di lavoro in Europa, secondo la valutazione di impatto effettuata dalla Commissione europea.

Evidenzia tra i punti critici dell'accordo: un periodo di smantellamento del dazio europeo ridotto rispetto a quanto previsto in altri accordi dello stesso tenore e alle esigenze del sistema produttivo; l'allentamento della regola di origine, prevedendosi un contenuto locale minimo pari al 55 per cento; un sistema di rimborso dei dazi all'importazione sui componenti utilizzati nei prodotti destinati all'esportazione che equivale di fatto a un sussidio per l'esportazione.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuna un riflessione sull'impatto dell'accordo sul sistema produttivo del nostro Paese, chiedendo al rappresentante del Governo di chiarire quali siano i tempi e le modalità della procedura in corso.

Auspica in ogni caso che il Governo mantenga la sua vigilanza sulla questione e si faccia portatore delle perplessità emerse nel corso dell'esame in sede parlamentare, che potrebbero alla ripresa dei lavori confluire in un documento da approvare ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide le perplessità espresse dal relatore sul pesante impatto che l'accordo, caratterizzato da un ambizioso programma di vasta liberalizzazione di scambi, può avere sui livelli occupazionali di diversi settori produttivi del nostro Paese e non solo di quello automobilistico.

Rileva che l'accordo è in ogni caso il frutto di un laborioso negoziato non solo con la controparte coreana ma anche fra i diversi membri dell'Unione. Riferisce che l'Italia, che intende continuare a procedere con cautela, ha per il momento ottenuto il rinvio di un anno, rispetto alla firma dell'accordo, dello smantellamento dei dazi e si adopererà affinché il regolamento relativo sia stringente e conforme agli interessi del nostro sistema produttivo.

Informa infine la Commissione che il prossimo 10 settembre è prevista una riunione dei ministri degli esteri dell'UE per decidere la data di conclusione dell'accordo. In quella sede l'Italia intende adoperarsi per ottenere che, anche in caso di tempi ristretti per la firma dell'accordo, la sua applicazione sia rinviata fino alla definitiva adozione del regolamento.

Francesco TEMPESTINI (PD) alla luce delle notizie riferite dal Governo ritiene auspicabile che la Commissione proceda all'adozione di un documento conclusivo.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea che l'accordo sembra rappresentare un fattore positivo per numerosi settori dell'industria e dei servizi diversi dal comparto dell'auto e che pertanto sarebbe auspicabile un approfondimento, nei limiti dei tempi concessi, sul suo impatto complessivo per il nostro sistema produttivo.

Giorgio LA MALFA (Misto-RRP), *relatore*, propone che la Commissione proceda ulteriormente nell'esame dell'atto comunitario in titolo in vista dell'approvazione del documento finale. Propone altresì che, nel frattempo, il Governo si faccia carico delle osservazioni critiche e delle preoccupazioni emerse in relazione al provvedimento e ne tenga conto in tutte le successive fasi procedurali a livello comunitario, conformandosi all'esigenza prioritaria di tutelare gli interessi della produzione nazionale.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA prende atto dell'orientamento della Commissione.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.55.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03301 Narducci: Sul contributo statale alla Società Dante Alighieri.

Franco NARDUCCI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), confermando grande apprezzamento per l'attività svolta dalla Società Dante Alighieri, nel lamentare che anche altre autorevoli istituzioni culturali, come ad esempio l'Accademia della Crusca, stanno subendo pesanti conseguenze e rischiano di chiudere a causa dei tagli subiti.

Franco NARDUCCI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sincerità delle parole usate che confermano il suo costante impegno, ma lamenta il fatto che la Farnesina, da ultimo in occasione della

7^a Conferenza degli Ambasciatori, proclami l'importanza della promozione della lingua e della cultura italiana ma non la sostenga adeguatamente sul piano finanziario. Contesta poi al Governo il riferimento comparativo all'entità delle manovre finanziarie di Francia e Germania, osservando che quei Paesi non hanno ridotto ma hanno invece accresciuto i fondi destinati alla cultura. Rileva inoltre la stridente contraddizione tra tale sottovalutazione e la battaglia che il Governo stesso conduce in sede europea per rivendicare l'uso della lingua italiana. Evidenziando infine l'impatto negativo che un così drastico taglio riveste intervenendo a sette mesi dall'inizio dell'anno, auspica che si trovi modo di reintegrare il contributo statale per la Società Dante Alighieri e che la diplomazia culturale del Paese non sia più caratterizzata da annunci prontamente smentiti dai fatti.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.

5-03253 Renato Farina: Sulla repressione del movimento venezuelano di opposizione « Fuerza Solidaria ».

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), richiamando la delicatezza della situazione in Venezuela in vista delle imminenti elezioni.

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, rispetto a precedenti atti di sindacato ispettivo relativi a forniture di armamenti all'esercito venezuelano, che oggi minaccia

prepotentemente la confinante Colombia. Nell'apprezzare la citazione della Commissione interamericana per i diritti umani, manifesta invece perplessità circa le notizie riportate a proposito delle caratteristiche del movimento di « Fuerza Solidaria », le cui fonti potrebbero non essere le più attendibili. Insiste sulla gravità della situazione del perseguitato politico Alejandro Peña Esclusa, anche a causa delle minacce continue che subisce. Denuncia poi la convocazione presso l'Assemblea Nazionale del Primate della Chiesa cattolica venezuelana messo sotto accusa per aver difeso il pluralismo politico e contrastato l'ideologia anticostituzionale del regime al potere. In tale contesto, manifesta forti timori sull'affidabilità e sulla legittimità dell'imminente esito elettorale, preannunciando che continuerà a tenere sotto osservazione il Venezuela così come tutti gli altri Paesi che conculcano i diritti umani e costituiscono un pericolo per la democrazia.

5-03258 Nirenstein: Sull'inserimento dell'Insani Yardim Vafki (IHH) nella lista UE delle organizzazioni terroristiche

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), invitando altresì a valutare attentamente la posizione che la Turchia riveste oggi in alcuni delicati contesti regionali, dai Balcani occidentali al Caucaso, dall'Asia centrale al Medio Oriente, svolgendo un ruolo molto diverso da quello tradizionale, che potrebbe evolvere verso un'accentuazione filo-islamica ovvero in una mediazione filo-occidentale.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta come sempre accurata che conferma la sua particolare competenza nella questione medio-orientale. Riprendendo la sua osservazione sulla Turchia, invita a prendere atto velocemente del suo nuovo atteggiamento, che smentisce le precedenti interpretazioni relative all'incomprensione

da parte occidentale, come confermato soprattutto dal miglioramento dei rapporti con l'Iran e dal peggioramento della situazione dei diritti umani a danno dei curdi. Del resto, il violento attacco mosso dal presidente Erdogan al presidente Peres a Davos ha mostrato pienamente l'orientamento prevalente in Turchia. Quanto all'IHH, evidenzia come il carattere umanitario sia un travestimento, dal momento che ne sono provati gli stretti rapporti con *Hamas* e l'Union of Good, mentre fortissimi sospetti sono emersi in relazione ad *Al Qaeda*, in Afghanistan, Cecenia e Balcani occidentali. Non possono quindi sussistere dubbi sulla pericolosità di un simile soggetto verso cui invita quindi a comportarsi di conseguenza.

5-03124 De Angelis: Sulle relazioni con la Turchia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), anche richiamandosi alle considerazioni svolte a proposito della precedente interrogazione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), nel concordare con l'analisi politica svolta dal

sottosegretario Mantica sul nuovo ruolo della Turchia, ricorda come il suo eventuale ingresso nell'Unione europea sia stato considerato un elemento di stabilizzazione molto prezioso per il Mediterraneo orientale, se non addirittura propeudeutico all'ingresso dello stesso Stato di Israele, oltre che un modello di democrazia in un paese islamico alternativo all'opzione teocratica iraniana oppure a quella terroristica. Si dichiara soddisfatto, quindi, per l'impostazione politica delineata dal sottosegretario, invitando tuttavia il Governo a valorizzare ulteriormente gli aspetti concreti della collaborazione bilaterale, tra cui il progetto dell'Università italiana a Istanbul, nonché a farsi diretto promotore del riavvicinamento tra Ankara e Gerusalemme.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00380 Pianetta: Sulla partecipazione italiana al Millennium Summit delle Nazioni Unite.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

a soli cinque anni dalla scadenza del 2015, fissata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per il raggiungimento degli otto obiettivi di sviluppo del Millennio, il segretario generale Ban Ki-Moon ha invitato i *leader* mondiali a riunirsi in un summit a New York dal 20 al 22 settembre 2010 nel fermo intento di indurre i governi nazionali ad un'accelerazione nella strategia globale di lotta contro la povertà;

il Comitato permanente sugli obiettivi di sviluppo del millennio, istituito in questa legislatura presso la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, ha fin dal 2008 operato per svolgere un'azione di monitoraggio sull'operato della comunità internazionale e del Governo italiano, soprattutto in coincidenza con l'anno di presidenza italiana del G8, nonché un' incisiva azione di sensibilizzazione della politica e dell'opinione pubblica italiana sui temi della lotta contro la povertà e per lo sviluppo;

tale impegno è stato rafforzato dalla deliberazione sullo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio, che ha già prodotto nel 2009 un documento intermedio recante gli esiti del lavoro istruttorio ed un pacchetto di proposte operative finalizzate alla futura azione dell'Italia sui temi degli otto obiettivi;

l'interesse della comunità internazionale nei confronti di questo specifico impegno italiano, unico nel contesto europeo e dei Paesi che aderiscono all'OCSE,

ha contribuito a dare visibilità ad iniziative analoghe assunte da altri sei Parlamenti nazionali – di India, Indonesia, Kenya, Mozambico, Nigeria e Sudafrica – per conferire efficacia al contributo parlamentare alla realizzazione degli obiettivi. La stessa Unione interparlamentare ha avviato uno studio sul caso italiano nell'intento di formulare delle linee guida destinate alle assemblee parlamentari dei cinque continenti e che saranno divulgate in occasione del *summit* di settembre;

la grave crisi economico-finanziaria, che ha investito anche l'Europa, ha indubbiamente gravato sullo scenario complessivo, inducendo tutti i maggiori Paesi donatori a drastiche misure di contenimento della spesa pubblica e di riduzione degli impegni, anche sul versante della cooperazione allo sviluppo, come è progressivamente avvenuto in Italia anche in occasione della recente manovra, di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, con tagli pari a 21 milioni di euro nel settore delle politiche di aiuto che sono venuti ad incidere su un già basso livello di stanziamenti;

pur in presenza di questo drastico cambiamento di contesto, intervenuto a metà del percorso per il raggiungimento degli obiettivi, non si può accettare una residualità politica dell'Aiuto pubblico allo sviluppo. Una moderna cultura di governo contiene in sé l'idea guida che le politiche di Aiuto pubblico allo sviluppo sono parte integrante e decisiva della proiezione internazionale del Paese. Il lavoro d'indagine ha permesso di delineare un quadro di luci ed ombre, anche in considerazione

delle politiche attuate dai nuovi soggetti donatori, in particolare dalla Cina, suggerendo nuovi spunti di riflessione e dando centralità ad alcuni aspetti ai fini di una realistica programmazione degli interventi. Tali aspetti concernono il tema dell'efficacia degli aiuti, la loro prevedibilità, il coordinamento e la trasparenza quali elementi fondanti del patto di *mutual accountability* tra Paesi donatori, ad economia emergente e Paesi destinatari;

nella consapevolezza condivisa che lo scenario di crisi ha aggravato il compito dei Paesi donatori e ha proporzionalmente accresciuto l'importanza della *ownership* da parte dei Paesi destinatari, nel corso

degli approfondimenti istruttori sono state evidenziate le conseguenze negative del ricorso ad una « politica di annunci » non coerentemente accompagnata da una « politica di puntuali adempimenti », anche in riferimento ad isolate e controproducenti campagne di protesta assunte da personalità dello spettacolo note a livello internazionale e socialmente impegnate ma prive di responsabilità di tipo politico-istituzionale;

la negatività di tutto ciò sta nel fatto che poi tali politiche di annuncio contrastano con la realtà di un protezionismo soprattutto in materia agricola;

rispetto alle *performance* dei singoli Paesi membri appare sempre più determinante il ruolo dell'Unione europea quale maggior contributore alle politiche internazionali per lo sviluppo, anche per mezzo del Fondo europeo di sviluppo (FES) e alla luce del piano d'azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio, elaborato dalla Commissione europea (il cosiddetto *spring plan*). Proprio questa sua centralità deve spingere l'Europa a razionalizzare i suoi percorsi decisionali rendendo più coerenti tra loro le competenze;

in merito alla situazione italiana vi è consapevolezza condivisa in ordine alla distanza che separa il nostro Paese dal rispetto dei traguardi quantitativi e alla

necessità di compiere maggiori sforzi per avvicinarvisi, nonché in ordine alla necessità di aggiornare gli strumenti operativi di attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo alle nuove esigenze della comunità internazionale, alla luce della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo del 2005 e del Programma d'azione di Accra del 2008, procedendo nel percorso, già avviato con l'approvazione in sede legislativa alla Camera della proposta di legge C. 3400 Pianetta e Tempestini, di riforma della legge n. 49 del 1987 limitatamente ad alcuni aspetti connessi alla gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Vi è la consapevolezza a questo proposito che occorrerebbe andare ben oltre in termini di riferimenti della cooperazione per renderla strumento valido di una strategia Paese utilizzando per questo gli anni restanti della legislatura;

occorre tener conto del ruolo prioritario dato alla *leadership* efficace dei Governi nazionali nelle politiche di sviluppo, quale fattore-chiave per la realizzazione degli obiettivi del millennio, secondo quanto è indicato nel rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite « *Keeping the promise* » adottato il 12 febbraio 2010, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale e n. 64/184,

impegna il Governo:

a mantenere, in generale, le sedi multilaterali al centro della gestione delle problematiche dello sviluppo, operando anche in seno all'Unione europea per accrescere l'efficienza e l'impegno delle Nazioni Unite;

al fine di incrementare il grado di *mutual accountability* tra Paesi donatori, ad economia emergente e Paesi destinatari, anche in vista del *summit* di settembre 2010, a delineare un quadro esaustivo degli adempimenti da parte dell'Italia rispetto agli impegni assunti nelle sedi internazionali rispetto alle tematiche connesse agli obiettivi del millennio;

a formulare proposte concrete, da sottoporre alla comunità internazionale, in tema di efficacia, trasparenza e prevedibilità degli aiuti, anche al fine di ridurre la frammentazione;

anche alla luce del Piano d'azione della Commissione europea, ad elaborare iniziative in tema di strumenti finanziari innovativi, tenendo nella giusta considerazione la riflessione svolta in occasione dell'esame di proposte per la tassazione delle transazioni finanziarie internazionali;

nel confronto con la comunità internazionale a valorizzare la significativa prestazione italiana nella contribuzione finanziaria alle banche e ai fondi di sviluppo a carattere multilaterale, in qualità

di Paese membro del consesso G7/G8, nonché fondatore dell'Unione europea, dell'area dell'euro e della maggior parte delle banche di sviluppo, compiendo uno sforzo anche per assicurare la puntualità dei pagamenti che l'Italia comunque assicura alle istituzioni finanziarie internazionali, e promuovendo una gestione che, all'interno di un disegno unitario, dia la massima efficacia alla presenza di funzionari italiani ai più alti livelli di *management* di tali istituzioni;

in tal senso, a provvedere ad informare il Parlamento in modo tempestivo sullo stato della partecipazione finanziaria

italiana alle istituzioni finanziarie internazionali, senza gli scarti temporali anche biennali registrati negli ultimi anni, tenuto conto delle importanti ricadute sulle politiche di aiuto che hanno avuto gli importanti e recenti accadimenti di tipo macroeconomico;

nel confronto con gli altri Governi a valorizzare il ruolo propulsivo che i Parlamenti nazionali possono avere nell'accrescere il consenso sulle tematiche del millennio e nel facilitare l'azione a favore dello sviluppo globale, anche in tempi di grave crisi per le economie nazionali;

a procedere alla razionalizzazione complessiva delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, individuando nel Ministero degli affari esteri la sede naturale ai fini della decisione politica e del coordinamento, provvedendo ad elaborare linee di riforma utili a innescare sinergie virtuose tra le diverse amministrazioni dello Stato e tra i diversi livelli di governo, centrale e periferico, interessati dagli interventi di cooperazione allo sviluppo;

a condurre, nel confronto con il Parlamento, una riflessione sui criteri che guidano le scelte del nostro Paese in tema di cooperazione allo sviluppo, in linea con le priorità di politica estera del nostro sistema e con un'attenzione rivolta anche alle politiche commerciali.

(8-00085)

« Pianetta, Tempestini ».

ALLEGATO 2

5-03301 Narducci: Sul contributo statale alla Società Dante Alighieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione dell'onorevole Narducci, vorrei sottolineare che l'articolo 7 comma 24 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge con il voto di oggi, ha operato un accantonamento pari al 50 per cento sui capitoli relativi ai contributi statali a enti, istituti, fondazioni e altri simili organismi.

Questa disposizione si inserisce nel contesto della manovra economica e finanziaria resasi necessaria per far fronte alla grave crisi internazionale, che ha richiesto interventi urgenti da parte dei Governi europei sul piano del debito pubblico per scongiurare il rischio di attacchi speculativi.

L'accantonamento ha toccato il capitolo 1163 del Ministero degli Affari Esteri riguardante i contributi ad enti tra cui la Società Dante Alighieri.

A fronte di questa riduzione del 50 per cento sul capitolo, il Ministero degli Affari Esteri ha emanato lo scorso 30 giugno un decreto di ripartizione annuale dello stanziamento di contributi ispirato al criterio della distribuzione lineare del taglio imposto. La manovra stabiliva infatti che tale decreto dovesse essere emanato entro 60 giorni.

Tale decreto annuale ha assegnato alla Società Dante Alighieri un contributo di 600 mila euro, pari per le ragioni esposte alla metà dell'anno precedente (1.258.000 euro). Medesima riduzione del 50 per cento hanno subito anche gli altri enti destinatari di contributi annuali.

Tale criterio di distribuzione lineare si rifletterà anche sugli stanziamenti del Mi-

nistero degli Affari Esteri, sempre a valere sul capitolo 1163, a favore degli Enti internazionalistici di cui alla legge 948 del 1982, la cui individuazione è in corso di finalizzazione per il successivo parere delle Commissioni Esteri del Parlamento.

È evidente che siamo in presenza di un taglio che la Farnesina ha dovuto effettuare sulla base di un vincolo dettato da necessità di finanza pubblica. Si tratta pertanto di una riduzione molto dolorosa per il Ministero degli Affari Esteri che ben conosce l'opera meritoria svolta dalla Società Dante Alighieri nel mondo e il suo ruolo fondamentale nella promozione della nostra cultura all'estero.

Nel caso vi fossero margini per un'inversione di tendenza nella dotazione sul capitolo 1163, e si potesse quindi intervenire per reintegrare, sia pure parzialmente, le assegnazioni di contributi, la Società Dante Alighieri sarebbe ovviamente in prima linea tra gli enti beneficiari di una tale misura. Per completezza d'informazione, vorrei aggiungere che alcuni Comitati affiliati alla Società Dante Alighieri organizzano attività educative per i connazionali all'estero ai sensi del Decreto legge 297 del 1994 e in questo contesto ricevono, in qualità di enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana, contributi a valere sul capitolo 3153 del Ministero degli Affari Esteri di competenza della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero. Nel 2010 a 46 Enti gestori affiliati alla Società Dante Alighieri sono stati assegnati contributi per circa 1,5 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-03253 Renato Farina: Sulla repressione del movimento venezuelano di opposizione « Fuerza Solidaria ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione dell'onorevole Farina, posso in primo luogo confermare il recente arresto del rappresentante dell'opposizione venezuelana, Alejandro Peña Esclusa, accusato di progettare atti eversivi in collaborazione con il presunto terrorista salvadoregno Abarca. Peña Esclusa fu peraltro candidato alle elezioni presidenziali del 1998 (quando ottenne meno dello 0,1 per cento dei voti) e attualmente è a capo dell'associazione civile « Fuerza Solidaria ».

Nel testo dell'interrogazione si fa riferimento alla lettera inviata lo scorso 14 giugno dal Commissario sul Venezuela della Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH) dell'Organizzazione degli Stati Americani, Paulo Sergio Pinheiro, e dal relatore speciale per la libertà di espressione della stessa Commissione, Catalina Botero Marino, al Ministro degli Esteri venezuelano, Nicolas Maduro Moros, in cui si manifesta « profonda preoccupazione » per il deterioramento della situazione relativa alla libertà di espressione in Venezuela.

La lettera costituisce in buona misura una sintesi del rapporto della citata Commissione, pubblicato nel dicembre 2009 e relativo al tema: « Democrazia e diritti umani in Venezuela ». Tale documento, che fa seguito ad uno analogo del 2003, riprende gran parte delle accuse rivolte al Governo di Caracas dall'opposizione interna venezuelana e dalle ONG locali specializzate in tali settori.

I toni del rapporto tendono ad alimentare reazioni negative da parte del Go-

verno venezuelano che accusa la Commissione di essere, da un lato, parziale e schierata su posizioni preconcepite contro l'esecutivo, e, dall'altro, inattendibile come dimostrerebbe il mancato riconoscimento da parte della stessa Commissione del carattere di golpe agli eventi del 2002. Per tale ragione il Governo venezuelano non ha mai autorizzato visite della Commissione Interamericana nel Paese.

Sotto un profilo generale, vorrei rilevare come le questioni sollevate dalla Commissione Interamericana concernenti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani in Venezuela siano oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Unione Europea che mantiene al riguardo un dialogo franco e al contempo costruttivo con le autorità di Caracas, volto a conferire maggiore efficacia all'attività di promozione del rispetto dei diritti umani conformemente ai consolidati standard comunitari in materia. In questo ambito, si svolgono regolari contatti con i gruppi e le organizzazioni locali che si occupano di diritti umani nonché con gli uffici delle Nazioni Unite presenti in Venezuela.

Priorità alla promozione delle libertà fondamentali e dei diritti umani viene assicurata nei documenti che delineano l'azione di cooperazione svolta dall'Unione Europea in Venezuela, in particolare nel « Venezuela Country Strategy Paper 2007-2013 » della Commissione Europea, che prevede progetti di collaborazione a favore delle ONG attive nel Paese, così come nel documento di « Strategia regionale per l'America latina 2007-2013 ».

Occorre sottolineare che tale strategia a livello europeo, come delineata anche nel rapporto UE sulla promozione e protezione degli attivisti dei diritti umani in Venezuela, predilige un approccio discreto affinché non sia vanificata l'efficacia dell'azione, dato che interventi pubblici potrebbero avere effetti controproducenti.

In questa cornice, l'Italia partecipa attivamente e con un ruolo propositivo alle iniziative dell'Unione Europea, con l'obiet-

tivo di migliorare la qualità del dialogo ed ottenere un maggiore coinvolgimento delle autorità del Venezuela.

Anche a seguito della visita del Ministro Frattini in Venezuela lo scorso 26-27 maggio, il Governo intende proseguire nel sostenere fortemente lo sviluppo tale dialogo tra i competenti organi dell'Unione Europea e il Venezuela sul tema delle libertà fondamentali e del rispetto dei diritti umani.

ALLEGATO 4

5-03258 Nirenstein: Sull'inserimento dell'*Insani Yardim Vakfı* (IHH) nella lista UE delle organizzazioni terroristiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione dell'On. Nirenstein, vorrei innanzitutto informare che l'organizzazione non-governativa turca *Insani Yardim Vakfı* (Fondazione per i diritti umani, le libertà e l'aiuto umanitario, IHH) è nata nel 1992 durante il conflitto in Bosnia con l'obiettivo di portare assistenza alla popolazione musulmana residente nel Paese. Registrata nel 1995 con sede legale a Istanbul, si prefigge dichiaratamente lo scopo di fornire aiuti umanitari nelle aree di conflitto o di disastro naturale.

A livello internazionale, l'IHH, che dal 2004 ha status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni (ECOSOC), è attiva in Europa, Medio Oriente, Caucaso, Asia centrale, Africa ed America latina con missioni di assistenza e cooperazione allo sviluppo (tra le altre, ha fornito assistenza alle popolazioni del Bangladesh colpite dal ciclone del 2007 e dell'Indonesia, dopo il terremoto dello scorso anno).

Per quanto riguarda la nota vicenda della «flottiglia della pace», l'organizzazione ha fornito 3 delle 6 navi che hanno partecipato all'operazione, inclusa la *Mavi Marmara*, fino a poco tempo prima di proprietà della Municipalità di Istanbul. Per una sua presunta collaborazione con Hamas, l'ONG turca era stata bandita da Israele (2008) e successivamente aggiunta alla lista di organizzazioni terroristiche stilata da Tel Aviv (2010). L'IHH è stata, in passato, sottoposta ad indagini anche da parte della magistratura turca (per un caso di presunto acquisto di armi per conto di gruppi islamisti regionali). Analogamente, le autorità giudiziarie francesi (Unità antiterrorismo) e quelle americane

(Tribunale di Los Angeles) hanno svolto accertamenti volti a verificare l'esistenza di legami di collaborazione tra l'ONG e organizzazioni terroristiche (in particolare Al-Qaeda) che le indagini non hanno, tuttavia, consentito di provare.

Si conferma, peraltro, la recente decisione del Ministro degli Interni tedesco di bandire l'affiliata associazione denominata «Organizzazione internazionale per l'aiuto umanitario, IHH», presente sul proprio territorio, per sostegno diretto e indiretto ad Hamas, anche se non risultano chiariti i rapporti tra l'IHH tedesca e quella turca.

Come l'onorevole Interrogante ben sa, la premessa per l'inserimento di un'organizzazione nella «black list» europea delle organizzazioni terroristiche è un'apposita richiesta da parte di uno Stato membro fondata su precisi riscontri giudiziari.

In assenza di segnalazioni formali circa un collegamento tra la ONG turca e la rete del terrorismo internazionale, non è stata al momento avviata in ambito comunitario la procedura per valutare un eventuale inserimento dell'IHH nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda, poi, il tema più ampio delle relazioni fra Turchia e Israele, evocato anche nella interrogazione dell'onorevole De Angelis, voglio ribadire che il Governo italiano si sta adoperando con convinzione per sostenere il dialogo tra Ankara e Tel Aviv. Il nostro obiettivo, e quello dei nostri partner, è giungere, al più presto, ad una completa normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. Ho avuto modo di esprimere tale auspicio alle autorità turche, anche nel corso della mia missione ad Ankara lo scorso 19 luglio.

ALLEGATO 5

5-03124 De Angelis: Sulle relazioni con la Turchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In esito a quanto richiesto dall'onorevole De Angelis, vorrei preliminarmente rilevare, sotto il profilo generale, come non vi sia motivo di temere che i rapporti italo-turchi possano risentire delle fibrillazioni che stanno caratterizzando in queste ultime settimane le relazioni tra Ankara e Tel Aviv, e come non appaiono di conseguenza necessarie specifiche iniziative diplomatiche volte a tutelare i nostri legami di amicizia e collaborazione con la Turchia.

I nostri rapporti bilaterali rimangono infatti eccellenti e sono fondati su condivisi interessi strategici come la stabilità dei Balcani, dell'Asia Centrale, del Caucaso e del Medio Oriente, la lotta al terrorismo internazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Forte, inoltre, è la sinergia su temi quali la riforma del Consiglio di Sicurezza o la collaborazione in materia di candidature internazionali.

L'asse portante di quello che può essere definito un « partenariato strategico » rimane il nostro convinto sostegno alle prospettive di adesione della Turchia all'Unione Europea, tanto che l'Italia si adopera, in ogni consesso comunitario, per mantenere aperta la naturale prospettiva europea di Ankara, essenziale presupposto per ancorare saldamente la Turchia all'occidente e sfruttarne costruttivamente il potenziale di stabilizzazione in aree da cui dipende la stessa sicurezza dell'Europa.

I consolidati legami di amicizia e collaborazione tra i due Paesi hanno inoltre trovato particolare evidenza nella Visita di Stato del Signor Presidente della Repubblica del 17-18 novembre scorso, nei colloqui di Roma tra il Ministro Frattini e il Ministro turco per gli Affari Europei, Ege-

men Bağis del 31 maggio e nell'incontro tra l'onorevole Presidente del Consiglio e il suo omologo Erdogan a margine della riunione G20 di Toronto il 27 giugno.

Lo scorso 19 luglio sono stato in visita ad Ankara, dove ho avuto modo di rilevare l'eccellente stato delle nostre relazioni in tutti i campi di collaborazione, sia a livello bilaterale che multilaterale, e il grande apprezzamento della autorità turche per il convinto sostegno dell'Italia al percorso di avvicinamento di Ankara all'Unione Europea.

La prassi dei Vertici intergovernativi annuali, avviata il 21 novembre 2008 con il summit di Smirne, assicura inoltre un importante momento di verifica e di impulso ai vari settori della collaborazione bilaterale. La solidità del nostro legame con la Turchia, infine, è dimostrata anche dall'intensità dei rapporti a livello interparlamentare che ha visto il significativo sviluppo dell'Associazione Parlamentare di Amicizia Italia-Turchia. Si segnala al riguardo anche la visita a Roma, lo scorso 3 marzo, del Presidente della Grande Assemblea Nazionale di Turchia Şahin, preceduta da quella effettuata ad Ankara del Presidente Fini il 30 ottobre 2009.

Altrettanto dinamici appaiono i rapporti economico-commerciali: nel 2009 l'Italia è stata il quarto partner della Turchia, con un interscambio complessivo di 13,6 miliardi di dollari e un saldo positivo pari a 1,8 miliardi di dollari. Siamo il quinto Paese investitore in Turchia (con uno stock di 4,7 miliardi di dollari e 775 imprese) e l'unico tra i primi cinque ad aver mostrato una crescita dei propri investimenti diretti nel 2009 (291 milioni di dollari, +16,9 per cento rispetto

al 2008). Primo Paese aggiudicatario di commesse pubbliche nel 2008 con 783 milioni di dollari, l'Italia si è collocata al terzo posto nel 2009.

I maggiori successi sono stati conseguiti nei settori della difesa, infrastrutture e energia risultando, quest'ultimo, tra quelli destinati ad avere un maggior sviluppo nei prossimi anni. La Turchia si è infatti trasformata in uno snodo fondamentale delle vie di transito dell'energia che collegano la Russia, il Caspio e l'Asia Centrale all'Europa. In tale settore, l'Italia annette grande importanza all'interconnettore Turchia-Grecia-Italia ITGI (cui partecipa Edison) che sta avendo significativi sviluppi e che consentirà di convogliare le riserve dell'Azerbaijan verso il nostro Paese e l'area Balcanica. Siamo coinvolti, con Eni, anche in altri progetti quali

l'oleodotto Samsun-Ceyan, che permetterà di decongestionare il traffico marittimo degli Stretti e il gasdotto South Stream, che dovrebbe instradare più efficacemente la produzione russa di gas verso l'Europa.

L'Italia continuerà a sostenere il dialogo tra Israele e la Turchia, quale elemento fondamentale per la stabilità dell'area mediterranea. In particolar modo preme sottolineare l'aspetto del Dialogo mediterraneo – cui Israele partecipa – avviato dalla NATO quale tassello importante della politica atlantica di cooperazione con i Paesi terzi. L'Italia è da sempre attiva e convinta sostenitrice dell'iniziativa, nella consapevolezza che il rafforzamento di tale cooperazione sia essenziale per fronteggiare le minacce comuni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03201 Tortoli: Sull'eventuale ripristino dell'albo dei fornitori e appaltatori del Ministero della difesa	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-03153 Fallica: Sull'aeroporto militare di Trapani-Birgi	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	63
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03305 Chiappori: Sul completamento del programma FREMM	59
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	65
5-03306 Ruggia: Sulle iniziative promosse dal Ministero della difesa per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia	59
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	66
5-03307 Di Stanislao: Sul monitoraggio dello stato di salute psico-fisica di militari italiani impegnati in Afghanistan	60
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03201 Tortoli: Sull'eventuale ripristino dell'albo dei fornitori e appaltatori del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto TORTOLI (PdL) evidenzia come dalla risposta del Governo si confermi la necessità dell'istituzione di un apposito albo dei fornitori e appaltatori del Ministero della difesa. Sottolinea, infatti, come all'atto pratico la mancanza di tale albo comporti problemi di non poco conto, quali ad esempio l'aggiudicazione dei lavori di bonifica, con ribassi d'asta – intorno all'ottanta-novanta per cento, rispetto ai prezzi di riferimento stimati dal Genio militare – che rendono sostanzialmente irrealizzabili i lavori stessi. A suo avviso, peraltro, il citato albo potrebbe già essere istituito dal Ministero della difesa sulla base di quanto disposto dall'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 39, comma

4, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il primo prevede, infatti, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali quale requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica ambientale e di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti anche non pericolosi; il secondo prevede che la stazione appaltante possa richiedere ai concorrenti « il possesso di una particolare autorizzazione o appartenenza ad una organizzazione ai fini della prestazione ».

5-03153 Fallica: Sull'aeroporto militare di Trapani-Birgi.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe FALLICA (Pdl), nel dichiararsi moderatamente soddisfatto per la risposta del Governo, sottolinea come, dal punto di vista geo-militare, la base di Trapani-Birgi risulti la più importante della regione dopo quella di Sigonella e come per tale motivo abbia fruito in passato di notevoli investimenti che hanno avuto un sensibile impatto sul territorio. Nell'evidenziare come lo scopo dell'interrogazione in oggetto fosse proprio quello di evidenziare i profili economico-sociali legati alla riorganizzazione dell'aeroporto militare di Trapani-Birgi, ritiene confortante il fatto che il Governo abbia evidenziato che, nel prossimo futuro, il citato aeroporto sarà utilizzato per l'impiego di nuovi velivoli.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.25.

5-03305 Chiappori: Sul completamento del programma FREMM.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, esprime preoccupazioni sul completamento del programma FREMM, in quanto ultimamente anche il Ministro della difesa si è unito alle voci di quanti manifestano un certo scetticismo in merito al completamento del citato programma.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto per la chiarezza della risposta del Governo, manifesta tuttavia il proprio disappunto per il fatto che proprio coloro che si dichiarano maggiormente scettici sulla sorte del programma siano informati sugli intendimenti del Governo prima ancora che tali intendimenti vengano comunicati al Parlamento.

5-03306 Ruggia: Sulle iniziative promosse dal Ministero della difesa per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), pur ringraziando il Governo per la risposta, ritiene tuttavia sorprendente come si sia data un'ampia diffusione ad un materiale divulgativo impreciso e fuorviante. Tale materiale, infatti, terminando con la frase « con la prima guerra mondiale (1915-1918) si concluse il processo di unificazione nazionale che portò all'Italia dei nostri giorni » e recando una cartina geografica rappresentante il Regno d'Italia comprensivo dell'Istria e della Dalmazia, ha lasciato inevitabilmente intendere che quell'Italia sia ancora l'Italia di oggi, ignorando del tutto i successivi sviluppi storici.

5-03307 Di Stanislao: Sul monitoraggio dello stato di salute psico-fisica di militari italiani impegnati in Afghanistan.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel ritenere che la risposta del Governo vada

nella giusta direzione, auspica l'istituzione di una *task force* di specialisti per assistere il personale militare prima, durante e dopo lo svolgimento di missioni internazionali. Nel sottolineare come la costituzione di un simile organismo rappresenterebbe una misura preventiva di particolare rilievo alla luce del sensibile incremento del numero di suicidi che si è registrato a livello internazionale a partire dalla guerra del Vietnam, fa presente che si farà promotore di un'apposita proposta di legge in materia.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03201 Tortoli: Sull'eventuale ripristino dell'albo dei fornitori e appaltatori del Ministero della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le attività di bonifica sistematica (ovvero di ricerca, individuazione e scopri-mento di ordigni esplosivi residuati bellici) sono eseguite attraverso ditte private specializzate, appaltatrici sia delle pubbliche amministrazioni – tra cui la Difesa – sia di soggetti privati.

Ai sensi della vigente normativa (decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 12 aprile 1946) il Dicastero è responsabile dell'organizzazione del servizio, della formazione del personale, del rilascio delle prescrizioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività e alla complessiva sorveglianza.

Tanto premesso, si osserva che con la soppressione dell'Albo Fornitori e Appaltatori della Difesa (di seguito AFA) è venuto meno l'unico strumento funzionale all'individuazione e controllo dei requisiti di idoneità delle ditte operanti nel settore.

In carenza di un apposito quadro normativo di riferimento, l'Amministrazione militare verifica, quale azione di sorveglianza ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale, che nell'espletamento dell'attività di bonifica venga impiegato personale specializzato ed un'idonea attrezzatura per la ricerca.

In tale contesto, da parte del Dicastero vi è la piena consapevolezza che la costituzione di un albo, gestito dalla Difesa, potrebbe nuovamente garantire alla stessa di esercitare appieno i poteri di sorveglianza ad essa riconosciuti dalla normativa in vigore, in quanto ciò consentirebbe, a monte, di predeterminare adeguatamente i requisiti di idoneità non solo tecnici ma anche economico finanziari delle ditte abilitate, nonché di seguirne le

vicende modificative, in relazione ai correlati obblighi di segnalare ogni variazione strutturale, di personale e mezzi, che possa pregiudicare il mantenimento dell'idoneità.

Appare utile segnalare che, allo stato, due distinti progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 3222 ad iniziativa dello stesso Onorevole interrogante e A.C. 3481), riguardanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, sono stati assegnati alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali e risultano tuttora in corso di esame.

Parallelamente, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa (Interno/Difesa), attualmente in corso di elaborazione, concernente la revisione organica della materia delle bonifiche, la Difesa ha rappresentato l'opportunità, da un lato, che le ditte abilitate ai lavori di bonifica siano iscritte in apposito albo tenuto dal Dicastero, in modo da prevedere, come anzidetto, adeguati requisiti economico-finanziari e, dall'altro, in modo da porre in capo alle ditte stesse un costante obbligo informativo nei confronti dell'ente sorvegliante, con correlati poteri di controllo e di intervento in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti.

Questo è il quadro attuale di situazione e le azioni poste in essere dalla Difesa, per consentire gli opportuni interventi volti a colmare le lacune venutesi a creare con la soppressione dell'AFA.

Giova tuttavia sottolineare, in questa sede, come non corrisponda al vero l'af-

fermazione in base alla quale « la normativa non contiene prescrizioni generali che debbano essere osservate nell'esecuzione dell'attività quando questa viene svolta direttamente da soggetti, privati o pubblici, proprietari delle aree da bonificare ».

Al riguardo, si deve evidenziare che, a seguito della soppressione dell'AFA, una apposita normativa interna definita dal Dicastero, comunque, consente il controllo dei requisiti tecnici di specializzazione necessari ad effettuare l'attività di bonifica, come pure l'esercizio dei poteri di sorveglianza demandati dalla legge al Ministero della Difesa (articoli 1 e 7 del citato decreto legislativo luogotenenziale).

Le ditte che intendano essere abilitate ad effettuare attività di bonifica devono, ai sensi di tale normativa interna, presentare

alla Difesa apposita documentazione volta a comprovare la specializzazione del personale – attestata dal brevetto di specializzazione BCM (Bonifica campo minato) rilasciato dalla Difesa all'esito di apposito corso – nonché la disponibilità di idonei strumenti di ricerca.

Al momento, poi, dell'intervento su iniziativa di un soggetto privato, questi deve essere autorizzato dal Dicastero (previa comunicazione della ditta abilitata che eseguirà i lavori) che contestualmente fornisce altresì le specifiche prescrizioni tecniche per effettuare correttamente l'intervento, il rispetto delle quali sarà, al termine delle attività, controllato con una verifica sul posto da parte dei tecnici del Comando Infrastrutture competente.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03153 Fallica: Sull'aeroporto militare di Trapani-Birgi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito della questione affrontata con l'atto in esame relativo al 3° Stormo di Trapani – Birgi, è opportuna una breve premessa di carattere generale, al fine di meglio inquadrare l'ambito entro il quale si sviluppano le dinamiche evolutive dell'Aeronautica Militare, in relazione alla complessa e delicata congiuntura attuale che impatta sia sul piano strategico, sia su quello economico-finanziario.

Lo strumento militare nazionale è notoriamente interessato da un ampio e complesso processo di ristrutturazione, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze armate alle nuove esigenze derivanti dal mutamento dello scenario geo-strategico.

Tale processo – lo voglio ricordare – è volto a ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, ossia quelle di vertice, dell'area operativa-logistica, della formazione, dell'organizzazione territoriale e così via.

In sostanza, s'intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai non più funzionali, nonché la ridefinizione dei compiti di Comandi/Enti/Reparti ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e comunque di non sovrapposibilità funzionale e territoriale.

Questo processo di razionalizzazione sta coinvolgendo anche la componente operativa dell'Aeronautica Militare, la cui

azione di riorganizzazione non può che essere indirizzata – coerentemente con le risorse finanziarie disponibili ed in linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica a fronte dell'attuale congiuntura economica – al mantenimento delle necessarie capacità operative che consentano di continuare ad assolvere adeguatamente i compiti istituzionali.

Va precisato, tuttavia, che l'Aeronautica, secondo una propria metodologia ormai consolidata, valuta, prima di attuare qualsiasi provvedimento ordinativo, tutti gli aspetti direttamente e indirettamente correlati – di carattere operativo, economico, infrastrutturale, nonché quelli di carattere sociale legati all'indotto, alle tradizioni e ai legami storici con il territorio – nell'ottica di perseguire soluzioni che, contemperando le prioritarie esigenze funzionali e operative generali e della Forza armata con gli interessi delle comunità locali interessate, consentano di ottenere il predetto ottimale rapporto costo/efficacia.

Fatta questa opportuna premessa, si fa notare che secondo gli attuali piani di Forza Armata, non è previsto il trasferimento del 37° Stormo sulla base di Gioia del Colle, dove è allocato altresì il 36° Stormo.

Il 37° Stormo, infatti, continuerà ad operare sul velivolo F-16 fino al termine del Programma « Peace Cesar » di leasing del velivolo dagli USA, previsto nel 2012.

Non è ancora possibile conoscere quelli che saranno i successivi sviluppi della base siciliana, che sono in fase di studio nell'ambito della razionalizzazione della struttura della Forza armata.

Dopo il passaggio dal 1° luglio scorso del 10° Gruppo Caccia Intercettori alle dipendenze del 36° Stormo di Gioia del Colle, in virtù della già programmata transizione sul velivolo Eurofighter F-2000, il 37° Stormo attualmente ha alle dipendenze unicamente il 18° Gruppo Caccia Intercettori, il quale è equipaggiato con i 14 rimanenti velivoli F-16 del citato Programma « Peace Cesar ».

In tale quadro, si evidenzia che è in atto il processo che porterà nel settembre prossimo alla chiusura del 5° Stormo di Cervia, iniziato con la riconsegna agli USA di una parte dei velivoli F-16 ed il trasferimento su Trapani delle rimanenti macchine.

Nel contempo, nello stesso mese di settembre 2010, sulla base di Cervia verrà rilocato il 15° Stormo SAR (Ricerca e Soccorso), al momento su Pratica di Mare, che opererà con l'elicottero HH3-F e assorbirà gran parte del personale dell'attuale 5° Stormo.

Posso rassicurare gli Onorevoli interroganti che presso la base aerea di Trapani Birgi – come auspicato – continuerà ad

essere operativo l'82° Centro di Ricerca e Soccorso, con l'elicottero HH3-F, dipendente dal 15° Stormo, nonché la *Forward Operating Base* della Componente NATO AWACS.

Infine, per quanto riguarda l'auspicata complementarità della struttura militare con quella civile dell'Aeroporto di Trapani Birgi, si sottolinea come il concorso fornito dall'Aeronautica a supporto del Dipartimento della Protezione Civile per l'esercizio delle componenti « Fire Boss » e « Sky Grane - S64 », di fatto, renda complementari tali strutture, garantendo, nel contempo, alle ditte esercenti la piena operatività dei nuovi aeromobili, utilizzando anche le infrastrutture militari della base siciliana.

Va dato pieno merito, infatti, all'Aeronautica che, al fine di assicurare elevati livelli di flessibilità ed efficacia a tale supporto, ha concesso di dislocare presso il sedime di pertinenza del 37° Stormo un cospicuo numero di cisternette da 1000 kg per il liquido ritardante ed estinguente utilizzato dai predetti aeromobili per le funzioni antincendio.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03305 Chiappori: Sul completamento del programma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero ribadire, in premessa, che la politica di difesa e sicurezza del Governo mantiene fermi i suoi capisaldi, anche nell'attuale complesso e difficile quadro di riferimento generale in termini sia d'impegno nei compiti di difesa dello Stato e dei suoi interessi, sia in quelli connessi con la partecipazione alle missioni internazionali e, in termini più generali, di contributo capacitivo alla NATO, all'Unione Europea e alle Nazioni Unite.

Allo scopo di garantire la disponibilità di uno strumento militare in grado di svolgere una funzione efficace di sostegno della politica estera e di sicurezza nazionale, occorre continuare ad assicurare, nel tempo, la sostenibilità e la capacità di risposta « complessiva » dello strumento operativo attraverso un'incisiva razionalizzazione delle strutture e dei processi, con risparmio di risorse, e l'attuazione di soluzioni innovative di « autofinanziamento ».

Per quanto riguarda in particolare il settore dell'investimento, posso assicurare che l'impegno del Governo è quello di sostenere una pianificazione delle forze che abbia una prospettiva di lungo termine, contando sulla ragionevole certezza di disporre di adeguate risorse finanziarie.

Chiarito quanto sopra e con specifico riferimento alle « effettive intenzioni del Governo relativamente al completamento della parte italiana del programma binazionale FREMM », voglio precisare che il contratto, firmato e notificato per la parte italiana 16 maggio 2006 e sviluppato secondo il diritto francese, è coerente con i contenuti del programma SMM 01/2002

relativo all'acquisizione di 10 Fregate di nuova generazione [che ha ricevuto il previsto parere favorevole delle Commissioni difesa di Senato e Camera rispettivamente il 2 e il 10 aprile 2002) ed è strutturato su 6 gruppi di fornitura (*tranche*) dei quali solo quattro, riferiti alle prime 6 unità e al supporto logistico] sono al momento divenuti esecutivi.

Le restanti *tranche* opzionali possono essere esercitate entro scadenze prestabili, garantendo all'Amministrazione Difesa un'estrema flessibilità in quanto consentono di poter fissare le condizioni di acquisizione (prezzi e tempi) senza vincolarsi sulle quantità complessive di navi da acquisire.

In merito alle altre quattro fregate (appartenenti ai restanti gruppi di fornitura non ancora esecutivi) la decisione non è stata ancora assunta e verrà presa anche tenendo in debito conto l'esigenza di garantire le correlate positive ricadute in termini occupazionali ed industriali, rimandando ad una successiva valutazione la possibilità di destinarle ad altro paese interessato all'acquisto.

La Difesa è chiamata, in caso di mancato esercizio delle due *tranche* relative alle ultime 4 fregate, a corrispondere all'industria, a titolo di compensazione non revisionabile, 40 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo pari a circa 1.530 milioni di euro.

La decorrenza di dette compensazioni è la data di ufficializzazione della decisione di non esercitare le opzioni o dalla data ultima possibile per l'esercizio delle stesse (15 aprile 2013 e 2015).

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03306 Ruggia: Sulle iniziative promosse dal Ministero della difesa per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel 2011 festeggeremo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Le celebrazioni sono state avviate con un decreto del Presidente del Consiglio che ha istituito, tra l'altro, uno specifico Comitato interministeriale.

Sulla base degli indirizzi elaborati sono demandate, attraverso una stretta interazione fra Enti istituzionali, Dicasteri, Amministrazioni regionali e locali interessate, le attività di pianificazione, preparazione e organizzazione delle iniziative legate alle celebrazioni.

Nel percorso temporale di avvicinamento a questa importante ricorrenza, attraverso le varie iniziative e gli eventi celebrativi s'intende rinvigorire nelle coscienze dei cittadini quel patrimonio d'identità e coesione nazionale che gli italiani hanno saputo costruire nel corso della loro storia, anche attraverso dolorose esperienze.

Il Risorgimento, infatti, fu un periodo della nostra storia durante il quale la nazione italiana seppe dare corpo a grandi progettualità in nome di grandi ideali.

In tale ambito il Ministero della Difesa ha avviato o ha fornito concorsi in occa-

sione d'importanti eventi, alcuni dei quali hanno visto la partecipazione del Presidente della Repubblica.

Inoltre si è voluto collegare al 150° anniversario dell'unità d'Italia alcune delle Feste tradizionali delle nostre Forze armate, la cui storia è intimamente legata al processo di unificazione nazionale.

È questa la ragione principale che ha portato a compiere, nell'ambito della citata pubblicazione – distribuita in occasione di una serie di manifestazioni organizzate nell'area del Lago di Garda e a Verona in stretta collaborazione con le amministrazioni locali che hanno riscosso un'importante ed entusiastica partecipazione di pubblico, una ricostruzione storica del processo di unificazione, ricomprendendo tale processo, in analogia a quanto già fatto da molti storici, nel periodo che va dal 1861 alla 1^a guerra mondiale.

Non si è, dunque, compiuta alcuna omissione o trascurato altri eventi della storia d'Italia, ma più semplicemente – lo ribadisco – ci si è attenuti, nella ricostruzione storica, al periodo temporale che gran parte della storiografia ricomprende all'interno del Risorgimento.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03307 Di Stanislao: Sul monitoraggio dello stato di salute psico-fisica di militari italiani impegnati in Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tragico evento che ha portato al decesso di un Ufficiale del contingente nazionale in Afghanistan – su cui sta indagando la polizia militare – è il primo caso di suicidio rilevato dall'inizio della missione in Afghanistan.

Premessa la difficoltà a individuarne le cause specifiche, va detto comunque che l'ufficiale in questione non era direttamente impegnato nelle attività operative sul terreno in quanto destinato a compiti di carattere amministrativo-logistico.

Sul piano generale posso assicurare che la Difesa ha da tempo attuato una mirata attività di prevenzione specificamente mirata ai possibili fenomeni di suicidio, così da individuare eventuali soggetti a rischio già nelle prime fasi dell'incorporazione e analizzare situazioni ambientali e personali che possono costituire potenziali cause o fattori di rischio.

Dal 1984, i dati del fenomeno sono raccolti dall'Osservatorio Permanente sul fenomeno dei suicidi (in seguito confluito nell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa, attivo dal 1996), mentre ogni singola Forza Armata ha attivato Consulteri Psicologici, con accesso facilitato per il personale militare.

L'Osservatorio raccoglie ed analizza tutti i dati clinico-biografici relativi al fenomeno, esaminando i singoli eventi di suicidio o tentato suicidio sotto tutti gli aspetti, allo scopo di individuarne le cause che contribuiscono a determinarli e le linee di azione più appropriate per prevenirli.

Con l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, il fenomeno dei suicidi nelle Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, si è sostanzialmente ridotto a valori non

statisticamente rilevabili, questo anche con riferimento all'ultimo quindicennio nel quale è aumentato considerevolmente l'impiego nelle operazioni al di fuori dei confini nazionali: tale dato positivo è emerso dal progetto « Studio relativo all'analisi osservazionale dei casi di suicidio nei militari dell'Arma » e dall'analogo « Studio per la conoscenza e prevenzione del fenomeno suicidario in ambito militare ».

Inoltre, il numero degli psicologi e degli psichiatri militari impegnati nella selezione del personale all'atto dell'arruolamento, è stato incrementato proprio per soddisfare l'esigenza di approfondire le valutazioni cliniche sugli stati latenti o pre-morbosi per ogni candidato.

Anche nei cosiddetti teatri operativi sono presenti, al seguito dei contingenti militari, servizi di supporto psicologico, costituiti da Ufficiali Psicologi, con il compito di valutare ogni possibile disagio o sindrome da stress post-traumatico che si evidenzia nel corso di attività operative.

Il personale militare è sottoposto, inoltre, a specifici accertamenti prima dell'invio in teatro operativo, nel contesto di una visita medica al termine della quale viene rilasciata l'idoneità psicofisica all'impiego. Successivamente, al rientro dalla missione, il personale viene monitorizzato e, se ritenuto opportuno, sottoposto a ulteriori approfondimenti di merito.

In sintesi, si ritiene che le misure forniscano uno strumento efficace per prevenire tragiche situazioni, fermo restando che nulla verrà trascurato in futuro per attivare ulteriori iniziative qualora l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e metodologiche lo consentissero.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	74
AVVERTENZA	74

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2010.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, rileva che la maggior parte delle problematiche sollevate in merito al provvedimento possono considerarsi superate, in considerazione della privatizzazione della compagnia di navigazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il contratto relativo alla cessione delle azioni della Tirrenia dovrebbe essere sottoscritto il 4 agosto prossimo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il provvedimento determini indubbiamente rilevanti effetti per la finanza pubblica, evidenziando che le disposizioni dell'articolo 1 in materia di esonero dalla responsabilità civile e amministrativa comportano con certezza oneri in relazione all'incremento dei rischi derivanti dalla prestazione di garanzie da parte di soggetti pubblici. In proposito, segnala che nelle

notizie di stampa che annunciano la cessione delle società Tirrenia e Siremar si dà conto del mantenimento di sovvenzioni pubbliche per complessivi 1,3 miliardi di euro, confermando che il provvedimento ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Giulio CALVISI (PD), richiamando l'intervento già svolto nella seduta di ieri, osserva che, se la vendita è avvenuta, il Governo dovrebbe ritirare il decreto-legge. Ribadisce in proposito che l'esclusione della responsabilità civile ed amministrativa per gli amministratori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge, oltre ad essere una norma ingiustificabile, è suscettibile di produrre anche danni erariali. Fa presente che, in venticinque anni, la Tirrenia ha sprecato l'equivalente di 5 miliardi di euro di denaro pubblico, a causa di una cattiva gestione, a fronte della quale lo Stato è intervenuto ogni anno per ripianare le perdite. Ricorda che l'Unione europea si è pronunciata sul punto considerando la condotta dello Stato italiano idonea a violare la disciplina degli aiuti di Stato, nonché i principi di concorrenza, godendo la Tirrenia di una posizione di monopolio. In proposito, osserva che la privatizzazione, seppure può superare la censura relativa al primo profilo, non supera quella relativa al secondo e ritiene che la Commissione europea dovrà intervenire nuovamente. Rileva inoltre che la privatizzazione si presenta come fittizia, passando le azioni da un proprietario pubblico statale ad una società il cui azionista principale è la regione Sicilia. Sottolinea come le società Tirrenia e Siremar hanno perso negli ultimi 8 anni insieme quasi un miliardo di euro di denaro pubblico e che ciò è costato a ciascun cittadino italiano circa 22 euro. Esprime la preoccupazione che, nei prossimi anni, anche dopo la privatizzazione, lo Stato perderà altro denaro pubblico a causa della Tirrenia, ritenendo che ciò dipenda, in sostanza, da un'idea sbagliata di continuità territoriale tra le regioni Sardegna, Sicilia e Campania. Osserva in proposito che, se si fosse percorsa una strada di effettiva liberaliz-

zazione, ora vi sarebbero collegamenti più efficienti tra le richiamate regioni. Evidenzia che il costo del lavoro sostenuto dalla Tirrenia è superiore del 24 per cento rispetto ad altre imprese del settore e che la sua flotta si presenta come obsoleta. Ricorda che negli anni '90, la società ha acquisito tre navi, per una spesa pari a circa 150 milioni di euro in valori attuali, che ha poi dovuto rinunciare ad utilizzare perché non erano in grado di navigare in condizioni marittime avverse, rimpiazzate da altre tre, che, pur potendo affrontare tali condizioni, sono state comunque messe da parte per i consumi insostenibili. Rileva quindi che anche oggi rimangono i problemi strutturali della società e che, a seguito della procedura fittizia di privatizzazione, vi potrà essere un'ulteriore procedura di infrazione in sede europea.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, nel rilevare che nel corso del dibattito sono state espresse fondate preoccupazioni sul futuro delle società Tirrenia e Siremar, osserva tuttavia che il decreto-legge in esame si muove nella direzione di superare le criticità dell'attuale situazione finanziaria di tali società, favorendo la loro privatizzazione. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3646, di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo;

vista la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il convinto voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, segnalando che con il decreto-legge in esame lo Stato si appresta ad erogare rilevanti contributi per sostenere una operazione di privatizzazione che, comunque, non porrà fine al monopolio esistente e lascerà la maggioranza delle azioni delle società di trasporto marittimo ad un soggetto pubblico, senza superare i problemi evidenziatisi negli ultimi anni.

Amedeo CICCANTI (UdC) fa presente che l'Unione di Centro condivide la privatizzazione della Tirrenia, poiché essa pone fine ad una fase di cattiva gestione e di danni all'erario. Ribadisce tuttavia, dal punto di vista finanziario, le osservazioni già espresse nella seduta di ieri, sottolineando che manca ogni copertura alla garanzia prestata da parte dello Stato. In proposito, ritiene che il parere dovrebbe contenere almeno una condizione semplice in proposito.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, riferisce che il testo originario del decreto-legge, presentato al Senato, è corredato di relazione tecnica, la quale specifica che dall'attuazione delle disposizioni non de-

rivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale relazione non risulta aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al momento della trasmissione alla Camera. Tuttavia, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha presentato una documentazione ad integrazione della relazione tecnica originaria. Passa quindi all'illustrazione delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario. Relativamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, recante misure urgenti in materia di energia, rileva che, per effetto della nuova disciplina, volta a recepire una sentenza della Corte costituzionale, potrebbero risultare incrementate le esigenze finanziarie connesse all'intervento pubblico per la realizzazione delle opere in questione. Osserva infatti, che, a differenza delle norme che vengono modificate, il testo in esame, qualifica l'intervento finanziario dei soggetti privati come eventuale e lo subordina all'effettiva individuazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi. Sottolinea che andrebbe altresì chiarito se sussista la necessità di integrare gli apporti a carico della finanza pubblica anche in relazione a interventi già deliberati o avviati. Quanto alle disposizioni relative ai commissari straordinari, ricorda che – in base al testo in esame – gli oneri derivanti dalle attività svolte da detti commissari sono imputati alle risorse stanziare per il funzionamento degli interventi, come previsto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 3 del 2010. Osserva che tale utilizzo incide quindi sulla disponibilità delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Con riferimento alla dotazione di personale, pur rilevando che non si darà luogo a nuove assunzioni – come affermato dal Governo durante l'esame al Senato – evidenzia che andrebbe valutata la sostenibilità, per le amministrazioni di provenienza, dell'assegnazione di personale, mediante ordini di servizio, comandi e distacchi, finalizzata a supportare l'attività commissariale. Riguardo al comma 3 dell'articolo 1, recante la riclassificazione di tipologie di rifiuti, fa

presente di non avere nulla da osservare, nel presupposto che la norma non determini problemi di compatibilità rispetto all'ordinamento comunitario. Relativamente all'articolo 1-bis, concernente il Sistema informatico integrato presso l'Acquirente unico S.p.A., non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che i costi per la realizzazione del sistema informatico integrato siano esaustivamente coperti a valere sulle tariffe applicate agli operatori, come esplicitamente disposto dal comma 4. Relativamente all'articolo 1-ter, in materia di finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti rinnovabili di energia, osserva che, come evidenziato anche in relazione all'analogo emendamento presentato alla Camera con riferimento al decreto-legge n. 72 del 2010, la norma pare suscettibile di ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006, con conseguente possibilità che si determinino effetti finanziari, rispetto ai quali è necessario acquisire elementi di valutazione al fine di accertare i relativi riflessi per la finanza pubblica. Sottolinea come non sia inoltre chiaro se alla disposizione debba essere attribuito effetto retroattivo. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione in merito all'impatto finanziario delle disposizioni e che andrebbe altresì valutata la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere il rischio di eventuali procedure di infrazione. Riguardo all'articolo 1-quater, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, osserva che, pur rilevando, in via generale, che gli oneri relativi al sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili sono finanziati a valere sul gettito dei componenti delle tariffe elettriche, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a definire le conseguenze finanziarie della norma, che esplica effetti retroattivi. Con riferimento all'articolo 1-septies, concernente il rafforzamento de-

gli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico, ritiene necessario acquisire elementi da parte del Governo volti ad accertare che le modalità di erogazione della remunerazione prevista siano compatibili con l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica. Relativamente all'articolo 1-octies, recante la modifica di termini per l'accesso alle tariffe incentivanti per l'energia fotovoltaica, rileva che appare opportuno che sia chiarito se i maggiori oneri a carico del gestore, derivanti dall'ampliamento, disposto dalla norma, della platea dei beneficiari delle tariffe maggiormente agevolate previste per il 2010, trovino copertura nell'ambito dell'apposita componente tariffaria della bolletta elettrica relativa alla compensazione degli oneri per incentivi alle fonti energetiche rinnovabili. Riguardo all'articolo 2, recante proroga del termine di riassetto delle partecipazioni proprietarie dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, ritiene opportuno acquisire chiarimenti, da parte del Governo, circa l'effettiva sussistenza delle risorse necessarie a far fronte alla proroga dell'attività dell'Agenzia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta taluni profili problematici, riferiti, in particolare, alle disposizioni degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-septies e 1-octies.

In particolare, osserva che l'articolo 1-ter prevede che gli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate, che possono beneficiare dei regimi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6 sono quelli entrati in esercizio entro il 1° gennaio 2008, ampliando sostanzialmente la platea dei beneficiari dei finanziamenti ed incentivi previsti dal comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008. In proposito, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa in materia, sottolinea come il riconoscimento dei ricordati incentivi determinerebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, peraltro con riferimento a fonti non rinnovabili, sottratte

ad incentivazione ai sensi della normativa comunitaria. Osserva, infine, che la soppressione del richiamo delle disposizioni del comma 1118 dell'articolo 1 sottrae le misure incentivanti alla ridefinizione dell'entità e della durata degli incentivi, da effettuarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Esprime, poi, una valutazione contraria sugli articoli 1-*quater*, 1-*septies* e 1-*octies* del decreto-legge, che sono suscettibili di determinare un aggravio delle tariffe applicate ai consumatori, che potrebbe comportare l'emergere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, dal momento che anche le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti finali, sarebbero tenute a sopportare i previsti aumenti tariffari.

Massimo POLLEDRI (LNP), dichiarando di condividere molte delle considerazioni del rappresentante del Governo in ordine agli effetti del provvedimento, sottolinea come l'articolo 1-*ter* riapra sostanzialmente una discussione avviata in ambito parlamentare a partire dal 2007 sul tema delle fonti assimilate alle fonti rinnovabili. Nel ricordare come in tale categoria rientri, in particolare, la termovalorizzazione dei rifiuti, osserva che con la disposizione in esame si determina in sostanza una riapertura dei termini per l'incentivazione dell'energia prodotta da specifici termovalorizzatori, in controtendenza con gli orientamenti emersi in sede di esame della manovra finanziaria, che prevede interventi in materia di certificati verdi volti a contenere le spese derivanti dall'applicazione delle incentivazioni in materia energetica. Per quanto attiene, poi, all'articolo 1-*septies*, rileva che la disposizione prevede interventi volti a consentire un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico, al fine di fronteggiare le criticità derivanti dall'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili non programmabili, evidenziando che, al fine di valutarne gli effetti delle innovazioni proposte, si rende necessario acquisire chiarimenti in ordine alle modalità applicative della disposi-

zione. Ritiene, invece, che l'articolo 1-*octies* potrebbe non determinare rilevanti effetti sul sistema tariffario, anche in considerazione della circostanza che l'installazione degli impianti fotovoltaici dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2010.

Maino MARCHI (PD) rileva che il Governo non abbia fornito esaustive risposte rispetto a talune criticità contenute già nel testo originario del provvedimento. Con riferimento al differimento di sei mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di riordino del sistema degli incentivi, rileva come sia quantomeno singolare che la relazione tecnica nulla dica in proposito, sottolineando come, al contrario, dovrebbe esservi un cambiamento nel modo di predisporre le relazioni tecniche, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, recanti disposizioni urgenti in materia di energia, rileva che non vengono individuate le necessarie risorse e che, ancora dopo un anno, essendo il provvedimento legato ad un altro già adottato, non si chiarisce la portata di tali interventi, chiedendosi, di fatto, una delega in bianco, poiché manca la presentazione di un piano. Evidenzia come si stabilisca peraltro che il Governo possa procedere all'individuazione degli interventi anche in caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome, paragonando ciò a quei partiti in cui si chiedeva un voto palese su liste segrete. Osserva quindi che il rappresentante del Governo ha, di fatto, demolito il lavoro svolto al Senato. Con riferimento all'articolo 2, recante la proroga del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, rileva che, già nella scorsa legislatura, il Governo allora in carica aveva fatto presente come la rete dell'Agenzia fosse caratterizzata da fenomeni di inefficienza e rispondesse più alla necessità di dare lavoro che non ad esigenze effettive di organico. Chiede pertanto se, al di là della proroga, il Governo condivida

ancora la necessità di procedere al riaspetto di tale Agenzia.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, richiamando il costante orientamento della Commissione in materia di tariffe energetiche, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3660, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

l'articolo 1-*ter* amplia il numero degli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate, e quindi da fonti non rinnovabili non incentivabili ai sensi della normativa comunitaria, che possono beneficiare dei regimi incentivanti ex provvedimento « CIP 6 », determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'articolo 1-*quater*, nel prevedere che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi retroattivamente ad impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

l'articolo 1-*septies*, prevedendo un rafforzamento in termini di potenza degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema di elettrico, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

l'articolo 1-*octies*, che reca un diverso regime per l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, ampliando la platea dei soggetti beneficiari, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consu-

matori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 1-ter;

e con le seguenti condizioni:

sopprimere l'articolo 1-quater;

sopprimere l'articolo 1-septies;

sopprimere l'articolo 1-octies.

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1-*quinquies*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività ivi richiamati anche qualora la mancata entrata in esercizio degli impianti entro il termine indicato da tale disposizione sia dovuta esclusivamente a responsabilità degli enti gestori della rete elettrica. »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD) ritiene scorretto che la Commissione esprima un parere sul provvedimento senza avere precedentemente acquisito dal Governo i chiarimenti richiesti dal relatore, con particolare riferimento agli effetti delle disposizioni dell'articolo 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non hanno modificato la sostanza delle disposizioni dell'articolo 1 e pertanto richiama il contenuto della relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come i chiarimenti richiesti dal relatore ponesero ulteriori questioni relative, in particolare, al minor intervento finanziario dei soggetti privati, ai quali il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel condividere le osservazioni già svolte dall'onorevole Marchi, rileva che si realizza il paradosso per il quale, votando contro la proposta di parere formulata dal relatore, di fatto il suo gruppo si troverà a votare a sostegno della posizione espressa dal rappresentante del Governo che ha espresso un parere contrario, di fatto, su quasi tutti gli articoli introdotti dal Senato e non solo sull'1-ter.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva come tale proposta esprima una valutazione contraria su numerose disposizioni del decreto-legge. In proposito, ritiene che ci si dovrebbe interrogare sui motivi che hanno spinto il Governo ad esprimere un parere favorevole su tali disposizioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, salvo poi mutare il proprio orientamento al momento dell'esame presso la Camera dei deputati.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20 e dalle 19.10 alle 19.15

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza di un rappresentante del Governo, rinvia le sedute della Commissione convocate a partire dalle 14 di oggi, avvertendo che esse avranno luogo dopo il termine della seconda chiama dei deputati per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004. Nuovo testo C. 3286.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Deliberazione</i>)	78
<i>ALLEGATO 5 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	89
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare. C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone (<i>Esame e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia.

Alessandro PAGANO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale affronta il

tema delle ricadute negative che il nuovo regime di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, introdotto dal decreto legislativo n. 18 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/8/CE, ha comportato per gli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di soggetti passivi residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, avvalendosi a loro volta di prestazioni fornite da sub-agenti operanti in Italia in forza di specifici contratti di agenzia.

In particolare, rileva come, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in base alla nuova normativa, i servizi prestati dall'agente a committenti esteri non fruiscano più del regime di non imponibilità, che consentiva al prestatore di servizi di acquisire lo *status* di esportatore abituale e di non applicare l'IVA anche sui servizi acquistati presso soggetti passivi nazionali, ma siano considerati esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e divengano irrilevanti ai fini dell'acquisizione del predetto *status*, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dai sub-agenti devono essere fatturate con applicazione dell'IVA.

In tale contesto, evidenzia il notevole aggravio che la modifica normativa ha generato per gli agenti, i quali maturano, in relazione alle provvigioni corrisposte ai propri sub-agenti operanti sul territorio nazionale, rilevanti crediti IVA, di cui sono costretti ad attendere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di individuare una soluzione tecnica che, rispettando la normativa e salvaguardando la piena tutela degli interessi dell'erario, eviti la formazione di ingenti crediti IVA in capo ai predetti agenti.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (PdL) rileva come la risposta, sebbene molto puntuale, non indichi alcuna soluzione rispetto alla problematica indicata dall'atto di sindacato ispettivo, atta a venire incontro alle esigenze dei contribuenti interessati.

In proposito auspica che il Governo presti attenzione alla problematica segnalata, ritenendo meritevole di una verifica più approfondita la possibilità di considerare, a fronte di rigorosi controlli in merito, come operazioni fuori campo IVA anche le prestazioni di servizi effettuate da sub-agenti nazionali nei confronti dell'agente, sulla base di un'interpretazione normativa basata sul principio di consequenzialità, atteso che le somme erogate ai sub-agenti dovrebbero essere considerate come quota parte delle provvigioni riconosciute agli agenti.

Si riserva quindi di affrontare ulteriormente il tema mediante altre iniziative parlamentari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla fattispecie oggetto dell'interrogazione, rileva come, sulla scorta della nuova disciplina in materia, gli agenti maturino un rilevante ammontare di crediti IVA sulle prestazioni fatturate nei loro confronti dai sub-agenti, per i quali dovranno attendere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendosi in tal modo carico di un onere finanziario che rischia di risultare insostenibile nell'attuale, difficile congiuntura economica.

5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra la propria interrogazione, rilevando come il criterio per assoggettare ad imposizione in Italia le società fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, costituito dall'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio nazionale, sia difficilmente configurabile in relazione a taluni settori economici e categorie di *business*, segnatamente nel campo del commercio elettronico e in quello del trasporto aereo, nei quali operano primarie società estere, quali ad esempio E.BAY o RYANAIR, che collocano le proprie strutture operative al di fuori del territorio dello Stato, proprio

al fine di occultare l'esistenza di una propria stabile organizzazione in Italia e di sottrarsi, in tal modo, alla tassazione.

Nel rilevare come tale modalità operativa sia in grado di alterare la concorrenza con altre aziende, nazionali e non, le quali versano regolarmente le imposte dovute per le attività svolte nel territorio dello Stato, direttamente o tramite proprie stabili organizzazioni ivi ubicate, chiede di sapere quali iniziative di carattere normativo l'Esecutivo intenda adottare o promuovere per garantire un'uniforme imposizione fiscale tra le predette realtà imprenditoriali.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdC) osserva come l'obiettivo dell'interrogazione fosse, innanzitutto, quello di comprendere se la problematica da essa segnalata fosse già all'attenzione del Governo.

Evidenzia quindi, con riferimento al tenore della risposta fornita dal Sottosegretario, come la sottrazione all'imposizione di attività svolte direttamente nel territorio dello Stato, ottenuta da importanti soggetti imprenditoriali operanti nei settori del commercio elettronico e del trasporto aereo collocando all'estero i propri server o le proprie strutture operative, lungi dall'essere riconducibile esclusivamente a fenomeni di abuso finalizzati ad aggirare le disposizioni convenzionali e i principi della prassi internazionale, è resa possibile, piuttosto, dalle lacune esistenti nel nostro ordinamento, che appare pertanto necessario colmare.

Auspica, quindi, un approfondimento, da parte del Governo e della Commissione, della problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'opportunità di affrontare ulteriormente la specifica questione affrontata dall'interrogazione, eventualmente mediante la presentazione di un atto di indirizzo in materia.

5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) rileva innanzitutto come l'ENEL sia stata condannata a risarcire alla società albanese Albania BEG Ambient ben 450 milioni di euro, e non solo 25 milioni, come indicato nella risposta fornita dal sottosegretario.

Si dichiara quindi sconcertato dal tenore complessivo della risposta stessa, la quale non fornisce alcun elemento di chiarimento rispetto al comportamento tenuto in questa vicenda dagli amministratori dell'ENEL, i quali, non ottemperando agli obblighi di legge, ed in dispregio ad ogni principio di sana e prudente gestione aziendale, non hanno ritenuto di appostare a bilancio alcuna riserva per gli oneri che deriveranno alla società da tale contenzioso.

Ritiene quindi necessario che il Governo approfondisca maggiormente tale problematica, la quale risulta ancora più grave, trattandosi di una società controllata dal Tesoro, non solo a garanzia degli interessi erariali, ma soprattutto a tutela dei piccoli azionisti dell'ENEL, i quali rischiano di subire ingenti danni patrimoniali dalla cattiva gestione della società. In tale contesto considera inoltre opportuno chiarire quale sia stato il ruolo dei rappresentanti espressi dal Ministero dell'Economia negli organi societari della stessa ENEL, e se gli organi di controllo interni abbiano in questo caso svolto appieno la loro funzione.

Rileva, infine, come la vicenda presenti ulteriori aspetti, ancora più oscuri, i quali dovranno essere approfonditi in altra sede, relativi ad eventuali risvolti di natura penale, nonché ai profili di incompatibilità sussistenti in capo ai componenti del Col-

legio arbitrale che rigettò la domanda di risarcimento danni inizialmente avanzata dalla società BEG SpA nei confronti dell'ENEL.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione, ritiene che sarebbe particolarmente utile disporre delle sentenze emesse in merito dalla magistratura albanese.

5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci.

Maria Grazia GATTI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come il convento di Sant'Agostino a Nicosia, sito nel comune di Calci, che versa da anni in condizioni di incuria e di abbandono, sia oggetto di interesse da parte degli enti locali, i quali hanno manifestato l'intendimento di acquisirne la proprietà, al fine di provvedere alla manutenzione, alla riqualificazione e alla destinazione all'uso per fini pubblici di tale struttura.

In tale contesto, chiede di sapere se il Governo intenda assumere iniziative volte a consentire la predetta acquisizione da parte degli enti locali, secondo le procedure previste dai provvedimenti di attuazione della legge n. 42 del 2009.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD) ringrazia il sottosegretario per le precisazioni fornite, che porterà a conoscenza degli enti locali interessati ad acquisire il convento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

(*Deliberazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 luglio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Franco CECCUZZI (PD) sottolinea l'opportunità di ascoltare, nel corso dell'indagine, anche i rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity* e venture capital (AIFI) e dell'Assogestioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento al suggerimento avanzato dal deputato Ceccuzzi, rileva come tali associazioni siano comprese nelle categorie dei soggetti da audire indicate nel programma dell'indagine.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare.

C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone, recanti disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, evidenzia innanzitutto come le proposte di legge in esame intendano apportare una radicale innovazione nel sistema tributario italiano, introducendo uno specifico regime di tassazione a fini IRPEF dei nuclei familiari.

Si tratta, a suo giudizio, di un'innovazione di portata potenzialmente storica, nella misura in cui per la prima volta viene dato un rilievo significativo, in ambito tributario, all'istituzione familiare, in ottemperanza al principio costituzionale, sancito dall'articolo 29 della Carta fondamentale, ai sensi del quale la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, alla quale spettano primariamente i compiti dell'educazione, della tutela e della cura della persona, la definizione dei modelli di comportamento e degli stili di vita,

nonché la realizzazione dei rapporti affettivi più stretti e dei più importanti processi di solidarietà tra generazioni.

Ritiene dunque che le iniziative legislative all'esame contribuiscano a colmare una lacuna del Legislatore, che non ha mai saputo, finora, trasformare in norme tali principi, dando alla famiglia il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti.

Le politiche sociali hanno infatti finora operato offrendo protezione a singole categorie deboli, senza tuttavia attribuire rilievo qualificante all'appartenenza familiare, al di là delle esigenze specifiche dei singoli componenti. Occorre invece considerare, come scriveva Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica in occasione dell'anno della famiglia, che « i diritti della famiglia non sono semplicemente la somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia qualcosa di più della somma dei suoi membri presi singolarmente. Essa è comunità di genitori e figli; a volte comunità di diverse generazioni: per questo la sua soggettività (...) fonda ed esige diritti propri e specifici ».

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dei provvedimenti, rileva come tutte le proposte, ad eccezione della proposta di legge C. 383, prevedano l'introduzione di un nuovo regime tributario basato sul metodo del quoziente familiare, applicabile ai redditi realizzati dalle persone fisiche.

La principale novità della nuova disciplina fiscale basata sul predetto metodo è quella di individuare nella famiglia, in luogo dell'individuo, il soggetto passivo d'imposta.

In linea generale, l'applicazione del quoziente familiare consiste nel: *a)* sommare i redditi dei componenti il nucleo; *b)* dividere tale importo per un numero risultante dalla somma dei coefficienti attribuiti per legge a ciascun componente; *c)* applicare al quoziente ottenuto le aliquote per la determinazione dell'imposta dovuta; *d)* moltiplicare tale debito d'imposta per il numero delle parti ottenuto sommando i coefficienti.

Per quanto concerne l'impostazione generale dei provvedimenti, le proposte di legge C. 134, C. 735 e C. 1077 conferiscono una delega al Governo per l'introduzione della disciplina in commento, mentre la proposta di legge C. 729 reca la previsione dell'introduzione del quoziente familiare senza dettare una specifica disciplina, limitandosi a stabilire alcuni criteri generali, e la proposta di legge C. 2880 prevede la diretta introduzione della medesima disciplina attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 13-*bis* nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Alcune proposte di legge recano una limitazione dell'ambito di applicazione del nuovo regime tributario.

In particolare, la proposta di legge C. 134 esclude, all'articolo 4, l'applicazione del nuovo metodo qualora il reddito familiare superi determinate soglie (reddito medio complessivo dei lavoratori dipendenti ovvero dei lavoratori autonomi) e le proposte C. 134 e C. 1077 stabiliscono, rispettivamente agli articoli 6 e 5, che, per i primi cinque anni di applicazione, la legge finanziaria dovrà stabilire il livello massimo di reddito familiare per il quale è applicabile il quoziente familiare.

La proposta C. 735, oltre ad indicare tra i criteri di delega la facoltà di esercizio dell'opzione da parte del contribuente, stabilisce che nei decreti legislativi di attuazione della delega dovrà essere espressamente prevista una clausola di salvaguardia diretta ad evitare che l'applicazione del nuovo regime determini un aggravio di imposta per il contribuente.

La proposta di legge C. 2880 disciplina la facoltà di applicare il quoziente familiare in alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del TUIR, il quale stabilisce la sola misura della detrazione d'imposta spettante ai soggetti che realizzano redditi di lavoro dipendente. Sarebbe, pertanto, opportuna una riformulazione della norma al fine di chiarire le modalità di coordinamento tra la disciplina vigente e il nuovo regime tributario che si intende introdurre.

Le proposte individuano i soggetti interessati dal regime tributario del quoziente familiare nei componenti del nucleo familiare.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge C. 134 e dell'articolo 2 della proposta di legge C. 1077, appartengono al reddito del nucleo familiare i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro, ovvero di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito; le due richiamate proposte di legge prevedono inoltre, tra i criteri di delega, il coordinamento con la normativa vigente anche per quanto riguarda la disciplina degli oneri deducibili.

La proposta di legge C. 729 prevede l'applicazione del quoziente familiare con riferimento al «totale del reddito del nucleo familiare», senza peraltro fornire una specifica definizione del nucleo familiare medesimo.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 735 stabilisce che la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli di età inferiore a 26 anni, ovvero di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità, al netto degli oneri deducibili.

La proposta di legge C. 2880 determina la base imponibile come somma dei redditi al netto degli oneri deducibili del contribuente, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

In generale, la base imponibile è determinata dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti dai soggetti appartenenti al nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, e la somma dei coefficienti stabiliti da ciascuna proposta di legge.

L'imposta lorda complessiva si determina applicando gli scaglioni e le aliquote vigenti alla base imponibile e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

Sotto quest'ultimo profilo le proposte di legge C. 134 e C. 1077 prevedono le medesime misure dei coefficienti (per il primo percettore di reddito: 1; per il coniuge: 0,65; per il primo figlio: 0,5; per il secondo e terzo figlio: 1; per i figli seguenti e le altre persone a carico: 0,5), mentre nelle proposte C. 729 e C. 735 il coefficiente coincide con il numero dei componenti il nucleo familiare.

La proposta di legge C. 2880, diversamente dalle altre, che individuano coefficienti per ciascun componente, stabilisce invece dei coefficienti attribuiti a ciascuna tipologia di nucleo familiare (a titolo esemplificativo: contribuente senza figli a carico: 1 ovvero 2 qualora sia coniugato; contribuente con un figlio a carico: 1,5 ovvero 2,5 qualora sia coniugato; contribuente con due figli a carico: 2 ovvero 3 se coniugato; i predetti coefficienti sono incrementati in presenza di soggetti con *handicap*).

Le proposte di legge che conferiscono una delega legislativa al Governo prevedono, con diverse modalità, il coordinamento della nuova disciplina tributaria con quella vigente in materia di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, e prevedono inoltre l'introduzione di nuove tipologie di detrazioni per oneri, quali le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici, per la frequenza ad asili nido, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, per servizi domestici di assistenza e cura di figli minori.

L'articolo 11 della proposta di legge C. 134 stabilisce che, nel caso in cui le detrazioni spettanti risultino superiori all'imposta lorda, venga riconosciuto ai nuclei familiari numerosi con basso reddito un credito di importo non superiore all'ammontare dei crediti per carichi familiari « e degli altri eventuali crediti spettanti ».

La proposta di legge C. 729 prevede, all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*), la deducibilità, ai fini IRPEF, delle spese di istruzione sostenute per i figli nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (tasse, contribuzioni e rette), nonché delle spese per assistenza e cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi a carico, anche in misura parziale, del nucleo familiare.

La proposta di legge C. 735 prevede, all'articolo 3, l'introduzione di un'ulteriore agevolazione fiscale, sotto forma di riduzione di aliquota d'imposta, in favore delle nuove famiglie ed in particolare nei primi tre anni di matrimonio. Inoltre, all'articolo 1, comma 2, si individua tra i criteri direttivi di delega la revisione delle misure delle detrazioni per carichi di famiglia con particolare riferimento ai nuclei con reddito complessivo inferiore a 80.000 euro.

La proposta di legge C. 1077 interviene anche sulla materia previdenziale, con particolare riferimento alle pensioni di reversibilità. In particolare, si prevede sia un'agevolazione fiscale, attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva fissata in misura pari al 20 per cento da applicare ai predetti redditi, sia il riconoscimento della piena cumulabilità tra le pensioni di reversibilità e i redditi propri del beneficiario, applicabile ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2008.

Oltre alle misure appena illustrate, alcune delle proposte di legge in esame recano ulteriori agevolazioni in favore della famiglia.

In particolare, le proposte di legge C. 134 e C. 1077 prevedono che il reddito familiare in oggetto assuma rilevanza ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi delle amministrazioni pubbliche, fatta salva la facoltà di considerare, oltre al predetto reddito, anche il patrimonio della famiglia.

La proposta di legge C. 729 prevede invece l'introduzione dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale.

La proposta di legge C. 383 prevede l'introduzione di un regime tributario da applicare ai redditi dei coniugi non legal-

mente ed effettivamente separati. Diversamente dalle proposte di legge precedentemente illustrate, il testo della proposta disciplina il regime fiscale applicabile ai redditi dei coniugi senza ricorrere al metodo del quoziente familiare.

Ai sensi dell'articolo 1 la base imponibile è ottenuta dividendo per due la somma dei redditi – al netto degli oneri deducibili – dei due coniugi, ciascuno dei quali determina separatamente l'imposta dovuta, secondo il metodo del cosiddetto « splitting ». Tale procedura si applica anche nei casi in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro: è, pertanto, prevista la soppressione della detrazione IRPEF per coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del TUIR.

Per i contribuenti vedovi o legalmente ed effettivamente separati con figli conviventi, è prevista l'applicazione di una detrazione pari al 50 per cento o al 75 per cento del reddito imponibile IRPEF. In particolare, il beneficio spetta in misura pari al 50 per cento in presenza di figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o al tirocinio gratuito e in misura pari al 75 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti figli permanentemente inabili al lavoro. Il predetto beneficio risulta incompatibile con la deduzione per ciascun figlio disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento.

La norma prevede l'applicazione del beneficio della riduzione del 50 per cento ai figli, subordinatamente al requisito della convivenza, e dell'età. Non viene invece richiesto né il requisito dell'appartenenza al nucleo familiare né il requisito reddituale necessario per qualificare un familiare fiscalmente a carico del contribuente.

L'incremento del beneficio in misura pari al 75 per cento viene previsto in favore dei figli permanentemente inabili al lavoro, prevedendo pertanto un requisito più restrittivo rispetto alla normativa vigente, la quale dispone un incremento della misura della detrazione per figli a

carico qualora questi ultimi siano portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 2 prevede agevolazioni IRPEF in favore dei contribuenti con familiari a carico.

Ai sensi del comma 1 le misure agevolative previste, consistenti in una deduzione dal reddito, possono essere fruite in alternativa alle detrazioni fiscali disposte dal vigente articolo 12 del TUIR. L'ammontare della deduzione è determinata applicando le seguenti percentuali al reddito di ciascun coniuge al netto degli oneri deducibili:

5 per cento per ciascun figlio minore, anche in affidamento, ovvero di età fino a 26 anni se studente o esercitante tirocinio gratuito. La percentuale è elevata al 7 per cento per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro (lettera b);

2 per cento se i familiari a carico sono ascendenti o collaterali fino al terzo grado (lettera a);

1 per cento per le persone indicate dall'articolo 433 del codice civile diverse da quelle individuate nei punti precedenti (lettera c), qualora i soggetti siano conviventi con il contribuente ovvero percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia diretta a garantire che la riduzione del carico fiscale ottenuto dall'applicazione delle misure indicate nel comma 1 non può, in ogni caso, essere inferiore al beneficio spettante in applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR. Inoltre, viene previsto che le deduzioni di cui al comma 1 devono consentire una riduzione d'imposta non superiore a 2.582,28 euro.

Ai sensi del comma 3 sono considerati a carico i soggetti sopra indicati che realizzano redditi inferiori a 4.131,65 euro e che attestino con apposita dichiarazione di non possedere redditi superiori al limite indicato.

L'articolo 3 disciplina le modalità applicative delle nuove misure agevolative per i lavoratori dipendenti i quali possono chiedere al proprio datore di lavoro di operare la ritenuta fiscale sulla base dei benefici spettanti ai sensi dell'articolo 2. È previsto, tuttavia, che, quando il beneficio annuo raggiunge l'importo di 1.032,91 euro, il sostituto deve sospendere l'attribuzione delle riduzioni d'imposta fino al momento del calcolo del conguaglio annuale d'imposta.

L'articolo 4 modifica la disciplina delle detrazioni per oneri disposta dall'articolo 15 del TUIR.

In primo luogo, viene previsto l'incremento dal 19 al 25 per cento della percentuale da applicare alle spese sostenute per la determinazione della misura della detrazione spettante.

In secondo luogo si interviene sulle tipologie di spese che danno diritto alla detrazione prevedendo, per quanto concerne le spese scolastiche, l'estensione del beneficio anche al costo sostenuto per l'acquisto di testi scolastici e la fissazione del limite massimo in 5.164,56 euro. Inoltre, il limite massimo dell'ammontare delle spese per assicurazione sulla vita che danno diritto alla detrazione viene elevato da 1.291,14 a 2.582,28 euro. Si propone, altresì, l'inclusione, tra le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF, di quelle sostenute per il matrimonio, entro un limite di 10.329,14 euro; rientrano in tali tipologie di spese quelle relative all'organizzazione e alla predisposizione della cerimonia nuziale nonché quelle relative all'arredamento dell'abitazione dei nubendi.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di adempimenti relativi alla presentazione

della dichiarazione dei redditi, prevedendo la possibilità di presentare in un unico modello la dichiarazione dei coniugi. Tale modalità consente di sommare, dopo averle determinate separatamente, le imposte nette dovute da ciascun coniuge e quindi fruire della possibilità di compensare i crediti dell'uno con i debiti dell'altro coniuge. Viene precisato che, in caso di presentazione di un'unica dichiarazione, i versamenti effettuati, ovvero le compensazioni operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, devono riferirsi esclusivamente alle imposte dirette.

Propone quindi di procedere ad alcune audizioni per approfondire i temi affrontati dai provvedimenti, prospettando fin d'ora l'opportunità di giungere alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le audizioni proposte dal relatore potranno essere precisato in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante rileva le ricadute negative che la nuova disciplina concernente la territorialità IVA delle prestazioni di servizi, contenuta nell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo inserito dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, di attuazione della direttiva 2008/8/CE), in vigore dal 1° gennaio 2010, comporta per gli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro e che si avvalgono, a loro volta, delle prestazioni fornite da sub-agenti operanti nel territorio nazionale.

Chiede, pertanto, se l'Amministrazione finanziaria intenda chiarire la materia in esame con particolare riferimento alla possibilità di escludere dal campo applicativo dell'IVA, oltre alle prestazioni di servizi effettuate dall'agente nazionale nei confronti del committente estero, anche quelle rese all'agente stesso dai suoi sub-agenti nazionali.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che la Direttiva comunitaria n. 8 del 2008 è intervenuta sulla territorialità dell'IVA, stabilendo il principio generale secondo il quale le prestazioni di servizi sono rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, nello Stato membro di stabilimento del committente, nel caso in cui questo sia soggetto passivo dell'imposta (rapporti B2B), ovvero nello Stato membro

del prestatore, nel caso in cui il committente sia un soggetto privato (rapporti B2C).

La nuova regola di territorialità dei servizi contenuta nel citato articolo 7-ter è dunque direttamente derivata dalla norma comunitaria, la cui applicazione risulta di fatto tassativa; motivo per cui, mentre le prestazioni di servizi che l'agente nazionale effettua nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sono da considerare non rilevanti ai fini dell'IVA, le prestazioni effettuate da un sub-agente nazionale ad un agente ugualmente stabilito nel nostro Paese rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta in ossequio al principio di tassazione nel paese del committente.

Il recepimento delle nuove norme sulla territorialità dell'IVA, derivante direttamente dall'adozione della citata direttiva comunitaria n. 8 del 2008, determina l'applicazione dell'imposta come in precedenza illustrato, generando in capo all'agente l'insorgenza di un credito IVA, per il quale lo stesso agente dovrà effettuare le specifiche procedure previste per la ripetizione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

Analoga problematica è stata già affrontata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010 nella quale è stato precisato, con riguardo al settore dei trasporti, che il vettore italiano che fornisce una prestazione di trasporto ad un committente estero deve emettere fattura senza indicazione dell'IVA, mentre

la prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano è invece territorialmente rilevante in Italia, cosicché il sub-vettore emette una fattura con IVA.

Pertanto, alla luce della normativa comunitaria e nazionale richiamate, non è

possibile considerare fuori campo IVA le prestazioni di servizio generiche, come quelle in analisi, rese da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente stabilito anch'egli nel nostro Paese.

ALLEGATO 2

5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative si intendano intraprendere, anche in sede normativa, al fine di combattere alcuni fenomeni evasivi riscontrati in determinati settori economici, in particolare nei settori del commercio elettronico e del trasporto aereo, nei quali alcune società estere in quanto fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato italiano occulterebbero l'esistenza di una propria stabile organizzazione nel nostro Paese al solo fine di sottrarre alla potestà impositiva italiana alcune attività d'impresa svolte direttamente nel territorio dello Stato.

In proposito, l'Agenzia delle entrate rappresenta che i criteri di collegamento in base ai quali ripartire la potestà impositiva tra i diversi ordinamenti tributari, quale quello della stabile organizzazione per la localizzazione territoriale dei redditi derivanti dall'esercizio dell'impresa, sono stabiliti in via pattizia e non possono essere modificati se non attraverso la modifica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese.

Per quanto riguarda i criteri comuni di riferimento in base ai quali si determina la configurabilità di una « stabile organizzazione », l'Agenzia precisa che tali criteri sono condivisi a livello internazionale da tutti gli Stati, tra i quali l'Italia, che

partecipano ai lavori di revisione del Modello OCSE e del relativo Commentario. L'Italia, come è noto, è tra gli Stati maggiormente impegnati nelle sedi internazionali, quali ad esempio l'OCSE e l'Unione Europea, nel promuovere un'azione coordinata a livello internazionale finalizzata a contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione transnazionali.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate osserva che, gli eventuali fenomeni di abuso finalizzati ad aggirare le disposizioni convenzionali ed i richiamati principi di prassi internazionale, possono essere ostacolati attraverso il rafforzamento dell'attività di controllo.

Quanto, infine, all'ambito di giurisdizione nazionale, l'Agenzia fa presente che l'ordinamento italiano già prevede numerose norme aventi finalità antiabuso, ed anzi ha, in generale, rafforzato il complesso delle misure mirate alla lotta all'evasione ed all'elusione attuate con modalità transnazionali. Solo per citare un esempio recente, l'Agenzia delle Entrate segnala le modifiche da ultimo recate con il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla disciplina cosiddetta CFC (*Controlled Foreign Companies*) di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ALLEGATO 3

5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Barbato pone quesiti in ordine al contenzioso giurisdizionale che ha visto contrapposte la società Enel e la controllata Enelpower S.p.A. con le società BEG S.p.A. e Albania BEG Ambiente.

Al riguardo, la società Enel ha comunicato che nel novembre 2000 la BEG S.p.A. promosse un giudizio arbitrale nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione, disciplinato dall'Ordinamento Italiano, per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania.

Con lodo del 6 dicembre 2002, il Collegio Arbitrale rigettò integralmente la domanda di risarcimento danni, per circa 120 milioni di Euro, avanzata dalla citata società BEG.

Il lodo venne impugnato da BEG dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 7 aprile 2009, ha respinto l'impugnativa.

Attualmente, il ricorso proposto dalla società BEG è pendente dinanzi alla Corte di Cassazione Italiana.

In relazione a tale contenzioso, la citata società BEG ha avviato nei confronti di soggetti terzi ulteriori iniziative giudiziarie, le quali sono state tutte respinte nelle competenti sedi.

Nel maggio 2004, la Società Albania BEG Ambient, controllata da BEG S.p.A., avviò un giudizio dinnanzi al Tribunale di Tirana in Albania nei confronti di Enelpower ed Enel S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento danni già richiesto in Italia da BEG S.p.A.

Nel marzo 2009 il Tribunale di Tirana ha attribuito ad Albania BEG Ambient un risarcimento di 25 milioni di euro, oltre al risarcimento di danni contrattuali non quantificati.

La decisione del Tribunale di Tirana è stata impugnata da Enelpower ed Enel S.p.A dinnanzi alla Corte d'Appello Albanese, che in data 28 aprile 2010, ha confermato la decisione di primo grado.

Enel ed Enelpower, ritenendo la sentenza affetta da vizi, hanno impugnato la stessa dinanzi alla Corte di Cassazione Albanese.

In proposito, Enel ha precisato che intende far valere le proprie ragioni in ogni sede e a tal fine adotterà tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie.

Enel ha, infine, soggiunto di aver operato sempre, anche per quanto riguarda le proprie controllate e nel caso specifico Enelpower, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e, per quanto riguarda le rilevazioni contabili, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

ALLEGATO 4

5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono, di seguito, gli elementi dell'Agenzia del demanio.

L'immobile in questione, appartenendo al patrimonio culturale, è escluso dal trasferimento agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010. Tuttavia, è fatta salva dal medesimo articolo la possibilità di specifici accordi di valorizzazione e di programmi di sviluppo culturale secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che possono concludersi anche con l'attribuzione agli enti territoriali.

Si precisa, altresì, che, secondo quanto riferito dalla Filiale Toscana dell'Agenzia del demanio, l'istanza di concessione a suo tempo avanzata da un'associazione privata non ha avuto seguito.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

I mercati degli strumenti finanziari costituiscono uno snodo essenziale delle moderne economie di mercato, ed hanno conosciuto, nel corso degli ultimi anni, una notevole evoluzione, che ha interessato sia il quadro normativo, sia il contesto economico-finanziario, sia, infine, le modalità operative.

In quest'ottica la Commissione ritiene necessario analizzare le evoluzioni storiche, l'attuale condizione e le prospettive di questo settore, per quanto riguarda agli aspetti quantitativi ed i profili macroeconomici, verificando in tale contesto anche l'efficacia e l'adeguatezza del quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale, nonché degli assetti regolamentari e di vigilanza sussistenti in materia.

Sotto un primo profilo appare opportuno approfondire le ragioni dello sviluppo, storicamente limitato, in Italia, di tali mercati, e le ricadute che tale condizione ha avuto sugli assetti complessivi del sistema imprenditoriale nazionale, sui suoi rapporti con il settore finanziario e creditizio, nonché sui modelli di sviluppo del capitalismo italiano.

Da un ulteriore punto di vista è utile considerare i principali fenomeni che hanno interessato il settore, a partire dalle conseguenze della crisi in atto a livello globale, in particolare per quanto riguarda il fallimento di alcuni grandi operatori internazionali, nonché le vicende relative a Borsa Italiana Spa, alla luce della sua recente fusione con il London Stock Exchange.

Inoltre, l'indagine conoscitiva intende analizzare nel dettaglio, privilegiando naturalmente gli aspetti di rilievo nazionale, la struttura dei mercati degli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda i mer-

cati regolamentati sia per quel che concerne i mercati non regolamentati, sotto il profilo dei relativi costi di accesso e di permanenza, con particolare attenzione alle problematiche relative alle piccole e medie imprese, nonché della regolamentazione e degli assetti proprietari. Particolare attenzione sarà dedicata, in tale ambito, alle problematiche relative alla tutela dei piccoli risparmiatori, nonché al ruolo svolto dalle società di gestione del mercato, segnatamente per quanto attiene all'attività di ammissione alla negoziazione ed alle loro competenze regolatorie.

Un ulteriore risvolto di specifico interesse riguarda la valutazione dei più recenti interventi normativi in materia, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione della Direttiva 2004/39/CE (Direttiva MIFID), il ruolo e l'assetto delle autorità di vigilanza sul settore, anche nella prospettiva dell'istituzione della nuova autorità di vigilanza europea, ed il ricorso a forme di autoregolamentazione.

Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene quindi opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, che potrebbe avere una durata di 6 mesi ed articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

- rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- rappresentanti della Banca d'Italia;
- rappresentanti della CONSOB;
- rappresentanti di Confindustria;
- rappresentanti dell'ABI;
- rappresentanti di ASSONIME;

rappresentanti di Borsa Italiana Spa
e di altre borse;

esponenti politici di altri Paesi;

esponenti del settore finanziario e
creditizio;

esperti e studiosi della materia.

Nel corso dell'indagine potranno aver
luogo alcune missioni all'estero, al fine di
verificare direttamente l'operatività dei
mercati di altri Paesi, ed i relativi assetti
regolamentari e di vigilanza. In tal caso,
saranno avviate le necessarie procedure
per l'autorizzazione delle eventuali mis-
sioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Nuovo testo C. 3286 Siragusa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	94
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	115
--	-----

Sui lavori della Commissione	100
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Shanghai dal 23 al 25 giugno 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	102
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente)</i>	116
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	102
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)</i>	122
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	124
--	-----

SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto</i>)	103
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla Commissione)</i> ...	126
--	-----

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana. C. 2967 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3307</i>)	103
--	-----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984. C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
---	-----

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici. C. 2367 Argentin (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Adeguamento dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3019 Reguzzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
AVVERTENZA	114

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2010.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia innanzitutto di aver presentato una risoluzione sui temi oggetto del provvedimento in esame, che reca una valutazione più generale sull'uso della legge in raffronto al compito che il Parlamento aveva affidato al Governo nel 1997 per supportare la nascente autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui raccomanda la discussione in tempi brevi. Ricorda che, come aveva affermato già lo scorso anno, nell'esprimere il parere sulla Direttiva 2010 per l'assegnazione dei fondi della legge n. 440 del 1997, occorre muoversi in almeno due direzioni: una valutazione più generale sull'uso della legge, in raffronto al compito che il Parlamento aveva affidato al governo nel 1997 per supportare la nascente autonomia delle istituzioni sco-

lastiche; un parere puntuale sulla ripartizione dei fondi per l'anno 2010. Segnala che affronterà nell'intervento di quest'anno la dimensione complementare alla tesi dello scorso anno e che cercherà, seppure per punti e necessariamente in modo superficiale, di dimostrare che l'attuale modalità di ripartizione del fondo non dà solidità, non incentiva al miglioramento, ma piuttosto allo *status quo*; mortifica la novità dell'autonomia nella scuola. Sottolinea innanzitutto che l'entità del Fondo va drasticamente riducendosi, come si evince sia dalla proiezione per gli anni futuri che, per effetto dei tagli lineari della manovra finanziaria (articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010), prevede 141.043 euro nel 2009; 128.943 nel 2010; 99.516 nel 2011; 99.516 nel 2012; sia dalla considerazione che i 130.213 euro previsti nella legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) sono stati ridotti per finanziare le missioni internazionali (decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1). Sottolinea quindi che le cifre parlano da sé e che occorre chiedersi se ha senso togliere risorse rivolte alla qualità delle singole istituzioni scolastiche in un tempo in cui tutti i Paesi puntano sulla qualità dell'istruzione per uscire e uscire migliori dalla crisi; se ha senso inoltre devolverli in parte a finanziare guerre già perse. Teme peraltro si tratti di voci nel deserto.

Osserva altresì che il ritardo con cui anche questo anno si procede non consentirà di assegnare i finanziamenti alle scuole prima del gennaio-febbraio 2011, tradendo la finalità della legge che è quella di favorire la progettualità delle scuole autonome, finanziando per tempo le attività da inserire nel POF dell'anno scolastico corrente. Evidenzia che va su questo

punto sollevata un'attenzione, dato che, secondo voci di corridoio, per così dire, i sindacati hanno avanzato l'ipotesi che sia penalizzante per le scuole – e dunque negativo – il passaggio della Direttiva in Parlamento; potrebbero, invece, curare loro stessi la distribuzione dei Fondi con una trattativa sindacale in modo che i medesimi fondi siano assegnati in modo corretto e tempestivo. Al riguardo sottolinea che, al di là del fatto che non è il Parlamento a determinare il ritardo nell'adozione definitiva della direttiva, che è stata assegnata invece in Commissione pochi giorni fa, è urgente riflettere sul fatto che se il Parlamento non affermerà con i fatti l'efficienza e l'efficacia del proprio ruolo, si troverà svuotato di ogni compito, anche per questa piccola ma importante legge. Riguardo alla ripartizione, segnala che il decremento viene posto a carico esclusivamente delle scuole, tanto che il finanziamento destinato all'Amministrazione centrale aumenta lievemente anche in termini assoluti – dai 49,290 milioni del 2008 ai 51,900 del 2010 – mentre negli stessi anni si passa dai 53,355 ai 30,000 milioni di euro per le scuole. Ritiene sorprendente questa logica per una legge la cui *ratio* originaria è quella di un fondo a disposizione delle istituzioni scolastiche, senza eccessivi vincoli di destinazione, mentre, invece, di volta in volta, vengono poste a carico del fondo destinazioni improprie, iniziative che poco hanno a che fare con il rispetto dell'autonomia. Osserva quindi che la maggioranza sembra ritenere il Governo talmente *superfederalista* e *superrispettoso* della sussidiarietà, da non preoccuparsi neppure di controllare la sua azione; da non chiedere neppure una motivazione, in questo caso, di un dimezzamento dei fondi della legge n. 440 alle scuole. Sottolinea che, per il gruppo cui appartiene, autonomia e sussidiarietà sono una cosa seria; sarebbe stato auspicabile che la Direttiva motivasse il perché di questo consistente decremento delle risorse della legge n. 440 alle scuole, che si tradurrà in una minore

capacità di autonomia progettuale delle stesse, anche nei rapporti con il territorio e le istituzioni locali di riferimento.

Ritiene inoltre necessario chiarire se corrisponde al dettato della legge che il Ministero dell'istruzione utilizzi i fondi della legge n. 440 – con un aumento da 4 a 12 milioni – per la formazione gestita a livello nazionale. Rileva infatti che ogni questione che emerge sollecita a livello ministeriale nuove iniziative finanziate con la legge n. 440, ancor prima di chiedersi se per caso vi siano iniziative già in atto da parte delle istituzioni scolastiche autonome. Cita al riguardo, tra gli altri molteplici esempi, il tema della lingua inglese, del bullismo, della multimedialità, di legalità, cittadinanza, ambiente, salute, pratica sportiva e guida dei motorini, nonché la Costituzione nelle scuole, evidenziando che si tratta di iniziative meritorie che sono però di titolarità della autonomia didattica delle scuole oppure che dovrebbero gravare su altri specifici e diversi settori di spesa dell'Istruzione o addirittura di altri Ministeri, per esempio della salute o dei trasporti. Non comprende inoltre per quale motivo si prevedono voci quali "la cultura scientifica", "l'innovazione tecnologica", "l'editoria digitale", "i progetti su orientamento, eccellenze, accordi con associazioni", e l'educazione degli adulti. Si chiede se non sono queste ultime voci ordinarie di un sistema moderno di istruzione, da finanziare diversamente. Soffermandosi sull'educazione degli adulti (EDA) e sull'alternanza scuola/lavoro, che assorbono una parte oltremodo rilevante del fondo, pari a 35.250 milioni, 28.500 milioni e 38.023 milioni, rispettivamente per il 2008, il 2009 e il 2010, si chiede come sia possibile che l'educazione degli adulti e l'alternanza scuola/lavoro e l'area professionalizzante, così determinanti nell'epoca della conoscenza, della flessibilità, della mondializzazione ed in questa fase in cui si deve uscire dalla crisi economica anche attraverso l'istruzione, debba vedere un finanziamento precario che ancora una volta erode i fondi dell'autonomia delle scuole. Ritiene che non possa funzionare così un sistema di istruzione; considera

inoltre opportuno che si eroda il fondo della legge n. 440 anche per finanziare la valutazione e la ricerca; cita al riguardo i finanziamenti di Invalsi e Ansa di 8 milioni di euro.

Ricorda quindi che tutti gli altri paesi europei hanno fondi dedicati a valutazione, ricerca e miglioramento; fondi certi e autonomi e mai sottratti alle scuole da un fondo ad esse dedicato. Ritiene che oltretutto questa sottrazione di risorse al lavoro dei docenti, renderà ostici, se non odiosi i processi di miglioramento. Passando alla parte del fondo che nella legge n. 440 è dedicato alle problematiche della disabilità, segnala che il 55 per cento della somma – 10,99 milioni di euro – sarebbe destinato agli istituti atipici e il 45 per cento alle azioni per l'integrazione, legate anche all'autonomia didattica. Ritiene che il Ministero abbia il dovere di preoccuparsi di far crescere la competenza della scuola italiana verso gli studenti con disabilità. Non è sufficiente invece procedere con interventi « a pioggia ». Non si tratta infatti di dare autonomia senza supporto didattico, non si tratta di lasciare la scuola italiana al « fai da te »; occorre, al contrario, avere il coraggio di azioni significative, di rendere più esperta, più formata, più organizzata la scuola italiana, perché altrimenti, si perde la straordinaria esperienza di piena inclusione della scuola italiana. Paventa quindi il rischio che altrimenti ci si troverà sempre a « correre dietro » alle leggi finanziarie che tagliano i cosiddetti insegnanti di sostegno o aumentano gli alunni per classe e, prima o poi, il sistema non reggerà non tanto dal punto di vista finanziario, ma prima ancora dal punto di vista didattico. Aggiunge inoltre che si sarebbe aspettata che il ministero relazionasse sull'utilizzo del fondo negli anni passati. Tale relazione, tra le altre cose, potrebbe riportare anche gli esiti positivi di un grande piano di formazione delle scuole condotto durante il governo Prodi. Auspica quindi che la Commissione possa affrontare tale questione nel prossimo autunno.

Rileva inoltre che, come si può vedere dalle tabelle, nessuna somma è destinata

nella legge n. 440 del 1997 per gli alunni immigrati e che anche la direttiva 2009 non stanziava fondi per questo settore, ormai rilevante e stabile. Si deve addirittura chiedere un chiarimento al fine di capire se laddove la direttiva cita la lingua italiana, ad esempio al 1° capitolo, punto 1, lettera a), si riferisca a generali iniziative di migliore conoscenza della nostra lingua nazionale o all'insegnamento di italiano lingua 2 agli alunni non italofoni. Aggiunge che, in ogni caso, i fondi – dispersi anche in altri capitoli – andrebbero comunque incrementati per entrambe le finalità, certo senza erodere ulteriormente l'autonomia delle scuole. Ritiene infine che vada affrontata a fondo la questione delle risorse che tutti i soggetti auditi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, hanno sottolineato essere necessari e urgenti. Auspica quindi che l'indagine conoscitiva si concluda concordemente in Commissione « non con parole, ma con fatti » e possa influire sulla futura Direttiva 2011.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 9.20.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

Nuovo testo C. 3286 Siragusa.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra SIRAGUSA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca interventi per salvaguardare il sistema scolastico siciliano, prevedendo la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici, indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Osserva che la proposta di legge in titolo, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito appunto il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti. Sottolinea che con il citato decreto direttoriale del 22 novembre 2004 veniva bandito il corso concorso a posti di dirigente scolastico. In Sicilia, i candidati che si sono presentati alle prove scritte sono stati 1571, dei quali più di un terzo ammessi con riserva, per decisione dei TAR. In base al numero dei partecipanti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, che recita: «Le Commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il Presidente, pari a quello delle Commissioni originarie (...)», è stata costituita un'ulteriore sottocommissione formata da due componenti. Ricorda quindi che, stante l'unicità del presidente, l'Ufficio legislativo del Ministero, con un argomentato parere trasmesso alle Direzioni Regionali con nota n. 1160 del 19 settembre 2005, ha ribadito che le eventuali sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il presidente è unico; tale nota è stata diramata al fine di assicurare in Italia «l'omogeneità dei criteri interpretativi».

Evidenzia peraltro che tutti gli altri Uffici Regionali, che hanno registrato forti numeri di candidati alle prove scritte, hanno costituito la seconda sottocommis-

sione secondo l'indicazione ministeriale: a titolo di esempio, cita i provvedimenti della Sicilia, del Veneto e della Puglia. Ricorda che è facile verificare la loro conformità alle disposizioni e che tutte le Direzioni delle grandi regioni si sono comportate in maniera analoga. Ricorda inoltre che, quando dal contenzioso emersero dubbi sulla legittimità delle commissioni, il Ministro – con nota 915 del 4 agosto 2006 – ribadì la portata innovativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A pubblicazione degli esiti delle due prove scritte, molti dei non ammessi adirono quindi il TAR per la revisione dei compiti; tutte le revisioni non produssero peraltro alcuna variazione del numero degli ammessi. Evidenzia quindi che le due ricorrenti, dopo due ricorrezioni con esito negativo, sono ricorse al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) che ha riformato completamente le precedenti sentenze del TAR, annullando le procedure dell'intero concorso. È stata così ottenuta la nuova ricorrezione dei compiti da parte di una nuova commissione creata ad hoc che ha riconfermato l'esito negativo. Per quel che riguarda la procedura concorsuale, evidenzia che il CGA, accogliendo i ricorsi avverso le decisioni del TAR favorevoli all'Amministrazione, statuiva l'illegittimità delle operazioni di concorso successive alla prova scritta, per il fatto che la commissione era irregolarmente costituita; dato che, stante l'unicità del presidente, non era possibile garantire la sua partecipazione ai lavori delle due sottocommissioni nelle quali era divisa la commissione stessa. Il CGA affermava in particolare che l'annullamento della procedura concorsuale era incardinato sulla violazione del principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura del collegio perfetto delle commissioni giudicatrici dei concorsi e, in particolare, evidenziava la violazione nel combinato tra il disposto dell'articolo 8 del bando di concorso e l'articolo 2 comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001.

Aggiunge quindi che l'articolo 8 del bando di concorso prevedeva, al punto 1, che « la commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del Dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001 n. 341 ». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001, all'articolo 2 comma 7, stabiliva quindi che « le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati ammessi (...) superino complessivamente le 500 unità, unico restando il presidente ». Pertanto, la commissione del concorso in Sicilia è stata regolarmente costituita e nominata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001, come in tutte le altre regioni d'Italia con elevato numero di partecipanti. Rileva inoltre che è fuor di dubbio che le sentenze definitive vadano rispettate ed eseguite, ma osserva che resta il problema dei 378 dirigenti scolastici già assunti in ruolo, che hanno come unica responsabilità, a differenza dei colleghi di altre regioni ove le commissioni hanno operato con modalità analoghe, di avere sostenuto le prove in Sicilia. Aggiunge, infine, che i dirigenti scolastici in servizio sono rimasti estranei ai giudicati che sconvolgono la loro posizione e, non essendovi dubbio che le commissioni siano state costituite in Sicilia così come nelle altre grandi regioni – come da Direttiva n. 1160 del 16 settembre 2005 –, il contenzioso che si aprirà, a prescindere dalle opposizioni di terzo, potrà chiamare in causa la regolarità delle operazioni concorsuali delle altre Regioni nelle quali sono state costituite due sottocommissioni. Ricorda inoltre che, sin da quando vennero resi noti i risultati della valutazione delle prove scritte, si è assistito ad una campagna di diffusione di notizie che, aiutate da una verbalizzazione quantomeno approssimativa, ha reso possibile mettere in dubbio la correttezza delle procedure e della valutazione, che si è

attestata sempre sui due minuti e mezzo. I numerosi compiti, positivamente valutati, sarebbero, secondo interpretazioni di stampa, intrisi di errori di grammatica. Il fatto peraltro che i tempi citati non riguardassero che alcune sedute e che gli errori evidenziati, almeno dalle citazioni, concernessero un solo compito, non è mai emerso. Rileva quindi che è importante evidenziare che la magistratura penale ha archiviato l'indagine relativa al comportamento della commissione, senza rilevare alcuna scorrettezza e tanto meno illegalità.

Osserva, peraltro, che il TAR Lazio, prima sezione di Roma, con sentenza del 23 maggio 2007, ha respinto il ricorso n. 4004 proposto da una candidata al concorso per uditore giudiziario, decreto ministeriale del 17 ottobre 2000, confermando la legittimità di correzioni *ictu oculi*, stante criteri di valutazione delle prove scritte che sono sostanzialmente *in re ipsa*. Tale metro di giudizio è stato seguito dal TAR Sicilia nel respingere i ricorsi delle due candidate, sino allo stravolgimento delle sentenze da parte del CGA, che trova così modo di dare una portata *erga omnes* alle sue decisioni. Ricorda che le problematiche connesse al decreto-legge e all'annullamento del concorso sono l'annullamento delle procedure, con la conseguenza che annullare i contratti potrebbe portare alla nullità di tutti gli atti di gestione posti in essere dai dirigenti scolastici in questione, dato che diventano funzionari di fatto; la necessità di coprire con reggenze 358 scuole nella regione Sicilia, con la conseguenza di rendere problematica la funzionalità di queste ultime, trattandosi di circa un terzo del numero complessivo delle istituzioni scolastiche, circa 1150; restituire 378 persone al ruolo di provenienza, mettendole a disposizione per supplenze, con evidenti costi a carico dello Stato. Ricorda inoltre che è impossibile, a distanza di anni, ricostituire la posizione originaria di titolarità, dato il succedersi delle operazioni di mobilità che hanno riguardato altri docenti. Rileva, inoltre, che i dirigenti in questione sono stati estranei ai giudicati che sconvolgono le loro posizioni e non

essendovi dubbio che le commissioni sono state costituite, nelle grandi regioni, alla stessa maniera – come da direttiva n. 6141 del 16 settembre 2005 –, il contenzioso che si sta per scatenare, a prescindere dalle opposizioni di terzo, porterà a chiamare in causa la regolarità delle operazioni concorsuali delle altre regioni nelle quale sono state costituite due sottocommissioni. Aggiunge, inoltre, che, poiché l'articolo 1 *sexies* della legge n. 43 del 2005 abolisce gli incarichi di presidenza, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza; il che rende ancora più instabile la situazione che si verrebbe a determinare nel sistema scolastico regionale. Si aggiunge a questa situazione, già di per sé molto complessa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7964/2009. Quest'ultimo, nel rigettare il ricorso presentato avverso la sentenza del TAR della Puglia concernente « Corso concorso per il reclutamento di n. 141 Dirigenti scolastici », stabiliva che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001 nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. È di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sottocommissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell'intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche

dell'uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell'unico Presidente nei termini sopra indicati. Rammenta inoltre che già con sentenza n. 6228/2008 il Consiglio di Stato, al punto 2.2, stabiliva che: « non vanno condivisi i motivi di impugnativa che investono la composizione ed il numero delle sottocommissioni da istituire in presenza di un numero di candidati eccedente le 500 unità. Va in primo luogo osservato che, ai fini della nomina e della composizione delle commissioni di esame per l'espletamento del concorso cui ha partecipato la ricorrente, non assumono rilievo le disposizioni dettate dall'articolo 418, comma ottavo, del decreto legislativo n. 297/1994. Relativamente al reclutamento dei dirigenti scolastici la materia ha formato invero oggetto di nuova e speciale disciplina in relazione alla delega di cui all'articolo 29, comma settimo, del decreto legislativo n. 165/2001, con effetto abrogativo di ogni precedente e diversa regolamentazione ».

Entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato a presentare la proposta di legge in esame e delle conseguenti soluzioni che, dopo lungo approfondimento, sono sembrate adeguate a risolvere una vicenda complicatissima, che rischia di mettere in ginocchio il sistema scolastico siciliano che ha assoluto e urgente bisogno di avere dirigenti scolastici pienamente legittimati, ricorda che la motivazione dell'annullamento da parte del Consiglio di giustizia Amministrativa origina, in definitiva, dà un'interpretazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, che stabilisce, ovviamente per tutto il territorio nazionale, le modalità di composizione delle commissioni per il concorso a dirigente scolastico. Rileva che il Consiglio di giustizia Amministrativa ha tuttavia inteso individuare, solo per la Sicilia, la causa della caducazione delle procedure nella violazione del combinato disposto dell'ar-

articolo 8 del bando di concorso e dell'articolo 2, comma 7, del suddetto decreto, sul principio del collegio perfetto in fase di correzione degli elaborati scritti, avendo entrambe le sottocommissioni proceduto alla contemporanea correzione, unico rimanendo il presidente. La magistratura amministrativa siciliana ha quindi interpretato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, nel senso dell'obbligatorietà, per la correzione, del collegio perfetto, mentre diversa interpretazione del decreto è stata affermata per le procedure concorsuali di tutto il resto del territorio nazionale e confermato anche dalle, già citate, sentenze del Consiglio di Stato n. 6228 del 2008 e n. 7964 del 2009. Osserva dunque che ci si trova di fronte ad una situazione certamente straordinaria ed eccezionale, quale è assai raro incontrare, nella quale vengono in gioco e rischiano di configgere, richiedendo pertanto una oculata composizione, numerosi e fondamentali principi di rango costituzionale, dagli articoli 24 e 111, sotto i diversi profili del rispetto dovuto alle decisioni giurisdizionali anche da parte del legislatore, alla altrettanto dovuta garanzia dei diritti di difesa correlati al giusto processo; all'articolo 97 della Costituzione, anch'esso rilevante per i diversi aspetti della garanzia di buon funzionamento delle attività amministrative nel fondamentale settore dell'istruzione pubblica e della rilevanza del principio di selezione ed accesso agli impieghi pubblici mediante concorso. In tale situazione, ritiene che la composizione attraverso un intervento legislativo del complesso quadro di regole costituzionali, diritti personali ed interessi pubblici, debba necessariamente temperare alcuni principi.

Sottolinea quindi che non si è voluto ricorrere ad una soluzione legislativa che, mantenendo semplicemente ferma l'efficacia della graduatoria concorsuale dichiarata illegittima con le pronunce giurisdizionali, finirebbe per rendere vani quegli effetti delle pronunce medesime che lo stesso organo da cui promanano ha ritenuto di portata generale, e perciò « *erga*

omnes ». La conseguenza che da ciò discende è che l'effetto demolitorio che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto non sia più esistente allo stato attuale, ed impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un *vulnus* di costituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione. La conseguenza di tale profilo sta nel fatto che, essendo stata demolita la graduatoria concorsuale, i dirigenti scolastici attualmente nominati si troverebbero privi della legittimazione a ricoprire il posto mediante concorso, che è richiesta dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione. Su questo piano invece, un intervento legislativo di carattere riparatorio è compatibile col quadro costituzionale, tanto in via generale, quanto, in particolare, con riferimento al temperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda presenta. Il terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, infatti, nell'indicare come regola costituzionale quella del pubblico concorso, ha tuttavia ritenuto di dover precisare che trattasi di regola alla quale può farsi eccezione per i « casi previsti dalla legge ». La giurisprudenza costituzionale a sua volta, ha manifestato una chiara apertura a tali eccezioni, soprattutto nel caso in cui ci si trovi in presenza di condizioni e situazioni peculiari e straordinarie, nelle quali vengono in rilievo e vanno ricomposti, mediante l'esercizio della potestà legislativa primaria, molteplici e configgenti principi di rango costituzionale. Richiama, in tal senso, la decisione della Corte Costituzionale del 9 novembre 2006 n. 363 secondo cui, stabilita la regola del pubblico concorso « le eccezioni a tale regola, consentite dall'articolo 97 della Costituzione purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico ». Ed ancora, ricorda la decisione della Corte Costituzionale del 10 maggio 2005 n. 190, secondo cui la deroga legislativa al principio è costituzionalmente legittima « in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che

trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione». Quanto al fatto che la norma legislativa «riparatrice», giovi a contemperare altri interessi di rango costituzionale che in caso contrario risulterebbero inevitabilmente pregiudicati, osserva in primo luogo come con essa verrebbe risarcito un *vulnus* arrecato all'articolo 24 ed all'articolo 111 della Costituzione, sotto il diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici attualmente in servizio quali vincitori del concorso. Non basta, infatti, ritenere che tali diritti di difesa possano essere garantiti mediante il rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, poiché la Corte Costituzionale con la decisione n. 177 del 1995 che è servita ad introdurre tale rimedio, ha tuttavia voluto precisare come esso abbia carattere residuale e straordinario e rimanga comunque essenziale la garanzia della piena e diretta tutela di tutte le parti interessate ad agire e contraddire nel processo. Sotto altro profilo, rileva che la norma «riparatrice» consentirebbe di evitare una serie di gravose e per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze anche di natura risarcitoria ai danni del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.

Aggiunge che le considerazioni sin qui svolte possono consentire non solo di ritenere costituzionalmente legittima, ma anche urgente per ripristinare la funzionalità del sistema scolastico siciliano, una norma con la quale si preveda la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti: una prova vertente sull'esperienza maturata per i dirigenti scolastici già vincitori del concorso caducato, lo stesso ma relativo ad argomento trattato durante il corso di formazione svolto per gli idonei utilmente collocati in graduato-

ria; la ricorrezione delle prove scritte, ovviamente opportunamente secretate, e un corso di formazione con colloquio selettivo finale per coloro che non erano stati ammessi alle prove successive nel concorso caducato. In questo modo, verrebbe per questi ultimi semplificata la procedura concorsuale, in quanto non verrebbe effettuato il colloquio orale precedente al corso di formazione, che pure gli altri avevano sostenuto. I vincitori del concorso caducato quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria, a seguito del superamento della prova. Gli altri concorrenti, superate le prove previste nella proposta di legge, sarebbero inseriti in una graduatoria valida per due anni. In questo modo verrebbero garantite, da una parte, il rispetto delle sentenze e quello della Costituzione e, dall'altra parte, la funzionalità del sistema scolastico siciliano, che ha urgente bisogno di ritrovare serenità e stabilità. Rileva, quindi, che la proposta di legge mira a definire una volta per tutte la indicata e urgente questione. E proprio perché urgente propone di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA, *presidente*, esprime la propria soddisfazione per lo svolgimento dell'iter del provvedimento in esame che è stato sottoscritto da tutte le forze politiche presenti in Commissione cultura. Al riguardo, auspica che la I Commissione possa approvare il testo definitivo in sede legislativa. Ritiene opportuno peraltro che nella proposta di parere illustrata dalla relatrice venga inserita un'osservazione tendente a segnalare l'opportunità di prevedere all'articolo 1 che la prova scritta consista nella presentazione di una relazione idonea a documentare l'attività svolta nei tre anni di servizio, in qualità di dirigenti scolastici.

Alessandra SIRAGUSA (PD), concordando con la presidente Aprea, ne accoglie la proposta riformulando conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non si procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge recante norme di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, in quanto la Commissione giustizia ne ha già terminato l'esame nella serata di ieri.

Ricardo Franco LEVI (PD) ritiene importante rendere note alla Commissione quali sarebbero state le motivazioni politiche del gruppo da lui rappresentato se si fosse potuto procedere all'esame del provvedimento in oggetto. Avverte per intero il senso di responsabilità che deriva dalle proprie dichiarazioni, espresse anche a nome dei colleghi del Partito Democratico e su incarico della rappresentante del gruppo in Commissione, onorevole Ghizzoni. Comunica, quindi, che la decisione del gruppo parlamentare del Partito Democratico in Commissione sarebbe stata quella di non partecipare alla discussione, in merito al parere sul disegno di legge sulle intercettazioni, qualora essa fosse avvenuta. Sottolinea che si sarebbe voluto intervenire nel merito di tale provvedimento. Al riguardo, osserva che il provvedimento in questione renderà i cittadini italiani meno sicuri perché spunterà, nel contrasto alla criminalità, l'arma preziosa e spesso decisiva delle intercettazioni. Aggiunge che, così facendo, si finirà per sottrarre elementi di conoscenza non solo ai magistrati ma anche a tutti i cittadini. Evidenzia poi le gravi conseguenze sulla circolazione delle informazioni che deriveranno dai nuovi gravami imposti all'operare dei *blog* su internet. In conclusione, osserva che, costringendo l'editore, attraverso lo strumento delle sanzioni, al controllo sulle notizie pubblicate, si abatterà

il muro che fino ad oggi ha tenuto distinte le responsabilità e i ruoli del direttore responsabile e dell'editore e si finirà per minare la solidità di uno dei pilastri sui quali, nella tradizione del giornalismo italiano, si è costruita e difesa la libertà di stampa. Sottolinea ancora una volta che queste sarebbero state le osservazioni che si sarebbero volute esprimere nel corso del dibattito che si sarebbe dovuto aprire in Commissione.

Osserva in ogni caso che tali considerazioni non sarebbero comunque state pronunciate in quanto la scelta di affidare il ruolo di relatore all'onorevole Renato Farina, su un provvedimento che tocca in modo diretto i temi della sicurezza e dell'informazione, avrebbe costretto il gruppo a cui appartiene a non partecipare al dibattito. Si tratta di una decisione grave, una decisione della quale, per l'impegno che si è sempre dimostrato, seduta dopo seduta, nel lavoro parlamentare della Commissione, avverte tutto il grave peso. Aggiunge peraltro che si tratta di un peso ancora più grave, in quanto si sono sempre volute distinguere le questioni personali, da quelle politiche. Nello specifico non si tratta però di una questione personale ma, per l'appunto, di una questione politica, profondamente politica. Ricorda quindi alla presidente Aprea e ai colleghi della Commissione che l'onorevole Renato Farina ha ammesso di avere collaborato, quando era vicedirettore di « Libero », con i servizi segreti italiani, fornendo informazioni e pubblicando notizie false in cambio di denaro. Rammenta che per questi episodi, che configurano, come noto, un comportamento « incompatibile con tutte le norme deontologiche della professione giornalistica », l'onorevole Renato Farina fu radiato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore Generale della Repubblica di Milano secondo il quale la sospensione di 12 mesi comminata dal Consiglio regionale della Lombardia era « inadeguata rispetto alla gravità della condotta ascritta ed accertata ». Conclude, infine, osservando che i fatti, seppur così brevemente descritti, valgono a dare ra-

gione alla decisione, del gruppo parlamentare che rappresenta, di non partecipare al dibattito sul provvedimento in esame, se questo si fosse tenuto.

Valentina APREA, *presidente*, censura fermamente le dichiarazioni testé espresse dal collega Levi, ricordando innanzitutto che la sede in cui sono state svolte è quella di una Commissione parlamentare e non un'aula di tribunale. Mai, e sottolinea mai, si sarebbe aspettata dall'onorevole Levi un intervento così inopportuno e drastico che mette in discussione il lavoro finora svolto dalla Commissione cultura con leale e fattiva collaborazione tra tutte le forze politiche. Si tratta di affermazioni che non solo ledono le prerogative del collega Farina, al quale rivolge sentitamente il senso della più profonda stima personale, ma soprattutto quelle della Presidenza della Commissione che lo ha indicato come relatore.

Antonio PALMIERI (PdL), intervenendo a nome del gruppo cui appartiene, osserva che mai avrebbe voluto udire in Parlamento un intervento come quello svolto dall'onorevole Levi. Nel confronto pur aspro, il rispetto dei colleghi e delle persone è preminente e il dibattito deve essere sempre mantenuto a livello politico e mai trascendere sul piano personale. Ritiene, invece, che in tale circostanza si sia in presenza di un accanimento verso una persona, un collega, che innanzitutto ha già pagato per ciò che ha fatto, ma al quale va in ogni caso il rispetto dovuto ad un rappresentante eletto dal popolo italiano. Considera letteralmente abominevole l'intervento dell'onorevole Levi, rilevando che lascerà un seguito determinante nei futuri rapporti tra la maggioranza e l'opposizione in Commissione.

Paola GOISIS (LNP) evidenzia che la posizione del gruppo da lei rappresentato è sempre stata di completo sostegno a tutti i colleghi che lavorano nella Commissione. Ritiene che, in ogni caso, la responsabilità è personale e non può essere sollevata come fatto politico. Esprime quindi, anche

a nome del gruppo che rappresenta, rinnovata stima e solidarietà al collega Farina.

Manuela DI CENTA (PdL) desidera esprimere il profondo disagio che ha avvertito nell'ascoltare l'intervento dell'onorevole Levi. Al riguardo, sottolinea che non avrebbe mai immaginato di assistere in Commissione cultura ad un vero e proprio processo nei confronti di un collega e per la scelta della presidente di incaricarlo quale relatore su un disegno di legge. Ritiene l'atteggiamento dell'onorevole Levi indegno non solo di un collega, ma offensivo anche della più elementare convivenza civile e democratica. Si appella quindi alla presidente della Commissione affinché si faccia interprete nelle sedi idonee del sentimento da lei espresso, in modo tale che in futuro non avvengano più episodi come quello in questione. Rinova quindi al collega Renato Farina la propria, personale, piena solidarietà per il grave disagio e il forte imbarazzo nel quale si è venuto, suo malgrado, inaspettatamente a trovare.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si riconosce interamente nelle parole già espresse, a nome del gruppo del PdL, dal collega Palmieri. Sottolinea d'altra parte la contraddizione in cui cade l'onorevole Levi che considera il collega Farina degno di rappresentare il popolo italiano, in quanto deputato eletto dai cittadini, ma non di fare il relatore su un provvedimento. È un atteggiamento inconsistente e ridicolo che risulta ancora più grave in quanto svolto a nome dell'intero gruppo del Partito Democratico. Si sarebbe aspettato, al limite, che l'intervento dell'onorevole Levi fosse fatto a titolo personale. Conclude, infine, ricordando che nelle precedenti legislature erano presenti in Commissione colleghi colpevoli di ben più gravi episodi, ma nei loro confronti mai, e ribadisce mai, i deputati del gruppo cui appartiene si sono abbassati a portare attacchi personali di tale natura.

Elena CENTEMERO (PdL) si riconosce pienamente nelle dichiarazioni espresse

dai colleghi intervenuti. Esprime quindi piena solidarietà alla presidente Aprea e all'onorevole Renato Farina, dichiarandosi sconcertata per la posizione espressa dal collega Levi, a nome del gruppo del Partito democratico.

Valentina APREA, *presidente*, nel rinnovare un'incondizionata stima al collega Renato Farina, importante punto di riferimento per la Commissione, in quanto competente su diverse e delicate materie e questioni, invita i componenti del gruppo del Partito Democratico a porgere le proprie scuse all'onorevole Farina. Fa presente in ogni caso che rappresenterà la questione nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti.

Dichiara quindi conclusa la seduta, avvertendo che sono imminenti votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 9.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione svolta a Shanghai dal 23 al 25 giugno 2010.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Shanghai dal 23 al 25 giugno 2010 (*vedi allegato 2*), rivolgendo in particolare un ringraziamento agli uffici per l'organizzazione della missione.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere sullo schema in esame (*vedi allegato 3*). Precisa, in particolare, per quel che riguarda l'alternanza scuola-lavoro che tale aspetto viene riconosciuto con gli strumenti fondamentali a supporto dell'attività didattica, anche al fine di acquisire competenze non solo disciplinari.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda che nel suo intervento precedente aveva fatto riferimento alla necessità di pervenire ad una modifica urgente sulle modalità di attuazione della legge n. 400. Ribadisce di aver presentato in tal senso una risoluzione, firmata da tutti i gruppi, che andrebbe discussa al più presto. Sottolinea, più in generale, che, non solo per la legge n. 400 ma anche per altre, appare fondamentale rivedere il meccanismo che ne disciplina l'attuazione. Ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, preannuncia quindi anche a nome dei deputati del

proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringraziando la relattrice per il lavoro svolto e formulando un apprezzamento per l'atteggiamento molto responsabile del gruppo del Partito Democratico, chiede alla relattrice se sia possibile trasformare la seconda osservazione in una condizione. Si darebbe così un segnale importante anche a livello locale, dove sono sempre forti le pressioni per avere maggiori risorse per le scuole.

Elena CENTEMERO (PdL) concorda con la proposta del collega Barbieri, rilevando in particolare che l'articolo 3 della legge n. 440 concerne proprio il ruolo degli enti locali. Riformula quindi conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Maria Letizia DE TORRE (PD) concorda con la nuova formulazione della proposta di parere, ribadendo l'astensione dei deputati del proprio gruppo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, rilevando in particolare che molte osservazioni sono state recepite. Ricorda che la risoluzione citata dalla collega De Torre è stata sottoscritta anche dal gruppo dell'UdC. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, così come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il ministero sarà prontamente informato dell'unità di intenti che la Commissione ha raggiunto nell'approvazione del parere in oggetto.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.25.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

C. 2774 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge, elaborato all'unanimità nel corso del Comitato ristretto, ritenendo di conseguenza opportuno fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti (*vedi allegato 5*).

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base di quanto proposto dal relatore, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15.30 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta odierna.

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana.

C. 2967 Alessandri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3307).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato, in data 10 febbraio 2010, l'esame della proposta di legge C. 2967 Alessandri recante disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della Contessa Matilde di Toscana. In data 29 aprile 2010, è stata quindi assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3307 Castagnetti ed altri, recante « Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici ». Vertendo su analoga materia, ne propone quindi l'abbinamento alla proposta di legge all'ordine del giorno C. 2967 Alessandri, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta C. 3307, presentata l'11 marzo 2010, si compone di 8 articoli e, come esplicitato negli articoli 1 e 2, è finalizzata a favorire le iniziative di approfondimento e di studio della figura di Matilde di Canossa e alla salvaguardia e valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici, ovvero delle aree facenti parte del suo regno e, in particolare, del territorio a nord del Po fra i fiumi Adda, Mincio e il lago d'Iseo, l'intero corso del Po dalle confluenze dell'Adda e del Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del Po compresi fra il Taro e il Reno in Emilia, il monte Cimino a sud, la costa tirrenica a ovest e la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano a est. A tal fine, ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge individua, come meritevoli di finanziamento pubblico, gli studi e le ricerche sulla figura di Matilde di Canossa, il risanamento ambientale dei luoghi e dei paesaggi storici, il restauro scientifico e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico ubicati nei luoghi e nei territori matildici, la definizione di itinerari

turistici, e il miglioramento della ricettività turistica dell'area e la produzione di materiale informativo. In tale ambito, meritano una particolare citazione gli interventi finalizzati alla valorizzazione di alcuni specifici prodotti agroalimentari tipici del territorio matildico. Osserva quindi che l'articolo 4 istituisce il Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2010. Rileva inoltre che l'articolo 5 affida alla « Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici », istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il compito di individuare le linee generali di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento. Il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le linee generali di programmazione da parte della predetta Commissione, provvederà a definire con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi. Evidenzia che nell'articolo 7, in vista del nono centenario della morte di Matilde di Canossa, è contemplata la possibilità per gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni culturali, i comitati promotori e le amministrazioni dello Stato, di richiedere l'istituzione di un comitato nazionale per le celebrazioni nel nono centenario della morte di Matilde di Canossa.

Sottolinea quindi che l'articolo 8 disciplina la copertura finanziaria stabilendo che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015, si provvede mediante le maggiori entrate da reperire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, tramite le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati previste dal comma 1

dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015. Aggiunge che le due proposte di legge in esame, pur vertendo su analoga materia, presentano notevoli diversità a partire dal titolo: sostanzialmente la proposta C. 3307 Castagnetti e altri si differenzia dalla proposta C. 2967 Alessandri e Reguzzoni, estendendo la previsione normativa ad un territorio geografico più ampio della sola Rocca di Canossa e comprendente tutti i territori matildici, ampliandone anche l'ambito culturale; si prevedono, oltre ad interventi di restauro e di valorizzazione ambientale e turistica, anche profili di studio e di approfondimento per la figura stessa di Matilde di Canossa e della sua epoca. Evidenzia che la proposta C. 2967 prevede inoltre che il progetto è realizzato dall'istituendo comitato nazionale per il nono centenario, ai sensi dell'articolo 4; nella proposta C. 3307 si prevede invece l'istituzione di un Fondo, finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità della legge. Una Commissione istituita dall'articolo 5 della medesima proposta di legge ha il compito poi di « individuare le linee di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 ». Ricorda che per la proposta Castagnetti, l'istituzione del Comitato nazionale è prevista dall'articolo 7. Sottolinea infine che i due progetti di legge si distinguono sia per gli importi finanziari relativi alla copertura finanziaria, a cui rinvia.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984.

C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2010.

Deborah BERGAMINI (PdL), in qualità di prima firmataria della proposta di legge n. 3363, preannuncia che non darà lettura di memorie giudiziarie o di relazioni documentali, come invece fatto da altri colleghi, ma si limiterà a chiarire e rendere più esplicite le ragioni per cui ritiene opportuno e doveroso procedere all'istituzione della Commissione d'inchiesta sui temi in questione. Segnala innanzitutto che l'intento che ha mosso la presentazione della proposta di legge in titolo non è stato certo quello di voler riscrivere la verità giudiziaria che è nota nella sua articolata complessità, ma che fotografa comunque in modo parziale la storia politica, economica e sindacale di quegli avvenimenti. Al riguardo, sottolinea infatti che le ricostruzioni che sono state fatte fino ad oggi sono avvenute esclusivamente in ambito giudiziario, dove l'attività d'inchiesta è finalizzata esclusivamente a fare emergere elementi di colpevolezza. La visione giudiziaria si muove infatti in ambiti precisi ma non strettamente coincidenti con la reale ricostruzione storica. Ritiene invece che occorra procedere ad una puntuale ricostruzione storica, necessaria soprattutto quando si cerca di legare insieme eventi delicati che hanno interessato il Paese e che ancora oggi ne condizionano alcuni aspetti. Ritiene che il compito della Commissione d'inchiesta debba essere proprio quella di ricostruire gli aspetti nascosti e in ombra della vicenda, che sono rimasti sul fondo del contesto politico, storico ed economico, al fine di completare la conoscenza dei fatti accaduti. Per questo, ritiene che sia obbligo del Parla-

mento mettere in evidenza gli aspetti indicati, con l'istituzione di una Commissione di inchiesta che non appare quindi superflua ma necessaria, volta a completare e non a sovrapporsi alla conoscenza dei fatti, raggiunta con la vicenda giudiziaria.

In sintesi, ricorda che all'epoca dei fatti il gruppo Rizzoli era il primo gruppo editoriale in Italia, secondo in Europa con migliaia di dipendenti, uno degli ultimi editori « puri » del Paese. Rammenta che la vicenda ha avuto strascichi durati per oltre venticinque anni, di cui ancora oggi si parla continuando ad attrarre attenzione e ad alimentare interessi. Si tratta pertanto di vicende di sicuro interesse pubblico per le quali la Costituzione prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta che ne possa completare la conoscenza. Tiene a precisare, innanzitutto, che ha trovato sorprendente l'intervento fatto dall'onorevole Levi sul provvedimento in oggetto. Non comprende, anzi, perché il collega Levi definisca intimidatoria la proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta, soprattutto perché non è chiaro verso chi tale eventuale atto intimidatorio sarebbe rivolto. Al contrario, sarebbe grave non cercare di comprendere avvenimenti che « fortunatamente » o « colpevolmente » hanno interessato il più grande gruppo editoriale italiano. Osserva quindi che le vicende oggetto della proposta di Commissione d'inchiesta sono state attraversate da « torbidi intrecci » che si sono riflessi sull'intero Paese, sottolineando peraltro che i fatti, pur noti, della vicenda sono innumerevoli e complessi. Al riguardo, ricorda, che le vicende in oggetto partono dal 1970, quando l'allora potente gruppo, presieduto da Andrea Rizzoli, era in una fase imprenditorialmente espansiva e per tale motivo si era interessato all'acquisizione del *Corriere della Sera*, che, all'epoca, apparteneva con quote ammonianti al 33 per cento alle famiglie Moratti, Agnelli e Crespi. Ricorda che per portare a termine tale operazione, furono investiti allora 100 miliardi di lire, con un'impresa di vasta portata e di enorme complessità economica e politica; al riguardo sottoli-

nea come il *Corriere della Sera* rappresentasse all'epoca il più importante quotidiano, con problematiche complesse che ne attraversavano la gestione, sia dal punto di vista politico, economico, che sindacale. Da tempo si attendeva per esempio l'erogazione di fondi per l'editoria che condizionava la vera e propria sopravvivenza di molti quotidiani e giornali dell'epoca. Alcuni di questi, come il *Corriere della Sera* furono costretti a rivolgersi ad istituti bancari per ottenere i finanziamenti necessari, in attesa che i fondi fossero sbloccati dal Governo.

Aggiunge d'altra parte che nello stesso periodo la politica esercitava un ruolo marcato sulla gestione del *Corriere*, che era in particolare considerato dai gruppi dirigenti della Democrazia cristiana un giornale non affidabile; lo stesso Fanfani nutriva perplessità sul giornale circa l'atteggiamento tenuto in occasione del referendum sul divorzio, tanto da considerare il *Corriere della Sera* un quotidiano che poteva creare problemi ai partiti di Governo dell'epoca. Dal punto di vista imprenditoriale poi il *Corriere* aveva in essere un contratto di pubblicità con la società SIPRA il cui responsabile era considerato più vicino al Partito comunista che alla DC. In questo quadro, l'editore Rizzoli decise comunque di acquisire *al buio* la testata di via Solferino, per un importo di cento miliardi, ma si trovò sospesi tutti i finanziamenti bancari, che lo spinsero a rivolgersi a Calvi, cioè al Banco Ambrosiano, e ad Ortolani.

Aggiunge che Rizzoli volle acquistare anche il 33 per cento di quota pertinente alla famiglia Agnelli; osserva che a questo punto la pressione dell'indebitamento cominciò a premere sempre di più sul gruppo Rizzoli, e per tale motivo l'amministratore Tassan Din si rivolse al banchiere Calvi. L'operazione fu portata avanti in modo che il Banco Ambrosiano acquisisse il restante 33 per cento delle quote da acquisire, di proprietà della famiglia Agnelli, a fronte dell'inglobamento dell'80 per cento dell'intero gruppo Rizzoli, con la facoltà però, da parte della famiglia, di poterlo poi riscattare. Il finan-

ziamento non era però sufficiente a risolvere la situazione, che continuò a peggiorare, sebbene alcune delle criticità rilevate al momento della prima acquisizione del quotidiano cominciarono ad allentarsi. Al riguardo, sottolinea che l'indebitamento sempre più pesante impose a Rizzoli una ricapitalizzazione di centocinquanta miliardi, per consentire alla centrale finanziaria di acquisire il 40 per cento delle quote del Banco ambrosiano e riscattare così l'80 per cento del gruppo Rizzoli, dato in pegno all'istituto di credito. Evidenzia peraltro come sia emerso successivamente che la cifra ammontante a centocinquanta miliardi non arrivò mai nelle casse del gruppo Rizzoli ma venne intercettata e trasferita nei fondi esteri del cosiddetto *pattona Blu*, dalle iniziali di Bruno Tassandin, Licio Gelli e Umberto Ortolani. In coincidenza di tali vicende, sono già stati ampiamente ricordati gli eventi legati alla morte dello stesso Calvi e al crac dell'Ambrosiano, che ebbero la conseguenza di far precipitare definitivamente il gruppo di Angelo Rizzoli. Anche il tentativo di vendere il 52 per cento di quote appartenenti a Rizzoli, per il 40 per cento a lui intestate e per il 10,2 a Tassandin, fallì proprio per il rifiuto di questo ultimo di vendere la sua quota. Sottolinea che naturalmente il mancato ingresso dei centocinquanta miliardi al gruppo ne determinò il tracollo finanziario, con conseguente amministrazione controllata e il successivo arresto dello stesso Rizzoli per bancarotta fraudolenta.

Eppure, segnala che poco tempo prima erano intervenuti alcuni fatti importanti che avrebbero potuto dare respiro al gruppo, a partire dallo sblocco dei fondi per l'editoria varato da Palazzo Chigi, e, poco prima dell'arresto di Rizzoli, un contratto pubblicitario che garantiva comunque introiti fissi al gruppo. Al riguardo, ricorda che importanti uomini politici dell'epoca come Andreotti fecero dichiarazioni che mettevano in guardia su possibili soggetti interessati a far fallire la Rizzoli e a comprare per pochi spiccioli il *Corriere della Sera*. Ricorda quindi che con il crac del Banco Ambrosiano e la

successiva nascita del Nuovo Banco Ambrosiano, divenne presidente dell'Istituto Bazoli, che per prima cosa richiese al gruppo la restituzione di settanta miliardi di lire in quindici giorni; cifra che naturalmente Rizzoli non poteva restituire. Al riguardo, evidenzia che prima della fine dell'amministrazione controllata lo stesso Bazoli propose al Tribunale di Milano una cordata di compratori interessati all'acquisto del quotidiano, rappresentati, insieme ad altri, dalla GEMINA e dalla MITTEL, società di cui lo stesso Bazoli era stato presidente; carica peraltro dalla quale si dimise prima di assumere la presidenza del Nuovo Banco Ambrosiano e che peraltro riassunse, dopo essere cessato da questa ultima. Sottolinea quindi come tali vicende mostrino comunque dei lati oscuri, come ad esempio la volontà di svendere l'intero gruppo editoriale, senza peraltro mantenerne le quote, come vietava d'altra parte la normativa vigente che impediva ad istituti di credito di acquisire il controllo di quotidiani. Ricorda peraltro che in altri casi, come ad esempio per *Il Mattino* di Napoli, il Banco Napoli mantenne la titolarità di quote del giornale, senza che fu eccepito alcunché. Sottolinea comunque che l'intero gruppo fu acquisito dalla cordata di riferimento pagando il 50,2 per cento delle quote nove miliardi di lire, mentre la perizia del Tribunale di Milano stimava, solo il valore patrimoniale del gruppo, a duecento miliardi.

Rileva quindi che esistono senz'altro adeguate e comprovate motivazioni per giustificare l'istituzione di una Commissione di inchiesta che faccia luce sulla situazione che ha illustrato, chiarendo quelle situazioni dubbie che hanno segnato la storia editoriale del Paese e per molti versi ancora la segnano.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) prende atto delle considerazioni espresse dalla collega Bergamini, che ringrazia senz'altro per l'esposizione accattivante dei fatti, che omette peraltro la narrazione di alcuni eventi. Ritiene condivisibile certo l'idea di accedere ad una ricostruzione storica, puntuale di fatti che hanno segnato le

vicende del Paese, occulti e nascosti, ma nella loro interezza. Al riguardo, sottolinea infatti che tale ricostruzione non possa limitarsi alla vicenda Rizzoli, ingenerando il sospetto che ci si voglia limitare ad un solo aspetto, ma deve estendersi ai fatti complessivi di quella stagione politica. Richiama in tal senso la documentata e splendida relazione dell'onorevole Levi, fin troppo pacata, nonché una lettura attenta degli atti della Commissione d'inchiesta sulla P2, segnatamente le sue relazioni di minoranza, compresa quella del gruppo dell'allora Movimento Sociale Italiano, nelle quali pagine si potranno trovare ricostruzioni ben più puntuali di quella fornita dalla collega Bergamini. Ritiene d'altra parte necessario scoraggiare l'uso e l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su fatti concernenti privati cittadini, sottolineando che tale operazione potrebbe configurarsi come un prolungamento, in sede istituzionale, del noto conflitto di interessi in cui versa l'attuale maggioranza.

Ritiene che con i fatti legati alla vicenda Rizzoli vi sia stata in Italia la prima messa in opera e sperimentazione di comportamenti altamente corruttivi e illegali, come quelli relativi alle «sentenze comprate», nonché alle pressioni che hanno portato a modificazioni importanti degli assetti editoriali e in parte anche democratici del Paese; come per esempio nel caso della Mondadori. In questo quadro, ritiene che occorrerebbe cambiare il titolo della proposta di legge in «Commissione d'inchiesta sul ruolo delle logge sull'assetto editoriale dell'Italia». Si potrebbe addirittura abbinare al provvedimento in esame la proposta di legge di recente presentata da alcuni colleghi, tra i quali l'onorevole Bindi e l'onorevole Zaccaria, sul ruolo dell'associazione segreta P3 nell'editoria. Rileva quindi che la proposta di legge in esame non è condivisibile per il semplice fatto che non intende accertare la verità dei fatti, ma in qualche modo ricostruirla ad arte.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

C. 2367 Argentin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca norme per l'inserimento, nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. La proposta prevede altresì l'introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Evidenzia che la proposta di legge a prime firme Argentin e Paglia ha un grande valore, esplicitato nel titolo, che attiene al pieno sviluppo delle capacità delle persone e alla tutela e alla piena esigibilità dei loro diritti. Essa rappresenta per i componenti della Commissione, in particolare, e in generale per tutti i deputati, l'opportunità di affrontare il tema dell'integrazione delle persone con disabilità, più di quanto i nostri lavori ci abbiano consentito di fare fino ad ora. Forti della tradizione legislativa italiana, tesa all'affermazione dei diritti delle persone con disabilità, ritiene quindi che si sia di fronte alla responsabilità di avviare una discussione ampia, finalizzata a dare concreta attuazione all'obiettivo più profondo della proposta di legge, cioè diffondere e radicare, nella società italiana, quella cultura che consente di superare nella vita quotidiana i problemi legati all'integrazione delle persone con disabilità. Rileva che da questa

volontà nasce la finalità espressa nell'articolo 1 che affida alla Repubblica la promozione dello studio e della conoscenza della cultura dell'accessibilità, quale elemento dell'*universal design*, che consiste nella progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili dal più ampio numero di persone a prescindere dalla loro età, dalla loro condizione fisica e capacità psichica, così come definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008. All'attuazione delle finalità esplicitate nell'articolo 1 – finalità ambiziose che vanno sostenute con tenacia – concorrono gli articoli successivi. In particolare, rileva che l'articolo 2 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo modifichi i programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia, al fine di inserire elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all'*universal design* e al superamento delle barriere architettoniche, nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.

Aggiunge che l'articolo 3 del progetto di legge in commento prevede quindi che le università statali, non statali e telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica, inseriscano lo studio della tecnica e delle tecnologie atte a realizzare l'*universal design* e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia. A tal fine, si dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca modifica il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state definite le classi delle lauree. In virtù del sistema normativo vigente, le discipline indicate dall'articolo 3 citato sembrereb-

bero dover essere inserite dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca nelle attività formative indispensabili previste dagli allegati del decreto ministeriale 16 marzo 2007. Specifica quindi che gli articoli 2 e 3 intervengono sul percorso formativo di tutti quei « futuri tecnici » che nella loro vita professionale avranno la responsabilità di rendere un ambiente o uno spazio « accessibile », cioè fruibile, sicuro, confortevole per tutti i possibili utilizzatori. Le due norme si fondano sulla consapevolezza che i tecnici debbano avere adeguate competenze perché già nella fase della progettazione e successivamente della realizzazione di strutture pubbliche e private, aperte e chiuse, siano sempre tenute in considerazione le necessità di tutti i possibili fruitori, siano essi mamme con bambini in carrozzina, bambini, adulti, anziani con ridotte capacità motorie o sensoriali, persone con disabilità permanente o temporanea. Solo attraverso un'adeguata formazione potrà radicarsi la cultura della accessibilità, affinché tutti possano muoversi in sicurezza e vivere in autonomia. Ritiene peraltro che la promozione della cultura dell'accessibilità non sia sufficiente, se al contempo non si rispetta la normativa già vigente in favore delle persone con disabilità. Pertanto, l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge in esame, attribuisce all'amministratore pubblico competente la responsabilità diretta per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. In particolare, evidenzia che la disposizione in commento sembra aggiungere un'ulteriore ipotesi di responsabilità a quelle già previste dall'ordinamento. Il successivo comma 2 dell'articolo 4 prevede invece che, qualora entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge non avvenga il previsto adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici, l'amministratore pubblico competente è punito

con un'ammenda da euro 10.000 a euro 50.000 e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. L'amministratore pubblico competente — che è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa — è individuato nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione o nel funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale. L'individuazione spetta all'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività. Ricorda che il comma 3 del medesimo articolo 4 dispone, peraltro, che in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri previsti dal comma 2, l'amministratore pubblico competente coincide con l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica competente.

Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala per completezza che all'articolo 1, occorrerebbe sostituire le parole « e aperta alla firma il 30 marzo 2007 », con le parole « , ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 ». All'articolo 2 occorrerebbe inoltre specificare ulteriormente l'espressione « con appositi provvedimenti », sopprimendo le parole « disposizioni di legge »; i programmi didattici sono attualmente disciplinati infatti con decreto del Presidente della Repubblica. Risulterebbe altresì opportuno adeguare l'espressione « a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia » con la disciplina vigente prevista per gli istituti tecnici superiori. All'articolo 3, infine, il riferimento all'autonomia didattica degli atenei andrebbe completato citando anche il decreto ministeriale n. 270 del 2004. All'articolo 4, infine, sarebbe opportuno riformulare i commi 2 e 3 in un unico comma, definendo « ai sensi della presente legge » i soggetti che possono rivestire la qualifica di amministratore pubblico; definizione che non è chiaramente riconducibile a una figura presente nell'ordinamento. A conclusione del dibattito generale, ritiene che si possa prevedere un ciclo di audizioni di associazioni, esperti e soggetti che i com-

missari vorranno segnalare. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno costituire un Comitato ristretto per l'approfondimento del testo di legge ed il suo raccordo con l'esito delle audizioni. Nella certezza che i colleghi della Commissione metteranno, come sempre, la loro passione e le loro competenze per la definizione di un testo il più possibile meditato e condiviso, auspica in ogni caso un iter celere dell'esame della proposta di legge, per giungere rapidamente alla sua approvazione.

Ileana ARGENTIN (PD), ringraziando la relatrice, in qualità di prima firmataria della proposta di legge, ricorda che l'idea di fondo del provvedimento è quella di costruire senza barriere architettoniche e non di essere costretti ad abbattere le barriere architettoniche esistenti. Evidenzia che tale idea di fondo può contribuire a migliorare la vita di tutti i cittadini, non solo delle persone che hanno vere e proprie disabilità. Pensa alle persone che hanno difficoltà momentanee negli spostamenti, come ad esempio le madri incinta o con figli piccoli che devono quindi muoversi con una carrozzina, o gli anziani e così via. Ricorda inoltre che uno dei problemi di fondo è che da molti anni le normative che tendono ad evitare la creazione di barriere architettoniche non sono sufficientemente finanziate. Più in generale, il problema è quello della mancanza di progettualità, problema che è accentuato dal fatto che gli interventi vengono posti in essere dai singoli municipi e possono quindi essere tra loro discordanti.

Evidenzia quindi che con la proposta di legge in esame si intende aiutare le persone che lavorano nella progettazione, fornendo loro una formazione adeguata. Segnala in particolare che la mancanza di progettualità fa sì, ad esempio, che si costruiscano bagni che possano andare bene per determinate categorie di disabili, ma non per altri. Auspica, in ogni caso, che vi sia un cambiamento di mentalità nel modo di intendere gli interventi fatti in favore dei disabili; spesso, infatti, si pensa che la persona con disabilità rappresenti un costo aggiuntivo, mentre deve essere

considerata alla stregua di chiunque abbia la necessità di vivere in modo adeguato la città, in relazione alle sue condizioni fisiche o familiari, temporanee o permanenti che siano. Occorre quindi un cambiamento di mentalità, a partire dalla formazione che viene fatta nelle scuole, proprio per aiutare i tecnici a saper affrontare adeguatamente fin dall'inizio le problematiche evidenziate, senza dover intervenire in una fase successiva delle costruzioni.

Gianfranco PAGLIA (PdL) segnala innanzitutto che la proposta di legge nasce da una esigenza condivisa da tutte le forze politiche. Nel merito, aggiunge solo che l'articolo 4 della proposta di legge non deve spaventare, anzi è fondamentale, in quanto introduce sanzioni essenziali. Concorda inoltre con quanto espresso dalla collega Argentin, rilevando come spesso non sia facile educare alla gestione delle dinamiche conseguenti alle disabilità. Auspica quindi che la proposta di legge possa essere esaminata in Comitato ristretto, al fine di giungere ad una sua rapida approvazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con quanto espresso dai colleghi Argentin e Paglia e auspica che il provvedimento possa essere al più presto trasferito in sede di Comitato ristretto. Rileva peraltro che un punto politico delicato è legato al comma 1 dell'articolo 3 in materia di autonomia universitaria. Si chiede in particolare come si possa conciliare l'autonomia universitaria con le disposizioni di cui al comma 1 citato. Ritiene inoltre che potrebbe essere svolta una serie di audizioni di soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, al fine di approfondire tutte le tematiche affrontate dalla proposta di legge.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ringrazia la Presidente per aver consentito l'avvio dell'esame della proposta di legge, affidandone la relazione alla collega Ghizzoni. Condivide la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato

ristretto, anche con lo svolgimento di audizioni di soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, di cui si riserva di fornire l'indicazione.

Maria Letizia DE TORRE (PD) sottolinea che la proposta di legge in esame è particolarmente attuale, visto che un terzo della società italiana è composta da persone ultra sessantacinquenni, che sono interessate alla sua applicazione. Con il provvedimento in discussione si evita inoltre il rischio di sanitarizzare la società, aiutando le famiglie e i disabili a poter vivere autonomamente a casa. A regime, si ridurrebbero infatti di molto i costi di gestione. Concorda quindi con la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, riservandosi di indicare i soggetti da audire.

Valentina APREA, *presidente*, complimentandosi con i colleghi che hanno assunto l'iniziativa di presentare la proposta di legge in esame, sottolinea l'importanza di creare forme di aggregazione e strutture che facilitino la vita delle persone con varie forme di inabilità. Rileva peraltro che spesso in passato si sono spese risorse in modo inadeguato, come ad esempio nel caso degli interventi resi necessari nel settore dell'edilizia scolastica per adeguare le strutture alla normativa sui disabili. Auspica che il provvedimento possa trovare, in tempi brevi, la più ampia condivisione fra tutte le forze politiche.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, prende atto delle considerazioni espresse dai colleghi, riservandosi di proporre soluzioni adeguate alla Commissione, come per esempio in riferimento al tema sollevato dal collega Barbieri. Condivide poi le finalità dell'articolo 4 della proposta di legge, individuando però in modo specifico le relative responsabilità. Ritiene in conclusione che la proposta di legge sia un'occasione importante per prevedere una disciplina adeguata per il settore. Ribadisce la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano in senso federalista, regionale e provinciale.

C. 3019 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame modifica le disposizioni relative al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), «ripotando anche lo stesso a un'organizzazione su base regionale», secondo quanto indicato nella relazione illustrativa. Il progetto di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 novella vari articoli del decreto legislativo n. 242 del 1999, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, stabilisce che il CONI si articola in una struttura organizzativa di tipo federale ed è posto sotto la vigilanza della Conferenza Stato-regioni. La successiva lettera *b)* stabilisce che lo statuto del CONI è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale ed è approvato dalla Conferenza Stato-regioni, non più quindi dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro. Rispetto alla normativa vigente, viene anche meno la proposta della Giunta nazionale al Consiglio e non è indicato il termine entro il quale si perviene all'approvazione dello Statuto. La norma stabilisce, inoltre, che l'organizzazione del CONI è strutturata su base federale ed è disciplinata dallo statuto garantendo l'autonomia delle strutture regionali e provinciali. La lettera *c)* abroga quindi l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 242, concernente la durata in carica degli organi e il limite di alcuni

mandati nell'ambito della Giunta nazionale; ai sensi della disposizione di cui si propone l'abrogazione, gli organi restano in carica quattro anni. Con l'abrogazione, non sarà più previsto un termine per la durata del Consiglio nazionale, del presidente e del Segretario generale; viceversa, avranno un termine specifico alcuni componenti della Giunta nazionale e il Collegio dei revisori dei Conti. Si precisa inoltre che la medesima lettera *c)* demanda la determinazione del compenso spettante agli organi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base delle vigenti direttive in materia, invece che ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Evidenzia che la lettera *d)* interviene quindi sulla composizione del Consiglio nazionale. In particolare, le modifiche concernono la presenza nell'ambito del Consiglio, oltre che dei presidenti delle federazioni sportive nazionali, dei presidenti delle federazioni sportive regionali e provinciali e di tre rappresentanti dei docenti di educazione fisica nelle scuole secondarie di II grado; questi ultimi, in sostituzione dei rappresentanti delle strutture territoriali di livello regionale e provinciale, modifiche che incidono in misura rilevante sul numero complessivo dei membri del Consiglio. Aggiunge che la successiva lettera *e)* modifica, quindi, la composizione della Giunta nazionale e la relativa disciplina di elezione. In particolare, rispetto alla norma vigente sono ridotti da 10 a 5 i rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, e sono inseriti 5 presidenti delle federazioni sportive regionali e 5 presidenti delle federazioni sportive provinciali. Al contempo, viene eliminata la rappresentanza delle strutture territoriali. Si stabilisce inoltre che i rappresentanti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva sono eletti dal Consiglio nazionale per un periodo di tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Le modalità di elezione sono

demandate allo Statuto che le disciplina tenendo conto delle dimensioni delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali. Al contempo, sono soppresse le norme sull'elettorato passivo dei rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Ricorda che la lettera *f)* dell'articolo in esame individua inoltre la Conferenza Stato-regioni – e non più il Ministero vigilante – quale organo competente ad approvare la delibera annuale sui criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio tra il CONI e la CONI Servizi S.p.a.; mentre la successiva lettera *g)* modifica le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti, sostituendo la nomina ministeriale con una nomina, ogni tre anni, effettuata dai Presidenti delle regioni, a rotazione. Le modalità di rotazione sono definite dallo Statuto che le disciplina, tenendo conto delle dimensioni delle regioni in termini di abitanti. Rispetto alla normativa vigente, non è indicato invece il numero di membri di cui si compone il Collegio – ora, 5 più 2 supplenti – e vengono meno i criteri per la composizione dell'organo; attualmente due membri che rappresentano il Ministero vigilante e il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono designati dal CONI fra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone con specifica professionalità. Sottolinea quindi che la lettera *h)* reca disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulle federazioni sportive regionali e provinciali, ad opera del CONI e dei presidenti delle regioni e delle province. In particolare, è demandata allo statuto del CONI la definizione di norme quadro per la redazione degli statuti delle federazioni sportive regionali e provinciali. Gli statuti delle federazioni sono approvati dai presidenti delle regioni e delle province, secondo la rispettiva competenza territoriale, i quali vigilano anche sull'osservanza degli stessi e intervengono con poteri commissariali nei casi più gravi. La norma sostituisce quindi integralmente l'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 che attualmente disciplina la vigilanza sul CONI, l'even-

tuale commissariamento e l'approvazione dei provvedimenti adottati concernenti indirizzo e controllo.

Ricorda che l'articolo 2 della proposta di legge in esame stabilisce quindi che il CONI adegua il proprio statuto alle modifiche recate dall'articolo 1 entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In caso di inadempienza i poteri sostitutivi sono conferiti alla Conferenza Stato-regioni, per gli statuti del CONI e delle federazioni sportive nazionali; ai presidenti delle assemblee regionali e provinciali, invece, per gli statuti delle federazioni sportive regionali e provinciali. Segnala che il successivo articolo 3 dispone quindi la proroga dei vertici del CONI in carica alla data di entrata in vigore della legge fino alla costituzione dei nuovi organi dell'ente e delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali. Ricorda che, attualmente, gli organi del CONI restano in carica 4 anni ed i componenti che ne entrano a far parte durante il quadriennio rimangono in carica fino alla scadenza degli organi. L'articolo 4 stabilisce infine che la legge entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Con riferimento alla formulazione del testo, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, capoverso 2, si affida allo statuto la disciplina delle modalità di elezione sia dei rappresentanti delle federazioni sportive che di quelli degli enti di promozione sportiva, mentre il criterio indicato fa riferimento solo alle federazioni sportive. Alla lettera *f)*, inoltre, il riferimento corretto è alla lettera *a-bis)* e non alla lettera *a)*. Aggiunge inoltre che l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, prevede poteri sostitutivi nel caso di mancato adeguamento degli statuti delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali; il primo periodo, peraltro, prescrive l'adeguamento statutario esclusivamente al CONI. Sembrerebbe pertanto opportuno coordinare i periodi indicati. All'articolo 3, infine, sembrerebbe opportuno specificare l'espressione « i vertici del CONI ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

C. 2774 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame che verrà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

C. 3428 Aprea.

ALLEGATO 1

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Nuovo testo C. 3286 Siragusa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 3286 Siragusa recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 1 che la prova scritta consiste nella presentazione di una relazione idonea a documentare l'attività svolta nei tre anni di servizio.

ALLEGATO 2

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Shanghai dal 23 al 25 giugno 2010.

1. La Presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, onorevole Valentina Aprea, ha svolto una missione a Shanghai dal 23 al 25 giugno 2010, per partecipare al Forum sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale, svoltosi in occasione delle manifestazioni organizzate dal Padiglione Italiano all'Esposizione Universale di Shanghai 2010.

2. Dopo l'arrivo a Shanghai nella mattina di mercoledì 23 giugno, nel primo pomeriggio della medesima giornata, la Presidente Aprea ha incontrato il Presidente della Commissione istruzione, scienza, cultura e sanità dell'Assemblea del popolo di Shanghai, Sun Yunshi, presso la sede del Municipio, alla presenza del Console Generale d'Italia a Shanghai, Massimo Roscigno. Il Presidente Sun ha rivolto un caloroso saluto di benvenuto alla Presidente Aprea, sottolineando l'importanza della sua visita in Cina, prima rappresentante delle Istituzioni parlamentari italiane a visitare l'Expo di Shanghai. Il rappresentante cinese ha rilevato, in particolare, che l'Italia è l'unico Paese che coniuga una tradizione storica e culturale di altissimo livello, con il maggior tasso di creatività in tutti i settori dei beni e delle attività culturali. Nel corso dell'incontro, sono state messe a confronto le politiche scolastiche dei due Paesi, con particolare attenzione alle esigenze delle giovani generazioni. In questo senso, il Presidente Sun ha ricordato come il Governo cinese abbia provveduto a riformare il sistema dell'istruzione superiore ed universitaria, al fine di favorire un reale apprendimento ed una migliore formazione degli studenti, anche nelle materie cosiddette creative. Si è così voluta superare la tendenza a frequentare gli studi per superare gli esami,

favorendo invece un approccio scolastico di qualità per formare persone meritevoli di essere valorizzate. Il rappresentante della Municipalità di Shanghai ha ricordato quindi che, in tale ottica, è stata istituita una Fondazione volta a incoraggiare gli studenti a creare proprie imprese, con aiuti finanziati dallo Stato, pur rilevando che vi è ancora molto da fare per sviluppare pienamente il profilo della creatività nell'ambito della formazione giovanile. Quanto all'aspetto della multiculturalità, ha sottolineato che a Shanghai risiedono attualmente circa cinquantamila studenti stranieri. Il Presidente Sun ha ribadito quindi come l'Italia rappresenti uno dei Paesi che compiono i maggiori sforzi per coniugare lo sviluppo della cultura e della formazione delle giovani generazioni, con l'utilizzo di nuove tecnologie, ricordando che a Shanghai si svolge ogni anno una Fiera sui temi dell'istruzione, invitando la Presidente Aprea a parteciparvi in futuro.

La Presidente Aprea ha rivolto a sua volta al Presidente Sun il proprio indirizzo di saluto, osservando come Shanghai si proponga sempre più come città del futuro, attenta alla qualità della propria organizzazione urbanistica e della vita dei suoi cittadini. Ha manifestato, in particolare, il proprio, personale apprezzamento per il rilevante impegno profuso dal Governo cinese in generale, e dalla Municipalità di Shanghai in specie, per la realizzazione dell'Expo 2010, dedicato al tema *A Better City, for a Better Life*, proprio per favorire il miglioramento della qualità di vita dei cittadini nelle città del futuro. La Presidente Aprea ha condiviso quindi pienamente l'esigenza di investire sulle potenzialità dei giovani, per favorire la crescita del futuro del Paese, premiandone la

creatività con adeguate risorse. In questo senso, ha quindi rappresentato la propria disponibilità a collaborare con il Governo locale, nelle materie di competenza della Commissione cultura, al fine di intensificare gli scambi culturali, artistici e universitari tra le due Istituzioni. Ha infine rivolto un invito al Presidente Sun a ricambiare la visita a Roma, per favorire un più intenso scambio culturale tra i Paesi, soprattutto tra gli studenti, come già positivamente sperimentato in altri settori. L'incontro si è quindi concluso con il protocollare scambio dei doni tra gli interlocutori.

Nella serata di mercoledì 23 giugno 2010, la Presidente Aprea ha quindi partecipato alla cerimonia di conclusione delle iniziative organizzate dalla Regione Lombardia al Padiglione Italiano dell'Expo. Nel corso della cerimonia, il Segretario generale del Commissariato italiano per l'Esposizione universale di Shanghai 2010, Ministro Maria Assunta Accili, ha dato il benvenuto alla Presidente Aprea, ringraziandola per aver accolto l'invito a partecipare in rappresentanza del Parlamento, alle iniziative culturali organizzate presso il Padiglione Italiano dell'Expo di Shanghai. Un saluto di benvenuto è stato rivolto alla Presidente Aprea anche dal Direttore dell'Istituto italiano di cultura di Shanghai, dottor Paolo Sabbatini, in qualità di Consigliere per le Arti, del Municipio di Shanghai – Jingan, nonché Consigliere Speciale dell'Accademia del Teatro di Shanghai. La Presidente Aprea ha quindi ringraziato il Segretario Generale Accili e il Direttore dell'Istituto italiano di cultura per l'accoglienza riservata, esprimendo le più fervide congratulazioni per le iniziative organizzate nell'ambito dell'Expo di Shanghai. La cerimonia si è conclusa con la rappresentazione teatrale *Arlecchino servitore di due padroni*, di Carlo Goldoni, presso il Teatro Oriental Art Center di Shanghai, messa in scena dalla compagnia del Piccolo Teatro di Milano.

3. Nella giornata di giovedì 24 luglio, la Presidente si è quindi recata con l'Ambasciatore d'Italia a Pechino, Riccardo Sessa,

presso la sede del Padiglione Italiano dell'Esposizione Universale di Shanghai, per prendere parte al « Forum sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale », in occasione delle manifestazioni organizzate dal Commissariato governativo italiano.

Dopo il saluto di benvenuto del Commissario Generale d'Italia per l'Expo di Shanghai, professor Beniamino Quintieri, la Presidente Aprea ha rivolto innanzitutto un caloroso saluto agli organizzatori del Forum, nonché ai numerosi rappresentanti delle istituzioni culturali cinesi presenti all'iniziativa. La Presidente Aprea ha in particolare ricordato che l'Italia è da sempre, pur se tanto lontana dal punto di vista geografico, assai vicina dal punto di vista politico e soprattutto culturale alla Cina. Ha osservato quindi come lo scambio culturale tra i due popoli, iniziato più di otto secoli fa, risulti ancora ricco e produttivo: il 2010, infatti, non è solo l'anno dell'Expo di Shanghai, ma anche l'Anno cinese in Italia. La presidente Aprea ha voluto quindi confermare al Ministro Bondi, anche da Shanghai, la volontà politica della Commissione cultura di contribuire attivamente alla definizione di nuove norme per il settore lirico-sinfonico che rappresenta il fiore all'occhiello della tradizione culturale italiana nel mondo. Come sostenuto infatti anche recentemente dall'amico Vittorio Sgarbi, consigliere del Ministro, « la cultura ci fa ricchi, da Caravaggio a Valentino quanta bellezza non c'è nella moda? Come separare la bellezza dall'economia? ». La Presidente Aprea ha quindi sottolineato che vi è il dovere di conservare, mantenere, sostenere il patrimonio culturale di cui è dotata e nessun errore sarebbe più grave che immaginare investimenti produttivi e attività economiche a prescindere dall'identità culturale italiana. Ha aggiunto in particolare che di fronte al mondo, non vi è *made in Italy* che può superare Donatello, Michelangelo, Bernini, e ciò è vero tanto più se si progetta il futuro, secondo lo slogan *a better city, for a better life*, tema dell'Esposizione Universale.

La Presidente Aprea ha d'altra parte ricordato come il Ministero per i beni e le attività culturali ha amplificato la straordinarietà della cultura italiana con la realizzazione di una serie di iniziative presso l'Expo. Ha ricordato quindi che in una delle sale della mostra permanente del Padiglione italiano dal titolo *La città dell'uomo. Vivere all'italiana*, dedicata all'artigianato nazionale, si è tenuto infatti dal 31 maggio al 16 giugno un laboratorio del fare, con artigiani restauratori dell'Opificio delle Pietre dure. *La città dell'uomo. Vivere all'italiana*, è stato d'altra parte un progetto promosso dal Commissariato di Shanghai e dal Comitato di indirizzo, attivato presso la triennale di Milano, all'interno del quale il Ministero per i beni e le attività culturali concederà in prestito per tutta la durata dell'Expo due tele di Canaletto rappresentanti vedute della città di Venezia. La Presidente Aprea ha rilevato d'altro canto il progetto sulla collezione di monili di età ellenistica realizzati in oro e altri metalli preziosi, custoditi presso il Museo Nazionale Archeologico di Taranto *Gli Ori di Taranto*, in coincidenza con la settimana di esposizione della Regione Puglia, da considerarsi un unicum nel panorama mondiale dell'arte orafa del periodo tra il IV ed il I secolo a.C.. Ha quindi sottolineato l'importanza dell'uso delle tecnologie digitali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, quale fenomeno sempre più diffuso, che risponde all'esigenza sia di preservare l'integrità dei beni culturali che di favorirne l'utilizzazione e l'accesso da parte di un pubblico sempre più vasto.

La Presidente Aprea ha quindi aggiunto che sono state avviate numerose iniziative, anche ambiziose, di digitalizzazione e di gestione informatizzata dei beni culturali. Da questo punto di vista sono stati fatti enormi progressi, tanto che l'Italia è all'avanguardia, ad esempio, nel settore delle ricostruzioni virtuali, quale quella fatta nel 1996 dal Politecnico di Milano che inventò un'applicazione multimediale per i manufatti contenuti nella sala dedicata all'Arte Orafa longobarda all'interno dei Musei

Civici di Pavia, che sarebbe stata visitabile solo dopo molti mesi. La Presidente Aprea, in conclusione, ha quindi ricordato come oggi quindi le tecnologie digitali portino all'estremo le possibilità di riproduzione degli oggetti artistici. Vi è la straordinarietà della mostra virtuale degli Uffizi, già in parte presentata proprio al Padiglione Italiano, grazie al lavoro prezioso del direttore generale Mario Resca, della dottoressa Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, e del dottor Antonio Natali, Direttore della Galleria degli Uffizi e curatore della mostra, i quali hanno consentito la realizzazione di quel progetto. Ha invitato quindi tutti i presenti a darsi appuntamento nel 2015 quando la magia dell'Expo arriverà nella città di Milano.

È quindi intervenuto l'Ambasciatore Sessa, che ha ringraziato la Presidente Aprea per il suo intervento articolato e competente, ricordando come il successo dell'iniziativa sia giunto nonostante la scarsità di risorse finanziarie. Vi è stato un impegno fattivo di tutti gli organizzatori ad adoperarsi con competenza ed entusiasmo per il settore dei beni culturali, con la capacità tutta italiana di coniugare sapientemente passato e modernità, conciliando le fondamentali dimensioni della tradizione e del futuro negli spazi della cultura e dell'arte. L'Ambasciatore d'Italia a Pechino ha osservato, quindi, come Italia e Cina siano le vere *superpotenze* nel settore della cultura, a testimonianza di un impegno reciproco a rafforzare e sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione già esistenti. L'ambasciatore Sessa ha ricordato, d'altra parte, come l'anno 2010 coincida anche con il 40° anniversario dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, ed il quarto centenario della morte del missionario Matteo Ricci, scomparso nel 1610, primo straniero morto in terra di Cina. Il gesuita Ricci, infatti, nell'immaginario collettivo cinese ha un'importanza superiore a quella di Marco Polo, essendo stato il primo ad impegnarsi per costruire il dialogo interculturale tra Cina, Italia ed Eu-

ropa. L'Ambasciatore ha ricordato quindi che l'Italia ha rinnovato l'accordo sulla protezione del patrimonio culturale cinese, con la realizzazione di una grande opportunità per entrambi i Paesi.

È quindi intervenuto il Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero per gli affari esteri, Ministro Elisabetta Belloni, la quale ha illustrato le numerose iniziative messe in campo dal Ministero nel settore della tutela del patrimonio culturale in Cina. È stato ricordato, in particolare, che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina promuove da oltre vent'anni iniziative a sostegno del patrimonio culturale nella Repubblica popolare cinese, rivolgendo una speciale attenzione alla formazione dei restauratori-conservatori. Sono state quindi illustrate le azioni portate avanti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo nel settore del restauro e della tutela del patrimonio culturale della Repubblica popolare, con progetti in gran parte relativi a siti protetti dell'Unesco. In particolare, è stato ricordato che il Centro per la conservazione e il restauro del patrimonio storico-culturale di Xi'an, ideato alla fine degli anni Ottanta, è stato realizzato attraverso l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Isiao). Tale Centro, creato sul modello dell'Istituto centrale per il restauro italiano, ha formato nel 1998 i primi 20 restauratori cinesi con un approccio scientifico moderno ed il successo ottenuto ha indotto la *State administration of cultural heritage* di Pechino a richiedere il sostegno italiano per un intervento più ampio, volto a favorire un processo di sviluppo allargato a tutto il paese. Di conseguenza, è stata avviata presso il *China national institute of cultural property* (Cnicp) la realizzazione del Sino-italian cooperation training center of conservation and restoration for cultural properties, struttura nazionale destinata a coordinare nell'intero territorio cinese la formazione dei restauratori, tuttora sostenuta dalla Cooperazione Italiana. È stato quindi proiettato un video con la ricostruzione degli interventi realizzati dalla Co-

operazione italiana per la tutela del sito archeologico delle Grotte di Longmen, o Grotte della Porta del Drago, le grotte buddiste a sud della città di Luoyang e situate sui fianchi delle due montagne della gola di Longmen.

I rappresentanti cinesi presenti al Forum hanno quindi manifestato grande apprezzamento e interesse per il lavoro, l'*expertise* e le tecnologie fornite dall'Italia nel settore della tutela dei beni culturali. Il direttore del Museo Shaanxi di Storia di Xi'an, Chen Jiansheng, ha ricordato, in particolare, la realizzazione di un museo volto a conservare 89 dipinti murali, recuperati in tombe di imperatori cinesi dell'età imperiale, il cui allestimento è curato da architetti italiani. Il direttore Jiansheng ha rilevato l'importanza del progetto, che necessita di adeguate tecnologie per il recupero dei dipinti, sostenuto grazie alla eccellente collaborazione tra Italia e Cina, con l'apporto di restauratori provenienti dai Centri di restauro di Roma e di Torino. Ha infine ringraziato gli esperti italiani che hanno reso possibile, con il loro qualificato contributo, lo sviluppo di varie attività, tra cui il Corso biennale sulla conservazione dei dipinti murali, la realizzazione della *Tang Dynasty Mural Paintings Hall* e un programma di rafforzamento dello stesso Museo Shaanxi. È quindi intervenuta Li Fangyin, direttore dell'*Art Museum* di Dazu, che ha ricordato il progetto di costruzione del Centro museale «Grotte di Dazu», realizzato grazie al finanziamento del Governo italiano. La direttrice del sito archeologico di Xi'an, Shao Zhengrong, ha illustrato invece alcune iniziative adottate per valorizzare il sito in collaborazione con l'Italia. Ha, quindi, rivolto un sentito ringraziamento agli operatori del Ministero degli affari esteri e del Ministero per i beni e le attività culturali del Governo italiano, impegnati nelle attività di sostegno per il recupero di tali aree. Dopo la colazione, organizzata dal Commissariato Governativo per il Padiglione Italiano, la Presidente ha, quindi, avuto modo di visitare il Padiglione italiano, il più visitato dopo quello cinese.

4. La Presidente Aprea, accompagnata dal Commissario Quintieri, ha potuto apprezzare le peculiarità del Padiglione italiano che, con la sua superficie di oltre 7.000 metri quadrati, si presenta come il secondo più grande dopo quello cinese. Nel corso della visita è stato chiarito che la partecipazione italiana all'Expo si è posta l'obiettivo di affermare un'immagine positiva del Paese, esponendo in maniera accattivante le eccellenze del sistema produttivo nazionale e focalizzando l'attenzione principalmente su tre messaggi: la necessità di salvaguardare la dimensione umana dei nuclei urbani, l'importanza dell'innovazione tecnologica al servizio delle esigenze dei cittadini, il valore fondamentale del contesto culturale per la determinazione della qualità della vita. Attraverso una gara europea, cui hanno partecipato 65 studi di architettura, è stato selezionato quindi il progetto del Padiglione italiano elaborato dall'architetto Giampaolo Imbrighi, docente della Facoltà di Architettura dell'Università « La Sapienza » di Roma. Nella progettazione degli interni e nell'allestimento degli spazi del padiglione si è tenuto conto dell'esigenza di ospitare, oltre all'esposizione principale permanente, anche piccole mostre specialistiche, spettacoli, *forum*, proiezioni, conferenze. A tal fine, sono stati realizzati un Auditorium attrezzato, che può ospitare 130 persone e che può essere utilizzato per cinema e rappresentazioni varie, oltre che per conferenze e forum; alcune sale di circa 200 metri quadrati per esposizioni temporanee; varie sale per eventi di più piccola dimensione, quali seminari, convegni, conferenze ed eventuali riunioni conviviali; una libreria che espone testi da consultare ed un *touch screen* sul Museo degli Uffizi. Il padiglione è, inoltre, provvisto di un'ampia corte, nella quale si realizzano sfilate di moda, attività per bambini, concerti ed eventi vari.

Nel corso della visita è stato chiarito che la struttura stessa del Padiglione costituisce un esempio di quanto il Paese può offrire nel settore dell'industria delle costruzioni, grazie alle innovazioni che

contiene, come il cemento trasparente che consente alla luce di filtrare verso l'interno; i pavimenti di materiale riciclato; i filtri antibatterici dell'aria; le cellule fotovoltaiche inserite nelle vetrate. Tra le suggestive e sorprendenti realizzazioni proposte, è stato possibile ammirare, ad esempio, l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano sulla parete verticale all'ingresso o soffermarsi a seguire la mostra « Mosaico di culture », dedicata alla multiforme varietà delle regioni d'Italia. Importanti sponsorizzazioni hanno consentito di contenere sensibilmente i costi di costruzione e fare del padiglione una vera vetrina per le aziende italiane. L'esposizione principale realizzata all'interno del padiglione è stata curata dalla Triennale di Milano e si è avvalsa di un prestigioso comitato scientifico. È stato creato, altresì, un sito *web*, che risulta essere molto visitato, ed il Commissariato italiano per l'Esposizione universale ha aderito all'iniziativa, voluta dagli organizzatori cinesi, del cosiddetto *Expo On-Line*: una sorta di esposizione virtuale su piattaforma digitale che riproduce, ampliandoli, i contenuti del parco e dei singoli padiglioni nazionali.

La Presidente Aprea ha quindi visitato il Padiglione cinese dell'Expo di Shanghai. È stata accompagnata nella visita dal Vice Commissario Generale del Padiglione Cinese, Zhao Zhenge, il quale ha illustrato le peculiarità del Padiglione che, con i suoi 40 mila metri quadrati e un'altezza di 69 metri, oltre ad essere l'edificio più alto del Parco, è anche il più visitato dell'Expo. La Presidente Aprea ha così potuto visitare una parte degli allestimenti del Padiglione, apprezzando la ricostruzione dei 5000 anni di civiltà della Cina, il processo di creazione dei 60 anni dalla fondazione della Nuova Cina, e i risultati dei 30 anni di riforma e apertura, al fine di presentare l'intelligenza della Cina nel corso dello sviluppo urbano e il futuro dello sviluppo sostenibile delle città. Su invito del direttore del Padiglione dell'Arabia Saudita, Abdulhamid Hasan, la Presidente Aprea ha inoltre potuto visitare, il terzo padiglione più visitato dell'Expo, dopo quello cinese e italiano. Dopo un saluto di cor-

tesia con il direttore Hasan, che ha ringraziato la presidente Aprea per aver onorato il Padiglione arabo con la sua visita, la Presidente Aprea ha potuto così visitare il padiglione arabo, dall'alto della sua copertura sulla quale sono state piantate 150 palme da dattero, tipica vegetazione del deserto arabico importate direttamente dall'Arabia Saudita, dove è stata collocata una tenda tradizionale beduina per la prima accoglienza dei visitatori. Percorrendo la rampa d'accesso che presenta nella prima sezione una riproposizione della storica Via della Seta e dei tipici paesaggi sauditi fatti di deserti e mari, la presidente Aprea è stata quindi invitata a visitare l'attrazione principale del padiglione, uno schermo cinematografico in 3D, il più grande al mondo, per la sua superficie di 1600 metri quadrati. La Presidente Aprea ha quindi ringraziato il direttore Hasan per la sua ospitalità, esprimendo il senso del più vivo apprezzamento per la visita realizzata.

Nella serata di giovedì 24 giugno 2010, la Presidente Aprea ha quindi partecipato

alla cena offerta in suo onore dal Commissario generale per il Padiglione italiano, professor Beniamino Quintieri, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a Pechino, Riccardo Sessa, del Console Generale d'Italia a Shanghai, Massimo Roscigno, del Segretario Generale per il Commissariato, Ministro Accili, e delle altre personalità e rappresentanti italiani cinesi partecipanti al Forum.

5. Nella giornata di venerdì 25 giugno 2010, sono proseguite quindi le sessioni del Forum focalizzate sui profili di governo, ricerca e promozione del patrimonio culturale, nonché sull'utilizzo di *know-how* e strumenti innovativi per la diagnosi e la conservazione. La Presidente Aprea, accompagnata dall'architetto Adriana Grimaldi, rappresentante del cerimoniale del Commissariato governativo italiano del Padiglione Italiano presso l'Expo di Shanghai, ha svolto quindi alcuni incontri con rappresentanti locali, prima della sua partenza per Roma, avvenuta nella serata dello stesso giorno.

ALLEGATO 3

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (atto n. 231);

premesso che appare opportuno assicurare tempi congrui di esame del provvedimento, anche ai fini della certa assegnazione dei finanziamenti alle scuole prima del periodo gennaio-febbraio di ogni anno scolastico;

tenuto conto che la ripartizione dei fondi prevede un decremento posto esclusivamente a carico delle scuole, tanto che il finanziamento destinato all'Amministrazione centrale aumenta lievemente anche in termini assoluti, passando dai 49,290 milioni di euro del 2008 ai 51,900 del 2010, mentre negli stessi anni si passa da 53,355 a 30,000 milioni di euro per le scuole;

considerato che la normativa vigente prevede interventi specifici da finanziarie che spesso non sono tenuti in debita considerazione dall'Esecutivo;

rilevato che la legge n. 440 del 1997 prevede specifiche misure a sostegno delle

problematiche legate alla disabilità, che non risultano peraltro sempre adeguatamente attuate dal provvedimento in esame;

ritenuto che la questione degli alunni immigrati appare sempre più rilevante nell'ambito del sistema scolastico nazionale, con particolare riferimento alle problematiche connesse all'insegnamento L2;

considerato infine che appare condivisibile la scelta di prevedere finanziamenti per la valutazione e la ricerca, come quelli previsti per l'Invalsi e l'Anas, purché siano finalizzati al monitoraggio e alla valutazione dell'autonomia scolastica e di come i fondi assegnati siano utilizzati e ripartiti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno, per il futuro, che il Governo trasmetta al Parlamento lo schema di direttiva in esame con maggiore anticipo rispetto ai tempi attualmente previsti, allo scopo di evitare che il ritardo nella sua approvazione penalizzi l'assegnazione dei fondi stanziati a favore delle scuole, tradendo la finalità della legge che è quella di favorire la progettualità delle scuole autonome finanziando per tempo le attività da inserire nel POF dell'anno scolastico corrente;

2) si ritiene opportuno altresì ridurre lo stanziamento a favore dell'amministrazione centrale, per favorire un trasferimento di risorse finanziarie più adeguato alle esigenze delle scuole;

3) si valuti inoltre l'opportunità di tenere conto più specificamente della destinazione delle risorse da assegnare alle finalità previste dalla normativa vigente, allo scopo di dare seguito alle finalità prevista dalla legge n. 440 del 1997;

4) consideri il Governo l'opportunità di prevedere specifici ed adeguati finanziamenti a sostegno degli interventi connessi alla presenza di alunni immigrati nelle scuole, con specifico riferimento all'insegnamento L2;

5) appare inoltre opportuno prevedere che i fondi destinati alla valutazione e alla ricerca siano finalizzati, anche al monitoraggio e alla valutazione della autonomia scolastica ed in particolare al

monitoraggio e alla valutazione della utilizzazione e ripartizione delle risorse ad essa assegnate;

6) appare opportuno, là dove si fa riferimento all'EUROPASS, prendere in considerazione per la ripartizione dei fondi, anche iniziative e dispositivi UE che riguardano le competenze chiave, l'orientamento e la mobilità transfrontaliera dei giovani;

7) appare infine opportuno nella sezione 3 – riparto delle somme –, con riferimento agli interventi di cui alla lettera *f*) della sezione 1 – alternanza scuola lavoro/educazione permanente – dove si citano gli Istituti tecnici superiori, includere gli stessi Istituti tra gli obiettivi prioritari esplicitati nella medesima lettera *f*);

8) nella medesima sezione 3, appare infine opportuno sostituire il riferimento al « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con quello al « Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

ALLEGATO 4

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (atto n. 231);

premessi che appare opportuno assicurare tempi congrui di esame del provvedimento, anche ai fini della certa assegnazione dei finanziamenti alle scuole prima del periodo gennaio-febbraio di ogni anno scolastico;

tenuto conto che la ripartizione dei fondi prevede un decremento posto esclusivamente a carico delle scuole, tanto che il finanziamento destinato all'Amministrazione centrale aumenta lievemente anche in termini assoluti, passando dai 49,290 milioni di euro del 2008 ai 51,900 del 2010, mentre negli stessi anni si passa da 53,355 a 30,000 milioni di euro per le scuole;

considerato che la normativa vigente prevede interventi specifici da finanziarie che spesso non sono tenuti in debita considerazione dall'Esecutivo;

rilevato che la legge n. 440 del 1997 prevede specifiche misure a sostegno delle

problematiche legate alla disabilità, che non risultano peraltro sempre adeguatamente attuate dal provvedimento in esame;

ritenuto che la questione degli alunni immigrati appare sempre più rilevante nell'ambito del sistema scolastico nazionale, con particolare riferimento alle problematiche connesse all'insegnamento L2;

considerato infine che appare condivisibile la scelta di prevedere finanziamenti per la valutazione e la ricerca, come quelli previsti per l'Invalsi e l'Anas, purché siano finalizzati al monitoraggio e alla valutazione dell'autonomia scolastica e di come i fondi assegnati siano utilizzati e ripartiti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si ritiene necessario ridurre lo stanziamento a favore dell'amministrazione centrale, per favorire un trasferimento di risorse finanziarie più adeguato alle esigenze delle scuole;

e con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno, per il futuro, che il Governo trasmetta al Parlamento lo schema di direttiva in esame con maggiore anticipo rispetto ai tempi attualmente pre-

visti, allo scopo di evitare che il ritardo nella sua approvazione penalizzi l'assegnazione dei fondi stanziati a favore delle scuole, tradendo la finalità della legge che è quella di favorire la progettualità delle scuole autonome finanziando per tempo le attività da inserire nel POF dell'anno scolastico corrente;

2) si valuti inoltre l'opportunità di tenere conto più specificamente della destinazione delle risorse da assegnare alle finalità previste dalla normativa vigente, allo scopo di dare seguito alle finalità prevista dalla legge n. 440 del 1997;

3) consideri il Governo l'opportunità di prevedere specifici ed adeguati finanziamenti a sostegno degli interventi connessi alla presenza di alunni immigrati nelle scuole, con specifico riferimento all'insegnamento L2;

4) appare inoltre opportuno prevedere che i fondi destinati alla valutazione e alla ricerca siano finalizzati, anche al monitoraggio e alla valutazione della au-

tonomia scolastica ed in particolare al monitoraggio e alla valutazione della utilizzazione e ripartizione delle risorse ad essa assegnate;

5) appare opportuno, là dove si fa riferimento all'EUROPASS, prendere in considerazione per la ripartizione dei fondi, anche iniziative e dispositivi UE che riguardano le competenze chiave, l'orientamento e la mobilità transfrontaliera dei giovani;

6) appare infine opportuno nella sezione 3 – riparto delle somme –, con riferimento agli interventi di cui alla lettera *f*) della sezione 1 – alternanza scuola lavoro/educazione permanente – dove si citano gli Istituti tecnici superiori, includere gli stessi Istituti tra gli obiettivi prioritari esplicitati nella medesima lettera *f*);

7) nella medesima sezione 3, appare infine opportuno sostituire il riferimento al « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con quello al « Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

ALLEGATO 5

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca
sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri.**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Contributo in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini).

1. Per sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo, è concesso alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

2. È concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.

ART. 2.

(Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo).

1. È concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

ART. 3.

(Contributo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo).

1. È concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia).

1. È istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001.

2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera c), e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.

3. Sono organi dell'ENTMI:

a) il presidente;

b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medioevo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto;

c) il segretario tesoriere;

d) la commissione scientifica.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), la commissione scientifica dell'ENTMI è costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ulteriori componenti possono essere nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente, sentita la commissione scientifica.

5. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere.

6. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attività dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso.

7. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente. Essa può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.

8. Al presidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 6. È ammesso il rimborso delle spese documentate.

9. All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 50.000 euro per gli anni 2010 e 2011, di 60.000 euro per gli anni 2012 e 2013 e di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2014, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI può ricevere altresì contributi dalle ammini-

strazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.050.000 annui per gli anni 2010 e 2011, a euro 2.060.000 annui per gli anni 2012 e 2013 e a euro 2.070.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

a) per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Disposizioni finali).

1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle

attività di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla

base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.

2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE) nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia	130
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 235 (<i>Esame e rinvio</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	134
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	146
--	-----

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 235 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	136
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	149
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	137
------------------------------------	-----

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 Cosenza (<i>Esame e rinvio</i>)	137
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia	140
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-02808 Lovelli: Sulla situazione di emergenza determinatasi nel sito dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria)	140
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	179

RISOLUZIONI:

7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle regioni del Sud (Discussione e rinvio)	141
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut	142
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03156 Vannucci: Lavori sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per la viabilità locale nei comuni di Piandimeleto e Lunano	142
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	180
5-03222 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza .	143
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	181
5-03260 Miglioli: Lavori sulla ss. 12 nel territorio dei comuni di Mirandola e Medolla ...	143
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	182

RISOLUZIONI:

7-00373 Mariani 7-00381 Guido Dussin: Reperimento delle risorse necessarie per un tempestivo completamento dei lavori sulla SS 38 (Discussione congiunta e rinvio)	143
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 luglio 2010.

Audizioni di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE) nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 8.30 alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010 — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 235.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (Pdl), ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di riparto in esame ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (Collegato 1996), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge).

Più in particolare, il comma 40 prevede che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali devono altresì essere inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.

Al riguardo, rileva anzitutto – anche per dare modo al rappresentante del Governo di prendere subito nota della questione – che lo schema di riparto, come del resto avvenuto anche negli anni precedenti, non è accompagnato dai rendiconti annuali degli enti ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto, invece, dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.

Lo schema in esame provvede, come ogni anno, a ripartire le risorse del capitolo 1551 del bilancio del Ministero dell'ambiente – Contributi a Enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, cd. Contributo ordinario a favore degli Enti parco – e reca anche i criteri adottati per il riparto.

Lo stanziamento complessivo per il 2010 risulta pari a 53,946 milioni di euro. Tale importo registra una riduzione di 2,231 milioni di euro (-3,97 per cento) rispetto a quello del 2009 pari ad euro 56,177 milioni di euro).

La relazione ministeriale che accompagna lo schema precisa che tale stanziamento sconta le riduzioni operate a seguito dell'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria 2007, pari a 3,381 milioni di euro e dall'articolo 7, comma 24, del recente decreto legge n. 78 del 2010, in corso di conversione, pari a 174.953 euro.

La legge n. 191 del 2009, legge finanziaria per il 2010 recava, infatti, in tabella C, uno stanziamento complessivo del capitolo 1551/Ambiente per il 2010 pari a 61.821 milioni di euro. In particolare il piano di gestione 01, secondo quanto risulta dalla relazione allo schema, mostrava uno stanziamento iniziale di 57,502 milioni di euro.

Rammenta che i finanziamenti statali per i parchi nazionali rappresentano la quasi totalità delle risorse destinate an-

nualmente ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e la cui dotazione viene indicata nella tabella C della legge finanziaria e poi ripartita con successivo decreto ministeriale previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Segnala, peraltro, che la relazione illustrativa riporta le norme che a diverso titolo prevedono l'attribuzione ad alcuni enti di ulteriori risorse finanziarie. Dette risorse, riepilogate nella Tabella D della relazione, pur non essendo inserite nella quota assegnata per il contributo ordinario degli enti, costituiscono un incremento economico previsto nei rispettivi bilanci previsionali degli enti.

L'ultimo stanziamento, relativo al 2009, è stato ripartito con decreto ministeriale 5 novembre 2009. Sullo schema del citato decreto ministeriale, la VIII Commissione (Ambiente) aveva espresso parere favorevole nella seduta del 6 maggio 2009, auspicando la necessità di porre in essere misure capaci di premiare gli Enti parco con un progressivo miglioramento della propria capacità di autofinanziamento e una maggiore efficacia della spesa pubblica, nonché quelli impegnati in una politica di programmazione territoriale tendente a raggiungere un equilibrio ottimale tra economia e ambiente.

Il flusso dei finanziamenti disposti dalle leggi finanziarie, a partire dal 2001, ivi inclusi gli accantonamenti e le riduzioni previsti da diversi provvedimenti legislativi, può essere così sintetizzato: legge finanziaria 2002: 55,8 milioni; legge finanziaria 2003: 53,8 milioni con una riduzione pari al 3,60 per cento; legge finanziaria 2004: 58,7 milioni, con un aumento pari al 9,10 per cento; legge finanziaria 2005: 53,3 milioni, con una riduzione pari 9,20 per cento; legge finanziaria 2006: 50 milioni con una riduzione pari al 6,20 per cento; legge finanziaria 2007: 61,4 milioni, con un aumento pari al 22,80 per cento; legge finanziaria 2008: 63,8 milioni, con un aumento pari al 3,80 per cento; legge finanziaria 2009: 56,2 milioni, con una

riduzione pari 11,90 per cento; legge finanziaria 2010: 53,9 milioni, con una riduzione pari al 3,97 per cento.

Al riguardo fa notare che nella relazione illustrativa viene sottolineato come i criteri utilizzati per il riparto del contributo ordinario si sono affinati nel corso degli anni anche attraverso le raccomandazioni e le indicazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento.

Si prevede quindi che ogni Ente Parco riceva una quota di contributo destinata alla copertura dei costi fissi di struttura (personale, costi di funzionamento, ecc.); una quota residua che viene calcolata sulla base di alcuni parametri caratterizzanti specifici aspetti della complessità territoriale ed amministrativa di ciascun Ente parco, nonché tenendo conto di alcune condizioni di efficienza amministrativa ed economico-gestionale.

La ripartizione del contributo ordinario riguarda non solo i Parchi nazionali (ai quali, tuttavia, viene assegnata la gran parte dell'intera dotazione: 48,424 milioni di euro su 53,946), ma anche le riserve naturali dello Stato, i parchi museo, alcune convenzioni internazionali nonché le azioni di rilevanza nazionale.

La ripartizione della dotazione complessiva di 53.946.331 euro, raffrontata con quella del 2009, può essere così sintetizzata: per i parchi nazionali vengono destinati 48.424.480 euro rispetto ai 50.822.000 euro con una riduzione del 4,72 per cento; per i parchi museo vengono previsti 1.108.025 euro rispetto a 1.150.000 euro con una riduzione del 3,65 per cento; per la Convenzione Rio-Bonn vengono destinati 328.000 euro senza alcuna variazione rispetto al 2009; per il CITES vengono previsti 200.000 euro senza alcuna variazione rispetto al 2009; per le riserve naturali statali vengono previsti 3.060.799 euro rispetto ai 3.176.730 euro del 2009 con una riduzione pari al 3,65 per cento; per le azioni di rilevanza nazionale sono previsti 825.047 euro rispetto ai 500.000 euro del 2009 con un aumento del 65 per cento.

L'analisi delle singole voci evidenzia come la principale variazione riguarda quasi integralmente gli stanziamenti per i parchi nazionali (il relativo stanziamento diminuisce di ben 2,4 milioni di euro). Lievi sono le riduzioni per le riserve naturali statali ed in linea, come sottolinea la relazione di accompagnamento, con la riduzione complessiva delle risorse per le aree protette.

Per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i parchi nazionali, faccio presente che al parco dell'Alta Murgia vengono assegnati 1.949.917 euro rispetto ai 1.802.135 euro dell'anno precedente con una maggiorazione del 8,2 per cento; al Parco dell'Abruzzo, Lazio e Molise vengono assegnati 931.547 euro rispetto ai 3.340.905 euro con una riduzione del 72 per cento; al Parco Tosco Emiliano vengono assegnati 1.128.797 euro rispetto ai 1.039.430 euro del 2009, con un aumento del 8,6 per cento; all'Arcipelago della Maddalena vengono destinati 998.071 euro rispetto ai 1.319.995 euro dell'anno precedente con una riduzione del 24 per cento; all'Arcipelago Toscano vengono assegnati 1.676.291 euro rispetto ai 1.628.716 euro dell'anno precedente con un aumento del 2,9 per cento; al Parco dell'Asinara vengono destinati 496.447 euro rispetto ai 791.815 euro del 2009 con una riduzione del 37,3 per cento; all'Aspromonte vengono assegnati 2.600.491 euro rispetto a 2.408.095 euro del 2009 con un aumento dell'8,0 per cento; al Cilento e Vallo di Diano, vengono previsti 3.806.683 euro rispetto ai 3.453.869 euro del 2009, con un aumento 10,2 per cento; alle Cinque Terre 2.175.637 euro rispetto ai 2.073.262 euro del 2009, con un aumento del 4,9 per cento; al Circeo sono previsti 824.399 euro rispetto ai 790.090 euro con un aumento del 4,3 per cento; alle Dolomiti Bellunesi sono assegnati 1.330.967 euro rispetto ai 1.261.777 euro del 2009 con un aumento del 5,5 per cento; alle Foreste Casentinesi sono assegnati 1.306.229 euro rispetto a 1.226.948 euro del 2009 con un aumento 6,5 per cento; al Gargano sono assegnati 2.524.770 euro rispetto a 2.302.401 euro, con un au-

mento 9,7 per cento; al Gran Paradiso sono assegnati 4.272.607 euro rispetto ai 4.693.012 euro del 2009, con una riduzione del 9,0 per cento; al Gran Sasso sono assegnati 3.785.425 euro rispetto ai 4.269.657 euro, con una diminuzione del 11,3 per cento; alla Maiella sono assegnati 1.663.734 euro rispetto ai 2.432.947 euro del 2009, con una riduzione del 31,6 per cento; ai Monti Sibillini sono assegnati 1.788.602 euro rispetto ai 1.652.149 euro del 2009 con un aumento del 8,3 per cento; al Pollino sono assegnati 4.769.566 euro rispetto ai 4.449.959 euro del 2009 con un aumento 7,2 per cento; per la Sila sono previsti 1.631.895 euro rispetto ai 1.498.804 euro del 2009 con un aumento dell' 8,9 per cento; per lo Stelvio sono stanziati 5.464.173 euro rispetto ai 5.254.830 del 2009 con un aumento del 4,0 per cento; alla Val d'Agri sono assegnati 550.000 senza variazioni rispetto al 2009; per la Val Grande sono previsti 988.271 rispetto ai 928.085 euro con un aumento del 6,5 per cento; infine al Vesuvio sono assegnati 1.759.963 euro rispetto ai 1.653.119 euro del 2009 con un aumento del 6,5 per cento.

Propone pertanto fin d'ora di esprimere un parere favorevole alla ripartizione recata dallo schema, fermo restando l'auspicio che i tagli introdotti dalla manovra 2010 a decorrere dal 2011 possano essere ripartiti in modo da non incidere prevalentemente sugli stanziamenti destinati agli enti parco.

Ermete REALACCI (PD) lamenta che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su un provvedimento quale quello in esame di estrema rilevanza in tempi eccessivamente ristretti. Ricorda, al riguardo, che, probabilmente per problemi di carattere organizzativo, il Ministro dell'Ambiente non ha valutato attentamente la portata della norma contenuta nell'articolo 7, comma 24, della manovra finanziaria per il 2010, attualmente all'esame dell'Assemblea, che prevede una decurtazione dei finanziamenti destinati ad alcuni enti in misura pari al 50 per cento, incidendo pesantemente sulla capacità de-

gli enti parco di portare avanti politiche di sviluppo e valorizzazione del territorio. Rileva come dalla lettura dei dati relative ai finanziamenti degli anni passati, emerge un aumento dei fondi destinati ai parchi nel corso degli anni in cui il centro sinistra è stato al Governo. Ritiene estremamente importante svolgere una riflessione sulle attività svolte da ciascun ente parco, anche attraverso l'esame dei rispettivi bilanci.

Il sottosegretario Roberto MENIA fa presente che il Governo ha depositato in data odierna affinché siano posti a disposizione dei componenti della Commissione i dati relativi ai rendiconti annuali degli enti ammessi al finanziamento. Ricorda come più volte è stato sollecitato un ripensamento sui criteri in ordine all'assegnazione delle risorse agli enti vigilati dal Ministero, tra i quali gli enti parco, e all'opportunità di prevedere come parametro la capacità degli stessi enti di porre in essere misure capaci di premiare gli enti parco che dimostrano un progressivo miglioramento della propria capacità di autofinanziamento e una maggiore efficacia della spesa pubblica. Ritiene, infatti, che occorra svolgere una verifica sulla capacità degli enti parco di continuare a svolgere le loro funzioni considerati i tagli effettuati con l'ultima manovra finanziaria ed il fatto che il cinquanta per cento della spesa risulta vincolata per le spese del personale. Ritiene, comunque, che il Governo possa avere un qualche margine di manovra nel modulare le riduzioni da ultimo disposte tra le diverse voci che contraddistinguono il capitolo di bilancio sul quale sono disposte le riduzioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.20.

D.L. 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Alessandro BRATTI (PD), a nome del gruppo del partito democratico, esprime un giudizio nettamente negativo sul decreto-legge in esame, in ragione sia della disomogeneità ed eterogeneità delle materie dello stesso disciplinate, sia del carattere poco chiaro e confuso di diverse sue disposizioni.

In tal senso, cita anzitutto il contenuto della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1, che, senza alcuna connessione con le materie indicate nel titolo del provvedimento d'urgenza in esame e, per di più, in pendenza del termine per il recepimento della nuova normativa quadro europea, interviene in materia di rifiuti modificando l'articolo 185 del Codice ambientale.

Ancora in via esemplificativa, segnala il contenuto poco chiaro della disposizione contenuta nell'articolo 1-ter del decreto-legge, che rischia di produrre ulteriore confusione per quanto riguarda il limite di concedibilità degli incentivi cosiddetti CIP6 alle sole fonti rinnovabili.

Esprime, inoltre, un giudizio altrettanto negativo sulle norme relative all'Agenzia per la sicurezza nucleare, norme, che invece di garantire una dotazione di risorse umane e materiali adeguate alla

rilevanza dei compiti e delle funzioni ad essa assegnati, si preoccupano esclusivamente di rivedere, a fini esclusivamente politico-propagandistici, le disposizioni in materia di incompatibilità degli organi di vertice dell'Agenzia stessa.

Ugo LISI (PdL) esprime un giudizio fortemente contrario sul contenuto dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge in esame, che — salvaguardando gli interessi dei grandi gruppi industriali e degli investitori che hanno realizzato grandi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili — rischia di produrre danni gravissimi ai piccoli e medi imprenditori e, in moltissimi casi, a semplici cittadini che hanno investito i propri risparmi nella realizzazione di impianti piccoli e piccolissimi. Sotto questo profilo, sottolinea la particolare gravità della situazione che — ove venisse confermato il limite perentorio di 90 giorni per l'entrata in esercizio dei nuovi impianti — si verrebbe a creare nel territorio della regione Puglia, dove centinaia e centinaia di risparmiatori, di artigiani, di piccoli e piccolissimi imprenditori industriali e agricoli, verrebbero colpiti senza possibilità di rimedio da una misura che vanificherebbe completamente tutti gli investimenti effettuati. Chiede, pertanto, che la Commissione si faccia carico di questo gravissimo problema, quantomeno segnalando nel parere alla Commissione di merito la necessità di dare più tempo, almeno 180 giorni, per la messa in regola dei piccoli e piccolissimi impianti in corso di realizzazione.

Ermete REALACCI (PD) nell'esprimere piena condivisione sulle considerazioni critiche svolte dal deputato Lisi, sottolinea tuttavia che la grave situazione da questi denunciata è causata dalla volontà del Governo e della maggioranza di non accettare alcuna proposta di modifica di questo come di altri provvedimenti. Formula, pertanto, a nome del gruppo del partito democratico, l'auspicio che la maggioranza accetti un confronto serio con l'opposizione sul contenuto del decreto-

legge in esame, al fine di migliorarne il testo e di scongiurare il rischio concreto che esso produca, come nel caso denunciato dal deputato Lisi, danni gravi alle piccole e medie imprese e ai cittadini.

Gianluca BENAMATI (PD) nel richiamare i contenuti dell'approfondito dibattito parlamentare che a suo tempo aveva accompagnato la discussione della cosiddetta *legge sviluppo*, denuncia la distorsione apportata all'impianto di tale legge dalle disposizioni contenute nel decreto-legge in titolo in ordine alla delicata questione delle incompatibilità degli organi di vertice dell'Agenzia per la sicurezza nucleare che, a suo avviso, rischiano di piegare ad inaccettabili logiche di parte lo spirito e gli obiettivi che avevano caratterizzato l'approvazione della citata legge n. 99 del 2009.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime, a nome del gruppo di Italia dei Valori, un giudizio nettamente critico sul provvedimento d'urgenza in esame, ribadendo le giuste critiche ad esso rivolte dai deputati già intervenuti. Quanto alla specifica questione sollevata dal deputato Lisi con riferimento al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 1-*quinquies*, ritiene che la semplice proroga di questo termine rischia di rivelarsi comunque inutile se, anche senza colpa dei proprietari degli impianti, non si realizzano le condizioni per la concreta messa in esercizio degli impianti stessi. Propone per questo che nel parere alla Commissione di merito venga inserita una condizione che vincoli la regolarizzazione degli impianti non all'entrata in esercizio degli impianti entro un determinato termine, ma all'accertamento entro lo stesso termine dell'avvenuta conclusione dei lavori, sul modello di quanto previsto ad esempio all'articolo 1-*octies* dello stesso provvedimento d'urgenza in esame.

Ermete REALACCI (PD), esprime condivisione per le considerazioni e per la proposta appena avanzata dal deputato Piffari, che giudica più efficace di quella del deputato Lisi.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) nell'esprimere piena condivisione per quanto detto dal deputato Lisi, si esprime favorevolmente sulla proposta formulata dal deputato Piffari.

Agostino GHIGLIA (PdL), sulla base delle motivazioni enunciate dal deputato Lisi, ritiene che sia senz'altro accoglibile la proposta del deputato Piffari di inserire una specifica condizione nel parere che la Commissione si appresta a votare.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente e relatore*, in considerazione del dibattito svolto, formula una proposta di parere favorevole con condizione di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 235

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI (PD) nell'esprimere, a nome del gruppo del partito democratico, un orientamento favorevole sullo schema di decreto in esame, chiede al relatore di valutare l'opportunità di segnalare nella proposta di parere la preoccupazione per la forte riduzione degli stanziamenti ai parchi nazionali disposta dalla manovra finanziaria varata dal Governo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'annunciare l'orientamento favorevole del gruppo di Italia dei Valori sul provvedimento in esame, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di svolgere alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva un approfondimento sull'adeguatezza delle risorse assegnate ai parchi nazionali e sulla efficiente gestione delle stesse, allo scopo di scongiurare il rischio che, anche per la mancanza dei fondi necessari al loro funzionamento, i parchi finiscano per diventare un elemento di freno delle potenzialità di crescita e sviluppo sostenibile dei territori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nell'esprimere condivisione per le considerazioni svolte dal deputato Piffari, informa

di avere già chiesto a Federparchi la disponibilità allo svolgimento, alla ripresa dei lavori, di un'audizione sulla attività dei parchi nazionali e sulla gestione delle risorse loro assegnate, anche in vista dell'esame della proposta di revisione della legge quadro n. 394 del 1991 attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Alessio BONCIANI (PdL) presenta una proposta di parere favorevole, che nelle premesse tiene conto anche dell'istanza manifestata dal deputato Realacci (*vedi allegato 3*). Esprime, inoltre, soddisfazione per il dibattito svolto che pone le premesse positive per avviare, secondo quanto prospettato dal presidente della Commissione, una approfondita riflessione sugli strumenti più efficaci per conseguire l'obiettivo di una ormai indispensabile modernizzazione del quadro normativo in materia di *governance* dei parchi nazionali anche al fine di garantire l'efficiente gestione delle risorse loro assegnate e, più in generale, di perseguire anche in questo campo l'obiettivo strategico un equilibrio tra economia e ambiente attraverso la valorizzazione delle opportunità di sviluppo dei territori ricompresi all'interno dei parchi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.**Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 luglio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Fa, quindi, presente che, sulla base delle indicazioni pervenute dai componenti della Commissione, il deputato Tommaso Foti ha predisposto una nuova versione della proposta di documento conclusivo.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto della nuova versione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 5*).

Intervengono, per dichiarazioni di voto e per formulare osservazioni i deputati Chiara BRAGA (PD), Carmen MOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e Agostino GHIGLIA (PdL).

La Commissione approva quindi all'unanimità la nuova versione della proposta di documento conclusivo presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) intende sottolineare la difficoltà dei componenti della Commissione nell'avere a disposizione i testi degli atti normativi approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dopo

l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene, infatti, che sia diritto dei deputati di poter conoscere in tempo reale, senza dover attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il contenuto di tali provvedimenti, anche al fine di poter verificare se ed in quale modo siano state recepite le indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il prescritto parere di competenza.

Chiara BRAGA (PD) sollecita la Presidenza della Commissione a concordare con il Presidente della VII Commissione Cultura, anche attraverso la convocazione di un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, l'inserimento in calendario del seguito dell'esame delle risoluzioni Realacci 7-00238 e Lanzarin 7-00320 in materia di disciplina dei requisiti di accesso alla qualifica di restauratore.

Angelo ALESSANDRI; *presidente*, prende atto della richiesta presentata dal deputato Mariani, assicurando che si adopererà, per quanto di sua competenza; assicura inoltre che alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva prenderà i necessari contatti con la presidente della VII Commissione ai fini dell'inserimento in calendario della risoluzione segnalata.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

C. 3344 Cosenza.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore* ricorda che la proposta di legge in esame, composta da 5 articoli, si propone, come viene sottolineato nella relazione illustrativa, di introdurre, nella legislazione ita-

liana, lo smaltimento *ad hoc* dei mozziconi dei prodotti da fumo, facendo ricadere il relativo costo su un fondo di 5 milioni di euro istituito dal ministero dell'ambiente e finanziato attraverso l'aumento del prezzo dei pacchetti di sigarette.

La relazione illustrativa sottolinea come, malgrado il danno ambientale causato dai mozziconi dei prodotti da fumo, non esista ancora una normativa nazionale o europea sul loro smaltimento. La gravità del problema è confermata da una recente ricerca delle Nazioni Unite secondo cui i mozziconi sono nettamente al primo posto tra i rifiuti presenti nelle acque del Mar Mediterraneo. I risultati di tale ricerca sono stati riportati anche in uno studio dell'Enea in collaborazione con la Asl di Bologna che ha messo in evidenza il carico inquinante dei mozziconi di sigaretta sul territorio italiano proponendo di smaltirli separatamente alla stregua dei rifiuti tossici. Lo studio dell'Enea del febbraio 2010 mette in luce come il carico inquinante derivante della dispersione incontrollata nell'ambiente di tale tipologia di rifiuto che, singolarmente, risulterebbe basso, risulta, invece, alto se si considera l'elevato numero di fumatori italiani (13 milioni), il numero medio di sigarette fumate da ogni fumatore (15 al giorno), i quantitativi di alcuni agenti chimici presenti in ogni cicca ed il numero complessivo di cicche immesse nell'ambiente ogni anno (72 miliardi di cicche ogni anno). Anche se lo studio rileva l'inesistenza di dati quantitativi completi ed esaustivi sul contenuto degli agenti chimici nelle cicche – in quanto dipendono dal luogo geografico di produzione del tabacco, dagli additivi usati dalle industrie e dal modo di fumare del tabagista – esso rileva la presenza di una serie di sostanze inquinanti quali: nicotina pari a circa 4,5 mg (per un totale di circa 324 tonnellate ogni anno riversate nell'ambiente), acido cianidrico, arsenico, cadmio, catrame e condensato, ammoniacale, polonio 210 (il 35 per cento del polonio rimane nella cicca), acetato di cellulosa e altre. La dispersione incontrollata di cicche nell'ambiente inquinata, pertanto, suolo, acque superficiali e

fauna, oltre ad essere causa anche di incendi boschivi o residenziali. Inoltre viene sottolineato come i filtri di una sigaretta impiegano oltre un anno per diventare biodegradabile. Da non sottovalutare il problema delle spiagge dove – secondo l'indagine delle Nazioni Unite – il 27 per cento dei rifiuti raccolti sul Mediterraneo è costituito proprio da cicche di sigarette e altri prodotti correlati al fumo (confezioni di tabacco, accendini).

Inoltre, l'introduzione del divieto di fumo privo di un'adeguata strategia di gestione delle cicche ha accentuato le problematiche legate all'impatto ambientale del tabagismo, in quanto non ha considerato lo smaltimento di tali prodotti di rifiuti.

Lo studio dell'Enea sottolinea, infine, come non esistendo normative nazionali che ne limitino la dispersione nell'ambiente, il problema viene affrontato attualmente unicamente con singole iniziative da parte di alcuni comuni italiani o da singole associazioni.

Interessanti proposte sono state adottate, per esempio, in Australia ove il governo ha finanziato una intensa campagna informativa di sensibilizzazione al problema a causa dell'impatto ambientale delle cicche in particolare sull'ambiente marino, prevedendo pesanti sanzioni a seconda della gravità dell'infrazione. Tra le soluzioni adottate, l'installazione di appositi contenitori nelle stazioni e in alcune vie delle principali città e l'immissione in commercio di posacenere ecologici portatili. Alcuni sindaci statunitensi (New York e San Francisco) hanno annunciato un aumento del prezzo dei pacchetti di sigarette al fine di compensare i costi per la rimozione dei filtri dalle strade cittadine.

Ricorda, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame aggiunge i mozziconi dei prodotti da fumo all'elenco dei rifiuti speciali inseriti al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo n.152 del 2006, cd. Codice ambientale, e rinvia ad un apposito decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in

esame, la determinazione delle modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo.

L'articolo 2 istituisce la raccolta differenziata dei mozziconi in ogni ambito territoriale prevedendo che, entro il 31 dicembre 2014, i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Conseguentemente i mozziconi raccolti dovranno essere sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

Il comma 2 rinvia ad un decreto ministeriale, da emanare anch'esso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità attuative, anche sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico fondo finalizzato ad erogare contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo, la cui dotazione è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 331/1993.

Rileva, al riguardo, che il citato articolo 28 del decreto-legge n. 331 del 1993 è stato abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2010, dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione di disposizioni comunitarie in materia di accise. Da ultimo, il decreto-legge 23 giugno 2010 n. 94, recante « Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi », con una novella al Testo Unico delle accise, ha modificato la disciplina delle accise sui tabacchi lavorati, intervenendo sia sulle nomenclature di cui all'Allegato I del citato decreto legislativo.

n. 504 del 1995, sia sulle modalità di calcolo dell'accisa. Ricorda, in proposito, che le disposizioni del suddetto decreto-legge n. 94 del 2010 sono state sostanzialmente trasfuse nel testo dell'articolo 55, commi da 2-bis a 2-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in corso di conversione presso la Camera dei deputati. Ritiene, pertanto, opportuno, pertanto, fare riferimento alla nuova normativa in materia di accise.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 dispone che gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo sul territorio nazionale dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti avrà il compito di verificare i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Sulla scorta di tali verifiche il Ministero dell'ambiente potrà anche emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

L'articolo 4 riguarda le misure da adottare per sensibilizzare la platea di fumatori.

Tra esse si propone, specularmente a quanto avviene con le indicazioni sui confezioni dei prodotti da fumo sugli effetti nocivi del fumo stesso, la stampigliatura sulle confezioni – entro il 31 dicembre 2014 – di un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente che indichi il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

Vengono, quindi, previste delle campagne informative, coinvolgendo i produttori dei prodotti da fumo in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, per sensibilizzare gli utilizzatori finali sugli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo e sui sistemi di raccolta differenziata.

Il comma 3 coinvolge anche i rivenditori, prevedendo che essi espongano chiaramente, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, un avviso al pubblico con l'indicazione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso dovrà informare, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto sulle confezioni dei prodotti da fumo.

L'articolo 5, da ultimo, introduce delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro nei confronti di coloro che abbandonano indiscriminatamente mozziconi dei prodotti da fumo.

Giulia COSENZA (Pdl) sottolinea come con la presentazione della proposta di legge ha inteso porre all'attenzione del Parlamento un fenomeno quale quello della dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo che determina conseguenze negative per l'ambiente, essendo una delle prime cause di inquinamento del suolo e delle acque. Il provvedimento si propone, quindi, di equiparare i mozziconi ai rifiuti speciali e di prevedere una collaborazione tra i diversi livelli di governo al fine di apprestare strumenti di raccolta di tali rifiuti e di penalizzare comportamenti scorretti quali quelli della dispersione nell'ambiente di tali prodotti. Si augura, quindi, che tale proposta possa suscitare un ampio dibattito in Commissione, anche prevedendo un ciclo di audizioni con i rappresentanti ed esperti del settore.

DI CAGNO ABBRESCIA Simeone (Pdl) ritiene che la Commissione dovrebbe affrontare anche il problema dell'inquinamento causato dalla dispersione nell'ambiente delle gomme americane; ritiene, quindi, opportuno svolgere un approfondimento sulla possibilità di considerare rifiuti anche tali tipi di prodotti.

Giulia COSENZA (Pdl), in considerazione delle osservazioni svolte dal collega

Di Cagno Abbrescia, rileva che la dispersione delle gomme americane, seppur dannosa per l'ambiente, non produce effetti equivalenti a quelli dei mozziconi dei prodotti di fumo la cui consistenza organolettica consente un'inclusione nei rifiuti pericolosi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 luglio 2010.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.50 alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.50.

5-02808 Lovelli: Sulla situazione di emergenza determinatasi nel sito dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario Ravetto

relativamente alle questioni della proroga dello stato di emergenza e del trasferimento delle relative risorse, salvo verificare che gli impegni annunciati si traducano in tempi brevissimi in atti concreti.

Dopo avere ricostruito analiticamente la vicenda che ha portato alla proclamazione dello stato di emergenza prima e poi all'inserimento del sito inquinato in questione fra i siti di interesse nazionale, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di approfondire le tre questioni ancora oggi senza risposta: la prima relativa all'uso dei fondi stanziati nel periodo precedente alla fase commissariale; la seconda relativa ad una formale assunzione di responsabilità da parte del Ministero dell'Ambiente riguardo alla predisposizione di un piano complessivo per la bonifica del sito inquinato; la terza relativa all'apertura da parte della protezione civile e del Ministero dell'Ambiente di un tavolo di lavoro con gli enti territoriali per definire le modalità di impiego delle risorse disponibili e per definire, d'intesa con gli enti stessi, i compiti di ciascun soggetto e i tempi di realizzazione delle attività di bonifica.

La seduta termina alle 16.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle regioni del Sud.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giulia COSENZA (Pdl) illustra il contenuto della propria risoluzione sottoli-

neando che essa mira ad affrontare e risolvere la grave situazione sanitaria e ambientale legata al mancato funzionamento nel mezzogiorno, e soprattutto in alcune realtà come quella della regione Campania, di molti impianti di depurazione delle acque.

Sottolinea, altresì, che dai conseguenti gravi fenomeni di inquinamento, soprattutto di quelli relativi all'inquinamento del mare, derivano danni immediati ingenti agli operatori economici e commerciali e danni ancor più pesanti in termini di mancate possibilità di sviluppo economico e sociale delle comunità che vivono sul territorio.

Infine, tale situazione finisce per avere pesanti ripercussioni sui cittadini, nei cui confronti ai danni ambientali e sanitari si aggiunge la beffa del dover pagare in bolletta servizi che non sono erogati.

Ricorda, quindi, che solo negli ultimi due anni tale situazione ha portato nella regione Campania a sequestri giudiziari degli impianti di depurazione a Capri, a Procida e a Cuma e nelle aree interne degli impianti di Villa Literno, Marcianise e Orta di Atella.

Questa situazione ha determinato l'inaccettabile conseguenza della non balneabilità di ben 82 chilometri di costa, con pesantissime conseguenze per l'ambiente e per l'economia della regione, con un calo delle presenze turistiche che in molti tratti del litorale campano ha raggiunto il 60 per cento (e in alcuni tratti dell'Area Flegrea sfiora il 90 per cento) che ha comportato un danno per mancati introiti agli operatori turistici compreso fra 30 e 50 milioni di euro annui e una perdita occupazionale stimata in circa 1.500 posti di lavoro.

Nel ricordare, con preoccupazione, le notizie di stampa che la scorsa settimana hanno messo in evidenza i gravi fenomeni di inquinamento che hanno colpito una delle aree marine fra le più prestigiose sul piano turistico e paesaggistico, come quella di Punta Campanella, chiede al Governo di attivarsi con tutti i mezzi a sua disposizione per bloccare i gravi fenomeni

di inquinamento connessi al malfunzionamento dei depuratori nella regione Campania e in tutte le regioni del Mezzogiorno.

Sottolinea, inoltre, l'urgenza di interventi capaci di dare una risposta positiva alla recente decisione della Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato normative comunitarie in materia di trattamento delle acque reflue, ricordando in proposito di avere presentato una interpellanza urgente che auspica possa essere discussa dall'Assemblea della Camera subito alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Avviandosi alla conclusione, esprime, quindi, la propria ferma convinzione che sia necessario e urgente attivarsi con interventi strutturali e non più solo di natura emergenziale, per bloccare la distruzione del mare e, con esso delle grandi opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno legate al turismo.

Rivolge, in tal senso, un vivo appello al Governo a valutare positivamente i quattro impegni inderogabili indicati nella risoluzione in esame e relativi all'avvio di un monitoraggio approfondito della situazione della depurazione delle acque in Campania; alla realizzazione di interventi urgenti, anche normativi, a tutela delle coste campane; a garantire tutto il sostegno necessario all'azione positiva intrapresa dal neo presidente della Giunta regionale Caldoro che ha espressamente inserito la situazione dei depuratori fra le maggiori priorità su cui il nuovo Governo regionale deve intervenire dopo anni di incuria e malagestione; a mettere in campo, infine, un piano di ampio respiro per restituire efficacia e funzionalità a tutti gli impianti di depurazione delle acque nelle regioni del Mezzogiorno.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 16.30.

5-03156 Vannucci: Lavori sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per la viabilità locale nei comuni di Piandimeleto e Lunano.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita in quanto ritiene che il Governo abbia assunto sulla vicenda un atteggiamento stupefacente. Ritiene, infatti, che dapprima, sollecitato con una precedente interrogazione a sua firma, avesse ritenuto di non dover indennizzare i comuni per i danni in quanto non avevano effettuato richiesta in tal senso, ed oggi, verificato che i comuni si sono attivati in tal senso, ritiene che i danni subiti sarebbero da imputare al fatto che non avrebbero adot-

tato i provvedimenti necessari per limitare il traffico. Ritieni che il Governo debba invitare l'Anas a provvedere ai relativi ristori senza, invece, limitarsi a recepire le indicazioni dell'Anas sulla questione.

5-03222 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (PdL) prende atto che dalla risposta del sottosegretario emerge che l'autorimessa della nuova caserma in corso di costruzione risulta più piccola di quella attualmente a disposizione dei vigili del fuoco di Piacenza non risolvendo, così, le difficoltà allo stato registrate nell'assicurare un parcheggio coperto agli automezzi.

5-03260 Miglioli: Lavori sulla ss. 12 nel territorio dei comuni di Mirandola e Medolla.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Ivano MIGLIOLI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la sollecita risposta, della quale deve tuttavia dichiararsi insoddisfatto.

Ricorda, infatti, che l'opera in questione è particolarmente importante per il territorio e che, a distanza di 15 anni dall'avvio dei lavori non è stata ancora completata. Richiama, pertanto, il Governo alla massima attenzione e vigilanza per garantire un rapido avvio dei lavori del secondo lotto dell'opera e un altrettanto rapido completamento degli stessi.

La seduta termina alle 16.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 16.45.

7-00373 Mariani 7-00381 Guido Dussin: Reperimento delle risorse necessarie per un tempestivo completamento dei lavori sulla SS 38.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Lucia CODURELLI (PD) illustra sinteticamente il contenuto della risoluzione di cui è cofirmataria che è diretta a risolvere la situazione particolarmente grave del sistema viario del territorio della Valtellina, scongiurando in tal modo i rischi di pesanti ricadute negative sul tessuto economico e sulla stessa sicurezza delle comunità che vivono sul territorio. Esprime, inoltre, preoccupazione per i possibili effetti della manovra finanziaria appena votata dalla maggioranza in termini di riduzione delle risorse disponibili anche per il completamento di infrastrutture, che come quelle in questione, sono ricomprese nel Programma della legge obiettivo.

Jonny CROSIO (LNP) nell'esprimere condivisione per molte delle osservazioni svolte dalla deputata Codurelli, richiama alcuni punti della risoluzione di cui è cofirmatario al fine di sollecitare, anche tenendo conto del clima di condivisione che si registra fra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza e opposizione, una chiara presa di posizione da parte del Governo, che auspica possa essere propedeutica ad una rapida approvazione degli atti di indirizzo in titolo. In tal senso, manifesta la piena disponibilità ad addiventare ad un testo unificato delle due risoluzioni.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea come la risoluzione in esame intenda fornire un sostegno ad un territorio quale quello della Valtellina fortemente penalizzato dagli eventi franosi occorsi e che presenta caratteristiche morfologiche tali da richiedere interventi infrastrutturali rispettosi dell'ambiente e capaci di assicurare una viabilità sicura. Ritiene, quindi, importante sollecitare il Governo affinché siano confermati gli stanziamenti destinati al completamento dei lavori della strada statale 38. Si augurava che nell'ultima riunione del CIPE fosse presa una decisione al riguardo; spera, comunque, che nella prossima riunione la questione sarà affrontata nel senso di confermare le risorse già destinate al completamento dell'opera.

Lucia CODURELLI (PD) esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal deputato Crosio per la predisposizione di un testo unificato delle due risoluzioni in titolo, che tenga conto degli impegni contenuti in entrambi gli atti, auspicando altresì che sia possibile giungere alla approvazione di tale testo unificato prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Mario Mantovani osserva che il CIPE, con delibera n. 14 del 31 gennaio 2008, ha disposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la variante al progetto definitivo « Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno » relativa al 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano, rinviando ad una successiva delibera l'approvazione del progetto definitivo della variante stessa.

Con la medesima delibera, il CIPE ha assegnato all'ANAS, in via programmatica, un contributo quindicennale di euro 5.601.818, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 60 milioni di euro.

Riferisce, inoltre, che l'assegnazione definitiva del suddetto contributo sarà disposta in sede di approvazione del progetto definitivo della variante e sarà comunque subordinata all'assunzione di formali impegni che assicurino l'effettiva disponibilità delle risorse della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e degli Enti locali.

L'Anas, in qualità di Soggetto Aggiudicatore, con nota del 19 febbraio 2009, ha inviato il progetto definitivo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La Struttura Tecnica di Missione ha indetto la Conferenza di Servizi che si è tenuta il 12 maggio 2009 e si è conclusa il 25 giugno 2009. Il progetto ha ottenuto tutti i pareri da parte degli Enti interessati.

Ricorda, poi, che il costo dell'opera è di 279.902.302,31. L'importo ad oggi finanziato è di 195 milioni di euro, così ripartito: 60 milioni assegnati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007; 13 milioni assegnati dalla regione Lombardia con DGR n. 5423 del 26 settembre 2007 per la viabilità di accesso alla Valtellina con la seconda variazione del Piano di ricostruzione e sviluppo ex legge n. 102 del 1990; 25 milioni già disponibili sul primo stralcio; 18 milioni assegnati dalla provincia di Sondrio; 50 milioni da fondi della regione Lombardia; 29 milioni da altri organismi ed enti territoriali.

Dichiara, quindi, che l'ulteriore importo necessario per il completamento dell'intervento viario, pari ad euro 84.902.302,31, verrà proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 46 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in sede di approvazione del DPEF 2010, Allegato infrastrutture.

In relazione alla proposta di destinare il ribasso d'asta della gara di appalto integrato del 1° lotto-1° stralcio al 1° lotto – 2° stralcio, ricorda peraltro che il CIPE, con delibera n. 75 del 31 luglio 2006, ha stabilito di utilizzare tale ribasso per il lotto 4 » « Variante di Tirano ».

Conclude, pertanto, ritenendo che, fatta salva questa ultima precisazione, sia possibile esprimere parere favorevole ai dispositivi delle risoluzioni in discussione.

Jonny CROSIO (LNP), intervenendo per una precisazione, dichiara che nella predisposizione del testo unificato si cercherà

di venire incontro all'esigenza prospettata dal sottosegretario Mantovani.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO 1

**D.L. 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3660 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi »;

considerato che le misure introdotte in materia di procedure per interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari appaiono idonee a garantire un maggior coinvolgimento delle regioni e degli enti locali;

apprezzata la disposizione introdotta dal Senato secondo la quale sono considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione;

valutate positivamente le disposizioni in materia di produzione di energia elet-

trica, incentivi agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili nonché rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico;

considerato quanto disposto dall'articolo 3 in merito alle incompatibilità del presidente e dei componenti, diversi dal presidente, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

modifichi la Commissione di merito l'articolo 1-*quinquies*, prevedendo che gli impianti siano considerati entrati in esercizio nel momento in cui la conclusione dei lavori ed esecuzione degli stessi nel rispetto delle leggi siano certificate da un tecnico abilitato.

ALLEGATO 2

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano, recante « Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica »,

ritenuto necessario valutare l'opportunità di introdurre analoghe disposizioni per la realizzazione e per la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché delle reti infrastrutturali a servizio di tali veicoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 235.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 235);

considerata la consistente riduzione degli stanziamenti in esame disposta dall'articolo 7, comma 24, del recente decreto legge 78/2010 e la necessità che il Governo provveda nuovamente a reperire le risorse decurtate;

ribadita la necessità di porre in essere misure capaci di premiare gli Enti parco che dimostrano un progressivo miglioramento della propria capacità di autofinanziamento e una maggiore efficacia della spesa pubblica, nonché quelli maggiormente impegnati in una politica di programmazione territoriale tendente a raggiungere un equilibrio ottimale tra economia e ambiente valorizzando le oppor-

tunità di sviluppo dei territori ricompresi all'interno del perimetro delle aree protette;

rilevata la necessità di un attento monitoraggio sui bilanci degli Enti parco, in particolare sulla spesa corrente per oneri di personale, al fine di garantire un'uniformità nelle spese di gestione ed evitare squilibri del sistema;

rilevata l'opportunità di promuovere le iniziative necessarie affinché, con la riforma del « federalismo fiscale » e con l'assegnazione di risorse proprie alle regioni, sia possibile assicurare nei prossimi anni una maggiore disponibilità finanziaria a favore della salvaguardia e dello sviluppo dei parchi nazionali, nella gestione di tali aree e un più stretto rapporto fra i parchi e gli enti territoriali che sono i principali attori chiamati a contribuire al governo del territorio e alla vita stessa delle relative comunità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Indice***1. LA RICOSTRUZIONE NORMATIVA.**

- 1.1. Il quadro normativo dell'edilizia residenziale pubblica.
- 1.2. Gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica degli anni '90.
- 1.3. I provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo decennio.
 - 1.3.1. Le misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa soprattutto nelle grandi aree metropolitane.
 - 1.3.2. I programmi nazionali per l'edilizia abitativa nuova, di recupero manutentivo e rifinanziamento di alcuni programmi innovativi in ambito urbano.
 - 1.3.3. Le misure finalizzate alla prosecuzione della politica di dismissione del patrimonio abitativo pubblico.
 - 1.3.4. Gli interventi volti a dare impulso al mercato delle locazioni.
 - 1.3.5. L'adozione di strumenti fiscali, finanziari e creditizi per l'accesso all'abitazione in proprietà o in affitto.
- 1.4. La dismissione di immobili pubblici residenziali.
 - 1.5.1. Le proposte di iniziativa parlamentare e la risoluzione n. 8-00024 per una politica organica della casa.
 - 1.5.2. Le azioni del Governo: *il Piano Casa 1*.
 - 1.5.3. Le azioni del Governo: *il Piano Casa 2*.

2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL MERCATO IMMOBILIARE.**3. PRINCIPALI ELEMENTI EMERSI.**

- 3.1. I dati e gli elementi di conoscenza raccolti nel corso dell'indagine.
- 3.2. I dati più recenti resi noti da istituti di ricerca e operatori del mercato.

4. LE QUESTIONI EMERSE E LE PROBLEMATICHE ANALIZZATE.**5. LE PROPOSTE E LE SOLUZIONI POSSIBILI INDIVIDUATE.**

- 5.1. Mercato delle locazioni.
 - 5.1.1. Le proposte prioritarie e strategiche.
 - 5.1.2. Le altre proposte prioritarie.

- 5.2. Interventi per riattivare l'offerta di edilizia sociale.
 - 5.2.1. Le proposte prioritarie e strategiche.
 - 5.2.2. Le altre proposte prioritarie.
- 5.3. Riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale.
 - 5.3.1. Le proposte prioritarie e strategiche.
 - 5.3.2. Le altre proposte prioritarie.
- 5.4. Sostegno alle imprese e alle figure professionali operanti nel mercato immobiliare.
 - 5.4.1. Le proposte prioritarie e strategiche.
 - 5.4.2. Le altre proposte prioritarie.
- 5.5. L'attuazione delle misure adottate dal Governo in materia di politiche abitative.

1. LA RICOSTRUZIONE NORMATIVA.

1.1. Il quadro normativo dell'edilizia residenziale pubblica.

La materia dell'edilizia residenziale pubblica comprende il complesso delle attività delle amministrazioni e degli enti pubblici dirette a soddisfare il fabbisogno abitativo di soggetti a basso reddito o appartenenti a particolari categorie sociali.

Si ricorda che la legislazione sull'edilizia residenziale pubblica ha avuto in Italia una lunga tradizione iniziata nel XIX secolo e sviluppatasi successivamente in tre fasi ben distinte tra loro:

alla prima fase appartengono il piano INA-CASA - nato con la legge n. 43 del 1949 (cosiddetta *legge Fanfani*) - e il piano GESCAL (1963-1973) che ha operato avvalendosi della legge n. 167 del 1962 - volti entrambi al rilancio dell'attività edilizia e alla costruzione di alloggi per le famiglie a basso reddito;

la seconda fase (1971-1995) caratterizzata dalla legge n. 865 del 1971 (cosiddetta *legge sulla casa*) istitutiva degli Istituti autonomi case popolari (IACP), come referenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dalla legge n. 457 del 1978 (cosiddetto *Piano decennale per l'edilizia*);

la terza fase nella quale le funzioni degli IACP sono state trasferite alle regioni, cui sono ora attribuite, a seguito della riforma costituzionale del 2001, le competenze in materia di edilizia e di governo del territorio, che include anche le politiche per la casa.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'edilizia residenziale pubblica è prevalentemente costituito dalle norme con cui si definisce la materia, si disciplina il trasferimento e l'esercizio delle funzioni alle regioni e si definiscono e finanziano piani e programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il primo decentramento con il trasferimento di deleghe alla regione risale ai primi anni '70 con la citata legge n. 865 del 1971 e ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 1035 e 1036 del 1972, recanti la disciplina per le assegnazioni e l'organizzazione degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha riconosciuto alle regioni competenza propria e non delegata: in particolare, con l'articolo 93, comma 2, sono state trasferite alle regioni « le funzioni statali relative agli IACP », per cui tali istituti sono divenuti enti regionali.

Ai sensi del medesimo articolo 93 è stato altresì attribuito alle regioni anche il potere di organizzare il « servizio della casa » in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali (riforma attuata successivamente, con l'approvazione della legge n. 142 del 1990).

Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla citata legge n. 142 del 1990: in tali regioni gli IACP sono stati quindi trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello, del tutto opposto, della società di capitali. Vi sono, infine, anche regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria.

La citata legge n. 457 del 1978 ha quindi attribuito alle regioni nuovi compiti, come la gestione del fabbisogno di cassa e l'esercizio del controllo sul rispetto

delle procedure e dei vincoli economici e tecnici da parte dei soggetti fruitori di contributi pubblici.

Il piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica, programmato per quadrienni e articolato in cinque bienni, prevedeva, per la prima volta, attraverso interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, nonché l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree, una specifica attività di recupero del patrimonio edilizio degradato, disciplinando, per i relativi interventi, nuovi tipi di strumentazione urbanistica, ad iniziativa pubblica o privata, consistenti in piani di recupero, formati sulla base della preliminare individuazione delle zone di recupero e della cosiddetta *perimetrazione*, e subordinati al rilascio dei permessi di costruire.

Per il completamento del piano decennale, veniva successivamente approvato un secondo programma, concernente il quadriennio 88-91 e finanziato ai sensi della legge n. 67 del 1988, che si caratterizzava per l'attribuzione alla regione, accanto all'attività di programmazione, della gestione della parte finanziaria dei programmi e dei compiti di indirizzo e controllo.

Va rilevato che con le leggi nn. 865 del 1971 e 457 del 1978 la nozione di « edilizia popolare » o di « edilizia economica e popolare » è sostituita da quella di « edilizia residenziale pubblica » caratterizzata per l'articolazione in tre diverse tipologie d'intervento cui corrispondono forme differenziate di finanziamento pubblico:

L'edilizia sovvenzionata ovvero realizzata in via diretta dallo Stato, dalle regioni e da altri enti pubblici (IACP e comuni) con mezzi finanziari esclusivamente pubblici e finalizzata essenzialmente alla locazione a canone contenuto (leggi nn. 457 del 1978 e 179 del 1992);

L'edilizia agevolata ovvero realizzata da privati (promotori immobiliari o cooperative edilizie) con il concorso di finanziamenti pubblici sotto forma di mutui a tasso minimo, agevolati o anche indicizzati - (leggi nn. 457 del 1978 e 179 del 1992);

L'edilizia convenzionata che nasce da un complesso di norme (verte essenzialmente sul diritto di superficie) ed è realizzata direttamente dai privati con copertura dei costi a carico degli stessi. Essa è sorretta da apposita convenzione tra soggetto beneficiario dell'area ed il comune relativamente alle modalità di utilizzazione della medesima e prevede la concessione ai privati delle aree a costo contenuto (legge n. 865 del 1971 e decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

Di più ampio spettro, perché finalizzata a fare fronte ad esigenze di finanza pubblica, è la nozione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo la quale sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge n. 52 del 1976, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1963, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

Tale legge ha consentito agli enti proprietari di alloggi di ERP di porre in vendita parte del patrimonio immobiliare amministrato. La disciplina introdotta con tale legge, come modificata dalla legge n. 136 del 1999, ha definito i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al 75 per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia.

Precedentemente la legge n. 513 del 1977 aveva costituito una delle prime leggi che aveva consentito agli assegnatari di acquistare l'alloggio, avviando il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'ERP, fissando le

condizioni generali sia per l'edilizia residenziale agevolata sia per l'edilizia sovvenzionata.

Il trasferimento dell'intera materia alla competenza regionale è avvenuto quindi con il decreto legislativo n. 112 del 1998, con la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale (avente il compito di provvedere al riparto dei fondi previsti per i piani di ERP, alla redazione di essi ed alla verifica della loro attuazione) e con l'attribuzione alle regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi, accanto alla competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. Allo Stato sono rimasti i compiti di semplice determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. La ripartizione di competenze operata dal citato decreto legislativo presenta carattere di marcata novità rispetto alla precedente disciplina che aveva mantenuto allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell'edilizia residenziale pubblica. Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non compare più infatti tale funzione, mentre al successivo articolo 60, fra le funzioni conferite alle regioni viene indicata la « programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore » (programmazione/localizzazione).

Tali norme vengono integrate dal successivo articolo 61 che reca l'insieme delle disposizioni di dettaglio necessarie a rendere effettivo l'accreditamento alle singole regioni delle risorse finanziarie previste dalle numerose leggi vigenti che hanno previsto finanziamenti di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). Pertanto, ai

sensi del comma quarto del nuovo articolo 117 della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere residuale delle Regioni.

Quanto alla normativa comunitaria, si ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, l'Unione europea non è competente a legiferare in materia di edilizia abitativa; ciononostante, i programmi comunitari sostengono alcune politiche strategiche in questo settore, come i programmi di recupero urbano.

L'applicazione del predetto principio ha comportato l'attribuzione alle regioni della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, lasciando allo Stato la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti.

Al riguardo, si segnala che la decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, ha stabilito le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano rispettate le seguenti condizioni cumulative: in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, nel caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire

tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di adeguati mezzi di trasporto.

Il decreto ministeriale 22 aprile 2008, ai sensi della legge n. 9 del 2007, ha definito l'alloggio sociale un'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Successivamente, il decreto-legge n. 112 del 2008, ha definito tale alloggio come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

1.2. Gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica degli anni '90.

Negli anni '90 si è cercato di coniugare gli obiettivi tipici dell'edilizia pubblica residenziale con quelli del recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale. Sono stati, quindi, introdotti nuovi strumenti di pianificazione (cosiddetti *programmi complessi*), per loro natura inter-settoriali, i quali accanto al problema dell'emergenza abitativa, hanno affrontato le questioni connesse alla manutenzione del patrimonio residenziale, al miglioramento qualitativo degli insediamenti ed alla progressiva contrazione delle risorse pubbliche disponibili. È stata, inoltre, disciplinata la procedura di alienazione degli alloggi e sono state create forme di sostegno alle locazioni per i non abbienti.

Tra i principali si ricordano:

la legge n. 179 del 1992 che ha previsto i Programmi di riqualificazione urbana ed ha istituito il fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, ovvero all'acquisto di aree edificate da recuperare;

la legge n. 493 del 1993 che, per ovviare alla illegittimità dei programmi integrati, ha previsto i Programmi di recupero urbano (PRU) e di riqualificazione urbana;

la legge n. 560 del 1993 che ha regolamentato l'alienazione degli alloggi di ERP;

la legge n. 662 del 1996 che ha disposto interventi finanziari per i programmi di riqualificazione urbana rivolti alla realizzazione di interventi complementari di integrazione degli insediamenti di ERP;

il DM 22 ottobre 1997 che ha introdotto i cosiddetti *Contratti di quartiere*; si trattava di programmi complessi per il recupero delle periferie urbane costituiti da interventi edilizi su edifici residenziali, urbanizzazione primaria, piazze e verde, centri anziani, centri sanitari, spazi sportivi, servizi pubblici e spazi per i giovani;

il DM 8 ottobre 1998 che ha previsto i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST);

la legge n. 431 del 1998 che ha istituito il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni del quale beneficiano i conduttori aventi i requisiti minimi di reddito previsti dal DM 7 giugno 1999;

la legge n. 136 del 1999 che ha previsto norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica con la finalità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per i programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata o in materia di erogazione dei finanziamenti, e di criteri di erogazione dei contributi e di assegnazione degli alloggi.

1.3. I provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo decennio.

I provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo decennio – sia aventi carattere d'urgenza sia ordinari – predisposti prevalentemente con la finalità di dare nuovo impulso alle politiche abitative, si sono mossi lungo alcuni filoni principali strettamente correlati tra di loro:

le misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa soprattutto nelle grandi aree metropolitane;

i programmi nazionali per l'edilizia abitativa nuova, di recupero manutentivo e rifinanziamento di alcuni programmi innovativi in ambito urbano;

la prosecuzione di una politica volta alla dismissione del patrimonio abitativo pubblico, comprensiva della vendita degli IACP;

gli interventi volti a dare impulso al mercato delle locazioni;

l'adozione di strumenti fiscali, finanziari e creditizi per l'accesso all'abitazione in proprietà o in affitto.

1.3.1. Le misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa soprattutto nelle grandi aree metropolitane. L'emergenza abitativa nelle grandi aree metropolitane è stata prevalentemente affrontata attraverso l'adozione di provvedimenti d'urgenza. Mentre, però, nei primi provvedimenti d'urgenza (decreti-legge n. 247 del 2001, 450 del 2001, 122 del 2002 e 147 del 2003) il Governo si era limitato alla mera proroga degli sfratti, a partire dal settembre 2004 ne ha, invece, gradualmente ridotto la portata applicativa ed ha introdotto, nel contempo, anche specifiche misure a sostegno dei conduttori, al fine di evitare una nuova proroga generalizzata esposta al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004. Con tale sentenza la Corte aveva infatti affermato che la sospensione del-

l'esecuzione degli sfratti « può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato ».

Su tale ultimo profilo, si ricorda che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciandosi su taluni ricorsi aventi ad oggetto i procedimenti avviati dai proprietari per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei conduttori, ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata).

Il decreto-legge n. 240 del 2004, oltre alla proroga degli sfratti, ha previsto quindi misure in materia di locazioni introducendo cinque nuove tipologie contrattuali (oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998) per le quali erano riservate sia agevolazioni fiscali che contributi diretti.

La nuova disciplina dei contratti riservati ha trovato però un'applicazione limitatissima ed il Governo è tornato ad affrontare la situazione di grave emergenza con un nuovo decreto legge (decreto-legge n. 86 del 2005) con il quale è stata ridotta la portata applicativa circoscrivendo le procedure di sfratto ad un numero più ristretto di comuni rispetto alle precedenti proroghe e ridisciplinando alcune misure a sostegno dei conduttori disagiati, soprattutto attraverso l'assegnazione di risorse direttamente ai conduttori.

Dopo il decreto-legge n. 23 del 2006 che ha ridotto ulteriormente la portata applicativa della sospensione della procedura esecutiva di sfratto, con il decreto-legge n. 261 del 2006 la sospensione delle procedure esecutive di sfratto è stata condizionata all'avvio, da parte dei comuni, di alcuni programmi finalizzati all'aumento degli alloggi in locazione. Il decreto è decaduto ma il contenuto è sostanzialmente confluito nella legge n. 9 del 2007 recante « Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali ». Con tale legge sono stati, per-

tanto, introdotti anche provvedimenti di natura strutturale diretti ad affrontare il problema dell'emergenza attraverso l'avvio di un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica e un programma pluriennale di edilizia agevolata e sovvenzionata.

Inoltre è stata ampliata la platea dei conduttori disagiati e sono state introdotte anche alcune disposizioni a favore del locatore e delle agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati ai soggetti in situazione di disagio abitativo (il reddito dei fabbricati relativo agli immobili locati ai soggetti disagiati non concorre alla formazione del reddito imponibile e la facoltà per i comuni di disporre riduzioni o esenzioni dell'ICI).

Nel decreto-legge n. 158 del 2008 – emanato all'inizio della XVI legislatura – si è precisato che la finalità del provvedimento era quella di venire incontro ad alcune categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi del piano casa introdotto con l'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 (*vedi infra*).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte anche norme volte a favorire la registrazione dei contratti di locazione e la cessione in proprietà agli IACP degli immobili occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente e sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale.

La sospensione delle procedure esecutive di sfratto è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 194 del 2009.

1.3.2. I programmi nazionali per l'edilizia abitativa nuova, di recupero manutentivo e rifinanziamento di alcuni programmi innovativi in ambito urbano. L'avvio di alcuni programmi nazionali per l'edilizia abitativa nell'ultimo decennio è stato disposto in attuazione della legge n. 21 del 2001. Con tale legge sono state introdotte misure volte a finanziare alcuni programmi nazionali per la riduzione del disagio abitativo mediante interventi di edilizia residenziale ed è stato previsto che i fondi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, già ripartiti tra le regioni, possono

essere da queste riprogrammati per rispondere alle specifiche esigenze delle singole realtà territoriali. Tra gli altri interventi, si ricorda il rifinanziamento dei cosiddetti *Contratti di quartiere II*. A differenza della prima edizione dei contratti di quartiere, questo secondo finanziamento è gestito dalle singole regioni che, attraverso propri bandi, invitano le amministrazioni comunali a proporre progetti e a competere per la destinazione dei fondi.

Successivamente, nella citata legge n. 9 del 2007 sono state previste e adottate misure per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

La legge ha, infatti, individuato nuove forme di concertazione istituzionale per la programmazione in materia di ERP, attraverso le quali viene predisposto, da parte dei Ministeri interessati, un programma nazionale avente ad oggetto, tra l'altro, gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale in materia di ERP, proposte normative in materia fiscale, possibili misure dirette a favorire la cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo.

La stessa legge, inoltre, ha previsto l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture di definire caratteristiche e requisiti dell'alloggio sociale esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea. In attuazione è stato emanato il DM 22 aprile 2008, che ha definito *alloggio sociale* l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'allog-

gio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Successivamente è stato previsto anche l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, introdotto con l'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007, cui destinare una spesa massima di 550 milioni di euro per l'anno 2007. Il programma riguarda i comuni di cui alla citata legge n. 9 del 2007 ed è finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi non assegnati di proprietà degli ex IACP o dei comuni, all'acquisto e la locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di nuovi alloggi.

Alle disposizioni del decreto legge si è data attuazione con il DM 28 dicembre 2007 recante il « Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007 ». Il decreto ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome una cifra complessiva di 543,9 milioni di euro da destinare agli interventi prioritari e immediatamente realizzabili individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome. Dall'analisi del provvedimento ministeriale emerge che gli interventi riguarderanno: 818 alloggi da acquistare (quasi 7 per cento del totale), 2.229 alloggi (circa il 19 per cento del totale) da destinare all'affitto, 7.282 (61,5 per cento circa) alloggi da ristrutturare e 1.532 (12,5 per cento circa) alloggi per nuove unità abitative. Con il cambio di legislatura, tali finanziamenti sono confluiti nel Piano Casa 1, di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 112 del 2008.

Nel contempo sono state approvate anche alcune disposizioni che hanno rifinanziato il programma innovativo in ambito urbano denominato « *Contratti di quartiere II* » con le risorse originariamente previste da alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Tale rifinanziamento è stato disposto con l'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007.

Tra gli interventi volti a dare nuovo impulso alle politiche abitative si rammentano, infine, anche alcune disposizioni contenute in alcune leggi finanziarie:

nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), è stato previsto, all'articolo 1, comma 1154, il finanziamento di piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La disposizione ha demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), all'articolo 1, commi 258 e 259, viene consentita la definizione di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e la possibilità di fornire alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il comune potrà poi, nell'ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale.

1.3.3. Le misure finalizzate alla prosecuzione della politica di dismissione del patrimonio abitativo pubblico. Altre misure volte a dare nuovo impulso alle politiche abitative hanno perseguito l'obiettivo di favorire lo sblocco degli interventi costruttivi con finalità pubbliche e di garantire ad essi maggiore efficienza e produttività, attraverso la razionalizzazione di procedure spesso non coordinate tra di loro.

L'intervento principale è rappresentato dalle norme di semplificazione in materia di alienazioni di immobili di proprietà degli IACP e di realizzazione dei programmi di dismissione previste dalla legge

finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) dichiarate costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007.

Disposizioni pressoché analoghe a quelle della legge finanziaria per il 2006 sono state successivamente introdotte con l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse prevedono, che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP.

A differenza delle norme previste dalla legge finanziaria per il 2006 e dichiarate costituzionalmente illegittime, l'individuazione delle modalità di semplificazione non è più demandata ad un DPCM, ma alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali, per i quali vengono indicati i relativi criteri.

Inoltre, gli accordi possono prevedere la facoltà, per le amministrazioni regionali e locali, di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Si ricorda che le norme vigenti per l'alienazione degli alloggi ex IACP sono quelle relative all'alienazione di alloggi di ERP della legge n. 560 del 1993. Infatti, il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993 dispone che sono alloggi ERP quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge n. 52 del 1976, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1963 dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

La legge prevede inoltre che le regioni, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio

abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che alcuni alloggi possono essere venduti nella loro globalità. Gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore degli assegnatari o dei loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto inoltre salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

Si rammentano, infine, anche alcune disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) che hanno previsto il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni, degli alloggi e delle pertinenze di proprietà dello Stato costruiti in base a disposizioni speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, anche quando gli alloggi stessi siano stati affidati ad appositi enti gestori, nell'ambito del ben più ampio programma di dismissione del patrimonio abitativo pubblico.

Norme di analogo tenore volte alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, sono state introdotte recentemente anche con l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La finalità della disposizione è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali e di redigere un « Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari » da allegare al bilancio di previsione dell'ente.

1.3.4. Gli interventi volti a dare impulso al mercato delle locazioni. Le politiche abitative dell'ultimo decennio hanno anche tenuto conto dell'esperienza del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che rivaluta le politiche di locazione (piuttosto che quelle di proprietà dell'alloggio) quale più efficace strumento per favorire l'accesso all'alloggio da parte di soggetti in difficoltà rispetto alle condizioni del mercato immobiliare.

Sono stati approvati, pertanto, alcuni interventi di manutenzione normativa dei quali il principale è rappresentato dalla modifica delle modalità di ripartizione del Fondo ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 240 del 2004, la cui dotazione viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole regioni ed i comuni possono mettere a

disposizione ulteriori risorse. L'ultima ripartizione è avvenuta con il DM 13 novembre 2009, con il quale si è provveduto a ripartire, per l'anno 2009, tra le varie regioni uno stanziamento complessivo pari a circa 181 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti disposti nell'ultimo decennio con le annuali leggi finanziarie.

Anno	Leggi finanziarie	Stanziamenti (in milioni di euro)
2001	L. 23 dicembre 2000, n. 388	335,70
2002	L. 28 dicembre 2001, n. 448	249,18
2003	L. 27 dicembre 2002, n. 289	246,50
2004	L. 24 dicembre 2003, n. 350	246,01
2005	L. 30 dicembre 2004, n. 311	230,14
2006	L. 23 dicembre 2005, n. 266	310,66
2007	L. 27 dicembre 2006 n. 296	210,99
2008	L. 24 dicembre 2007, n. 244	205,59
2009	L. 22 dicembre 2008, n. 203	181,10
2010	L. 23 dicembre 2009, n. 191	143,83

Sono state approvate anche alcune modifiche alla normativa in materia di locazioni, in particolar modo alle norme di carattere processuale ad opera del citato decreto legge n. 230 del 2004 garantendo una maggiore tutela degli interessi delle parti relativamente alle modalità di rilascio dell'alloggio locato (obbligo di motivazione e possibilità di opposizione).

Le ulteriori misure volte a dare un nuovo impulso ai mercati delle locazioni sono state dirette ad incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile.

Tra esse si ricordano:

l'istituzione di un apposito Fondo per l'edilizia a canone speciale, per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale a determinati soggetti (articolo 3, commi 108-115, della legge n. 350 del 2003). Dopo che con D.P.C.M. 21 novembre 2007, si è provveduto alla ripartizione delle disponi-

bilità del Fondo per l'anno 2007 – pari a circa 10 milioni di euro – tra le regioni e le province autonome, i finanziamenti sono confluiti nel fondo per l'attuazione del *Piano Casa 1* previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008;

la costituzione di una apposita società di scopo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione – e soprattutto di quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e *ad acta* tensione abitativa – con il compito di promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero o la realizzazione di immobili ad uso abitativo (articolo 41 del decreto legge n. 159 del 2007). Con il cambio di legislatura, le risorse che erano state autorizzate, pari a una spesa massima di 100 milioni di euro, sono confluite nel citato fondo per l'attuazione dei citato *Piano Casa 1*;

l'istituzione di un fondo – dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2008 al 2010 – per lo sviluppo di una nuova tipologia di alloggio, le residenze di interesse generale destinate alle locazioni. Si tratta in particolare di edifici non di lusso situati nei comuni ad alta tensione abitativa e vincolati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni (articolo 2, commi 285-287, della legge n. 244 del 2007);

l'avvio di un programma innovativo in ambito urbano denominato « Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile » finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile (DM 26 marzo 2008). In ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio del 5 novembre 2007, sono state riassegnate risorse complessive pari a 364 milioni di euro, dei quali 280 milioni di euro di finanziamento statale e 84 di cofinanziamenti regionali.

1.3.5. L'adozione di strumenti fiscali, finanziari e creditizi per l'accesso all'abitazione in proprietà o in affitto. Si segnala che per l'acquisto della prima casa di abitazione esiste oggi un regime fiscale agevolato (riduzione dell'imposta di registro al 3 per cento, riduzione dell'Iva al 4 per cento, detrazione sulla dichiarazione dei redditi del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui e degli oneri accessori per l'acquisto dell'abitazione principale, con un tetto massimo fissato in 2.000 euro, imposte ipotecarie e catastali che si pagano in misura fissa in luogo della proporzionale, vale a dire 168 euro ciascuna indipendentemente dal valore dell'immobile) e che l'articolo 1, commi 5-8, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha introdotto alcuni benefici sull'imposta dovuta sulla prima casa. In tale legge, inoltre, sono state inserite anche una serie di disposizioni di carattere fiscale volte a favorire la locazione. La prima di esse, recata dal comma 9 dell'articolo 1, modifica le norme in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), ampliando l'ambito di applicazione del be-

neficio. In linea generale le norme, che entrano in vigore dal periodo d'imposta 2007, introducono:

una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale;

una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni;

l'attribuzione di una somma corrispondente all'importo della detrazione non fruita dai soggetti cosiddetti « *incipienti* ».

È stata, inoltre, concessa, una detrazione d'imposta agli studenti fuori sede, una detrazione d'imposta sui canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché la facoltà per i comuni di deliberare una riduzione delle aliquote ICI, che può arrivare fino all'esenzione dall'imposta, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (articolo 2, comma 288 della legge n. 244 del 2007).

Successivamente – con l'avvio della XVI legislatura – il Governo ha disposto la totale esenzione dall'ICI per l'abitazione principale (decreto-legge n. 93 del 2008) e, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per la prima casa è stato istituito un Fondo di garanzia per le coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (decreto-legge n. 112 del 2008).

Sono state, inoltre, previste agevolazioni per i tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale (decreto-legge n. 185 del 2008).

Da ultimo, l'articolo 2, comma 10, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha prorogato per l'anno 2012, le agevolazioni IRPEF sulle spese sostenute per ristrutturazioni immobiliari, mentre il successivo comma 11 ha prorogato agli anni 2012 e successivi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento nel medesimo settore.

1.4. La dismissione di immobili pubblici residenziali.

Un capitolo a sé è, infine, rappresentato dalla dismissione di immobili pubblici residenziali, ovvero le cosiddette *cartolarizzazioni di immobili pubblici* (materia riconducibile all'ordinamento tributario e contabile dello Stato), le cui disposizioni principali sono contenute nel decreto-legge n. 351 del 2001 (articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4).

Operazioni di cessione di attivi pubblici.

Dal 1999 ad oggi sono state realizzate operazioni di cessione di attivi pubblici mediante la tecnica della cartolarizzazione o l'utilizzo dei fondi immobiliari chiusi. Le operazioni sono state organizzate in programmi distinti a seconda della natura delle attività sottostanti cedute:

SCIP cessioni di immobili di proprietà degli enti previdenziali e dello Stato (articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001);

SCIC cessione di crediti erogati a favore dei dipendenti pubblici, di imprese private, enti (articolo 15 della legge n. 448 del 1998);

SCCI cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS (articolo 13 della legge n. 448 del 1998);

fondi immobiliari chiusi (articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001) apporto e trasferimento di immobili ad uso strumentale di proprietà degli enti previdenziali e dello Stato.

Operazioni concluse.

1) SCIP. A partire dalla fine del 2001, tramite le operazioni SCIP 1 e SCIP 2 sono state cedute, dagli enti previdenziali e dallo Stato, oltre 90.000 unità immobiliari, di cui circa l'85 per cento ad uso residenziale e circa il 15 per cento ad uso commerciale.

L'operazione SCIP 1 si è conclusa nel 2003, a seguito del rimborso alla scadenza attesa, del debito, pari a 2,3 miliardi di euro.

L'operazione SCIP 2 si è sviluppata in due *tranches*: la prima a partire dal 2002,

con emissione di titoli per un importo nominale pari a 6,7 miliardi di euro, tutti rimborsati nell'aprile 2005. In tale anno l'operazione ha subito una ristrutturazione, quale conseguenza delle modifiche normative intervenute in relazione alla determinazione dei prezzi di vendita dei beni, per i quali il diritto di opzione era stato esercitato prima del 2001. La ristrutturazione è consistita sia nella elaborazione di nuovo *business plan*, che nell'emissione di ulteriori titoli per un valore nominale pari a 4,370 miliardi di euro.

L'operazione SCIP 2 si è conclusa il 27 aprile 2009, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 43-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, che ne ha disposto – in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari – la chiusura e la messa in liquidazione della società di cartolarizzazione. I beni immobili inventurati di proprietà della SCIP sono stati quindi trasferiti ai soggetti originariamente proprietari a fronte di un corrispettivo, pari al valore degli immobili stessi, stimato in circa 1,7 miliardi di euro.

2) SCCI - Inps - Programma di cartolarizzazione SCCI - Valorizzazione del portafoglio dei crediti previdenziali INPS. Tra il 1999 ed il 2005 l'INPS ha realizzato sei operazioni di cartolarizzazione, cedendo alla SCCI un totale di euro 76,45 miliardi di crediti contributivi non pagati (di cui euro 41,7 miliardi tramite la prima operazione). La SCCI ha acquisito tali crediti emettendo titoli con rating tripla A per un importo totale di euro 20,91 miliardi. I titoli emessi nell'ambito delle operazioni denominate INPS 1, 2, 3, 4, 5 sono stati integralmente rimborsati alle rispettive scadenze attese, di cui l'ultima nel mese di luglio 2009.

3) SCIC - Inpdap. Nel 2003 è stata realizzata un'operazione avente ad oggetto la cessione dei prestiti personali erogati dall'INPDAP ai propri iscritti (nota come INPDAP Personal Loans) con un'emissione di titoli con rating tripla A per un importo totale di 4,23 miliardi di euro. L'operazione si è conclusa lo scorso 21 dicembre a seguito del rimborso totale del debito alla scadenza attesa.

Operazioni in essere.

1) SCCI - Inps - Programma di cartolarizzazione SCCI - Valorizzazione del portafoglio dei crediti previdenziali INPS. L'ultima operazione delle sei realizzate dall'INPS (INPS6) prevede come termine per il rimborso dei restanti 3,075 miliardi di euro ancora in essere, le date di luglio 2010 (1,575 mld.) e luglio 2011 (1,500 mld.).

2) SCIC - Ricerca scientifica (MIUR - MSE). Nel 2004 è stata realizzata un'operazione di cartolarizzazione avente per oggetto i finanziamenti erogati dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) e dal MSE (Ministero Sviluppo economico) ad aziende e centri di ricerca, per programmi di ricerca e sviluppo, con un'emissione di titoli con rating tripla A, per un importo totale di circa 1,28 miliardi di euro (dei quali circa milioni 371,5 milioni sono ancora in essere e scadranno nel settembre 2010).

3) SCIC- Local Authorities (INPDAP). Nel dicembre 2003 è stato ceduto dall'INPDAP un portafoglio di mutui concessi ad enti pubblici, fra i quali comuni ed altre amministrazioni locali. L'importo dei titoli emessi, sotto forma di *private placement*, pari a 539 milioni di euro, ed attualmente in circolazione è pari a 95,8 milioni la cui scadenza attesa è prevista per il mese di agosto 2010.

4) Fondi immobiliari (FIP e PATRIMONIO UNO). Negli anni 2004 e 2005 sono stati costituiti due fondi comuni d'investimento immobiliare di tipo chiuso promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), cui sono stati trasferiti due portafogli immobiliari composti da complessivi 428 immobili ad uso governativo (Agenzie fiscali, sedi del MEF, sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sedi del Ministero del Lavoro, Caserme della Guardia di Finanza e della Polizia, ecc.) e da immobili strumentali degli enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP). Contestualmente al trasferimento degli immobili, l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto con i Fondi due contratti di locazione relativi ai beni dismessi, che sono stati riassegnati in uso agli originari utilizzatori.

1.5. Le recenti politiche per il rilancio del settore edilizio.

L'attività parlamentare nel settore delle politiche abitative si è sviluppata, nella XVI legislatura, oltre che per fronteggiare l'emergenza abitativa sospendendo (come anzidetto) le procedure esecutive di sfratto, adottando misure rivolte all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale destinati alle categorie sociali svantaggiate con il *Piano Casa 1*.

Inoltre, a seguito di un'intesa del Governo con le regioni, queste ultime hanno emanato proprie leggi per il rilancio del settore edilizio, con premi di cubatura e incentivi legati al miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici diversi a seconda della peculiarità abitativa e territoriale della regione.

1.5.1. Le proposte di iniziativa parlamentare e la risoluzione n. 8-00024 per una politica organica della casa. La VIII Commissione della camera dei deputati ha avviato l'esame di una serie di iniziative volte a coniugare la qualità con la sostenibilità ambientale, nell'ambito di una politica che mira a legare la riqualificazione delle imprese e lo sviluppo economico alla valorizzazione del territorio: si ricordano, in particolare, la proposta di legge sul sistema casa qualità (A.C. 1952), con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di « un vero e proprio marchio di qualità » che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo; alcune proposte di legge (C. 60, C. 496, C. 1394, C. 1926, C. 2306, C. 2313 e C. 2398) volte a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile; la proposta A.C. 2441 recante interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio, volta a riqualificare il patrimonio esistente, con case e quartieri di qualità, che risparmino energia, non inquinino e garantiscano una moderna ed elevata vivibilità.

Inoltre che la VIII Commissione ambiente, nel dicembre 2008, ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00024 per

una politica organica della casa contenente con cui ha impegnato il Governo, tra l'altro, a:

realizzare politiche abitative a favore delle fasce più deboli;

incrementare, di conseguenza, il « Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione » e il « Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa », come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo;

incentivare, in tale ambito, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dismesse da trasformare e ristrutturare, con l'obiettivo, tra l'altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l'estensione delle periferie;

promuovere la qualità architettonica e i livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, con incentivi per le iniziative volte a favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

1.5.2. Il Piano Casa 1. Il Piano Casa 1 previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione.

Esso prevede la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso di alcune audizioni svoltesi presso la VIII Commissione nella seduta del 24 giugno 2008 e nella seduta del 12 febbraio 2009, ha sottolineato come il piano è « strettamente integrato con lo sviluppo funzionale delle città » e ha dato conto del

raggiungimento di un'intesa preliminare sui fondi da trasferire alle competenze delle regioni e sui criteri di ripartizione dei fondi medesimi.

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12 dell'articolo 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo alimentato con le risorse derivanti da provvedimenti adottati nella precedente legislatura. Successivamente, il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 185/2008, ha destinato al piano casa ulteriori risorse finanziarie provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, si prevede inoltre la destinazione di 200 milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 21 del decreto-legge 159/2007, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Con la delibera dell'8 maggio 2009 il CIPE ha approvato il piano casa predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha indicato i seguenti utilizzi delle risorse:

150 milioni di euro per la costituzione di un sistema di fondi immobiliari per alloggi sociali;

200 milioni per interventi di competenza degli ex IACP o dei comuni compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2007.

Con il DPCM 16 luglio 2009, il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa. Ai sensi del DPCM, il piano è articolato in sei linee di intervento: *a)* costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; *b)* incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; *c)* promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (project financing); *d)* agevolazioni

a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale; f) interventi di competenza degli ex IACP (cui sono state destinate le risorse del DM citato). In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo è utilizzata:

a) 150 milioni di euro per il Sistema integrato di fondi immobiliari;

b) 200 milioni di euro per gli interventi di competenza degli ex IACP, ripartiti tra le regioni con il decreto ministeriale del 18 novembre 2009;

c) 377,9 milioni di euro – ripartiti con decreto ministeriale 8 marzo 2010 – per il finanziamento delle altre linee di intervento: incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; project financing; agevolazioni a cooperative edilizie; programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

1.5.3. Il Piano Casa 2. Il Governo ha, inoltre, predisposto un intervento volto a favorire la ripresa del mercato delle costruzioni anche attraverso lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente, nonché a prevedere la semplificazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia (*Piano Casa 2*).

Per quanto riguarda il primo punto, con l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 31 marzo 2009, le regioni si sono impegnate a regolamentare, con proprie leggi, interventi che migliorino la qualità architettonica e/o energetica degli edifici con diversi premi di cubatura (dal 20 al 30 per cento). Le leggi regionali inoltre disciplinano la demolizione e ricostruzione con ampliamenti fino al 50 per cento che possono, in alcune regioni, riguardare anche gli edifici a destinazione produttiva e quelli con finalità turistico ricreative. Le leggi regionali provvedono anche a semplificare i titoli abilitativi allo svolgimento delle attività edilizie.

Anche al fine di sostenere lo sviluppo di una edilizia sostenibile, il decreto-legge n. 40 del 2010, nell'ambito del Fondo per il sostegno della domanda in particolari set-

tori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sui lavoro, attribuisce un contributo per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica da adibire a prima abitazione, nel limite massimo di 7.000 euro.

Inoltre, sotto il profilo della semplificazione edilizia, l'articolo 5 amplia le tipologie di interventi edilizi rientranti nell'attività edilizia libera, ossia realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo (quale la denuncia di inizio attività).

In tale ambito, lo schema di regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità assoggetta al procedimento semplificato numerosi interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, qualora essi comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici: si tratta di quarantadue tipologie di lavori che vanno dagli interventi su edifici esistenti, a quelli di manutenzione idraulica, silvicoltura e difesa costiera, a quelli in zone cimiteriali, a quelli relativi alla realizzazione di impianti energetici, di telecomunicazione e altri interventi similari, nonché alla realizzazione di strutture mobili temporanee.

2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL MERCATO IMMOBILIARE.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione della Camera, nella riunione del 1° aprile 2009, ha concordato sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera, l'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 23 aprile 2009, con adozione di un programma, di cui si riportano, di seguito, le parti peculiari.

«*L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il mercato immobiliare – così si legge nel programma dell'indagine conoscitiva – nasce in relazione ad alcuni*

cambiamenti, prevalentemente di natura economica, che hanno interessato il settore e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l'introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti.

In particolare, il rallentamento dell'economia che investe il Paese, aggravato dalla crisi del settore finanziario mondiale, innescata a sua volta dal collasso del mercato dei mutui sub-prime, sta avendo un impatto negativo anche sul mercato immobiliare, con una diminuzione del 14 per cento delle transazioni. Secondo le ultime stime delle associazioni dei consumatori, una famiglia su quattro si trova in una situazione di crescente difficoltà nel pagare le rate dei mutui a tasso variabile, ed il credito per la casa è in diminuzione. Tale situazione sembra determinata, tra l'altro, dal fatto che il tasso di interesse in Italia è mediamente più alto che negli altri Paesi europei.

L'ultimo Rapporto immobiliare (anno 2008) dell'Agenzia del territorio mette in evidenza come le compravendite nel 2008 sono state il 15 per cento in meno dell'anno precedente sia nelle grandi città che nei centri minori e si allungano i tempi medi di transazione; la contrazione dei mutui ha toccato il 26,8 per cento. Inoltre, è diminuita la quota mutuaibile, che difficilmente supera il 60-70 per cento del valore della casa da comprare.

La maggiore difficoltà di accesso al credito e al mercato dell'acquisto determina un aumento della domanda di affitto soprattutto da parte di nuove fasce (single, giovani coppie, stranieri, studenti), ma nel settore delle locazioni le famiglie incontrano ulteriori difficoltà dovute, in parte, alla mancanza di offerta, ed in parte, ai costi estremamente elevati degli affitti, la cui incidenza sul reddito complessivo risulta eccessivamente alta. Com'è noto, infatti, il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla scarsità di alloggi in affitto e l'edilizia sociale è particolarmente danneggiata e scoraggiata da una fiscalità non adeguata alle reali necessità.

A fronte di tale scenario socio economico, il mercato immobiliare richiede un'attenzione dal punto di vista normativo al fine di meglio disciplinarne i diversi profili. Risulta,

infatti, importante approfondire le problematiche legate al mercato degli affitti nonché gli aspetti legati all'introduzione di incentivi per la costruzione e la ristrutturazione di edifici secondo i principi di riqualificazione urbana e di risparmio energetico, nonché di recupero del patrimonio esistente anche ai fini della riduzione del consumo del suolo non urbanizzato, in un'ottica complessiva che intende la politica abitativa come fattore determinante per affrontare l'attuale crisi economica e rilanciare lo sviluppo economico e territoriale. Un'adeguata politica abitativa richiede nuove soluzioni per affrontare le sfide odierne, connesse ad una nuova qualità dell'abitare, alla definizione delle nuove professionalità nella gestione della proprietà e dell'intermediazione, all'inquadramento normativo del real estate nel settore del turismo, anche attraverso la promozione all'estero fatta di concerto con l'Istituto del Commercio Estero.

La VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici ha già iniziato ad affrontare talune di queste questioni, sia attraverso la predisposizione di appositi atti di indirizzo sulle politiche abitative e sullo sviluppo sostenibile, sia attraverso l'inizio dell'esame di alcuni provvedimenti concernenti la qualità delle abitazioni, la razionalizzazione delle diverse figure professionali legate al mercato immobiliare e dell'edilizia e delle norme urbanistiche, nonché la proroga dei contratti di affitto per le categorie disagiate.

Tali interventi richiedono un approfondimento a largo spettro della situazione attuale e delle nuove politiche che occorre attivare. La crisi economica deve servire per indirizzare gli interventi verso nuove soluzioni che siano in grado, da un lato, di essere un volano per l'economia, e dall'altro, di volgersi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

Per questi motivi – è questa la conclusione del programma –, la Commissione ritiene importante svolgere un'indagine conoscitiva che permetta di fare il punto sullo stato della situazione attuale e di confrontarsi con i nuovi strumenti, finanziari, tecnologici ed economici che siano in grado di sviluppare una nuova politica della casa ».

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva, originariamente fissato al 31 dicembre 2009, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2010.

L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il mercato immobiliare, con la conseguente decisione di procedere allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, è nata dalla necessità – come è detto nel programma dell'indagine conoscitiva – di tenere conto degli effetti della crisi economica che hanno interessato pesantemente il settore delle costruzioni e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l'introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti.

Tenuto conto di questo, l'indagine si è concretamente avviata il 29 settembre 2009 con l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e dei rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip), della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (Fimaa), della Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'affari (Anama), della Consulta nazionale interassociativa per l'intermediazione immobiliare, della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia) e della Associazione dell'Industria Immobiliare (Assoimmobiliare). Il ciclo di audizioni è quindi, proseguito, con le audizioni dei rappresentanti: del Cresme, di Nomisma, di Tecnoborsa, dell'Agenzia del territorio e del Censis, nella seduta del 27 ottobre 2009; della Associazione italiana dei gestori del risparmio (Assogestioni), nella seduta del 29 ottobre 2009; di Genworth Financial, nella seduta del 12 novembre 2009; in una seconda audizione dei rappresentanti di Nomisma, di Tecnoborsa e dell'Agenzia del territorio, nella seduta del 4 febbraio 2010; di rappresentanti dell'Associazione bancaria Italiana (ABI), nella seduta del 9 febbraio 2010; della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (FINCO), nella seduta del 15 aprile 2010; in una seconda audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA, nella seduta del 12 maggio 2010; di rappresen-

tanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della Associazione Proprietari Immobiliari (Confabitare), nella seduta del 27 maggio 2010; della Federazione italiana per la casa (Federcasa) e della Confederazione nazionale inquilini associati (CONIA), nella seduta del 9 giugno 2010. Memorie scritte sono, inoltre, pervenute dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e dall'Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe (UNCSAAL).

Il ciclo di audizioni previste nel programma dell'indagine conoscitiva, si è, infine, concluso con l'audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Senatore Mario Mantovani, nella seduta del 16 giugno 2010.

3. PRINCIPALI ELEMENTI EMERSI.

Le audizioni hanno confermato, purtroppo, i dati negativi evidenziati fin dalla stesura del programma dell'indagine conoscitiva.

Esse hanno consentito, inoltre, di mettere in risalto fatti ed esperienze concrete di amministratori locali, operatori del mercato, rappresentanti del mondo dell'associazionismo, che hanno fornito elementi utili a raffigurare un quadro d'insieme della situazione, sicuramente utile all'individuazione di adeguate soluzioni.

Nel rinviare, quindi, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito i principali dati di conoscenza raccolti e le principali questioni analizzate.

Peraltro, con riferimento ai dati raccolti nel corso delle audizioni, la Commissione, pienamente consapevole della provvisorietà connaturata alla periodicità della loro pubblicazione, ha ritenuto di non dover operare un pedissequo aggiornamento e correzione dei dati medesimi.

Tale valutazione è risultata, anzitutto, rispondere ad un'esigenza di correttezza metodologica diretta a salvaguardare lo stretto collegamento fra dati forniti e valutazioni espresse dagli auditi.

Essa, inoltre, è risultata pienamente confortata dall'analisi delle più recenti

pubblicazioni, che confermano ampiamente la validità degli elementi di conoscenza tratti dalle audizioni.

Nondimeno, per rendere più completo e pienamente fruibile il presente documento, si è ritenuto opportuno inserire uno specifico paragrafo per dare conto degli ultimi dati resi noti dagli istituti di ricerca e dagli operatori del mercato.

3.1.1 dati e gli elementi di conoscenza raccolti nel corso dell'indagine.

Come si è detto, le audizioni hanno confermato i dati negativi evidenziati fin d'ora dalla stesura del programma dell'indagine conoscitiva in ordine al negativo impatto che la crisi economica internazionale, innescata dal collasso del mercato dei mutui *sub-prime*, ha avuto sul settore delle costruzioni e sul mercato immobiliare.

Ad esempio, con riferimento a quanto detto dai rappresentanti dei maggiori organismi e istituti di ricerca del settore nell'audizione del 27 ottobre 2009, sono stati acquisiti dati precisi sull'andamento del mercato immobiliare, che ha presentato un continuo peggioramento a partire dal primo trimestre del 2008, con una progressiva accentuazione dell'andamento negativo all'inizio del 2009 ed un lieve decremento della decrescita solo a partire dal secondo trimestre del 2009. Tale andamento negativo ha riguardato tutte le tipologie immobiliari, con un dato medio di - 18,7 per cento nel primo trimestre 2009, ed una accentuazione di tale dato negativo per gli immobili del settore produttivo (capannoni, stabilimenti industriali, ecc.).

Con particolare riferimento al mercato immobiliare delle abitazioni, i dati dell'Agenzia del territorio hanno consentito di mettere a fuoco una situazione di particolare difficoltà. Infatti dopo un lungo periodo di crescita, iniziato nel 1997 e terminato nel 2006, anno in cui si è registrato il numero massimo di compravendite, pari a circa 845 mila, a partire dal 2007 è iniziata un'inversione di tendenza, con un primo calo di oltre il 4 per cento (40 mila compravendite in meno) ed un calo ben più accentuato nei 2008, anno in cui sono state regi-

strate 687 mila compravendite, con una riduzione del 15 per cento rispetto all'anno precedente e del 23 per cento rispetto al 2006.

Peraltro, la flessione delle compravendite è iniziata soprattutto nei capoluoghi di provincia, ancor prima che esplodesse la fase di maggiore intensità della crisi economica e finanziaria mondiale. Nell'ultimo trimestre 2008 e nel primo semestre 2009, in particolare, le compravendite sono diminuite, in relazione ai corrispondenti periodi dell'anno precedente, rispettivamente del 17 per cento e del 18 per cento.

Dai dati illustrati dai rappresentanti dei Cresme si è avuta conferma di un deciso calo del volume d'affari complessivo nel mercato delle compravendite: Tale dato, stimato per il 2009 a 109 miliardi di euro, con un decremento rispetto all'anno precedente del 23 per cento, testimonia una crisi piuttosto forte dell'intero comparto delle costruzioni, con evidenti ripercussioni sul versante complessivo dell'economia e della tenuta sociale del Paese.

Sotto questo profilo, altrettanto preoccupante è apparso il dato relativo alla erogazione di mutui immobiliari, diminuiti di oltre il 10 per cento nel 2008 rispetto al 2007 (tra il gennaio e il giugno 2009, si è rilevato un calo ancora maggiore – meno 13 per cento – in termini di erogazione di mutui). Inoltre, come riferito dall'Associazione bancaria italiana, la stessa qualità del credito erogato dagli istituti bancari è apparsa deteriorata per effetto della crisi (anche se in misura minore che in altri Paesi europei): a novembre del 2009, il valore delle sofferenze bancarie delle famiglie mutualitane ha raggiunto, infatti, in Italia, la quota di 12,3 miliardi di euro, con un incremento di ben 3,5 miliardi di euro rispetto al dato del 2008 (+ 39,7 per cento).

Accanto a tale crisi del mercato, è stata riscontrata, inoltre, la presenza di un'ampia area di soggetti che non riescono ad accedere alla casa con proprie risorse. Tra questi, oltre alle famiglie a basso reddito, gli anziani soli, le giovani coppie, le famiglie monoparentali o con un solo reddito, gli studenti e i lavoratori « fuori sede », nonché gli immigrati regolari.

Le audizioni hanno consentito di focalizzare l'attenzione quantomeno su alcuni dei fenomeni che sono alla base del riacutizzarsi di questo preoccupante fenomeno di mancato accesso all'abitazione, i cui riflessi negativi rischiano di farsi sentire, oltre che in termini di mancata crescita del mercato immobiliare, anche in termini di disagio sociale e civile di ampie fasce di popolazione.

Sotto questo profilo, è stato in primo luogo evidenziato l'elemento del progressivo depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, dovuto oltre che al dato negativo del brusco arresto, a partire dalla metà degli anni '90, degli investimenti pubblici per la costruzione di nuovi alloggi, anche ai positivo esito delle operazioni di alienazione degli stessi, che hanno prodotto il passaggio in proprietà di circa 200 mila abitazioni.

In secondo luogo, o per meglio dire, soprattutto, è emerso che l'incapacità di accedere all'abitazione delle cosiddette *fasce deboli* della popolazione è conseguenza di un più che decennale ciclo di aumento del prezzo degli immobili e dei canoni di locazione, accompagnato – negli ultimi anni – da una crescita della domanda di abitazioni manifestatasi in parallelo alla riduzione delle nuove costruzioni (scese a circa 270 mila l'anno dalle 450 mila degli anni 70) e alla nuova dinamica demografica (l'aumento dell'immigrazione ha contribuito anch'essa a generare una domanda aggiuntiva di alloggi in alcune aree) (Braga e istituti di ricerca).

Tali problemi si sono concentrati prevalentemente nelle città metropolitane, dove maggiore è risultato il livello raggiunto dai prezzi delle costruzioni e dei canoni di locazione e dove la dinamica del mercato rischia, ormai, di produrre contraccolpi negativi anche sul piano economico-sociale.

In tale ambito, appare sicuramente emblematico il dato, frutto di una recente ricerca scientifica, secondo cui, mentre nel 1965, per l'acquisto di un'abitazione in una zona semicentrale di una grande area urbana servivano 3,4 annualità di reddito di una famiglia a reddito medio, nel 2008 tali annualità di reddito sono diventate 9.

Altrettanto significativi sono risultati, peraltro, i dati relativi all'esperienza sul campo riferiti dagli auditi nel corso dell'indagine conoscitiva. I rappresentanti dell'ANCI, ad esempio, hanno rappresentato una situazione caratterizzata negativamente da un sempre crescente numero di domande di accesso al Fondo per il sostegno alla locazione o all'edilizia residenziale pubblica (a Genova, ad esempio, queste ultime domande sono triplicate in dieci anni, da 1.200 a 3.600), alle quali, purtroppo, i comuni non riescono assolutamente a dare risposta.

Molti dei soggetti auditi hanno inoltre espresso una comune preoccupazione per l'aggravarsi del fenomeno degli sfratti (che coinvolge pesantemente gli inquilini, che restano privi dell'abitazione, ma anche i piccoli proprietari che dall'affitto ricavano un piccolo incremento di reddito che consente loro di vivere in modo decoroso) e, segnatamente, per l'aumento degli sfratti per morosità (in larga parte dovuti a « morosità involontarie », derivanti cioè, unicamente, dal peggioramento, anno su anno, delle condizioni economiche delle famiglie).

Del resto, un recente studio di Nomisma conferma pienamente le preoccupazioni riferite da chi vive « sul campo » la questione del disagio abitativo: nel 2009 sono stati emessi, infatti, 51.576 sfratti per morosità (+ 25,8 per cento rispetto al 2008), che rappresentano l'83,7 per cento della totalità degli sfratti emessi (erano il 78,8 per cento nel 2008).

3.2. I dati più recenti resi noti da istituti di ricerca e operatori del mercato.

Come già detto, le più recenti pubblicazioni confermano i dati negativi raccolti nel corso delle audizioni.

Esse sembrano, semmai, accentuare gli elementi di preoccupazione per il permanere di una tendenza negativa nel settore delle costruzioni, che, a differenza di altri settori industriali, non sembra avere ancora toccato il punto di minimo della caduta ciclica e ha continuato a mostrare, anche nei primi mesi del 2010, segnali che restano sfavorevoli.

Secondo l'Istat, ad esempio, la contrazione degli investimenti in costruzioni è stata molto forte: al calo del 3,4 per cento nel 2008, ha fatto seguito una netta caduta, pari al 7,9 per cento, nel 2009.

Per l'Ance, che stima un'ulteriore flessione degli investimenti per il 2010, pari al 7,1 per cento, gli effetti della crisi sono tali che, in tre anni, il settore delle costruzioni avrà perduto circa il 17 per cento in termini di investimento (con una punta negativa di meno 31 per cento per il comparto delle nuove abitazioni) e che, dopo nove anni di crescita, i volumi di produzione del settore torneranno ai livelli osservati alla fine degli anni '90.

Tale preoccupante situazione trova conferma anche sul versante occupazionale, con una forte riduzione del numero degli operai e delle imprese iscritti alle Casse edili (rispettivamente, meno 9,8 per cento e meno 7,6 per cento nel 2009 rispetto al 2008). Ancora più grave è risultata la flessione delle ore effettivamente lavorate dagli operai iscritti (meno 11 per cento).

Va, peraltro, segnalato che la contrazione delle ore lavorate non si è automaticamente tradotta in perdita di posti di lavoro, grazie al massiccio ricorso alla Cassa integrazioni guadagni, aumentata per i lavoratori del settore dei 91,5 per cento nell'intero 2009 e di un ulteriore 35,1 per cento nei primi cinque mesi del 2010.

Gli effetti della crisi sono stati, poi, altrettanto pesanti nei comparti industriali delle aziende fornitrici di materiali e manufatti per l'edilizia: nel 2009, la produzione, già in riduzione nel 2008, è diminuita del 24 per cento per la fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, del 21 per cento per i prodotti di carpenteria in legno e falegnameria, del 33 per cento per le piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti e di oltre il 19 per cento per la fabbricazione di porte e finestre in metallo.

Quanto all'andamento del credito alle costruzioni, i dati più recenti della Banca d'Italia evidenziano per il 2009 una flessione consistente sia dei mutui erogati alle imprese per investimenti in edilizia abitativa (meno 15 per cento rispetto al 2008), sia di quelli erogati alle famiglie per l'acqui-

sto dell'abitazione (meno 10 per cento). Il 40 per cento delle aziende associate Ance riferisce, inoltre, di avere avuto problemi di accesso al credito e poco meno (30 per cento) continua a denunciare il cambiamento delle condizioni contrattuali, soprattutto sulle aperture di credito e sugli scoperti di conto corrente.

Infine, sembra opportuno concludere questa breve ricostruzione dei dati più recenti, con un accenno alle previsioni per il 2010 che sembrano mostrare un allentamento della fase recessiva, ovvero, almeno per alcuni indicatori, l'interruzione della caduta del mercato e un timido ritorno alla crescita.

Secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, ad esempio, nel primo trimestre del 2010 le compravendite di abitazioni sono tornate ad aumentare (più 4,2 per cento rispetto al primo trimestre 2009) e si registrano aspettative di una modesta crescita per il comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo che nel 2010, anche grazie alle agevolazioni fiscali, mostrerà un saldo di attività positivo (più 1 per cento) rispetto al 2009.

Infine, appare giusto riferire il giudizio contenuto nell'ultimo Bollettino economico della Banca d'Italia (giugno 2010) nel quale si segnala l'emergere, nei primi mesi del 2010, di sintomi di un miglioramento delle aspettative anche nel settore delle costruzioni, e si sottolinea il fatto che, « *nel complesso, le attese degli operatori sulle tendenze del mercato immobiliare sono improntate a un minore pessimismo rispetto alla fine dello scorso anno, soprattutto con riferimento a orizzonti temporali più lunghi* ».

4. LE QUESTIONI EMERSE E LE PROBLEMATICHE ANALIZZATE.

Le questioni emerse nel corso delle audizioni svolte, i nodi su cui riflettere rispetto al futuro, possono essere sinteticamente elencati, a partire dalla crisi del sistema delle imprese di costruzioni e dei promotori immobiliari.

Tre anni di mercato in flessione hanno prodotto il dato allarmante di uno *stock* di

« giacenze » che ha ampiamente superato i 100 mila alloggi e oggi si assesta intorno ai 120 mila appartamenti invenduti.

L'annosa questione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione ha, inoltre, assunto in questa fase di crisi economica una ormai inaccettabile caratteristica di sistematicità, che sottrae liquidità alle imprese, che è causa di un complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in alcuni casi mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle aziende.

La crisi ha, inoltre, posto con rinnovata evidenza la questione della qualificazione degli operatori del mercato nel settore delle costruzioni. In particolare, per le imprese operanti nell'edilizia la questione si pone in termini di introduzione sul piano legislativo di specifici requisiti di accesso di natura tecnico-professionale e organizzativa, tali da garantire la qualità dei prodotti e dei servizi resi, la sicurezza e la salute dei lavoratori, il puntuale assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, la compatibilità ambientale degli interventi, la tutela dei diritti del cittadino consumatore e utente del bene-casa.

Analogamente, da parte dalle associazioni di categoria degli agenti immobiliari e dei mediatori d'affari è stata sottolineata l'urgenza, anche ai fini del rilancio delle attività contrattualistiche strutturalmente connesse al mercato immobiliare, di fissare sul piano legislativo *standard* minimi professionali, a tutela della qualità e della trasparenza dei servizi resi ai clienti.

In secondo luogo, è emersa l'esigenza, nell'ambito di politiche abitative organiche e coerenti, di un approccio differenziato che tenga conto della segmentazione dei mercati, sia della locazione che della proprietà.

Sotto questo profilo, la questione di fondo sembra essere quella di una struttura rigida dei mercati immobiliari, sbilanciati verso la proprietà (le case in proprietà rappresentano in Italia il 72 per cento delle abitazioni), che determina serie difficoltà a dare risposta ai diversi fabbisogni della domanda abitativa in locazione, da quelli delle giovani coppie a quelli di chi deve

spostarsi per lavoro, da quelli degli studenti fuori sede, delle persone anziane e dei *single* a quelli degli immigrati regolari.

Così, ad esempio, per quanto riguarda il mercato della proprietà, accanto alla questione relativa alla difficoltà di pagamento delle rate dei mutui, accentuata dalla crisi economica internazionale in atto (secondo le ultime stime delle associazioni dei consumatori, una famiglia su quattro si trova in una situazione di crescente difficoltà nel pagare le rate dei mutui a tasso variabile), è emerso che esiste anche una domanda inesausta che si concentra in quella fascia sociale — certamente minoritaria, ma di una certa consistenza in termini numerici — rappresentata da famiglie che vivono in coabitazione (circa 230 mila) o che vivono in condizioni alloggiative precarie (circa 70 mila).

Si è, inoltre, da più parti segnalato che proprio la particolare struttura del mercato immobiliare italiano, che corrisponde a elementi di fondo del carattere e delle aspirazioni degli italiani, deve indurre a tenere in debito conto le esigenze sociali — e dunque le questioni —, da un lato, degli strumenti per dare stabilità ed equilibrio al percorso di alienazione di una quota del patrimonio di ERP, sia pure nella consapevolezza che le condizioni, in primo luogo, di capacità di reddito e di risparmio delle famiglie degli inquilini di alloggi di ERP non sono oggi quelle della prima metà degli anni '90; dall'altro, degli strumenti per favorire un plausibile incremento delle volumetrie degli immobili esistenti, tenendo realisticamente presente che più del 50 per cento del patrimonio abitativo italiano è costituito da immobili mono e bifamiliari.

Quanto al mercato delle locazioni, la situazione appare particolarmente difficile, se è vero che la quota di case in affitto in Italia (attualmente sono 4 milioni e 400 mila, pari al 18,8 per cento delle abitazioni totali) è nettamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei (Germania 57,3 per cento, Olanda 47,3 per cento, Francia 40,7 per cento) e, soprattutto, che l'offerta di edilizia sociale in Italia è nettamente inferiore a quella degli altri Paesi europei (l'Italia, con una quota di edilizia sociale italiana

pari al 4,5 per cento sul totale delle abitazioni occupate è undicesima in Europa.

Dalle audizioni svolte è emersa altresì una questione concernente il rapporto fra sistema creditizio e mercato immobiliare e la necessità di una chiara inversione di rotta rispetto ad una fase negativa caratterizzata da una sensibile diminuzione sia dei finanziamenti delle banche alle imprese per gli investimenti sia delle erogazioni di mutui alle famiglie per l'acquisto delle abitazioni: dati Ance, riferiti al primo trimestre 2009, parlano di un meno 20 per cento di finanziamenti concessi alle imprese e di un meno 23 per cento di mutui erogati alle famiglie.

Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, pur nei quadri di un'attenta valutazione delle misure messe in campo dal sistema bancario, si è convenuto sul fatto che esistono ampi margini per rafforzare l'impegno a sostegno delle famiglie, se è vero che permane a svantaggio delle famiglie italiane rispetto a quelle europee un differenziale fra il costo dei mutui a tasso fisso per l'acquisto di abitazioni.

Al riguardo, è utile ricordare che gli stessi dati forniti alla Commissione dall'Abi mostrano che i tassi applicati in Italia ai mutui di durata superiore ai 10 anni (in pratica alla quasi totalità dei mutui immobiliari) si collocano a livello percettibilmente superiore rispetto alla media europea (con riferimento al 2009, il valore del dato medio italiano è stato del 5,59 per cento, contro un valore percentuale del 4,32 della media europea). Da un recente studio condotto dall'Ance, prendendo a base i dati della Banca centrale europea, emerge, inoltre, che – ipotizzando un mutuo per l'acquisto della casa in Italia e nell'Area euro pari a 150 mila euro, per una durata di 25 anni – *« le famiglie italiane sono costrette a pagare 15.024 euro in più rispetto all'Europa: è come se in Italia si pagasse il mutuo per 18 mesi in più rispetto all'Europa! »*.

Infine, le audizioni hanno consentito di focalizzare un'ulteriore questione, vale a dire quella – in termini generali – della qualità dell'edilizia e – in termini particolari – dell'efficientamento energetico degli edifici e della loro messa in sicurezza (a

partire dal rischio sismico), che sicuramente ha una valenza anticiclica e di sostegno soprattutto per le imprese artigiane e le piccole imprese, ma che – inserita in un percorso realistico e organico – può sicuramente porsi come fattore positivo di sviluppo dei mercati immobiliari in generale e di settore industriale (quello di « casa qualità ») nel quale l'Italia ha posizioni di eccellenza in ambito internazionale.

Sotto questo profilo, il primo dato da segnalare è certamente quello relativo agli immobili inutilizzati, in gran parte situati nei centri storici, che in Italia ammonterebbero a circa 800 mila (si tratta in massima parte di immobili da ristrutturare o rimettere in pristino).

Dati di Tecnoborsa mostrano, inoltre, che, su un totale di investimenti nel settore delle costruzioni di circa 190 miliardi di euro, 5,7 miliardi riguardano gli aspetti relativi all'efficientamento energetico nelle nuove costruzioni, mentre 6,1 miliardi di euro sono legati alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo esistente. Sempre secondo Tecnoborsa, si tratta di dati che rappresentano solamente una piccola quota rispetto a un potenziale stimato in 24 miliardi di euro, se è vero che l'ammontare di tali investimenti dipende in modo non trascurabile – per quanto riguarda le nuove costruzioni – dalla revisione e ammodernamento del quadro normativo esistente (soprattutto a livello di regolamenti edilizi comunali) e per il patrimonio abitativo esistente dagli incentivi per la ristrutturazione (cosiddetto « 36 per cento ») e l'efficientamento energetico (cosiddetto « 55 per cento ») degli edifici.

Nel corso delle audizioni, infine, è a più riprese emersa la questione dell'attuazione e degli effetti del complesso delle misure adottate dal Governo, da un lato, allo scopo di affrontare la questione del degrado urbano derivante da fenomeni di alta tensione abitativa (*Piano Casa 1*), dall'altro, per consentire la semplificazione delle procedure di modifica ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dei requisiti

di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e prevenzione del rischio sismico (*Piano Casa 2*).

Su tale questione, tuttavia, oltre ad una accentuazione dei diversi giudizi e posizioni politiche espresse dai deputati di maggioranza e di opposizione, l'indagine ha consentito di verificare anzitutto che le necessarie iniziative e misure, più che nella disponibilità di intervento del Parlamento, rientrano nella competenza del Governo e delle regioni. Inoltre, è emerso che proprio nelle ultime settimane si stanno determinando fatti nuovi e positivi, che vanno nella direzione di una piena attuazione e applicazione delle misure in questione.

Nel corso dell'audizione del sottosegretario Mario Mantovani del 16 giugno 2010, ad esempio, si è avuta notizia che, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2010 del decreto autorizzativo del bando di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà gestire il fondo immobiliare nazionale previsto dal *Piano Casa 1*, questo intervento sta per essere concretamente attuato. Esso rappresenta un primo strumento di sostegno a quella fascia intermedia di popolazione che non ha i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ma non è nemmeno in grado di accedere al libero mercato.

Analoghi elementi di novità sono stati riferiti dal sottosegretario Mantovani in ordine all'attuazione del *Piano Casa 2*, in particolare circa l'intenzione delle regioni Piemonte, Lazio, Campania e Calabria di verificare gli strumenti attuativi regionali predisposti dalle precedenti amministrazioni al fine di renderli più coerenti e più in linea con gli obiettivi a suo tempo indicati dal Governo nazionale e con l'intesa Stato-regioni-autonomie locali dell'aprile 2009.

5. LE PROPOSTE E LE SOLUZIONI POSSIBILI INDIVIDUATE.

Le pagine che precedono sono la dimostrazione della bontà della scelta della Commissione di svolgere l'indagine conoscitiva e hanno confermato in pieno le aspettative e gli obiettivi che la Commis-

sione si era proposta sul piano della conoscenza dei fenomeni e della sensibilizzazione delle forze parlamentari sulle questioni e sulle problematiche che interessano il mercato immobiliare.

Essa, tuttavia, avrà davvero successo se saprà determinare effettive conseguenze politiche, ovvero se l'attività conoscitiva svolta consentirà al Parlamento di adottare le soluzioni legislative necessarie ad aiutare in concreto il lavoro quotidiano di tutti i soggetti coinvolti in questo delicato e importante settore della vita economica e sociale del Paese.

Per questo, nel porre a tutte le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione questo obiettivo politico, insieme all'auspicio che sia possibile perseguirlo con il più ampio consenso possibile, si è ritenuto utile tradurre il quadro emerso dall'indagine in termini di proposte concrete, operando peraltro alcune distinzioni, volte a dare maggiore efficacia e concretezza ai risultati dell'indagine stessa.

In tal senso, si è ritenuto opportuno in primo luogo raggruppare le diverse proposte secondo gli ambiti di approfondimento e di analisi trattati nel corso delle audizioni (mercato degli affitti, sostegno all'edilizia sociale, incentivi per la costruzione e la ristrutturazione di edifici secondo i principi di riqualificazione urbana e di risparmio energetico, recupero del patrimonio abitativo esistente anche ai fini della riduzione del consumo del suolo non urbanizzato, modalità agevolate di accesso al credito per gli investimenti in edilizia e per l'acquisto delle abitazioni da parte delle famiglie, misure anticicliche a favore delle imprese e dei professionisti operanti nel mercato immobiliare, ecc.).

È stata inoltre operata una ulteriore suddivisione delle diverse proposte, avendo come duplice criterio di riferimento l'ampiezza della platea dei soggetti che ne hanno sottolineato l'importanza e il livello di consenso politico fra i gruppi parlamentari registrato sulle medesime proposte. In tal senso, le proposte più largamente condivise sono state indicate come « proposte prioritarie e strategiche », meritevoli di essere tradotte in misure concrete – a giudi-

zio della Commissione – entro un arco temporale brevissimo o breve. Ad esse sono state affiancate le « altre proposte prioritarie », alcune delle quali altrettanto importanti per il rilancio del mercato immobiliare e che potrebbero essere concretizzate anche in un arco temporale di medio periodo.

La Commissione ha inteso, infine, distinguere dalle proposte più strettamente riferibili alle competenze e agli ambiti di tradizionale intervento della VIII Commissione, quelle, in alcuni casi, peraltro, particolarmente significative, che rientrano nella sfera di competenza di altre Commissioni parlamentari.

5.1. Mercato delle locazioni.

5.1.1. Le proposte prioritarie e strategiche. Nel corso delle audizioni è emersa una unanime e convinta consapevolezza di dover intervenire con misure fiscali in materia di affitti per correggere un sistema che, di fatto, ha contribuito a ridurre l'offerta di abitazioni in affitto e ha reso poco trasparente il mercato delle locazioni, con una inaccettabile quota di affitti « in nero », che ormai supera le 500 mila abitazioni.

Al riguardo, appaiono emblematici gli elementi di conoscenza forniti dall'Agenzia del territorio, secondo la quale, a fronte di circa il 10 per cento di abitazioni complessive che sono sul mercato delle locazioni, solo lo 0,6 per cento è affittato « ad equo canone ». Inoltre, mentre le famiglie che dichiarano di vivere in affitto sono 4,3 milioni, solo 3,8 milioni di abitazioni risultano locate (2,8 milioni di proprietà di persone fisiche e circa 1 milione di alloggi in quota di edilizia residenziale pubblica).

Su questo punto, dunque, le proposte avanzate sono univoche quanto all'obiettivo da perseguire, anche se diversamente graduate in ragione della portata e degli ambiti di intervento.

Tutte, peraltro, sono accomunate dalla volontà di introdurre una tassazione sostitutiva (cosiddetta « cedolare secca »), con aliquota del 20 per cento, allo scopo di

sottrarre il reddito derivante dalla locazione da quello complessivo del proprietario dell'immobile e di conseguire progressivamente, per questa via, il duplice scopo di aumentare nettamente la propensione all'investimento in abitazioni da destinare all'affitto e di rendere più trasparente e concorrenziale il mercato delle locazioni con l'emersione di una rilevante quota degli attuali affitti « in nero ».

La gradualità dell'introduzione della cedolare secca riguarda invece le diverse tipologie contrattuali da prendere in considerazione in via prioritaria. Sotto questo profilo, alcune proposte tendono a privilegiare il reddito derivante dalla locazione di abitazioni cedute da imprese a titolo di immobili di nuova costruzione o su cui sono stati eseguiti interventi incisivi di recupero; altre proposte privilegiano, invece, il reddito derivante dalla locazione di immobili « a canone concordato », intendendo l'incentivo rappresentato dalla « cedolare secca » come funzionale a sostenere l'offerta di abitazioni a canone concordato nonché come lo strumento più efficace per lo sviluppo del mercato della locazione.

D'altro canto vi è stato chi ha proposto l'introduzione della cedolare secca per tutti i contratti di locazione, specificando che il costo complessivo dell'operazione sarebbe di circa 1,4 miliardi di euro (mentre per i soli contratti « agevolati », sarebbe di circa 175 milioni di euro) e sottolineando le conseguenze virtuose che ne deriverebbero in termini di ampliamento dell'offerta di immobili in affitto, di calmieramento dei canoni, di mobilità sul territorio di lavoratori e studenti e – non ultimo – di minore pressione sul mercato della compravendita, a tutto vantaggio del mercato immobiliare complessivamente inteso.

A conclusione di questo paragrafo dedicato alla « cedolare secca », si ricorda che tale misura è già stata introdotta dalla legge finanziaria 2010 – in via sperimentale – per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell'Aquila in presenza dei seguenti requisiti: il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti *canoni concordati*); le

parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione; l'immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

5.1.2. Le altre proposte prioritarie. In linea con quanti ritengono prioritario il rafforzamento della componente del mercato delle locazioni rappresentata dagli affitti a canone concordato, è stata formulata la proposta di estendere i contratti a canone concordato a tutti i Comuni, e non solo quelli ad alta tensione abitativa.

Un'ulteriore proposta è volta ad estendere gradualmente il beneficio della detraibilità (a fini IRPEF) dei canoni di locazione a tutte le tipologie contrattuali, a partire dall'innalzamento del limite di detraibilità del canone dei contratti di locazione a canone concordato, attualmente detraibile nella misura prevista dall'articolo 2 della legge n. 431 del 1998.

Dalle regioni e dagli enti locali è venuta poi la proposta di assumere iniziative legislative dirette a sostenere e a rafforzare il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione* e il *Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa*, intesi come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo. In tale ambito, è stato altresì proposto di modificare la normativa vigente, consentendo ai comuni di anticipare la corresponsione alle famiglie del contributo per la locazione, con l'intento di prevenire i fenomeni di morosità, aumentati esponenzialmente per effetto della crisi economica e occupazionale in atto.

Dal mondo dei mediatori professionali sono venute, poi, due ulteriori proposte: la prima, rivolta a sostenere l'accesso alle locazioni delle famiglie meno abbienti, prevede l'introduzione di una nuova tipologia contrattuale a beneficio delle fasce più deboli della popolazione, con la previsione di canoni moderati e la possibilità, dopo trenta o quaranta anni, di riscattare l'immobile locato; la seconda prevede un intervento legislativo capace di dare alle parti contrattuali certezza in ordine sia alle modalità che ai tempi di rilascio degli immobili locati oggetto di procedure esecutive. Tale

ultima proposta rientra, peraltro, nelle competenze della II Commissione, richiedendo uno specifico intervento sul codice di procedura civile.

Come pure nelle competenze di altra Commissione (in questo caso della Commissione Finanze) rientra la proposta sostenuta con forza dalle regioni, ma sempre presente nel corso delle audizioni, di una organica revisione delle tematiche fiscali connesse con la casa.

5.2. Interventi per riattivare l'offerta di edilizia sociale.

5.2.1. Le proposte prioritarie e strategiche. Eucleata con riferimento alle iniziative a sostegno all'edilizia sociale, ma con evidenti e positivi effetti anticiclici, ha riscontrato un amplissimo consenso la proposta diretta a consentire ai comuni di acquisire una parte del patrimonio immobiliare invenduto, generatosi per effetto della crisi economica internazionale in atto, da reimmettere sul mercato delle locazioni, principalmente sotto forma di assegnazione di alloggi di edilizia sociale.

Sotto questo profilo, si ricorda che questa iniziativa è già stata sperimentata, sia pure con le limitate risorse a disposizione degli enti locali, in alcune grandi città, e che in questa sede è apparsa molto utile ed efficace non solo come strumento di sostegno e di sviluppo dell'edilizia sociale, e più in generale del mercato delle locazioni, ma anche come strumento altrettanto importante di riqualificazione urbana e di costruzione di un tessuto abitativo più articolato e meno soggetto al rischio dell'esclusione sociale, tipica dei quartieri caratterizzati dalla presenza delle vecchie case popolari.

Parimenti fondamentale, è da considerare il complesso delle misure legislative proposte dai rappresentanti del mondo delle autonomie locali, incentrato sulle seguenti specifiche richieste:

a) completa parificazione tra soggetti pubblici (aziende che gestiscono il patrimonio di ERP) e soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) in ordine alla possi-

bilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cosiddetto « 36 per cento ») e di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto « 55 per cento »);

b) costituzione di un fondo di rotazione per l'attivazione degli interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per consentire alle aziende responsabili della gestione di tale patrimonio di porre in essere efficaci processi di autofinanziamento degli interventi necessari;

c) cancellazione dell'IVA sugli interventi di edilizia residenziale pubblica.

5.2.2. Le altre proposte prioritarie. Dagli operatori del mercato è venuta la proposta, accolta con attenzione, di predisporre un organico pacchetto di misure legislative finalizzate a conseguire la disponibilità di aree pubbliche a costo ridotto o in assegnazione gratuita; il riconoscimento di compensazioni o premialità urbanistiche per la realizzazione di edilizia sociale; una fiscalità di favore per la costruzione e gestione dell'edilizia sociale; il ripristino della contribuzione *ex Gescal* da destinare all'edilizia sociale; la creazione di un parco di immobili pubblici e di aree pubbliche da destinare, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, alla realizzazione di alloggi.

Una ulteriore proposta, accolta con grande interesse, è quella diretta a individuare sul piano legislativo una sorta di « canone di equilibrio » degli alloggi ERP (modulabile anche in ragione delle concrete capacità reddituali delle famiglie assegnatarie), in grado di consentire la sostenibilità gestionale del patrimonio edilizio, anche in termini di manutenzione, salubrità, decoro e sicurezza degli alloggi.

Da più parti, inoltre, è stata sollecitata la messa a disposizione per interventi di edilizia pubblica a canone sociale o concordato di quota parte del consistente patrimonio immobiliare demaniale, detenuto da enti statali o territoriali, in qualunque forma giuridica costituiti, mediante procedure e

accordi specifici tra Agenzia del demanio, enti territoriali, organismi territoriali ex IACP comunque denominati e altri soggetti interessati, favorendo i processi di recupero e riqualificazione dei medesimi immobili, eventualmente inserendoli in programmi di riqualificazione urbana.

Infine, dai rappresentanti degli agenti immobiliari è venuto l'invito a introdurre (e/o rafforzare) strumenti normativi efficaci per garantire che l'assegnazione di alloggi di ERP sia effettivamente praticata come elemento di sostegno delle fasce più deboli della popolazione, attraverso un periodico e più stringente monitoraggio dei requisiti dei soggetti assegnatari.

5.3 Riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale.

5.3.1. Le proposte prioritarie e strategiche. Tutti gli auditi hanno sostenuto la proposta di rendere permanenti gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto « 55 per cento »), con una eventuale estensione anche alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico.

Si tratta di una misura giudicata positivamente, *in primis* dagli operatori del mercato che hanno evidenziato il fatto che le richieste pervenute all'Enea per usufruire di questi incentivi (106.000 nel 2007, 247.800 nel 2008 e 236.100 nel 2009) si sono tradotte in termini di investimenti annui in interventi incentivati pari a 1.437, 3.500 e 2.900 milioni di euro. Inoltre, in termini di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, tale misura ha prodotto nel triennio 2007-2009 un risparmio energetico di circa 1.900 GWh/anno.

Secondo l'Enea, inoltre, ipotizzando risparmi costanti e pari a quelli del 2008 per i prossimi anni dal 2010 al 2016, e, quindi, la necessità di una proroga degli incentivi dal 2011 ai 2016 (al momento le agevolazioni fiscali del 55 per cento scadono a dicembre 2010), questo permetterebbe di raggiungere l'obiettivo fissato dal Piano del Governo, all'orizzonte 2016, di un risparmio per il settore residenziale (involucro + infissi) pari a 13.370 GWh/anno.

Riguardo all'agevolazione fiscale del 55 per cento, è utile ricordare, infine, che la Commissione, pur nella consapevolezza della sua onerosità, ha più volte avuto modo di sottolinearne l'efficacia, fino a farla propria con l'approvazione della risoluzione n. 8-00074, approvata dalle Commissioni riunite Vili e IX della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 2010, con la quale si impegna il Governo, fra l'altro, « *ad avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazione del 55 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici* ».

Sul versante più generale della qualità dell'edilizia, del miglioramento della qualità architettonica e dei livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, interviene invece la proposta di istituire lo strumento dell'« *ecoprestito* », a tasso zero, fino a 30 mila euro, da rimborsare – e quindi con un onere per lo Stato limitato al costo degli interessi – a carico della Cassa depositi e prestiti ed, eventualmente, delle fondazioni bancarie, che per statuto hanno l'obbligo di essere sensibili al benessere del territorio.

Infine allo stesso livello di priorità occorre collocare l'approvazione della legge sulla qualità nell'edilizia (cosiddetta legge sul sistema *casa-qualità*) attualmente all'esame della Vili Commissione (A.C. 1952, d'iniziativa del deputato Guido Dussin), su cui si richiama l'attenzione e l'impegno del Governo e di tutte le forze parlamentari.

5.3.2. Le altre proposte prioritarie. Con riferimento al patrimonio da ristrutturare o rimettere in pristino, in gran parte situato nei centri storici, è realistico pensare che lo Stato potrà reperire risorse nel tempo solo per la riqualificazione e il consolidamento statico degli edifici pubblici strategici ed in tal senso è stata avanzata da diverse parti una specifica proposta.

Per quanto attiene l'edilizia privata, invece, la riqualificazione necessita di essere incentivata con appropriati meccanismi che rendano conveniente al cittadino, anche fiscalmente, di sostenere fin da subito il maggior costo di riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. Per questo potrebbe essere ipotizzata la costruzione di

una piattaforma organica di strumenti a sostegno della qualità, del risparmio energetico, della sicurezza dell'impiantistica, della sicurezza statica-strutturale, nonché della piena rispondenza alle normative urbanistico-edilizie vigenti (che a giudizio di Tecnoborsa potrebbe attivare investimenti per oltre 3 miliardi di euro, con il conseguente impatto positivo sulla ripresa economica e sulla disponibilità di moderne e più confortevoli abitazioni da dare in locazione, nonché con benefici effetti sul gettito fiscale che lo Stato ricaverebbe dall'IVA e dalle altre imposte).

All'interno di questo discorso complessivo, rientrano anche le proposte avanzate dagli operatori del mercato per l'introduzione di specifiche misure a sostegno della domanda di nuova edilizia ecocompatibile (che c'è ed è progressivamente in crescita) con l'introduzione, a favore degli acquirenti, di detrazioni fiscali su parte degli extracosti di costruzione dei nuovi fabbricati ad elevati standard energetici (detrazioni da graduare, fino a un massimo di circa 10 mila euro per abitazione, in ragione del livello delle prestazioni energetiche dei nuovi edifici rispetto agli standard attuali. Nel ricordare che tali misure, a ben vedere, oltrepassano, in parte, le competenze e gli ambiti di attività tradizionale della Vili Commissione, è giusto segnalare, da un lato, che in tale direzione il Governo si è già mosso con il citato decreto-legge n. 40 del 2010, dall'altro, che occorrerebbe rendere permanenti e più ampie le agevolazioni introdotte.

Su un piano in parte diverso e connesso anche alla revisione del quadro ordinamentale in materia di governo del territorio e alla revisione della disciplina urbanistica, le regioni hanno sollecitato un più stretto raccordo tra le politiche abitative del Governo nazionale e quelle delle città, con l'obiettivo di superare il degrado dei quartieri, garantendo anche maggiore sicurezza per i residenti. In tal senso, è stata segnalata l'opportunità di introdurre misure dirette ad incentivare le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dismesse

da trasformare e ristrutturare, con l'obiettivo, tra l'altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l'estensione delle periferie e con evidenti ricadute positive sull'ambiente, in termini di riduzione dell'inquinamento e di riduzione del consumo di suolo.

È stata avanzata, infine, un'ulteriore proposta diretta ad istituire un fondo di garanzia per le Esco (le società per i servizi energetici accreditate all'Autorità per l'energia) che si accollano gli investimenti necessari a rendere più ecosostenibili gli immobili, con un risparmio sulle bollette. Grazie alle risorse anticipate dalle banche, l'Esco effettua un intervento di riqualificazione energetica accordandosi con l'utente finale, che non deve quindi anticipare l'investimento, su quanta parte del risparmio ottenuto deve servire a ripagare l'investimento, definendo così un piano di rimborso. Al termine del periodo, l'utente diventa titolare dell'intervento e usufruisce in pieno dei risparmi successivi che ne derivano. Al momento, il Governo finanzia con 25 milioni un fondo di rotazione (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 115 del 2008), ma un vero incentivo a tale settore richiederebbe un fondo di garanzia per le banche in caso di *default*.

5.4 Sostegno alle imprese e alle figure professionali operanti nel mercato immobiliare.

5.4.1. Le proposte prioritarie e strategiche. Hanno sicuramente una forte valenza anticiclica e di sostegno delle imprese le suddette proposte relative all'acquisto dell'invenduto da destinare ad edilizia residenziale pubblica e alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, che per tale ragione è opportuno richiamare.

Al tempo stesso è qui il caso di sottolineare con forza la necessità e l'urgenza di uno specifico e incisivo intervento legislativo per risolvere l'annoso problema dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo, se da un

lato si registrano motivi di cauto ottimismo per l'ormai prossima approvazione da parte del Parlamento europeo della nuova direttiva finalizzata a combattere questo negativo fenomeno, contenente misure per la regolazione sia dei rapporti fra soggetti privati e pubblica amministrazione che dei rapporti fra privati, dall'altro emerge in modo netto l'urgenza di introdurre tali misure (se necessario intervenendo anche sul *Codice appalti*) nell'ordinamento nazionale di un Paese, come è l'Italia, nel quale la pubblica amministrazione paga le imprese con un ritardo doppio rispetto al resto d'Europa.

Sullo stesso livello di priorità sono da considerare, poi, le proposte dirette a garantire la riqualificazione delle imprese e dei professionisti operanti nel mercato immobiliare. Sotto questo profilo, appare anzitutto essenziale richiamare l'attenzione di tutte le forze parlamentari sulla necessità di concludere al più presto l'iter di approvazione della legge sull'accesso alle professioni edili, attualmente all'esame della Vili Commissione della Camera.

Inoltre, altrettanto urgente è la definizione di una nuova disciplina legislativa sugli standard di qualità dei servizi resi dagli agenti immobiliari e dai mediatori d'affari, sui quali le rispettive associazioni di categoria hanno formulato specifiche proposte.

5.4.2. Le altre proposte prioritarie. Di portata più limitata, ma di sicuro effetto anticiclico, sono quindi le ulteriori proposte (a carattere transitorio) avanzate dagli operatori del mercato: il ripristino dell'IVA per le cessioni immobiliari poste in essere dalle imprese di costruzioni; l'introduzione di una detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell'IVA dovuta sull'acquisto di unità immobiliari destinate ad abitazione principale dell'acquirente.

5.5. L'attuazione delle misure adottate dal Governo in materia di politiche abitative.

Come già detto in precedenza, le audizioni hanno contribuito a rendere

chiaro, anzitutto, che il complesso delle misure messe in campo dal Governo non è ancora in fase di piena attuazione, anche a causa della dialettica Governo-regioni e dell'intreccio di competenze che riguarda questo settore. Allo stesso tempo è risultato più chiaro che l'attuazione e applicazione piena di tali misure riguarda molto meno gli organi parlamentari rispetto a quelli di governo nazionale e regionale.

Resta tuttavia il fatto che, e la Commissione intende ribadirlo con forza in questa sede, il pieno dispiegamento degli effetti dei due piani casa varati dal Governo per dare risposta al degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa e per innescare un volano fondamentale ai fini della ripresa del settore delle costruzioni è fondamentale per contribuire al superamento della crisi economica in atto e, soprattutto, al rilancio di una politica abitativa moderna, capace di trovare soluzioni adeguate a esigenze e bisogni profondamente avvertiti dalle imprese, dalle famiglie, dai cittadini del nostro Paese.

Su questo piano, utili spunti di riflessione e indicazioni possono rinvenirsi in molte delle considerazioni condotte nel corso delle audizioni da operatori del settore e deputati, che presentano una caratteristica comune di complementarietà con le specifiche proposte più direttamente riconducibili ad un rafforzamento delle politiche abitative pubbliche.

In questo ambito si collocano, ad esempio, le indicazioni di quanti hanno richiamato l'esigenza di fare leva, piuttosto che sull'intervento pubblico diretto a calmierare i prezzi degli immobili ovvero dei canoni di locazione (con effetti che appaiono distorsivi sulla dinamica fra domanda e offerta sui mercati immobiliari), su strumenti capaci di assecondare, senza alcun approccio dirigistico, le tendenze naturali allo sviluppo dei mercati immobiliari.

Si tratta, peraltro, di indicazioni presentate, da un lato, come l'inevitabile conseguenza di una realistica consapevolezza della difficoltà a reperire in questa fase le

risorse pubbliche necessarie all'attuazione di politiche pubbliche davvero incisive e, dall'altro lato, come capaci di correggere la tendenza negativa ad un uso incontrollato e pericoloso del poco suolo edificabile oggi disponibile.

Dette indicazioni, che hanno sicuramente attinenza con l'attuazione dei « *Piani Casa 1 e 2* », ma anche con la revisione della disciplina urbanistica, si incentrano anzitutto su misure, in primo luogo legislative, dirette da un lato a favorire l'incremento delle volumetrie (anche rispetto al più 35 per cento attualmente previsto nel Piano casa 2, giudicato del tutto insufficiente) e, dall'altro, ad orientare il libero gioco della domanda e dell'offerta verso abitazioni di qualità (qualità dei materiali di costruzione, efficienza e risparmio energetico degli edifici, minori costi di gestione per le famiglie, sicurezza antisismica, ecc.). Si ritiene, infatti, che tali misure siano le sole davvero capaci di produrre, puntando sul libero gioco della domanda e su una rinnovata capacità attrattiva degli investimenti per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio inutilizzabile, sia un effetto calmieratore sui prezzi degli immobili preesistenti sia la reimmissione sul mercato della vecchia edilizia.

Sembra, infine, molto importante ribadire che gli interventi programmatici e attuativi in materia di politiche abitative e rilancio del mercato immobiliare illustrati dovranno essere adottati in accordo con le regioni, le autonomie locali e gli operatori pubblici e privati nel rispetto delle rispettive competenze, assicurando una costante informazione del Parlamento. In tale ambito sarebbe senz'altro importante valorizzare il patrimonio di conoscenze sul fabbisogno abitativo e sul mercato immobiliare, sui nuovi fenomeni in atto e sugli effetti prodotti da norme e programmi di intervento rilanciando il progetto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa quale sintesi e raccordo degli osservatori regionali e rilanciando al tempo stesso l'attività e il ruolo dell'Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare.

ALLEGATO 5

5-02808 Lovelli: Sulla situazione di emergenza determinatasi nel sito dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla Signoria Vostra onorevole, concernente l'emergenza determinatasi nel sito dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia (Alessandria), si fa presente quanto segue.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, rappresenta che a seguito dell'intervenuta perenzione amministrativa per l'importo di euro 797.927,79 (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 108277/09, perfezionato il 29 dicembre 2009), tali risorse sono state reiscritte nello stato di previsione del succitato Ministero dello sviluppo economico in data successiva al termine ultimo per l'utilizzo della cassa (si veda la circolare n. 30 del 30 ottobre 2009 del Ragioniere Generale dello Stato che ha indicato « entro e non oltre il 4 dicembre 2009 » il termine di inoltro degli ordini di pagamento). Conseguentemente è stato possibile solo assumere il relativo decreto d'impegno (n. 92/09).

In data 2 febbraio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze richiesta per la relativa autorizzazione di cassa, e successivamente, in data 12 maggio 2010 la Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del succitato Ministero dello sviluppo economico, ha richiesto allo stesso Ministero

dell'economia e delle finanze di indicare i tempi di assegnazione delle risorse necessarie per l'emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito ha evidenziato quanto segue.

Per quanto concerne il trasferimento delle risorse sopra citate, che costituiscono la quota residua del complessivo stanziamento di 1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 3742 del 18 febbraio 2009, si evidenzia che è in corso di predisposizione il decreto di integrazione di cassa del capitolo 8396 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'importo richiesto.

In merito, infine, alla richiesta di proroga dello stato di emergenza a seguito di un incontro tenutosi in data 27 luglio 2010 presso il Dipartimento della protezione civile tra il Commissario delegato – Prefetto di Alessandria, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la regione Piemonte e la provincia di Alessandria, è stato deciso di prorogare di ulteriori 12 mesi (fino al 31 luglio 2011) lo stato di emergenza.

Il decreto di proroga è attualmente in corso di predisposizione e verrà, presumibilmente, sottoposto al prossimo Consiglio dei Ministri, che avrà luogo venerdì 30 luglio 2010.

ALLEGATO 6

5-03156 Vannucci: Lavori sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per la viabilità locale nei comuni di Piandimeleto e Lunano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è opportuno preliminarmente ricordare che i lavori di rifacimento della soletta del viadotto sul fiume Foglia, al km 4+500 della SS. 687 « Pedemontana delle Marche », hanno reso necessaria la deviazione del traffico sulle strade limitrofe, che fino a quel momento erano state oggetto di percorrenza del solo traffico locale.

Va evidenziato che su tali strade non è stato previsto da parte dell'ente comunale gestore alcun divieto al traffico pesante e non esistono limitazioni riguardanti il tipo di veicolo che le possa percorrere.

Ad integrazione di quanto riferito in risposta al precedente analogo atto 5-02898 presentato dall'onorevole Vannucci, ANAS ha fatto conoscere che, in effetti, gli amministratori dei comuni di Lunano, di Piandimeleto e della provincia di Pesaro e Urbino hanno rappresentato la necessità di eseguire interventi di ripristino sulle strade comunali interessate dalla deviazione di traffico.

Tuttavia, in occasione dei numerosi incontri avuti con i sindaci dei comuni interessati, l'ANAS ha più volte ribadito sia l'impossibilità di eseguire lavori di ripristino su strade non di propria competenza sia il riconoscimento di indennizzi per deviazioni di traffico su infrastrutture stradali ove non siano stati stabiliti specifici limiti di transito.

Va peraltro riconosciuto che i comuni citati non hanno ritenuto di porre limitazioni al traffico sulle strade di loro competenza utilizzate in seguito all'avvenuta deviazione consentendo così il normale flusso di traffico sulla direttrice stradale interessata dai lavori.

L'ANAS specifica, infine, che nello stanziamento finanziario previsto per i lavori in questione non è stato previsto alcun importo per la voce « imprevisti » o « lavori in economia » che avrebbero potuto essere indirizzati ad eventuali rimborsi ai comuni.

ALLEGATO 7

**5-03222 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma
dei Vigili del fuoco di Piacenza.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Ad integrazione di quanto riferito in risposta alla precedente interrogazione 5-02987 il giorno 29 giugno scorso, nel ricordare che il progetto esecutivo dell'opera di costruzione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza è stato redatto su incarico del Ministero dell'interno dallo studio MGA Architettura & Ingegneria S.r.l. di Roma ed approvato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, si riferisce che detto progetto prevede:

locali destinati ad autorimesse al netto di magazzini, depositi, sgombero ed equipaggiamenti per una superficie di

circa 812 mq di cui 104 destinati ad officina meccanica;

area esterna pavimentata di circa 8.935 mq;

area esterna a disposizione per futuri ampliamenti dell'intervento di circa 20.100 mq.

Sebbene la superficie destinata dal nuovo progetto ad area per autorimessa sia effettivamente ridotta rispetto alla struttura precedente, anche per motivi di disponibilità di fondi, va evidenziato che le estese aree esterne previste potranno tuttavia garantire eventuali ulteriori disponibilità per le attività di autorimessa.

ALLEGATO 8

5-03260 Miglioli: Lavori sulla SS 12 nel territorio dei comuni di Mirandola e Midolla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I lavori di completamento della Variante di Mirandola tra i Km 209+505 e 220+175 della S.S. n.12 «dell'Abetone e del Brennero» sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'impresa Cavalieri S.p.A. in data 14 dicembre 2009.

In data 19 febbraio 2010 l'aggiudicazione definitiva, dopo le prescritte verifiche, è stata dichiarata efficace.

Successivamente a tale fase procedurale, tuttavia, sono emerse, su segnalazione della prefettura di Bergamo, complesse e

delicate problematiche di carattere societario in capo all'impresa aggiudicataria.

Al fine di trovare una pronta risoluzione alla problematica insorta, la prefettura di Bergamo e l'ANAS hanno recentemente ritenuto indispensabile interpellare l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i necessari adempimenti.

Solo all'esito della suddetta verifica sarà possibile per l'ANAS dare corso alla stipula del contratto.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 183

RISOLUZIONI:

7-00329 Montagnoli: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona (*Discussione e approvazione*) 187

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 188

Sull'ordine dei lavori 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2010.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare hanno espresso parere favorevole le Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), X (attività produttive), XI (lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) mentre ha espresso nulla osta la Commissione VI (Finanze). La I Commissione ha espresso un parere favorevole con un'osservazione con la quale si chiede che venga precisata la specifica causa giustificatrice che evidenzia sul piano costituzionale le ragioni poste alla base delle deroghe al principio generale della responsabilità degli amministratori per gli atti da essi compiuti. Osserva in proposito che tale disposizione è stata inserita anche in precedenti occasioni, da ultimo nel caso di Alitalia, quando le condizioni particolarmente difficili della società imponevano di garantire efficacia e

tempestività degli atti di gestione. In ogni caso non viene meno la tutela dei terzi, che è assicurata dalla responsabilità della società. Segnala infine che l'accettazione da parte di Fintecna dell'offerta di acquisto presentata da Mediterranea holding SpA limita ad un tempo estremamente breve l'attività dell'amministratore unico e, di conseguenza, l'applicazione delle norme relative alla responsabilità sugli atti adottate. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con una condizione, nella quale si chiede che venga previsto il parere della Conferenza unificata sui decreti ministeriali relativi sia al commissariamento di Tirrenia sia anche alla definizione del contenuto della scheda di trasporto. Rileva che, per quanto concerne Tirrenia, i tempi della privatizzazioni sono tali da non rendere possibile un prolungamento della procedura di adozione dei relativi decreti. Per quanto concerne l'autotrasporto, gli interventi contenuti sono l'esito di un confronto prolungato e molto approfondito con le associazioni di categoria e la committenza, per cui si può ritenere che rispondano alle esigenze del settore. Infine il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni in ordine all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente e sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione. Pur comprendendo le ragioni di tali osservazioni, ritiene che l'urgenza degli interventi contenuti nel decreto-legge sia tale da non permettere l'approvazione di modifiche che rischierebbero di impedirne la conversione in legge entro i termini previsti dalla Costituzione.

Silvia VELO (PD) in ordine alle disposizioni in materia di autotrasporto, ribadisce la propria contrarietà al metodo seguito dal Governo già espressa durante la discussione generale del provvedimento e rilevata anche durante l'esame al Senato. Osserva infatti che l'inserimento di un articolato insieme di disposizioni in materia di autotrasporto nel decreto-legge volto alla gestione della Tirrenia nelle

more della privatizzazione non ha consentito neanche alla Commissione Lavori pubblici del Senato di effettuare i necessari approfondimenti al riguardo. Rileva che, pur essendo tali disposizioni frutto di un accordo tra le parti e pur comprendendo la delicatezza di eventuali modifiche, non può venir meno il ruolo del Parlamento e il diritto dei singoli parlamentari di intervenire nel procedimento legislativo. Fa presente che nel settore dell'autotrasporto è stata operata una apertura del mercato attraverso una riforma la cui applicazione ha dato esiti negativi, perché si è prodotta una liberalizzazione selvaggia che ha creato diffuse situazioni di illegalità. Osserva quindi che sarebbe stata apprezzabile, da parte del Governo, un'autocritica o quanto meno una riflessione sugli effetti della liberalizzazione e sulle carenze che questa ha messo in luce. Inoltre rileva che tale accordo è frutto di un compromesso tra la committenza e le associazioni di settore in cui le parti hanno tentato di venirsi incontro e pertanto ritiene assai grave la mancata apposizione della firma da parte di Confindustria. Sottolinea che il settore dell'autotrasporto necessita di interventi strutturali, in quanto è composto tra moltissime aziende di piccole dimensioni e che sarebbe opportuno un intervento incisivo del Governo volto ad incentivare la formazione di aziende di dimensioni di più ampie o l'accorpamento tra imprese, a permettere la ripulitura degli albi provinciali attraverso l'eliminazione delle aziende prive di mezzi, e a contrastare i fenomeni di illegalità e di abusivismo, contestualmente prevedendo che non possano determinarsi condizioni che creino per i lavoratori italiani una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai lavoratori stranieri e in particolare dei Paesi dell'est Europa. Auspica quindi che all'interno del Piano nazionale della logistica che il Governo sta elaborando insieme alla Consulta per l'autotrasporto vengano sottolineati questi indirizzi e sia perseguito lo sforzo di pervenire ad un riequilibrio intermodale che permetta di risolvere anche la questione del traffico nei nodi urbani, dal momento che lo

sbilanciamento dei trasporti a favore della gomma rende il Paese assai meno competitivo. In ultimo non ritiene condivisibili le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, che stima e di cui in generale apprezza la disponibilità e l'operato, dalle quali è emerso che la conclusione dell'accordo è avvenuta a seguito delle minacce di fermo da parte delle categorie degli autotrasportatori. A suo giudizio tali minacce sono fisiologiche in ciascuna trattativa e sarebbe apprezzabile invece che il Governo difendesse l'accordo per la bontà dei suoi contenuti, piuttosto che diffondere la sensazione che la sua conclusione sia avvenuta a seguito di una sorta di ricatto, anche per non svilire le categorie del settore e lo stesso ruolo del Governo.

Mario TULLO (PD), avendo letto sugli organi di stampa notizie contraddittorie sul processo di privatizzazione della società Tirrenia e sull'aggiudicazione della gara, chiede al Governo chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO, in risposta alle osservazioni mosse dall'onorevole Velo, sottolinea con convinzione la bontà dei contenuti dell'accordo, che non è stato sottoscritto in conseguenza della minaccia di sciopero delle categorie, bensì all'esito di un lungo e articolato confronto con gli operatori del settore e, per la prima volta, anche con la committenza. Pur prendendo atto che tale accordo è perfezionabile e che potranno essere adottate misure correttive, una volta che ne venissero evidenziate le carenze, ritiene che il lavoro compiuto sia stato assai importante e che si sia proceduto con una visione del tutto diversa rispetto ad un passato che ha visto molto spesso, e da ultimo nel 2007, il Governo cedere di fronte ai ricatti degli operatori del settore a seguito di blocchi della circolazione. Ribadisce quindi la propria condivisione dei contenuti dell'accordo, che giudica positivo e che auspica possa permettere al settore dell'autotrasporto di uscire dalla crisi in cui versa da molti anni. Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti for-

mulata dal deputato Tullo, si riserva di illustrare in modo dettagliato gli sviluppi della vicenda Tirrenia durante l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Sandro BIASOTTI (PdL), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo della libertà sul provvedimento in esame, esprimendo viva soddisfazione per la conclusione positiva della vicenda relativa alla privatizzazione della Tirrenia. Condivide le osservazioni espresse dalla collega Velo in merito alla necessità di riequilibrare le modalità di trasporto a favore del ferro, ma fa presente che il trasporto ferroviario in Italia è caratterizzato da gravi carenze soprattutto sul versante del trasporto delle merci e per i collegamenti con gli snodi logistici principali del Paese, ossia i porti e gli interporti. Esprime quindi viva soddisfazione per il riconoscimento che il Governo, attraverso le disposizioni introdotte nel decreto-legge in esame in materia di autotrasporto, ha reso ad un settore che registra una situazione di crisi da molti anni. Osserva che tale situazione di crisi è ancor più preoccupante in relazione al fatto che il trasporto merci in Italia è per lo più effettuato su gomma. In ordine ai rilievi mossi dall'Autorità antitrust sulle tariffe minime, osserva che si sono avute per anni le tariffe cosiddette « a forcilla » che tuttavia non sono state mai applicate e che i costi minimi hanno la funzione di tutelare non solo l'autotrasportatore ma anche l'utenza. In particolare giudica assai positiva la disposizione che prevede il riconoscimento delle soste; ricorda al riguardo che gli autotrasportatori non hanno finora percepito alcun compenso per le ore di sosta presso gli stabilimenti di carico, che spesso assai numerose. Ritiene importante sottolineare che le disposizioni in esame in materia di autotrasporto costituiscono degli importanti passi in avanti rispetto all'attuale disciplina del settore e auspica che tale intervento permetta la ripresa di un settore che giudica fondamentale nell'economia del Paese.

Marco DESIDERATI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, ringrazia il sottosegretario Giachino per la celerità con cui il Governo ha affrontato la questione dell'autotrasporto. Osserva che la conclusione di questi accordi ha evitato il minacciato sciopero degli autotrasportatori e il preannunciato blocco dei trasporti, che avrebbe avuto il solo effetto di peggiorare la grave crisi economica in cui versa il Paese e in particolare la categoria. Esprime soddisfazione per i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva, che sono stati tutti favorevoli al provvedimento. Riguardo all'introduzione dei costi minimi di esercizio sottolinea che essi costituiscono una garanzia sia per gli operatori del settore che per gli utenti. In ordine alla situazione della società Tirrenia, avendo appreso dalla stampa che Fintecna ha accettato l'offerta di acquisto presentata da Mediterranea holding SpA, esprime perplessità per il fatto che la società aggiudicataria abbia tra i propri soci la Regione siciliana. Osserva tuttavia che l'accettazione da parte di Fintecna costituisce essa stessa una garanzia rispetto ai requisiti dell'offerta presentata dalla società aggiudicataria. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Antonio MEREU (UdC), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, evidenzia la difficoltà ad esprimere una posizione unitaria sul provvedimento in esame, che contiene norme del tutto eterogenee. Osserva inoltre la propria perplessità sulla disposizione che esonera l'amministratore unico nominato per la gestione di Tirrenia da ogni responsabilità civile e amministrativa. Osserva che sarebbe stato opportuno affrontare un dibattito più articolato sulla società Tirrenia incentrato soprattutto sulla qualità dei servizi della società di cabotaggio marittimo piuttosto che sulla necessità di salvataggio dell'azienda. Preannuncia, in conclusione, il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Michele Pompeo META (PD) ritiene che le posizioni del gruppo siano state già

compiutamente espresse dalla collega Velo. Ribadisce quindi la contrarietà personale e del proprio gruppo sull'impianto del provvedimento e sul metodo seguito dal Governo che ha visto l'inserimento di norme del tutto eterogenee all'interno del decreto-legge volto a definire la gestione della società Tirrenia. Quanto all'articolo 1 del provvedimento, fa presente che a suo giudizio emergono profili di incostituzionalità, dato che vengono affidati all'amministratore unico poteri pressoché assoluti e una sorta di immunità rispetto alle disposizioni del codice civile. Esprime la propria contrarietà rispetto al metodo seguito per risolvere la questione della privatizzazione della Tirrenia, dalla quale è emersa una sostanziale debolezza del Governo. Quanto all'autotrasporto chiede al rappresentante del Governo una maggiore correttezza nei confronti della Commissione e soprattutto delle posizioni espresse dal Partito democratico nell'autonomia di giudizio che da sempre lo contraddistingue. Sottolinea con forza che non vi è alcun pregiudizio da parte del Partito democratico nei confronti del settore dell'autotrasporto e che le critiche mosse al riguardo hanno per oggetto il metodo seguito piuttosto che il merito delle disposizioni. Osserva che la materia dell'autotrasporto è assai delicata ed esprime la propria contrarietà a qualsiasi strumentalizzazione politica delle posizioni espresse. Preannuncia infine il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame e si riserva di articolare ulteriormente la posizione del proprio gruppo sulle distinte materie di intervento affrontate nel decreto-legge durante la discussione in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.15.**7-00329 Montagnoli: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona.**

(Discussione e approvazione).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, illustra la risoluzione in titolo, facendo presente che essa è volta a chiedere la modifica del tracciato della tratta ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Brescia-Verona, in quanto il tracciato attualmente previsto crea una serie di criticità di carattere progettuale, ambientale ed economico. Rileva che gli enti locali hanno chiesto la definizione di un tracciato alternativo che eviti l'impatto sui territori agricoli di alto pregio, che comporta peraltro una sostanziale riduzione dei costi dell'opera. La risoluzione impegna quindi il Governo a promuovere un tavolo di confronto che coinvolga anche le amministrazioni locali che abbia ad oggetto la revisione del tracciato dell'opera oggetto dell'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ricorda che la tratta AV/AC Brescia-Verona, fase funzionale della linea AV/AC Milano-Verona, è stata prevista nel Contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009, tra Rete ferroviaria italiana ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le opere programmatiche per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale e, quindi, allo stato attuale priva dei finanziamenti necessari al completamento della progettazione ed alla realizzazione.

Per quanto concerne il tracciato della linea AV/AC Milano-Verona, fa presente

che Ferrovie dello Stato evidenzia quanto segue. Lungo la direttrice ferroviaria Milano-Verona era stato predisposto un primo progetto di massima nel 1992, con successive varianti nel 1994 (variante Fiume Mincio Verona), sviluppato come progetto definitivo nel 1996. Nel periodo 1996-2000 sono stati effettuati una lunga serie di approfondimenti istituzionali tesi a definire il tracciato della linea. In particolare, il tavolo istituzionale per gli approfondimenti di tracciato in Veneto, istituito dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreto n. 46/T del 1° aprile 1999, ha concluso i suoi lavori in data 22 marzo 2000 con l'emissione di un Documento di indirizzo preliminare. Per quanto riguarda il tratto dal confine regionale occidentale fino al quadrante Europa, rileva che il citato documento riporta il parere favorevole, dei Ministeri dei trasporti e dell'ambiente, della Regione Veneto, della Provincia di Verona, di TAV ed di Ferrovie dello Stato, sulla soluzione che prevede l'affiancamento della linea alta velocità all'autostrada A4 nel tratto da Peschiera a San Giorgio in Salici e alla linea storica nel tratto da San Giorgio in Salici a Verona.

Osserva che il documento citato costituisce, in relazione agli impegni assunti dai soggetti firmatari, il riferimento programmatico e progettuale su cui sono state sviluppate le successive fasi del progetto. Parallelamente a tali eventi ricorda che il progetto della Milano-Verona è stato sottoposto, per la parte lombarda, ad una serie di verifiche da parte degli enti locali con il coordinamento della regione Lombardia e che conseguentemente sono state individuate, a partire dal 1997, una serie di ottimizzazioni di tracciato e di modifiche ed integrazioni infrastrutturali.

Sottolinea che in esito a tali approfondite ottimizzazioni e modifiche, condivise a livello istituzionale, è stato redatto il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale della linea AV/AC Milano-Verona, trasmessi, in data 10 marzo 2003, al Ministero delle infrastrutture, al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed

agli altri enti interessati, ai sensi della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo »).

Rileva che su tale progetto, in data 18 luglio 2003, la regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. 13714, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Parimenti, in data 23 giugno 2003, con deliberazione di giunta n. 6015/45.01, integrata con parere n. 8343/45.01 del 11 agosto 2003, la regione Veneto si è espressa positivamente sul progetto preliminare, con prescrizioni.

Infine fa presente che, sul progetto preliminare, la Commissione speciale VIA ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni. Successivamente, secondo le procedure previste dalla « legge obiettivo », in esito alla conclusione della Conferenza di servizi del 19 dicembre 2002 ed all'istruttoria del Ministero delle infrastrutture, il progetto preliminare della Linea AV/AC Milano-Verona, di cui la tratta AV/AC Brescia-Verona, come detto, costituisce una fase funzionale, è stato approvato con prescrizioni dal CIPE, con delibera n. 120/03 del 5 dicembre 2003 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 132/04 del 8 giugno 2004, vincolando, tra l'altro, il corridoio infrastrutturale dove si inserisce il tracciato ferroviario.

Per quanto attiene la problematica del rumore, segnala che il progetto approvato prevede barriere antirumore per l'attenuazione dell'impatto acustico sui ricettori presenti lungo il tracciato individuato. Nell'ambito della realizzazione dell'opera ferroviaria sono inoltre previste opere di mitigazione dell'impatto socio-ambientale dell'opera stessa.

In conclusione dichiara che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, naturalmente, Rete ferroviaria italiana sono disponibili ad un confronto istituzionale tra tutte le amministrazioni interessate al fine di approfondire e valutare le proposte avanzate dai proponenti la risoluzione in oggetto.

Segnala infine che, in base a quanto disposto dalla legge n. 133 del 2008, il soggetto preposto alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera è il *general*

contractor « Consorzio Cepav Due », in forza della convenzione sottoscritta nel 1991 con TAV (ora RFI).

In ragione delle considerazioni sopra esposte, esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00329, relativa alla ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona.

Mario VALDUCCI, *presidente*, evidenzia che la risoluzione è stata approvata unanimemente dalla Commissione.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Atto n. 234.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 agosto 2010. In considerazione dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari, chiede al rappresentante del Governo di assicurare che l'adozione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo stesso non avvenga prima dell'espressione del parere della Commissione. La Commissione, a sua

volta, si impegna ad avviare e svolgere l'esame dello schema di decreto legislativo alla ripresa dei lavori.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si impegna nel senso indicato dal presidente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi in seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in data 28 luglio 2010, è stato assegnato alla Commissione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati

delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Atto n. 238).

Fa presente che il termine per l'espressione del parere è fissato al 6 settembre 2010. Chiede al rappresentante del Governo di assicurare che l'adozione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo stesso non avvenga prima dell'espressione del parere della Commissione, che avvierà l'esame dello schema immediatamente alla ripresa dei lavori.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, si impegna nel senso richiesto dal presidente.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 190

SEDE REFERENTE:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 190

ALLEGATO (*Emendamento del relatore*) 192

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri dalle Commissioni competenti, rinvia il seguito dell'esame al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni I, II, V, VIII, XIII e XIV nonché il parere della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. In particolare, il parere della Commissione Bilancio contiene una condizione ex articolo 81, quarto comma,

della Costituzione, che la Commissione è tenuta a recepire; tale condizione prevede la soppressione dell'articolo 1-ter introdotto dal Senato.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, presenta l'emendamento 1-ter.100 soppressivo dell'articolo 1-ter (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando che egli stesso aveva presentato un identico emendamento soppressivo dell'articolo 1-ter, che non è stato possibile esaminare in Commissione. Considerato pertanto che il testo del decreto-legge sarà modificato dalla Camera, preannuncia la presentazione di ulteriori emendamenti in

Assemblea dal cui recepimento dipenderanno le determinazioni del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1-ter.100 del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Torazzi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine
per il riordino del sistema degli incentivi (C. 3660).**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

1-ter. 100. Il relatore.

(Approvato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	202

RISOLUZIONI:

7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina (<i>Discussione e rinvio</i>)	198
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	199
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 8.35.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

C. 3286 Siragusa.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe BERRETTA (PD), pur dichiarando che si sarebbe aspettato un'azione più incisiva del Governo sulla questione in discussione, prende atto che il provvedimento in esame prospetta una efficace via d'uscita – individuata in ambito parlamentare – rispetto ad un problema noto da tempo, sul quale, peraltro, si è più volte

interventuti con misure legislative: tale provvedimento, a suo avviso, appare in grado di contemperare le esigenze di stabilizzazione dei docenti già in servizio da diverso tempo presso gli istituti scolastici con gli interessi legittimi degli altri partecipanti al concorso, successivamente annullato in sede di giustizia amministrativa, assicurando la continuità del servizio scolastico e salvaguardando le legittime aspettative di coloro che ambiscono ad un posto di lavoro. Per le ragioni esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel fare presente che il provvedimento in esame rischia di generare ulteriore confusione in un settore già gravemente congestionato, determinando addirittura il pericolo di un significativo incremento del numero dei docenti scolastici da assumere in ruolo nella Regione siciliana, causato da una potenziale sovrapposizione di personale rispetto ad un numero esiguo di posti a disposizione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, dopo avere ricordato che nel corso del dibattito sono state avanzate talune perplessità sul provvedimento in esame, con specifico riferimento a profili connessi alla

tutela della concorrenza, fa notare che le misure recate dal decreto-legge appaiono, comunque, pienamente giustificate dalla necessità di affrontare le gravi problematiche che affliggono il settore dell'autotrasporto in Italia, il quale, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi dell'Unione europea, risulta ancora frammentato e non supportato da efficaci processi di aggregazione, a fronte di un percorso di liberalizzazione del settore che è tuttora parziale, oltre che caratterizzato dall'esistenza di numerose strutture societarie di dimensioni medio-piccole. In proposito, osserva dunque che la previsione del provvedimento in tema di « costi minimi di esercizio » consente di assicurare, nel rispetto dell'autonomia delle parti contraenti, un tenuta economica del settore in questione, preservando un significativo numero di posti di lavoro e salvaguardando, al contempo, le esigenze di sicurezza degli autotrasportatori, sottoposti a turni particolarmente usuranti.

Auspica, pertanto, che tutti i gruppi possano convergere sulla sua proposta di parere favorevole sul decreto-legge in esame, già formulata nella seduta precedente.

Elisabetta RAMPI (PD) ribadisce le perplessità del suo gruppo sul provvedimento in esame, già manifestate nella precedente seduta con specifico riferimento al rischio di effetti distorsivi nell'ambito del processo di privatizzazione del settore marittimo, esprimendo soprattutto preoccupazione per la nomina dell'amministratore unico delle società interessate e per la procedura tesa all'individuazione dei soggetti disponibili a rilevare la società medesima. Ritiene, quindi, che occorra prestare la massima attenzione alla vicenda in discussione, in vista della salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti e della continuità del servizio di trasporto marittimo.

Nel far notare, poi, il carattere eterogeneo del decreto-legge in esame, osserva che la materia dell'autotrasporto andrebbe affrontata con un intervento di riforma più complessivo: per tale ragione, pur comprendendo che le norme in esame

rappresentano il risultato di una mediazione tra il Governo e le organizzazioni sindacali, auspica che tale parte del provvedimento possa essere « stralciata » dal testo ed esaminata dal Parlamento nell'ambito di una proposta normativa specifica.

In conclusione, preso atto del contenuto attuale del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, precisando tuttavia che esso è giustificato più da un vincolo di adesione alla maggioranza che da un reale convincimento di merito, non essendo ancora superate, a suo avviso, le perplessità già manifestate nella precedente seduta, in ordine alle quali dichiara, comunque, di avere preso atto dei chiarimenti forniti dallo stesso relatore, che ringrazia per la disponibilità manifestata. Ritiene, in particolare, che il provvedimento approvato dal Senato introduca un vero e proprio meccanismo di tariffe minime, suscettibile di contraddire le regole della concorrenza a livello europeo. Pur essendo consapevole, il linea di principio, della finalità sottesa a tale forma di intervento, che sarebbe, a detta di taluni, quella di assicurare condizioni accettabili di lavoro e sicurezza, ritiene tuttavia che tali esigenze vadano tutelate agendo più su altri versanti ed intervenendo, ad esempio, sul tema delle fasce orarie di lavoro e della circolazione stradale.

Teresio DELFINO (UdC), pur facendo notare che il provvedimento in esame potrebbe apparire potenzialmente in contrasto con la normativa europea — elemento che, a suo giudizio, non sembra preoccupare particolarmente il Governo, che invece si è spesso premurato (come, ad esempio, nel recente caso dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego), di conformarsi agli indirizzi europei solamente quando ciò ha risposto alle sue convenienze contin-

genti —, osserva che il legislatore non può esimersi dal dare alcune precise risposte agli operatori dell'autotrasporto. Per tale ragione, ritiene che il decreto-legge approvato dal Senato, sebbene presenti ancora evidenti elementi di criticità, vada incontro, almeno in parte, alle esigenze di sicurezza di un settore importante per l'economia del Paese: preannuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime la sua convinta adesione al provvedimento in esame, dal momento che esso mira a mettere al riparo le piccole imprese italiane di autotrasporto — soprattutto quelle transfrontaliere — da una sleale concorrenza posta in essere da operatori stranieri spregiudicati, che sfruttano condizioni salariali e fiscali a loro estremamente favorevoli, al di fuori di ogni regola di mercato. Ritenuto, dunque, importante che tutti gli operatori del settore partano da condizioni di uguaglianza nelle opportunità, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gaetano PORCINO (IdV), nel manifestare forti perplessità sul provvedimento in esame, che giudica lesivo dei principi di libera concorrenza, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Amalia SCHIRRU (PD) manifesta preoccupazione in ordine alla trasparenza del processo di privatizzazione del settore marittimo, paventando il rischio che, nell'ambito delle procedure previste dal provvedimento in esame, tese all'individuazione dei soggetti acquirenti delle società interessate, si verificino fenomeni distortivi, peraltro già registrati in altre occasioni (cita, in proposito, il caso di Alitalia). Auspica quindi che il Governo possa vigilare sull'intera vicenda, prestando la massima attenzione soprattutto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto che nel settore risultano impiegati, in prevalenza, lavoratori precari.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame, peraltro caratterizzato da un contenuto eterogeneo, affronti il tema della sicurezza degli autotrasportatori da un'ottica sbagliata, non preoccupandosi minimamente di questioni essenziali, come la tutela dei posti di lavoro, l'introduzione di misure di fiscalità agevolata e la salvaguardia dei principi della leale concorrenza. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, in relazione alle diverse questioni poste nel dibattito odierno con riferimento alle misure destinate al settore marittimo, fa presente che il provvedimento in esame è stato adottato, nel pieno rispetto degli indirizzi comunitari, al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto in una delicata fase di transizione della società Tirrenia, segnata da una grave crisi finanziaria, nel tentativo di andare incontro alle esigenze degli utenti finali e degli stessi enti locali, chiamati ad assicurare prestazioni pubbliche efficienti. Osserva, inoltre, che le misure da esso recate non appaiono suscettibili di frenare in alcun modo il processo di privatizzazione in atto, che comunque risulta, di per sé, di non facile attuazione, considerate le tendenze monopolistiche accumulate nel settore, anche a causa di una gestione amministrativa poco attenta da parte delle regioni. Per le ragioni esposte, ritiene che il Governo – dopo avere, peraltro, doverosamente esperito i necessari confronti con le istituzioni europee – sia stato sostanzialmente costretto ad intervenire con urgenza su tale materia, giudicando evidente la necessità di una misura legislativa in grado di evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale.

Giulio SANTAGATA (PD) fa notare che le considerazioni conclusive del presidente Moffa dimostrano in modo palese come, per l'ennesima volta, il reale problema che sta alla base dell'adozione di decreti-legge da parte del Governo sia costituito dal

fatto che lo stesso Esecutivo, dopo aver adottato un provvedimento d'urgenza adducendo determinate motivazioni (che ritiene anche condivisibili, in linea di principio), ne amplia a dismisura il contenuto, disponendo su materie che nulla hanno a che fare con l'originario ambito materiale che ne ha giustificato l'intervento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, alla luce del dibattito svolto nelle precedenti sedute, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Amalia SCHIRRU (PD), dopo avere rilevato che il Governo ha proceduto, nell'esercizio della delega in materia, sostanzialmente evitando un qualsiasi tipo di confronto con le organizzazioni sindacali e con gli operatori del settore, esprime perplessità sul provvedimento in esame, soprattutto nella parte relativa all'accesso

alla qualifica di direttore tecnico, laddove sembra prevedersi un percorso di inquadramento di tale figura professionale difforme rispetto a quanto previsto dalla norme vigenti per il personale della Polizia di Stato. Rileva, peraltro, che da anni le rappresentanze di categoria attendono una riforma organica del Corpo, che consenta di valorizzare maggiormente le professionalità esistenti.

Nell'osservare poi che il provvedimento interviene su materie (tra cui cita la medicina penitenziaria) che dovrebbero in realtà operare più che altro nel campo medico-sanitario, si sofferma in termini critici sulla parte dello schema di decreto in cui si prevede la disciplina di figure professionali come i biologi, che desta non poche perplessità. Fa notare, inoltre, che le numerose osservazioni pervenute in questi giorni dagli addetti ai lavori hanno fatto emergere l'esistenza di omissioni e sviste all'interno del provvedimento, che andrebbero affrontate con maggiore serenità e lucidità di giudizio.

Alla luce delle questioni esposte, si domanda se non sia più utile rinviare l'espressione del parere di competenza sullo schema di decreto alla ripresa dei lavori parlamentari prevista per settembre, eventualmente dopo avere acquisito i necessari elementi di conoscenza attraverso apposite audizioni delle organizzazioni di rappresentanza sindacale, preannunciando comunque che — ove l'intenzione della presidenza fosse quella di concludere sin dalla giornata odierna l'esame dello schema di decreto — il voto del suo gruppo non potrà che essere contrario rispetto alla proposta di parere appena presentata dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) stigmatizza l'operato del Governo, che, con il provvedimento in esame, mira a tracciare una pericolosa linea di demarcazione tra i ruoli del personale della polizia penitenziaria, introducendo elementi di discriminazione tra gli appartenenti al medesimo Corpo. Rileva, peraltro, che ciò avviene in evidente contrasto con il lavoro parlamentare in corso, teso ad operare un riordino

complessivo delle carriere delle forze dell'ordine e a garantire una omogeneità di trattamento in relazione allo stato giuridico di tale personale. Lamenta poi la carenza di una apposita norma transitoria all'interno dello schema di decreto, che assicuri l'immissione diretta nei nuovi ruoli tecnici del personale tuttora operante nel Corpo di Polizia penitenziaria, il quale può vantare un'esperienza meritoria sul campo, acquisita in tanti anni di servizio, tale da non richiedere lo svolgimento di alcun tipo di concorso; l'ipotesi di ricorrere in modo indiscriminato a procedure concorsuali, peraltro, presenterebbe — a suo avviso — il rischio di determinare ulteriori aggravii di spesa, che risulterebbero del tutto irragionevoli di fronte all'impossibilità, appena dichiarata dal Governo, di pervenire al riallineamento del Corpo per problemi di bilancio.

In conclusione, auspicando un mutamento di posizione dell'Esecutivo sui punti cardine di un provvedimento che, comunque, giudica importante in vista di un progressivo allineamento tra Corpi di polizia, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione alle questioni sinora emerse nel dibattito, nel ribadire che il provvedimento in esame mira a dare attuazione ad una specifica delega legislativa, limitata ai soli ruoli tecnici del Corpo, fa altresì presente che tale delega scadrà il prossimo 14 settembre e che la Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna il parere di competenza, poiché il relativo termine è fissato, a norma di legge, per il 13 agosto.

Osserva, peraltro, che una disamina più complessiva dei problemi riguardanti l'ordinamento giuridico dei dipendenti del Corpo di Polizia penitenziaria potrà svolgersi alla ripresa dei lavori parlamentari, al termine della prevista pausa estiva, non soltanto sulla base della disponibilità acquisita in tal senso dal Governo, ma anche perché — a seguito dell'eventuale approvazione della proposta di parere del relatore — la Commissione dovrà tornare a

pronunciarsi sul regolamento, al quale rinvia l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, per la definizione dei profili professionali degli appartenenti ai richiamati ruoli.

Teresio DELFINO (UdC), manifestato apprezzamento per la disponibilità fornita dal relatore e dal rappresentante del Governo, in vista dello svolgimento di una riflessione più complessiva sul tema del riordino del Corpo di Polizia penitenziaria, giudica il provvedimento in esame come un primo, piccolo, passo verso il progressivo riallineamento tra Polizia penitenziaria e Polizia di Stato, pur sottolineando come le misure in esso contenute siano suscettibili di miglioramento. Tenuto conto, quindi, della necessità di dare attuazione sollecitamente ad una importante delega legislativa, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, nel far notare che la sua proposta di parere favorevole con condizione, presentata nell'odierna seduta, ha tenuto in gran parte conto non soltanto delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, ma anche delle sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali di categoria, rileva la necessità di porre il Governo nelle condizioni di esercitare la relativa delega entro i termini previsti dalla legge, esprimendo nella giornata odierna il prescritto parere parlamentare. Fa presente, peraltro, che l'aver recepito i principali elementi di perplessità, che gli stessi sindacati hanno, in via informale, rappresentato in questi giorni, è la più efficace testimonianza di una capacità di ascolto e di attenzione, che — pur a fronte dei rilevanti problemi economici segnalati dal Governo — si è ritenuto opportuno riservare alle problematiche che interessano il Corpo nel suo complesso.

Giudicando utile avviare, nel prossimo mese di settembre, una discussione più complessiva sulle questioni rimaste ancora aperte, anche alla luce delle norme di carattere regolamentare che il Governo

intenderà introdurre in materia, illustra, quindi, nel dettaglio la sua proposta di parere favorevole con condizione, raccomandandone l'approvazione da parte della Commissione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che — come già dichiarato nella precedente seduta — l'esistenza di stringenti vincoli di bilancio impedisce un sistemazione complessiva della materia e un immediato riallineamento tra Polizia penitenziaria e Polizia di Stato, questione che si trascina da diverso tempo e che, tuttavia, rappresenta un obiettivo verso il quale, in ogni caso, vuole tendere anche il provvedimento in esame. Nel precisare che il Governo è tuttora impegnato nel reperimento di ulteriori risorse per il personale in questione, nell'ambito di un provvedimento che potrebbe anche consentire di destinare un significativo stanziamento all'assunzione di 2.000 agenti di Polizia penitenziaria, ribadisce la propria disponibilità ad un confronto parlamentare sui problemi che riguardano l'ordinamento giuridico dei dipendenti del Corpo, nel quale potranno essere affrontati in modo organico tutti i temi di interesse.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.25.

7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina.

(Discussione e rinvio).

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione in titolo, osserva che

essa si propone di individuare misure atte ad evitare ulteriori ritardi o complicazioni nella corresponsione dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento *Goodyear* di Cisterna di Latina, i quali hanno già ottenuto il riconoscimento di tale diritto a seguito di una importante pronuncia giudiziaria, che ha fatto valere le specifiche responsabilità dell'azienda. Fa presente, quindi, che l'atto di indirizzo in discussione intende impegnare il Governo ad attivare un tavolo interministeriale, per coordinare ogni possibile azione di competenza ai fini della positiva soluzione della vicenda in questione, che nei giorni scorsi sembra, peraltro, avere assunto una tendenza incoraggiante. Auspica, pertanto, che su tale tematica il Governo possa manifestare un orientamento favorevole.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel riconoscere la serietà della vicenda oggetto della risoluzione in titolo, prospetta l'opportunità di rinviarne al mese di settembre il seguito della discussione, anche al fine di garantire un appropriato coordinamento tra i dicasteri interessati, peraltro richiamati espressamente nel testo da parte del presentatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza testè rappresentata dal Governo e considerato positivamente che, a seguito dell'avvio della discussione della risoluzione in titolo, è stata portata con forza all'attenzione del Governo una questione di estrema delicatezza, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.30.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro.

C. 473 Anna Teresa Formisano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è volta a modificare la legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ricordando che in base a tale legge i lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di rendersi « appetibili » sul mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua. Fa presente che le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL e che i lavoratori disabili disoccupati devono iscriversi agli speciali elenchi presso i centri per l'impiego, i quali provvedono a predisporre una graduatoria sulla base di criteri che tengano conto dell'anzianità, dei carichi di famiglia, delle condizioni economiche. Rileva poi che i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva), modulato in base al numero di lavoratori complessivamente impiegati: concretamente, i datori di lavoro inoltrano la richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, oppure procedono alla stipula di una convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali fissati dalla legge. Evidenzia che la legge n. 68 del 1999, pur avendo rappresentato il superamento della normativa precedente, abbandonando la filosofia puramente assistenzialistica della legge n. 482 del 1968, ha strutturato le nuove

regole impostandole sul principio di un collocamento del disabile che rispetti le potenzialità lavorative del lavoratore senza, nel contempo, penalizzare le aspettative dell'azienda che l'assume: purtroppo, però, sono ancora molte le difficoltà di attuazione della legge oggetto della proposta di modifica.

Passando ai contenuti della proposta di legge in esame, fa notare che essa è volta a inserire un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 9 della legge n. 68 del 2009, al fine di prevedere che nel caso di richiesta di avviamento al lavoro di disabili da parte di datori di lavoro che siano comuni o unioni di comuni con popolazione rispettivamente inferiore a 15.000 e a 20.000 abitanti, sia data precedenza ai disabili residenti da almeno un biennio nel territorio del comune o dell'unione di comuni, ovvero dei comuni limitrofi. Osserva che l'intento del provvedimento è, dunque, quello di ampliare le possibilità di lavoro per quelle categorie svantaggiate che presentano maggiori problemi di inserimento nel mercato del lavoro ordinario e che sono costrette ad attendere per lungo tempo nelle liste di collocamento: si vuole, in tal modo, mettere in evidenza la centralità della persona e il diritto a un lavoro dignitoso e gratificante per il lavoratore svantaggiato o disabile, parte fondamentale del processo di collocamento.

Valutato l'articolato, auspica che esso possa essere un valido punto di partenza che permetta di includere in futuro una più ampia categoria di persone con disabilità, vista la condizione ben nota del Paese. Fa infatti notare che, come evidenziato dall'ISTAT, le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2 milioni 737 mila e rappresentano l'11,3 per cento delle famiglie residenti in Italia; nel complesso sono 8 milioni 78 mila gli individui poveri, il 13,6 per cento dell'intera popolazione. Segnala che la presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare può essere una delle principali cause di impoverimento (assenza di lavoro, sovraccarico assistenziale per la famiglia, costi socio-sanitari, riflessi negativi sulla carriera lavorativa

dei familiari); le persone con disabilità – di sei anni e più – che vivono in famiglia sono 2 milioni e 600 mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana, mentre il 62,2 per cento delle persone con disabilità è colpito da tre o più patologie croniche ed oltre la metà (59,4 per cento) ha almeno una malattia cronica grave. Sottolinea, inoltre, che risultano occupate meno del 18 per cento delle persone con disabilità in età lavorativa, contro poco più del 54 per cento delle persone non disabili e che solamente il 3 per cento delle persone con disabilità – secondo dati forniti dallo studio dell'ISTAT del 2010, intitolato «La disabilità in Italia» – ha come fonte principale un reddito da lavoro. Fa presente che, in realtà, per ciò che concerne le politiche sull'inserimento scolastico e lavorativo, non sono stati ancora conseguiti pienamente gli obiettivi prefissati. Inoltre, l'esiguo numero di quanti vengono avviati al lavoro è indicativo della sfiducia che si nutre verso la reale possibilità di garantire una vita lavorativa a causa delle limitazioni imposte dalla condizione di salute e delle barriere, culturali e ambientali, che si frappongono tra le persone con disabilità e il mondo del lavoro. Rileva poi che le leggi nn. 104 del 1992, 68 del 1999 e 328 del 2000 (in tema di integrazione socio sanitaria) evidenziano quanto il Paese sia all'avanguardia tra gli Stati europei in materia di politiche sulla disabilità, sebbene sul lato del lavoro non si possa dire la stessa cosa, dal momento che restano esclusione e marginalizzazione. Segnala che si registra una legislazione in molti ambiti all'avanguardia, ma una vita concreta ancora estremamente difficile, caratterizzata da una forte carenza di servizi e di assistenza, da grandi problemi nell'inserimento scolastico e lavorativo, da forti elementi di esclusione e marginalizzazione. Osserva quindi che, come risulta dalla relazione illustrativa, il provvedimento, da un lato, mira a favorire gli spostamenti dei disabili, con l'avvicinamento della sede di lavoro al luogo di residenza, e dall'altro prende atto del fatto che nei piccoli centri abitati esiste uno strettissimo vincolo di conoscenza e di

solidarietà tra il disabile e la società civile, che trova nell'istituzione comunale il luogo deputato a favorire le iniziative di supporto verso i soggetti più deboli; quanto, invece, al requisito della residenza da almeno un biennio, esso è dettato dalla necessità che si evitino usi distorti della disposizione legislativa proposta, attraverso spostamenti di residenza concepiti *ad hoc*.

In conclusione, attesa la delicatezza della materia, che vede coinvolti soggetti disabili e il loro diritto al lavoro, auspica che, a seguito di un approfondito esame, si possa anche integrare il provvedimento in Commissione, avendo la disponibilità di valutare proposte e suggerimenti che diano maggiori opportunità alle persone disabili più in difficoltà. Considerata la grande attesa e la forte richiesta di tutto il mondo impegnato in questo settore, si augura pertanto che si possa arrivare ad una positiva conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'esprimere la propria convinta adesione alle finalità recate dalla proposta di legge in esame, auspica che sul tema delicato e importante dell'inserimento al lavoro dei

soggetti disabili possa svolgersi un dibattito parlamentare scevro da elementi di carattere propagandistico, al fine di addivenire ad un intervento normativo davvero efficace e non meramente « di facciata ». Sottolinea, in particolare, l'esigenza di affrontare con serietà e ponderatezza il tema delle liste di collocamento, che giudica centrale in vista di un vero sostegno a tali soggetti.

Amalia SCHIRRU (PD), nel giudicare interessante e meritevole di attenzione la proposta normativa in titolo, ritiene necessario approfondirne gli aspetti più significativi alla ripresa dei lavori parlamentari, al termine della prevista pausa estiva, affinché le esigenze dei soggetti disabili siano prese in considerazione nella loro complessità e si possa, quindi, valutare una possibile integrazione del testo in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi nel dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (atto n. 232).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (atto n. 232);

preso atto che la delega recata dalla legge n. 85 del 2009, posta alla base dell'emanazione dello schema di decreto in esame, riguarda esclusivamente l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e non tutti gli altri ruoli, per cui non risulta possibile intervenire, in questa sede, per un più complessivo rioridino del Corpo medesimo;

considerato che lo schema di decreto sembra tenere conto, in linea generale, dei principi e criteri direttivi contemplati nella delega legislativa, anche se non riesce a realizzare completamente l'obiettivo di annullare in modo definitivo l'attuale disallineamento tra Polizia penitenziaria e Polizia di Stato;

preso atto, peraltro, che tale obiettivo – reso al momento poco praticabile in ragione della difficile situazione economica che interessa la finanza pubblica – rappresenta comunque un punto di arrivo al quale anche il Governo intende pervenire;

valutato positivamente, pertanto, che lo stesso Governo abbia fornito la propria disponibilità a proseguire un confronto in sede parlamentare per la discussione delle diverse proposte di legge, all'esame della

XI Commissione, che si prefiggono il rioridino del Corpo di polizia penitenziaria;

rilevato che, in ordine alla disciplina dello stato giuridico e professionale dei ruoli contemplati dal provvedimento in esame, l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto ha scelto la strada di un rinvio al regolamento, anche al fine di poter disporre di un termine temporale più adeguato – rispetto a quello per l'esercizio della delega, ormai vicino alla scadenza – per definire i profili professionali degli appartenenti ai predetti ruoli;

osservato che, con riferimento in particolare agli articoli da 24 a 30 dello schema di decreto, sembra che il Governo abbia preferito una riscrittura del decreto legislativo n. 146 del 2000, piuttosto che una omogeneizzazione della normativa con il decreto legislativo n. 334 del 2000 (relativo ai ruoli direttivi e tecnici della Polizia di Stato), che avrebbe potuto rappresentare l'elemento più utile a facilitare il riallineamento dei ruoli dei rispettivi Corpi;

rilevata, dunque, l'opportunità che il Governo valuti – nella definitiva emanazione del decreto – la possibilità di rendere maggiormente coerente la definizione del ruolo di direttore tecnico con quella delle altre amministrazioni, che non hanno mai previsto la qualifica di vice direttore tecnico;

segnalata, in proposito, la possibilità, con riferimento specifico al ruolo dei di-

rettori tecnici, di valutare la semplificazione dei passaggi di cui agli articoli 27 e 28 dello schema di decreto, verificando in particolare l'ipotesi di prevedere che l'accesso alla qualifica di direttore tecnico avvenga direttamente al superamento del periodo di prova e del relativo corso di formazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, sia prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, diretto a definire i profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03034 Codurelli: Attuazione da parte dei comuni dell'ordinanza ministeriale del luglio 2009 sulle misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione	204
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	207
5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri	205
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	208

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03313 Barani: Stato di attuazione del piano operativo 2010 per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore ed iniziative per evitare casi di sovraffollamento nei pronto soccorso	205
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	210
5-03312 Binetti: Iniziative urgenti per garantire una migliore organizzazione delle cure perinatali	205
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	212
5-03314 Livia Turco: Iniziative in materia di strutture sanitarie operanti a favore degli stranieri irregolari	206
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	214

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	206
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	206
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.35.

5-03034 Codurelli: Attuazione da parte dei comuni dell'ordinanza ministeriale del luglio 2009 sulle misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Sebbene, infatti, il tempo trascorso dalla presentazione dell'interrogazione in titolo abbia consentito l'opportuno intervento del Tribunale amministrativo regionale, ricordato nella risposta del sottosegretario Martini, continua a destare forti perplessità la decisione del Governo di assegnare ai comuni compiti in materia di tutela e benessere degli animali di affezione, senza attribuire loro le necessarie risorse.

5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, ritenendo che la risposta del sottosegretario Martini non affronti in modo convincente il problema dell'elevato numero di suicidi nelle carceri italiane. Tale fenomeno, oltre che a una patologia di depressione reattiva, appare chiaramente legato alle condizioni di vita nelle carceri e al sovraffollamento di tali strutture. Si rende, pertanto, necessario un intervento volto a migliorare l'attività di assistenza e sorveglianza, anche mediante la predisposizione di un sistema di allarme tempestivo ed efficace.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.55.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03313 Barani: Stato di attuazione del piano operativo 2010 per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore ed iniziative per evitare casi di sovraffollamento nei pronto soccorso.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del piano operativo per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore per l'anno 2010, nonché sulle ulteriori iniziative finalizzate ad evitare il sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso in coincidenza con dette ondate di calore.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per il modo in cui il Governo sta gestendo la problematica richiamata nell'atto di sindacato, nonostante gli ostacoli derivanti dal riparto di competenze di cui al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione. Rileva, peraltro, di aver personalmente constatato come, soprattutto in alcune regioni governate dal centrosinistra, sia dato riscontrare frequenti casi di grave sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso.

5-03312 Binetti: Iniziative urgenti per garantire una migliore organizzazione delle cure perinatali.

Paola BINETTI (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il problema della disponibilità di strutture di terapia intensiva neonatale stia diventando progressivamente più grave con l'aumento delle nascite di neonati prematuri o sottopeso, anche in conseguenza del maggiore ricorso alla fecondazione medicalmente assistita. Ricorda, altresì, come le possibilità di sopravvivenza di neonati in condizioni critiche diminuiscano di circa la metà in caso di trasferimento in una

diversa struttura per sottoporli a terapia intensiva. Evidenzia, infine, la necessità di garantire a questi neonati l'assistenza di personale con elevate competenze specialistiche, ricordando come la disponibilità di questo personale sia messa a rischio, tra l'altro, dal blocco del *turn over*.

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, dichiarando di condividere l'orientamento del Governo verso la razionalizzazione dei punti nascita, ma sottolineando, al contempo, l'esigenza di aumentare il numero dei posti letto di terapia intensiva neonatale, particolarmente scarsi nelle regioni meridionali.

5-03314 Livia Turco: Iniziative in materia di strutture sanitarie operanti a favore degli stranieri irregolari.

Gino BUCCHINO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a richiamare l'attenzione del Governo sul problema delle strutture sanitarie per stranieri irregolari. Sottolinea, quindi, la necessità di fronteggiare la virulenza e la strumentalità con cui alcuni rappresentanti istituzionali della regione Friuli Venezia Giulia e, in particolare, il capogruppo della Lega Nord hanno chiesto la chiusura degli ambulatori dedicati agli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Ricorda, altresì, come tali strutture garantiscano tre requisiti essenziali: la qualità dell'accoglienza, la professionalità del servizio sanitario e la riservatezza necessaria per indurre gli interessati a farvi ricorso, senza il timore di incorrere in provvedimenti di espulsione. Cita, infine, le disposizioni costituzionali e legislative in materia di diritto alla salute, da garantire a qualsiasi persona presente nel nostro Paese.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gino Bucchino (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, pur ringraziando il sottosegretario Roccella per la sua articolata risposta. Osserva, infatti, come tale risposta si limiti a una corretta ricostruzione del dato normativo, omettendo di rilevare come, nella realtà, la situazione sia profondamente diversa. In proposito, ricorda come solo ieri lo stesso ministro Fazio abbia ammesso, in sostanza, la forte disomogeneità riscontrabile sul territorio nazionale. Stigmatizza, infine, le richiamate dichiarazioni di esponenti istituzionali della regione Friuli Venezia Giulia, appartenenti al partito della Lega Nord.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 luglio 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 luglio 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-03034 Codurelli: Attuazione da parte dei comuni dell'ordinanza ministeriale del luglio 2009 sulle misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Ordinanza del 16 luglio 2009 « Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali da affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 7 settembre 2010, è stata sospesa a seguito della decisione del TAR-Lazio che ha accolto il ricorso presentato da alcuni titolari di rifugi per cani.

Il Ministero della Salute ha presentato, al fine di riconvalidare l'efficacia di tale provvedimento, appello al Consiglio di Stato, rappresentando le diverse motivazioni a sostegno dei requisiti contingibili ed urgenti che hanno portato alla stesura dell'Ordinanza.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2312/2010, depositata in segreteria il 26 maggio 2010, ha respinto l'appello cautelare, non ravvisando i requisiti della contingibilità e dell'urgenza.

Questo Ministero è in attesa di conoscere l'esito del giudizio di merito tuttora pendente presso il TAR-Lazio.

Si fa presente che le disposizioni previste nell'Ordinanza *de qua* sono state inserite nel disegno di legge che sto curando personalmente, recante « Codice per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo e del maltrattamento animale », che una volta concluso l'iter parlamentare avrà il merito di disciplinare in modo sistematico, organico ed a regime tutta la materia.

Colgo l'occasione per segnalare che il Ministero della Salute ha recentemente istituito l'Unità operativa per la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo nell'ambito dell'Ufficio VI (Benessere animale) della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario.

Tra i tanti compiti dell'Unità Operativa sono previsti sopralluoghi ed attività di verifica su tutto il territorio nazionale, nonché il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale, con interventi mirati nelle situazioni di emergenza.

Si segnala che tale Unità Operativa intende convocare le parti interessate per un tavolo di confronto.

Alla luce degli esiti di tale incontro, potrà essere valutata l'ipotesi relativa al coinvolgimento dei volontari delle guardie zootiche, della protezione civile e del servizio civile nazionale nell'attività di monitoraggio finalizzata a salvaguardare il benessere degli animali all'interno dei canili, anche al fine di promuovere le attività di adozione.

Inoltre, anticipo che in merito al problema delle convenzioni con i Comuni per la gestione dei canili, il Ddl di cui sopra prevede norme per regolamentare l'espletamento delle gare d'appalto e i requisiti che devono possedere coloro che hanno in gestione i canili.

Infine, preciso che il Ministero della Salute sta già effettuando la mappatura dei canili, pubblici e privati in convenzione, ed è stato richiesto alle Autorità regionali l'elenco di tutte le strutture presenti sul territorio di competenza: ad oggi, mancano solo i dati di quattro Regioni, e si sta provvedendo a sollecitare.

ALLEGATO 2

5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dall'On.le interrogante, di seguito si indicano le iniziative avviate a livello centrale, successivamente si rendono note le iniziative specifiche per il caso sottoposto.

Il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008) dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale costituisce un impegno importante per tutte le istituzioni interessate, in primo luogo per le Regioni e le Aziende sanitarie.

Allo scopo di implementare le azioni e gli interventi specifici indicati nell'allegato « A » del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, « Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale », sono stati attivati specifici gruppi di lavoro:

uno dedicato al monitoraggio degli interventi Regionali, che ha prodotto un documento finale, sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010, che ad ogni buon fine si allega per gli atti della Commissione, anche se si è ancora in attesa dell'Accordo che lo perfeziona e del verbale della seduta (All. 1);

uno specifico sulle problematiche dell'assistenza ai tossicodipendenti detenuti, il cui documento conclusivo è ancora in fase di elaborazione;

uno dedicato agli specifici problemi della Giustizia minorile, con particolare riguardo alla differenziazione degli interventi

per il recupero psico-sociale dei minori autori di reato, di cui si allega l'Accordo Stato-Regioni con cui è stato approvato in data 26 novembre 2009 (All. 2);

uno sulla prevenzione degli atti autolesivi e sui suicidi, il cui documento conclusivo è ancora in fase di elaborazione.

I documenti di cui sopra sia quelli già perfezionati che quelli in *itinere*, costituiscono il riferimento per sostenere ed implementare la qualità dell'assistenza sanitaria, di concerto con gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria.

Per quanto concerne gli aspetti specifici del caso posto dall'On.le interrogante si forniscono di seguito le indicazioni acquisite dalla Prefettura – Ufficio Territoriale dell'Aquila.

Con deliberazione GR n. 423 del 25 maggio 2010 è stato approvato il protocollo di intesa.

L'articolo 16 del protocollo prevede che: « La assistenza sanitaria e psicosociale nei confronti dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed alcol dipendenti viene assicurata dai Ser.T e dai Servizi di Alcologia operanti nella ASL di riferimento territoriale tramite il personale già operante negli Istituti Penitenziari.

La assistenza sanitaria e psicosociale ai detenuti tossicodipendenti viene svolta in locali appositamente individuati.

Nei confronti dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti o alcol dipendenti si garantiscono interventi sanitari, psicologi e socio riabilitativi il più possibile omogenei e

coerenti con l'offerta terapeutica praticata all'esterno, ponendo attenzione alla predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, tenuto conto della specificità della condizione detentiva.

L'assistenza e la continuità dei percorsi sanitari per i detenuti e i minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed in particolare per i «nuovi giunti» viene assicurata dal personale Ser.T. operante all'interno dell'istituto di Pena in collaborazione con quello del Presidio Sanitario Penitenziario.

Viene effettuata la valutazione diagnostica e motivazionale e si predispone il progetto terapeutico per l'inserimento in comunità Terapeutica dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed alcol dipendenti.

In esecuzione di Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, la titolarità degli oneri delle rette per la permanenza in Comunità sono a carico della ASL di residenza del detenuto e del minore sottoposto a provvedimento penale.

Si progettano e si attuano, d'intesa con le Direzioni degli Istituti di Pena, coinvolgendo le associazioni del volontariato, programmi congiunti orientati alla risocializzazione ed al reinserimento sociale e lavorativo, anche promuovendo la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto».

In ordine alla situazione del carcere di Sulmona, il Responsabile del Servizio Aziendale di Medicina Penitenziaria ha riferito che, al fine della prevenzione di atti autolesionistici e di suicidi, è stata avviata una indagine conoscitiva sulle eventuali criticità presenti con il supporto degli operatori sanitari e in particolare degli specialisti psichiatri e del Ser.T..

Inoltre, la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha reso noto che potrà in essere ogni azione utile a migliorare l'assistenza psichiatrica e psicologica, volta soprattutto ad un'attività di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento puntuale dei disagi psichiatrici che si dovessero evidenziare.

ALLEGATO 3

5-03313 Barani: Stato di attuazione del piano operativo 2010 per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore ed iniziative per evitare casi di sovraffollamento nei pronto soccorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Dal 2004 a livello nazionale è attivo il progetto coordinato dal Dipartimento della Protezione civile (DPC) sui sistemi di allerta in relazione all'arrivo di ondate di calore.

Nell'ambito di tale progetto sono stati realizzati i modelli di previsione allarme denominati HHWS (*Heat Health Watch Warning System*), che forniscono le previsioni, con un anticipo fino a 72 ore, dell'arrivo di masse d'aria a rischio per la salute, consentendo, quindi, alle Autorità locali di programmare gli interventi di prevenzione per i giorni di allarme/emergenza.

Detto sistema di previsione resterà attivo, nell'anno in corso, dal 15 maggio al 15 settembre in 27 città (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo).

Il progetto del DPC prevede anche un sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera associata alle ondate di calore.

Il Progetto del Ministero della Salute/Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie-CCM denominato « Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute », si integra con il progetto del DPC prima descritto e, in aggiunta agli obiettivi comuni di implementazione dei sistemi HHWS e dei sistemi rapidi della mortalità estiva, prevede anche altre attività volte a supportare e rafforzare la rete delle istituzioni e dei

servizi locali deputati alla prevenzione e assistenza delle persone « fragili », cioè più suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

In particolare, il Piano, esteso a totale di 34 città, prevede:

il supporto alle Regioni ed ai Comuni per la definizione dei piani operativi di prevenzione e per la creazione delle cosiddette « anagrafi della suscettibilità ». Al riguardo si precisa che, attualmente, in 28 città sono stati definiti i piani operativi di prevenzione e in 25 città sono disponibili le liste delle persone fragili, per favorire la creazione delle quali il Ministro della Salute anche quest'anno ha emanato, in data 19 maggio 2010, una apposita Ordinanza puntualmente trasmessa alle istituzioni locali;

la promozione della realizzazione della rete dei Centri di riferimento locale, responsabili della diffusione del bollettino di allarme a tutti gli attori coinvolti nel fronteggiare la situazione di emergenza (distretti, ospedali, RSA, centri anziani, case di cura, medici di medicina generale, servizi sociali, volontariato, ecc.) affinché si possa provvedere ad adottare misure specifiche nei confronti della popolazione più suscettibile in ambito sanitario e sociale;

la gestione del sistema nazionale di rilevazione della mortalità giornaliera (che permette di disporre dei dati di mortalità relativi alla popolazione residente entro 72 ore dal decesso);

la campagna di informazione e comunicazione « Progetto estate sicura – come

vincere il caldo», realizzata attraverso i seguenti strumenti: una pagina sul sito internet del Ministero/CCM, che fornisce informazioni e documenti tecnici utili a migliorare le conoscenze sui rischi del caldo, sulle misure da adottare per prevenirli e sulle attività svolte dal Ministero; quattro diverse *brochures* rivolte alla popolazione in generale, ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari di istituti di ricovero per anziani e alle badanti, quest'ultimo tradotto in sei lingue;

l'attivazione, a partire dal 16 luglio 2010, 7 giorni su 7, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, del numero verde 1500, per fornire

in tempo reale consigli e raccomandazioni su come affrontare il caldo estivo ed informazioni utili sui servizi locali.

In relazione, invece, al secondo punto, si precisa che nel corso di una riunione tenuta in data 14 luglio 2010 presso questo Ministero, si è, tra l'altro, convenuto con la rappresentanza dei Medici di medicina generale presente, un più attivo coinvolgimento dei medici di famiglia nelle attività di sorveglianza, monitoraggio e assistenza delle persone fragili.

Tale iniziativa dovrebbe certamente consentire di ridurre la pressione sui servizi sanitari e, in particolare, sui posti di pronto soccorso.

ALLEGATO 4

5-03312 Binetti: Iniziative urgenti per garantire una migliore organizzazione delle cure perinatali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le problematiche riguardanti le unità di terapia intensiva neonatale (TIN) sono state affrontate nel corso del triennio 2007, 2008, 2009, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi vincolati, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, oggetto di Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Si precisa che con Accordo 1 agosto 2007, sono state definite le linee progettuali per l'anno 2007; con Accordo 26 febbraio 2009 quelle per il 2008; con Accordo 25 marzo 2009 le linee progettuali per il 2009.

In particolare, nell'ambito dell'Accordo relativo all'anno 2009, la Conferenza Stato-Regioni ha previsto di:

ottimizzare il numero dei reparti pediatrici e dei punti nascita, riducendo il numero di quelli con meno di 500 parti l'anno;

concentrare le gravidanze a rischio, programmando per tempo l'invio della partoriente in una struttura di 3° livello;

attivare nei punti nascita una guardia attiva medico-ostetrica e pediatrica 24 ore su 24.

Per l'anno 2010, in attesa della definizione del Piano Sanitario Nazionale 2010-2012, è stato sancito un Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano che, pur facendo riferimento al PSN 2006-2008, tenesse conto delle nuove esigenze organizzative economiche e ge-

stionali emerse nel corso di quest'ultimo anno.

Nello specifico, l'Accordo sancito il giorno 8 luglio 2010 prevede che le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze ed autonomia, siano invitate ad elaborare progettualità finalizzate ad affrontare e superare i nodi critici presenti nei propri territori, relativi all'ambito dell'assistenza materno-infantile e pediatrica, anche in continuità con gli obiettivi precedentemente citati e relativi all'anno 2009, privilegiando tra le priorità evidenziate, in particolare, la razionalizzazione-riduzione dei punti nascita e dei reparti pediatrici, al fine di migliorare l'appropriatezza dei ricoveri.

La tematica in questione è stata affrontata e regolamentata dal Progetto Obiettivo Materno Infantile (P.O.M.I), di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2000, con l'adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000, che, nell'ambito dell'organizzazione a rete dei servizi, prevede strutture di I, II e III livello, opportunamente integrate tra loro, con un adeguato trasporto neonatale per provvedere ad un rapido, efficace e sicuro trasporto dei neonati in caso di necessità di un livello di assistenza superiore a quello offerto dall'ospedale di nascita.

Il Progetto Obiettivo Materno Infantile definisce, altresì, i requisiti e gli standard di fabbisogno indicativi per l'urgenza ed emergenza pediatrica di III livello.

Il criterio fondamentale da seguire è la corrispondenza tra il livello di intensità di assistenza ostetrico e quello pe-

diatrico, da una parte, e il bacino d'utenza, dall'altra. Giustamente gli onorevoli interroganti hanno distinto la razionalizzazione dei punti nascita dal potenziamento dei posti letto per terapia intensiva neonatale, ma non sarebbe utile moltiplicare i secondi senza aver effettuato la prima: altrimenti si possono dare situazioni come quelle esistenti in alcune regioni con TIN che hanno due o tre posti letto. Sulla razionalizzazione dunque sono concentrati in primo luogo gli

sforzi del Governo e delle Regioni, per costruire una rete adeguata, secondo i criteri già individuati nel 2000 e sostanzialmente ancora validi, per poi valutare le eventuali carenze di posti letto per TIN, da coprire. Questo come indirizzo generale; ma con l'accordo appena sancito in Conferenza Stato-Regioni, le singole regioni, grazie ai fondi vincolati, hanno la possibilità di affrontare eventuali critiche e necessità localmente individuate.

ALLEGATO 5

5-03314 Livia Turco: Iniziative in materia di strutture sanitarie operanti a favore degli stranieri irregolari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si segnala che in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale, trovano applicazione l'articolo 35, commi 3, 4, 5, e 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, e l'articolo 43, comma 2, del Regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.

Pertanto, nel rispetto dell'articolo 35 del T.U. i cittadini stranieri irregolari ricevono le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, nelle strutture pubbliche e private accreditate dal SSN. È altresì garantito loro il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare al malato, l'intero ciclo terapeutico e riabilitativo completo, riguardo alla possibile risoluzione dell'evento.

L'articolo 35, comma 3, prevede inoltre che, ai cittadini irregolari, siano estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

A favore dei suddetti stranieri si applicano anche le disposizioni in materia di disciplina di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Le prestazioni di cui sopra sono erogate gratuitamente agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, se versano in stato di indigenza, previa assegnazione di apposito codice, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, denominato STP (Straniero Temporaneamente Presente), rilasciato dalla prima struttura regionale alla quale si rivolge lo straniero per richiesta di assistenza sanitaria.

Dal contesto normativo sopra delineato emerge la visione solidaristica e universale del nostro sistema sanitario nazionale, proprio per la peculiarità della funzione di tutela della salute, principio costituzionalmente garantito.

Nel merito del quesito posto, con particolare riferimento alle strutture dedicate solo agli stranieri irregolari, si ricorda che presso l'Ospedale San Gallicano di Roma, è operativo l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Va precisato, inoltre, che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1992 attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le modalità più adatte ad assicurare assistenza agli stranieri irregolari; pertanto, ogni Regione stabilisce le forme ed i luoghi dove prestare le cure urgenti o essenziali, anche se continuative, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Ciò nonostante, il Ministero della Salute, nell'ambito delle attività di prevenzione rivolte alle classi svantaggiate, ha finanziato e seguito un progetto che ha coinvolto tutte le Regioni italiane: « Migrazione: sistemi di accoglienza verso la po-

polazione immigrata dei servizi sanitari e verifica dell'osservanza del diritto alla salute di queste popolazioni ».

Tale progetto ha avuto come capofila, tra gli altri curatori, l'Istituto Superiore di Sanità e si è concluso l'8 luglio 2010: i risultati conseguiti sono di prossima pubblicazione, a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute.

È stato inoltre avviato un ulteriore progetto di monitoraggio, che coinvolge molte Regioni, titolato « La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio dei Sistemi Sanitari Regionali » che è stato di recente finanziato dal Ministero; i lavori sono stati già avviati.

È opportuno segnalare che il costante dialogo con le Regioni sulle tematiche in esame è assicurato anche attraverso il Tavolo interregionale « Immigrati e Servizi Sanitari », insediato presso la Conferenza Stato-Regioni, che ha come scopo prioritario quello di uniformare l'assistenza agli stranieri presenti nel territorio nazionale. A tale Tavolo partecipa un rappresentante di questo Ministero.

Il Tavolo sta stilando un documento in cui confluiscono e si confrontano le iniziative e le esperienze realizzate in ambito

regionale riguardo all'erogazione dell'assistenza sanitaria agli immigrati (che potrà essere acquisito dalla Commissione).

Da ultimo si riportano gli elementi, riferiti alla tematica in esame, acquisiti direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che segnala quanto segue.

Già con la deliberazione della Giunta regionale n. 2402 del 12 ottobre 2006 era stato previsto che « l'istituzione dei servizi dedicati alla salute dei migranti irregolarmente presenti sul territorio deve tuttavia rimanere strettamente aderente all'obiettivo di orientare i migranti all'accesso al SSN, evitando il rischio di indurre tanto nei cittadini stranieri che negli operatori sanitari, un errato e pericoloso atteggiamento di delega alla cura della salute del cittadino straniero a strutture « separate » rispetto all'insieme dei servizi socio-sanitari rivolti a tutta la popolazione ».

Alla luce di quanto sopra riferito, la Regione ribadisce di aver sempre promosso scelte che indirizzano cittadini stranieri ed italiani presso le medesime strutture e, allo stesso tempo, dando le opportune indicazioni per le specifiche problematiche relative all'assistenza ai cittadini stranieri.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	216
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	225

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
AVVERTENZA	224

SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del
presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.

C. 3472 Paolo Russo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 28 luglio 2010.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, avverte che nella seduta odierna si passerà all'esame delle proposte emendative presentate. Avverte inoltre che, rispetto alle proposte emendative di cui è stato dato conto

nelle sedute del 13 e del 14 luglio 2010, il relatore ha altresì presentato il subemendamento 0.1.1.4 e l'articolo aggiuntivo 1.02. Tutte le proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che nella giornata odierna, in sede di esame del disegno di legge C. 3638, il Governo ha accolto l'ordine del giorno Servodio n. 9/3638/230, sottoscritto anche da altri deputati del PD, che prende le mosse dalla difficile congiuntura economica nazionale e internazionale, che richiede una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure urgenti affinché l'agricoltura italiana non si trovi a dover fronteggiare anche una contrazione del sostegno comunitario per il finanziamento dei piani di sviluppo rurale. L'ordine del giorno, in particolare, impegna il Governo a valutare l'opportunità di

consentire all'Agea, nell'ambito dei fondi relativi ai piani di sviluppo rurale, l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010, nonché a valutare l'opportunità di attivare meccanismi per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti dei piani di sviluppo rurale, anche prevedendo l'utilizzo di un fondo rotativo che, in prima istanza, utilizzi le risorse stanziare per la rete rurale nazionale.

Sottolinea in proposito che, poiché tale ordine del giorno è stato accettato dal Governo, anche l'intervento legislativo dovrebbe muoversi secondo le stesse linee di intervento. Peraltro, anche il confronto intercorso con le regioni ha portato all'individuazione di alcuni meccanismi di semplificazione e razionalizzazione burocratica che consentirebbero di assicurare il quasi totale utilizzo delle risorse finanziarie già stanziare dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 per lo sviluppo rurale.

Come proposto dal suo emendamento 1.5, ritiene quindi necessario e urgente che il Governo, d'intesa con le regioni, adotti quanto prima un piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziare per i piani di sviluppo rurale, semplificando le procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore e consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010. Ricorda in proposito che il meccanismo dell'anticipazione dei pagamenti, condiviso dalle regioni e sostenuto anche dall'Agea, consentirebbe di utilizzare subito oltre la metà delle risorse non spese e a rischio di disimpegno, riducendo il danno per l'Italia a meno di 200 milioni di euro. Occorre poi che il piano individui misure che permettano alle imprese di superare le difficoltà connesse a carenze di liquidità e di accesso al credito, che determinano l'impos-

sibilità di partecipare al cofinanziamento degli interventi previsti dai programmi di sviluppo rurale, producendo residui non spesi da restituire all'Unione europea.

Ricorda, inoltre, che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, il 13 luglio scorso, una risoluzione al termine dell'esame della relazione della XIV Commissione sul programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2010 e sul programma di 18 mesi delle tre Presidenze del Consiglio spagnola, belga ed ungherese. La risoluzione, su proposta del PD, impegna il Governo con riguardo alla politica agricola comune « a considerare, con riferimento alle iniziative indicate nei programmi delle istituzioni europee per uscire dalla crisi, i settori dell'agricoltura e della pesca quali ambiti di interventi di sostegno straordinari e urgenti, dai quali emergono preoccupanti situazioni di vera povertà ». La risoluzione, inoltre, impegna il Governo ad « adoperarsi affinché l'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico non determini la perdita di significative risorse del Fondo europeo per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia, valutando, in particolare, la possibilità di concordare con la Commissione europea la sostituzione dei programmi operativi relativi al periodo 2007-2013 attraverso le procedure di revisione previste dalla normativa europea, e riproponendo e integrando a fronte della eccezionalità della crisi economica, l'ipotesi di deroghe transitorie al disimpegno automatico per le annualità sino al 2009, in analogia a quanto stabilito per i fondi strutturali dell'articolo 93, paragrafo 2-bis, del regolamento (CE) n. 1083/2006 ».

Con questo atto il Parlamento si è posto l'obiettivo di dare maggiore valenza, e il voto unanime rafforza tale determinazione, all'azione del Governo per affrontare con l'Unione europea un apposito negoziato per non far perdere al sistema Italia le risorse comunitarie stanziare per l'attuazione della politica di sviluppo rurale relative al periodo 2007/2013. Con tale provvedimento si pone fine inoltre alle numerose polemiche sollevate da diversi

membri del Governo, che avevano imputato alle regioni la responsabilità di non aver impegnato i fondi comunitari.

Sottolinea quindi che la Commissione Agricoltura ha colto da tempo la gravità della situazione ed ha presentato, a firma dei capigruppo, il progetto di legge oggi in esame, che prende le mosse dalla considerazione che le regioni non avevano ancora speso al 31 marzo 2010, nell'ambito delle risorse assegnate all'Unione europea, oltre 1.124 milioni, importo poi corretto alla metà del suo valore. Si è così « acceso un faro » su una problematica vera, la cui soluzione legislativa, tuttavia, nel corso delle audizioni svolte, si è rivelata tecnicamente non percorribile in quanto avrebbe comunque richiesto una negoziazione in sede comunitaria. In sintesi, la legge nazionale finisce necessariamente per porsi in contraddizione con la regolamentazione europea.

Osserva poi che, nelle interessanti audizioni che si sono svolte in Commissione Agricoltura della Camera, si è preso atto della soluzione che le regioni avevano individuato con l'Agea, che dovrebbe eseguire il pagamento per intero di tutte le annualità fino al 2009 e del 75 per cento dell'annualità 2010, relativamente alle domande a superficie. Questa azione potrebbe ridurre immediatamente e completamente il rischio di disimpegno delle risorse destinate all'Asse II, relative alle misure a superficie.

Per quanto riguarda invece le risorse relative alle misure per investimenti, pari a poco più di 200 milioni, l'ISMEA ha segnalato l'impossibilità da parte degli agricoltori di reperire i fondi di loro competenza per effettuare il cofinanziamento dell'investimento, nonché la difficile situazione per accedere al credito, specialmente nel Sud, e l'oggettiva difficoltà dell'Istituto a fornire mutui o fidejussioni bancarie.

Osserva comunque che la proposta di legge ha già conseguito un risultato positivo, incoraggiando le regioni ad attivare entro il tempo più breve possibile i programmi di spesa, stimolando l'Agea ad individuare strumenti utili a recuperare

tutte le risorse destinate alle misure a superficie. Ha inoltre portato all'approvazione all'unanimità della citata risoluzione da parte dell'Assemblea, che dà al Governo la forza di aprire un negoziato per consentire all'Italia di recuperare il tempo perso nell'avvio della nuova programmazione 2007/2013, di negoziare una modulazione n+3 o di effettuare una programmazione che consenta l'investimento di un ulteriore 20 per cento del complesso delle risorse nell'ultimo anno.

Ovviamente, il Governo, invece di accusare le regioni, avrebbe dovuto porsi il problema di come gli agricoltori avrebbero potuto reperire le risorse necessarie per effettuare gli investimenti e per usufruire dei fondi comunitari, specialmente in una contingente fase caratterizzata da una grave crisi economica che attanaglia pesantemente il settore agricolo, impoverendo i redditi degli agricoltori.

Da ultimo, ritiene che il testo che la maggioranza intende approvare suscita obiezioni insuperabili dal punto di vista tecnico e non porterà ad alcun risultato utile, mancando delle condizioni strutturali indispensabili. Invita pertanto la stessa maggioranza ad aderire al percorso indicato nell'ordine del giorno oggi accolto dal Governo e dall'emendamento 1.5, che consentirà di impostare una soluzione dei problemi effettivamente praticabile.

Giuseppe RUVOLO (UdC), constatando l'assenza del rappresentante del Governo, rileva che la sua partecipazione alla seduta odierna sarebbe, se non formalmente obbligatoria, certo molto opportuna.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ricorda che in sede referente la Commissione può procedere anche in assenza del Governo, pur riconoscendo che le valutazioni di opportunità formulate dal collega Ruvolo possono essere condivise. Nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliverio 1.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 1.1, cui è riferito il suo subemendamento 0.1.1.4, che è volto a ricomprendere nel testo anche il Programma Rete rurale nazionale; esprime parere favorevole anche sul subemendamento Paolo Russo 0.1.1.3, mentre il parere è contrario sui subemendamenti Negro 0.1.1.1 e Callegari 0.1.1.2.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Beccalossi 1.4 e il relativo subemendamento Callegari 0.1.4.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento Di Giuseppe 1.2, che è sostanzialmente superato dall'emendamento Paolo Russo 1.1, che prevede un'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché un parere vincolante. Esprime parere contrario anche sull'emendamento Callegari 1.3 e sull'articolo aggiuntivo Ruvolo 1.01.

Raccomanda infine l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.02.

Giuseppe RUVOLO (UdC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paolo Russo 1.1.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che l'assenza del Governo assume un rilevante significato politico e che il suo gruppo avrebbe voluto conoscerne le valutazioni sugli emendamenti che la Commissione si accinge a votare.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, osserva che nel prosieguo dell'iter non mancheranno le occasioni per una pronuncia del Governo.

Angelo ZUCCHI (PD) ribadisce l'importanza di conoscere il parere del Governo sugli emendamenti prima della loro votazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che nella seduta odierna dell'Assemblea il Governo si è già espresso sul tema ora in esame, accogliendo l'ordine del giorno al disegno di legge C. 3638, in precedenza illustrato. Si domanda pertanto come potrebbe il Governo esprimere valutazioni diverse sul progetto di legge.

Invita in ogni caso il Governo a rendere note le sue posizioni in Parlamento e non in altre sedi.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, ritiene che le considerazioni del deputato Oliverio sono in parte condivisibili, tanto che il Governo ha accolto il citato ordine del giorno. Fa presente tuttavia che il Ministro Galan ha annunciato la presentazione di un provvedimento che conterrà misure per affrontare la crisi dell'agricoltura, in coerenza con alcune indicazioni del medesimo ordine del giorno.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che si sia adottata un'interpretazione burocratica in merito alla necessità della presenza del Governo, che è invece incontestabile nella fase di esame degli emendamenti e di definizione di un testo legislativo. È infatti indispensabile conoscere l'opinione del Governo prima di deliberare. Ritiene perciò che si stia trattando con superficialità un tema di reale importanza sul quale la Commissione, per intuizione del Presidente e dei capigruppo, ha richiamato l'attenzione generale.

Susanna CENNI (PD) chiede al relatore chiarimenti su alcuni aspetti del tema in discussione.

In primo luogo, nel ricordare che la proposta di legge è stata presentata con l'intento positivo di assicurare il pieno impegno delle risorse per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia, fa presente che la questione è stata poi oggetto di ulteriori approfondimenti, sia attraverso le audizioni svolte in Commissione, sia attraverso iniziative condotte autonomamente dai gruppi e dai deputati. Da questi approfondimenti è emerso chiaramente, tra l'altro, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha messo in discussione l'intervento legislativo.

In secondo luogo, non ritiene motivato il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento Oliverio 1.5, che indica ulteriori strumenti per affrontare la questione, come l'attivazione di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito

delle imprese che intendono avvalersi delle misure per lo sviluppo rurale, che utilizzi anche le risorse non spese dalla Rete rurale nazionale e che potrà, dopo la fase iniziale, autoalimentarsi. Inoltre, la seconda parte dell'emendamento affronta il problema dei rapporti con l'Unione europea, prevedendo una delegazione mista Stato-regioni per negoziare una revisione delle regole di spesa delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, precisa di avere espresso parere contrario sull'emendamento Oliverio 1.5, perché interamente sostitutivo dell'articolo 1 e quindi tale da precludere, se approvato, gli altri emendamenti. Ricorda poi che tale emendamento è stato presentato dopo la scadenza del termine stabilito e quando era stato fissato solo un termine per la presentazione di subemendamenti. Nel merito, ritiene che la Commissione abbia la responsabilità di individuare ora uno strumento per evitare il disimpegno automatico delle risorse del FEASR assegnate all'Italia e che le altre questioni, come la previsione del fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito — che pure giudica positivamente — debbano essere affrontate in altra sede.

Angelo ZUCCHI (PD), premesso che non compete al relatore valutare la regolarità della presentazione degli emendamenti, fa presente che l'emendamento Oliverio 1.5 tiene conto di quanto è avvenuto dopo la presentazione della proposta di legge. Si riferisce, in particolare, alle risultanze delle audizioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'AGEA e dell'ISMEA, che hanno fornito importanti elementi di valutazione delle scelte da compiere. In sostanza, l'emendamento del suo gruppo adatta l'intervento legislativo alla realtà.

Invita quindi la maggioranza a riflettere sulle concrete possibilità di portare a positiva e rapida conclusione un testo come quello che si accinge a deliberare, che difficilmente potrà essere approvato in sede legislativa.

Corrado CALLEGARI (LNP) dichiara che i deputati del suo gruppo sottoscrivono il subemendamento Paolo Russo 0.1.1.3.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, avverte che il subemendamento Paolo Russo 0.1.1.3 è stato sottoscritto anche dal deputato Sardelli e dai deputati del gruppo del PdL.

Giovanni DIMA (PdL) ricorda la lunga storia dei fondi europei destinati all'agricoltura, che hanno costituito un momento significativo dello sviluppo di tale settore, evidenziando tuttavia come da decenni si siano registrati limiti e carenze nella complessiva gestione di tali risorse, indipendentemente dalle forze politiche che si sono trovate ad avere responsabilità di governo. In particolare, senza alcun intento di polemica politica sull'attività dei governi regionali, deve ricordare le scelte inadeguate nonché i ritardi che hanno caratterizzato l'andamento della spesa, soprattutto in alcune regioni meridionali. Tale situazione ha impedito di sfruttare a pieno la possibilità di creare occasioni di sviluppo economico sul territorio e di conseguire quindi gli obiettivi prefissati.

Per questi motivi, ritiene necessario definire ora il provvedimento in esame, nella certezza che il Governo farà seguire ulteriori incisivi interventi in favore dell'agricoltura.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, pone in votazione l'emendamento Oliverio 1.5.

(Segue la votazione).

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, comunica che l'emendamento Oliverio 1.5 risulta respinto.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva che la Presidenza, nel comunicare l'esito della votazione, non ha dato conto dei voti favorevoli e dei voti contrari, che chiede invece di conoscere.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, precisa che non vi può essere dubbio alcuno sulla regolarità delle deliberazioni in Commissione. In ogni caso, al fine di assicurare la massima certezza sul risultato della votazione appena effettuata, in via eccezionale, dispone l'annullamento della votazione medesima e la sua ripetizione.

(Segue la votazione).

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, comunica il risultato della votazione dell'emendamento Oliverio 1.5, che risulta respinto per quattro voti di differenza.

Avverte quindi che i subemendamenti Negro 0.1.1.1 e Callegari 0.1.1.2 sono stati ritirati.

La Commissione approva il subemendamento del relatore 0.1.1.4, il subemendamento Paolo Russo 0.1.1.3 e l'emendamento Paolo Russo 1.1, come modificato dai subemendamenti approvati.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, avverte che risultano pertanto preclusi l'emendamento Beccalossi 1.4 e il relativo subemendamento Callegari 0.1.4.1, nonché gli emendamenti Di Giuseppe 1.2 e Callegari 1.3.

La Commissione respinge infine l'articolo aggiuntivo Ruvolo 1.01 e approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1.02.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato da ultimo nella seduta del 28 luglio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 20 luglio si è svolta l'audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, per approfondire i rilievi formulati dallo stesso Corpo in merito all'articolo 7 del testo in esame, sulla certificazione ecocompatibile del legno e dei prodotti derivati.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione e con condizioni *(vedi allegato 2)*.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene che il provvedimento sia motivato da apprezzabili intenti, che tuttavia non trovano corrispondenza nella formulazione normativa. In particolare, osserva che viene rimesso in discussione il tema delle comunità montane, senza risolvere la questione delicata della nozione di montagna. Inoltre, fa presente che l'entità delle risorse finanziarie previste, che ammontano a 6 milioni di euro annui, appare assolutamente inadeguata e rischia di suscitare aspettative che non sarà poi possibile soddisfare. Pertanto, ritiene opportuno rinviare la deliberazione del parere, per consentire una ulteriore valutazione del testo.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che per il testo unificato delle proposte di legge in esame è stata ventilata l'ipotesi che la Commissione competente ne richieda il trasferimento in sede legislativa, trattandosi di misure valutate positivamente da

tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Ciò dovrebbe indurre ad assumere decisioni conseguenti, circa l'utilità di esprimere prontamente il parere.

Quanto al primo rilievo del deputato Beccalossi, rileva che il testo non incide sulle comunità montane, ma si limita a fornire una definizione di comune montano, valevole ai soli fini del provvedimento stesso.

In merito all'ulteriore rilievo mosso dallo stesso deputato, ritiene che l'inadeguatezza delle risorse non possa essere invocata quale causa ostativa per il successivo *iter* del provvedimento, poiché tale principio ben si sarebbe potuto applicare a tutti i progetti di legge finora esaminati dalla Commissione, con la conseguenza che si sarebbe dovuta sospendere del tutto l'attività legislativa del Parlamento. Ritiene invece utile iniziare in tempi brevi un percorso di distribuzione di risorse, seppure con una previsione di soli 6 milioni di euro, in attesa di nuove opportunità finanziarie.

Osserva inoltre che il suo gruppo è disponibile a votare a favore della proposta di parere del relatore, che offre alcune utili indicazioni, ferma restando la possibilità di presentare, nelle successive fasi, emendamenti diretti a migliorare il testo.

Corrado CALLEGARI (LNP), a nome del suo gruppo, concorda con quanto proposto dal deputato Beccalossi.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta stupore per il fatto che nella settimana appena trascorsa si era ampiamente convenuto in Commissione circa la necessità di esprimere il parere sulle proposte di legge in esame. Non può che ritenere, pertanto, che il rinvio richiesto sia la conseguenza dell'accesso dibattito intercorso oggi tra la maggioranza e l'opposizione. Se così fosse, si tratterebbe di un atteggiamento contraddittorio, infantile e irresponsabile poiché potrebbe avvenire che la Commissione Bilancio porti a conclusione il testo in esame, magari in sede legislativa, senza che la Commissione Agricoltura abbia potuto dare il suo impor-

tante contributo, soprattutto dopo aver avuto modo di valutare l'articolato e serio parere proposto dal relatore. Rileva infine che di fatto la maggioranza sta sconfessando il suo relatore, che a suo giudizio ha ben operato. Si appella pertanto alla capacità di mediazione del Presidente, affinché si che si possa procedere alla votazione del parere proposto, evitando inutili e strumentali contrapposizioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che l'interpretazione secondo cui il relatore sarebbe stato sconfessato dalla maggioranza appartiene al novero delle considerazioni politiche che ciascun deputato può liberamente ritenere.

Ivan ROTA (IdV) ritiene non consistente la motivazione di una scarsa dotazione finanziaria del testo adottata dal deputato Beccalossi, rammentando che tale dotazione rappresenta in ogni caso un passo in avanti, migliorabile, nell'ottica di quanto ampiamente motivato, in modo oggettivo e puntuale, dal relatore Gottardo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che il testo in esame costituisce un argomento sollecitato dalla minoranza, condiviso dall'intera Commissione Bilancio. Ritiene comprensibile che il dibattito che si sta ora svolgendo risenta delle lacerazioni politiche che si sono oggi prodotte nella Commissione Agricoltura, nella quale – lo ricorda – è anche recentemente accaduto che la maggioranza si sia trovata in una condizione minoritaria, con la conseguenza che la Commissione non ha potuto esprimere il parere sulla manovra di cui al decreto-legge n. 78, specialmente con riferimento alla proroga del pagamento delle multe sulle quote latte. A tale proposito, l'Unione europea ha manifestato la sua delusione per il fatto che l'Italia abbia deciso di votare norme contrastanti con quelle europee, che escludevano qualsiasi ipotesi di proroga.

Di fronte ad un testo che segna una positiva inversione di tendenza nelle politiche per la montagna, ritiene in conclu-

sione inspiegabile l'atteggiamento della maggioranza, da sempre connotata in Commissione Agricoltura da assenza di rigidità; qualora tale atteggiamento perdesse, non si potrebbe che prenderne atto.

Viviana BECCALOSSI (PdL) respinge le critiche formulate dall'opposizione, ribadendo che i rapporti politici in Commissione sono caratterizzati da stima e dal comune intento di operare per lo sviluppo dell'agricoltura. Respinge altresì le critiche relative ai rapporti interni al suo gruppo. Rileva tuttavia che sulla manovra si è registrata la rigidità delle opposizioni, che con il loro atteggiamento hanno impedito una rigorosa pronuncia sulla questione delle quote latte, che poteva peraltro essere condivisa.

Precisa quindi che la sua richiesta di rinvio non è motivata da ragioni politiche, ma da considerazioni attinenti al merito del testo in esame, che interessa un numero relevantissimo di comuni e che creerà aspettative insostenibili con una dotazione di soli 6 milioni di euro annui.

Giuseppe RUVOLO (UdC), pur concordando sulla inadeguatezza della dotazione finanziaria, valuta positivamente il testo unificato dalla Commissione Bilancio.

Sottolinea poi che resta ancora irrisolto il problema del finanziamento degli sgravi contributivi in agricoltura, che scadranno il prossimo 31 luglio, con la conseguenza che le imprese agricole, così private di un indispensabile strumento di sostegno, saranno costrette in largo numero a chiudere l'attività in un breve lasso di tempo, nella insensibilità totale del Governo e della sua maggioranza. Invita pertanto il Ministro, al di là dei proclami propagandistici, ad assumersi le proprie responsabilità di governo.

Gian Pietro DAL MORO (PD) osserva che i rilievi del deputato Beccalossi, pur se comprensibili politicamente, non possono essere accolti. Infatti, la inadeguatezza delle risorse finanziarie è una costante in questa legislatura e quindi non può essere invocata per non deliberare. Ritiene invece

che il testo in esame, al di là della consistenza della dotazione finanziaria, segni un importante cambiamento di rotta, di notevole significato politico, in quanto testimonia un impegno per la montagna e costituisce un bilanciamento delle decisioni assunte dal Governo in tema di comunità montane. Ricorda in proposito anche le differenti posizioni assunte dal PdL e dalla Lega sulle questioni della montagna, soprattutto al Nord.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti del testo elaborato dalla Commissione Bilancio.

Fa in primo luogo che esso non definisce le comunità montane, ma fornisce una nozione di comune montano, valida ai soli fini del provvedimento stesso. Ricorda peraltro che spesso il concetto di montagna nella legislazione italiana si è esteso oltre misura.

Sottolinea poi che l'agricoltura può essere individuata come la grande assente del provvedimento, anche se non si possono affrontare i problemi della montagna senza intervenire sull'agricoltura, sulla salvaguardia del « prato pascolo », sulla difesa del territorio montano, sulla valorizzazione delle filiere forestali nonché delle biomasse a fini energetici. Inoltre, l'agricoltura non è indicata tra i progetti che godono di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.

Rileva poi che il provvedimento risulterà sostanzialmente inapplicabile, in quanto non compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni.

Per questi motivi, ritiene utile che la Commissione Agricoltura deliberi un parere che possa fornire indicazioni per la riformulazione del testo, al fine di attribuire all'agricoltura un ruolo che nell'attuale stesura non è riconosciuto.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene importante mantenere il consueto clima di collaborazione all'interno della Commissione, rivendicando la limpidezza dell'azione svolta dalla maggioranza. Piuttosto, ri-

corda la annosa questione della nozione di montagna, richiamando l'attenzione sulla complessità del territorio italiano e citando la particolare situazione della Calabria. A suo giudizio, occorre operare con determinazione in favore dell'agricoltura e quindi lavorare per migliorare il testo, anche sulla base delle opportune proposte del relatore, e per dotarlo eventualmente di ulteriori finanziamenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che nel dibattito svoltosi tutti i deputati hanno mosso rilievi critici, pur se con differenti posizioni in merito alle conseguenze da trarre. Infatti, taluni hanno sostenuto la necessità di esprimere subito un parere contenente rilievi critici, al fine di indirizzare il futuro lavoro della Commissione Bilancio; altri hanno invece ritenuto necessaria una ulteriore riflessione, prospettando anche la possibilità di sollecitare nel frattempo, per via politica, una rivalutazione del testo.

Riterrebbe pertanto opportuno, come accade di consueto in Commissione, accogliere la motivata richiesta di rinvio, anche tenuto conto che tale rinvio non incide sul programma di lavoro della Commissione Bilancio. Peraltro, si potrebbe anche considerare la possibilità di stimolare nel frattempo approfondimenti politici presso i colleghi della Commissione Bilancio, eventualmente sulla base della proposta illustrata dal relatore.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che la Commissione possa dare le indicazioni che ritiene utili alla Commissione Bilancio solo deliberando formalmente un parere. A questo fine, ritiene apprezzabile il lavoro serio condotto dal relatore, che dovrebbe spingere la Commissione a cogliere l'occasione per esercitare il ruolo che ad essa compete, tanto più che la Commissione Bilancio potrebbe richiedere il tra-

sferimento alla sede legislativa anche senza il parere della Commissione Agricoltura. Esprime pertanto delusione per il punto di sintesi indicato dal Presidente e chiede che la proposta di rinvio del seguito dell'esame sia posta in votazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, pone in votazione la proposta di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell'Ente nazionale risi.

Nomina n. 68.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio, C. 1696 Sardelli e C. 2493 Jannone.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale (C. 3472 Paolo Russo).**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziato per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.

2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziato nell'ambito della Rete rurale nazionale, delle seguenti misure:

a) semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore, consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al

2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010;

b) istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei programmi di sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziato per la Rete rurale nazionale.

ART. 2.

1. A fronte della eccezionalità della crisi economica, tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea COM (2010)135, relativa al proprio programma di lavoro per il 2010, e del programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delegazione per negoziare in sede europea la possibilità di aumentare dal 75 per cento al 90 per cento la quota erogabile dagli organismi pagatori senza completare i controlli prescritti e spostare, negli anni finali del periodo di programmazione 2007-2013, una quota parte, pari a quanto non speso al 31 dicembre 2010, delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate alle regioni.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Misure straordinarie per il sostegno dei programmi di sviluppo rurale.

1. 5. Oliverio, Di Giuseppe, Cenni, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trapolino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1.

All'emendamento 1.1, comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano *inserire le seguenti:* e del Programma Rete rurale nazionale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: sulla base dell'andamento della spesa dei programmi *sopprimere la parola:* regionali; *dopo le parole:* le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome *aggiungere le seguenti:* e della Rete rurale nazionale; *dopo le parole:* mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni e province autonome *aggiungere le seguenti:* e della Rete rurale nazionale.

0.1.1.4. Il relatore.

(Approvato)

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ove al termine del periodo di attuazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013, risultino somme non utilizzate da parte di determinate regioni o province autonome, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-

2013, le riassegnazioni finanziarie, proporzionali alle relative eccedenze accertate, per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione e la relativa ripartizione delle somme allo scopo non utilizzate da parte delle predette regioni e province autonome.

0. 1. 1. 1. Negro, Rainieri.

All'emendamento 1.1, comma 2, sostituire le parole da: stabilisce, entro il 31 dicembre 2014 *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le regole per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentano la redistribuzione delle risorse, altrimenti soggette a disimpegno, in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.

0. 1. 1. 2. Callegari, Fogliato.

All'emendamento 1.1, comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* nell'anno 2014.

0. 1. 1. 3. Paolo Russo.

(Approvato)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia dall'Unione europea e di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, i piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province auto-

nome di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013 sono ricondotti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-2013, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni e delle province autonome.

1. 1. Paolo Russo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.4.

All'emendamento 1.4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli importi così ottenuti sono ripartiti tra le regioni non interessate da commissariamento in modo direttamente proporzionale all'efficienza di spesa delle regioni medesime.

0. 1. 4. 1. Callegari, Fogliato.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del

Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, nomina un commissario *ad acta*, in sostituzione delle autorità di gestione dei piani di sviluppo rurale regionali che alla data del 1o settembre di ogni anno non siano riuscite a raggiungere almeno il 75 per cento del livello di spesa utile ad evitare il disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, con l'incarico di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato.

2. In ogni occasione in cui sia necessaria la nomina del commissario *ad acta* di cui al comma 1 e allo scopo di facilitare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di spesa utili ad evitare il disimpegno automatico, la dotazione finanziaria complessivamente residua attribuita al piano regionale di sviluppo rurale di cui trattasi è diminuita del 5 per cento. Le somme così ottenute sono attribuite ai piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle altre regioni appartenenti al medesimo obiettivo, competitività o convergenza.

1. 4. Beccalossi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: sentita la *con le seguenti:* previo parere vincolante della.

1. 2. Di Giuseppe, Rota.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stesso decreto sono anche definite le regole per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentono la redistribuzione delle risorse in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.

1. 3. Callegari, Fogliato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'AGEA provvede entro il 31 dicembre 2010 al pagamento per intero di tutte

le annualità fino al 2009 e all'anticipo del 75 per cento dell'annualità 2010.

1. 01. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutato in 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

1. 02. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,

sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;

rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di « *de minimis* », non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle « aree svantaggiate », stante la consolidata posizione europea;

e con le seguenti condizioni:

1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del « prato pascolo », che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;

2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera *f*), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della « filiera forestale » nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;

3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti relativi all'agricoltura, di cui alla lettera *d*) del comma 3;

4. l'articolo 7 sia soppresso ovvero riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	231
DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	241
DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	242
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	233
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. COM(2010)289 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) ...	233
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	244
Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	235
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i>)	246

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	236
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	236
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	238

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 239

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.05.**Sui lavori della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che nella serata di ieri sono stati assegnati alla Commissione diversi schemi di decreto legislativo, per i quali il termine per l'espressione del parere scade i primi giorni di settembre. Si tratta, tra gli altri, dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (atto n. 237) e dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (atto n. 238). Tenuto conto del fatto che tali termini precedono verosimilmente la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, nella giornata odierna potrà essere acquisita – anche da parte delle Commissioni competenti per il merito – la disponibilità del Governo ad attendere i pareri delle Commissioni anche oltre il termine previsto.

La Commissione prende atto.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il decreto-legge in esame reca disposizioni tra loro disomogenee, affrontando, accanto alla materia del trasporto marittimo e al caso della società Tirrenia, anche la materia dell'autotrasporto. Quest'ultimo argomento era inizialmente contenuto nel decreto legge n. 78 del 2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame dell'Assemblea, ed è poi stato, con un emendamento approvato al Senato, introdotto nel decreto-legge in esame. Ciò ha impedito un adeguato ed approfondito dibattito della questione, che appare di particolare importanza e sulla quale si è pervenuti, a suo avviso, ad un compromesso accettabile con le categorie interessate. Tenuto conto, tuttavia, dei contenuti complessivi del provvedimento, preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando in ogni caso, con riferimento al processo di dismissione della società Tirrenia, che possano essere tutelati gli attuali livelli occupazionali.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) chiede al relatore quali siano le specifiche disposizioni dell'Unione europea che lo inducono a sostenere, nella proposta di parere formulata, che il riconoscimento alle fonti assimilate degli incentivi per le energie rinnovabili non appare coerente con la normativa dell'Unione europea in materia.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, precisa che la direttiva 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili, mentre la direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fissato le definizioni per il settore elettrico in generale. Non risulta pertanto acquisita, sulla base di tali disposizioni, una equiparazione *tout court* di fonti assimilate a fonti rinnovabili.

Sandro GOZI (PD) rileva come, a fronte di palesi violazioni del diritto dell'Unione europea – si riferisce, in particolare alla questione delle quote latte, contenuta nella manovra finanziaria attualmente all'esame dell'Assemblea – la maggioranza non assume posizioni chiare, invitando la Commissione di merito a subordinare l'effettiva attuazione della disposizione contro-

versa alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea, mentre, in un caso come quello in oggetto, nel quale l'incompatibilità è tutta da verificare, si presume un contrasto con le disposizioni dell'Unione europea. Invita pertanto la maggioranza ad un atteggiamento di maggiore cautela.

Enrico FARINONE (PD) rileva la contraddittorietà di un parere favorevole che, in premessa, evidenzia la non coerenza delle disposizioni con la normativa dell'Unione europea.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, prende atto delle osservazioni svolte dai colleghi e ritiene di poter apportare alcune modifiche alla proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, affinché il relatore possa mettere a punto una nuova proposta di parere.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 9.50.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*), nel quale si fa riferimento all'opportunità di un approfondimento delle disposizioni controverse in sede di Unione europea, più che alla loro presunta incompatibilità con il diritto comunitario.

Enrico FARINONE (PD) rileva l'ineadeguatezza dell'approfondimento del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Atto n. 230.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

COM(2010)289 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione — Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, coglie l'occasione per segnalare ai colleghi che lo scorso 14 luglio la Giunta per il Regolamento della Camera ha espresso un parere sull'esame in Assemblea dei documenti approvati dalla XIV Commissione concernenti la conformità al principio di sussidiarietà, in tal modo integrando il parere reso il 6 ottobre 2009. Nel parere si prevede che il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà — sia essa favorevole o contraria — possa essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione (ovvero di rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica, pari a 9 deputati) o di un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica). La richiesta di rimessione all'Assemblea deve essere avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione. Il parere definisce quindi le procedure di iscrizione del punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e le procedure del relativo

esame. Poiché quello odierno è il primo caso di esame di conformità al principio di sussidiarietà che la XIV Commissione affronta dopo la pronuncia della Giunta, ha ritenuto opportuno ricordare le procedure definite, che si applicheranno d'ora innanzi ogniqualvolta la Commissione proceda in questa sede.

Sandro GOZI (PD) valuta l'atto in esame della massima importanza nel contesto della risposta europea alla crisi economica, in quanto volto, tra l'altro, a superare la molteplicità dei soggetti attualmente preposti alla vigilanza sulle agenzie di *rating*. Sotto tale profilo appare positivo ed equilibrato, nonché conforme al principio di sussidiarietà – come al anche al principio di proporzionalità, che deve anch'esso valutato in questa sede – l'equilibrio definito tra funzioni assegnate all'ESMA, la nuova Autorità europea di vigilanza sugli strumenti finanziari e i mercati, e funzioni assegnate alle competenti autorità nazionali. Rileva, infine, come la stessa Commissione europea abbia rilevato la conformità della proposta al principio di proporzionalità, ritenendo dunque di dover giustificare l'atto sia sotto il profilo della sussidiarietà che sotto quello della proporzionalità, come ritiene debba fare anche la XIV Commissione.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, si associa alle valutazioni del collega Gozi circa il rilievo dell'atto e, per tale motivo, ha ritenuto di predisporre una bozza di documento che giustifica, capo per capo, la proposta di regolamento in oggetto sotto il profilo di sussidiarietà (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) rileva la piena convergenza con il documento formulato dal relatore, ma riterrebbe opportuno fare riferimento alla conformità dell'atto anche con il principio di proporzionalità.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che, in occasione del primo esame svolto dalla XIV Commissione sulla conformità di un atto al principio di sussidiarietà si convenne di limitare tale esame stretta-

mente ai profili di sussidiarietà – in conformità con il Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona – affrontando la valutazione di proporzionalità nell'ambito dell'esame sul merito dell'atto e comunicandone gli esiti alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale.

Sandro GOZI (PD) non ricorda che la Commissione abbia assunto alcuna decisione formale in proposito.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) rammenta che era relatore, in quella occasione, sull'Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, e che emerse in quella sede, anche su sua proposta e dopo un ampio dibattito, l'orientamento richiamato dal Presidente.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa che la seduta citata della XIV Commissione si è svolta il 17 febbraio 2010 e che in quella occasione il relatore, onorevole Gottardo, precisava che «l'articolo 5, paragrafo 1, del Trattato di Lisbona è scritto, non a caso, che l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si tratta di due principi distinti che non vanno confusi nel controllo di sussidiarietà, benché quello di proporzionalità debba naturalmente essere sempre tenuto a mente. Se i due piani si confondono si potranno consentire interventi che rischiano di intralciare il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e offrire un alibi a chi vuole meno Europa e non più Europa. Ha ritenuto di fare questa precisazione pur ribadendo la condivisione dello spirito dell'intervento del collega Gozi ».

Sandro GOZI (PD) approfitta dell'attuale occasione per ribadire la posizione del suo gruppo, anche precisando che la discussione svoltasi lo scorso 17 febbraio riguardava in particolare l'ordine di protezione europeo e non era volta a definire, più in generale, come la XIV Commissione e il Parlamento debbano attuare le prerogative ad essi attribuite dal Trattato di

Lisbona. Non si è quindi in nessuna occasione stabilito formalmente che la Commissione si sarebbe limitata strettamente all'esame di sussidiarietà e ritiene, in ogni caso, che sia un grave errore metodologico quello di restringere il proprio operato ad un controllo puramente giuridico dei profili sussidiarietà. Si tratta di una inutile autolimitazione, anche tenuto conto del fatto che la Commissione è comunque sempre libera di privilegiare un aspetto rispetto ad un altro. Ritiene inoltre che il dialogo politico, per la sua informalità, abbia un valore ed efficacia inferiori rispetto al meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, che produce invece precisi effetti giuridici.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene, come già sottolineato nella più volte citata seduta del 17 febbraio 2010, che occorre evitare che l'esame della proporzionalità nel quadro della procedura del cosiddetto « cartellino giallo » ci confonda con posizioni anti europeiste, quali sono quelle di alcuni Paesi nord europei, che utilizzano strumentalmente il controllo di sussidiarietà.

Nicola FORMICHELLA (PdL) esprime stupore per le dichiarazioni dell'onorevole Gozi, che si pongono in contraddizione con le posizioni sinora assunte dal Governo e dalla delegazione della Camera in seno alla Cosac. Riteneva pertanto che si trattasse di un modo di procedere ormai consolidato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ribadisce di ritenere difficile una valutazione della conformità di un progetto legislativo dell'Unione europea con il principio di proporzionalità senza aver prima esaminato in modo approfondito il provvedimento nel merito.

Sandro GOZI (PD) valuta molto grave il fatto che si sia assunta alle riunioni della Cosac una posizione non precedentemente concordata con tutti i gruppi in Commissione, e invita sul punto il Presidente ad affrontare la questione in modo approfondito.

Ritiene si tratti di valutazioni di ordine politico e non giuridico e che occorra procedere ad un ripensamento, sia a livello politico che amministrativo, delle posizioni che vengono assunte nelle sedi di cooperazione interparlamentare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ricorda che le posizioni assunte dalle delegazioni della XIV Commissione in seno alla COSAC sono riportate sistematicamente e in dettaglio nelle relazioni predisposte dopo tutte le riunioni COSAC e oggetto di apposite comunicazioni in Commissione e, pertanto, sono suscettibili di osservazioni e commenti da parte di tutti i gruppi e i componenti della Commissione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) alla luce delle questioni emerse, che meritano ulteriore approfondimento, preannuncia l'astensione sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) sollecita a sua volta la Presidenza a dedicare una apposita riflessione alle questioni sollevate, e si associa alla dichiarazione di voto formulata dal collega Gozi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

COM(2010)291 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 5*), che sottopone all'attenzione dei colleghi affinché si possa pervenire, nella giornata odierna, ad una sua approvazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE.

Atto n. 234.

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta anti-meridiana.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sull'atto in esame scade il prossimo 28 agosto. Avverte al riguardo che nella odierna seduta della IX Commissione Trasporti potrà essere concordata con il Governo la possibilità di attendere l'espressione del parere delle Commissioni oltre il termine fissato, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega scade il 26 ottobre 2010. Se non vi sono obiezioni,

propone pertanto di rinviare a settembre l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione scade il 5 settembre prossimo. Segnala tuttavia che, considerata la complessità dell'atto in esame e la conseguente necessità di svolgere un adeguato approfondimento, che non potrà avvenire prima della ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, la I Commissione, questo pomeriggio stesso, potrà concordare con il Governo la possibilità di attendere l'espressione del parere delle Commissioni oltre il termine fissato, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega scade il 26 ottobre 2010.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame attua la delega prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Tale direttiva modifica la precedente direttiva in materia (n. 91/477/CEE), che è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 527 del 1992.

L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto legislativo nell'integrazione della disciplina sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

L'articolo 2 estende la facoltà di chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco – già riconosciuta a tutti i residenti – ai cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato.

L'articolo 3 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo l'obbligo di ottenere la licenza del Ministro per l'interno anche per l'assemblaggio di armi. Inoltre, l'articolo ridetermina la durata della validità della licenza di fabbricazione, importazione, esportazione e vendita di armi e oggetti militari ed eleva l'entità della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, il contravventore dell'obbligo di possesso della licenza.

L'articolo detta quindi una serie di misure relative a:

l'obbligo di licenza anche per l'esercizio dell'attività di intermediario nel trasferimento di armi;

l'aumento da 10 a 50 anni dell'obbligo di conservazione dei registri delle operazioni giornaliere degli armaioli;

l'obbligatorietà della presentazione del certificato medico-legale per ottenere il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi, dal quale deve risultare anche la non assunzione di sostanze stupefacenti e il non abuso di alcool;

l'obbligo di comunicare il rilascio del nulla osta e della licenza di porto d'armi al coniuge e ai familiari del titolare;

il divieto dell'attività di ricarica delle munizioni senza autorizzazione del questore;

l'introduzione dell'obbligo di licenza anche per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

L'articolo 4 aumenta in maniera molto significativa gli importi delle multe previste, assieme alla reclusione, per i reati connessi alla fabbricazione, importazione o detenzione illegale di armi.

L'articolo 5 vieta la fabbricazione, l'introduzione nel territorio italiano e la vendita delle armi da fuoco corte, ad ecce-

zione di quelle destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione. Nei casi ammessi è richiesta la licenza del questore. Si prevede inoltre il divieto di portare al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo le armi giocattolo e oggetti come i puntatori laser più potenti. Si prevedono inoltre limitazioni nella conformazione delle armi giocattolo e degli strumenti da segnalazione acustica (tipo scacciacani) e delle armi ad aria compressa.

È altresì rivista la disciplina in materia di marcatura delle armi da fuoco e si introduce una disciplina in materia tracciabilità delle armi da fuoco, come anche in materia di immissione nel mercato delle armi provenienti da scorte governative.

L'articolo reca quindi disposizioni volte ad estendere alle armi da esposizione l'esenzione dalla richiesta della licenza del questore già prevista per l'importazione temporanea di armi da caccia o sportive e si aumenta la multa, che congiuntamente alla reclusione, punisce i contravventori delle disposizioni in materia di importazione temporanea di armi. Vengono altresì specificate le caratteristiche tecniche delle armi da fuoco per uso scenico e viene aumentato l'importo della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, la violazione della disciplina in materia di locazione e comodato di armi. Vengono aumentati gli importi delle multe che puniscono, congiuntamente alla reclusione, la fabbricazione e il traffico di armi clandestine, ossia non catalogate o sprovviste di segni identificativi.

L'articolo 6 individua i provvedimenti di attuazione delle norme introdotte dallo schema in esame. Tra l'altro è previsto che un decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno, disciplini le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per idoneità, acquisizione, detenzione nonché conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi.

L'articolo 7 dispone che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva, in conclusione, che il provvedimento in esame è frutto di un lavoro certo sino svolto dal Ministero dell'interno e che si rivolge ad un settore, quello delle armi per uso civile, che registra una forte tenuta delle esportazioni e che si rivela in espansione in una fase congiunturale così difficile qual'è quella attuale. Preannuncia sin d'ora che appaiono necessari piccoli interventi modificativi del testo, che si riserva di sottoporre alla valutazione dei colleghi, nell'auspicio che si possa concludere l'esame del provvedimento prima della chiusura dei lavori della Camera per la pausa estiva.

Sandro GOZI (PD) concorda con il relatore circa il rilievo del provvedimento, e richiama, riservandosi di evidenziare successivamente ulteriori aspetti, una specifica questione. Si riferisce alle disposizioni di delega contenute nella legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), laddove si prevedeva, all'articolo 36, lettera *h*), l'obbligo di informazione anche alle persone conviventi dei richiedenti la detenzione di armi. Poiché nello schema di decreto in esame tale obbligo informativo riguarda solo il coniuge e i familiari, ritiene opportuno modificare il provvedimento sul punto al fine di adeguarsi ai principi e criteri direttivi a suo tempo definiti.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, concorda pienamente con la proposta del collega Gozi, che rientra tra gli aggiustamenti preannunciati.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrà essere convocata per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 239.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), agli articoli 49 e 50. Tali articoli conferiscono una delega per il recepimento della decisione-quadro 2006/873/GAI concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Il decreto legislativo si compone di 16 articoli suddivisi in quattro capi.

Particolare rilevanza assume il Capo II (articoli 3-10) che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse da altro Stato membro (cosiddette « procedure passive »). In particolare, l'articolo 3 precisa quali sono i reati per i quali sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Tra questi ricordo l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, il traffico di stupefacenti e quello di armi, la corruzione e il riciclaggio. L'articolo 4 precisa che sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo dove si trova il bene. L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione. L'articolo 6 disciplina le ipotesi in cui è consentito il rifiuto della richiesta di confisca. L'articolo 7 disciplina l'ipotesi del rinvio della richiesta di confisca.

Il Capo III (articolo 11-12) disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana (cosiddetta « procedura attiva »). In particolare l'articolo 11 stabilisce che competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale è il pubblico ministero.

Il Capo IV reca le disposizioni finali. Tra queste segnalo che l'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei

beni confiscati, stabilendo tra le altre cose che queste affluiscono al Fondo unico giustizia.

In base a quanto sommariamente si è potuto valutare del provvedimento, data la ristrettezza dei tempi di esame dovuti alla trasmissione dell'atto alla Camera da parte del Governo a ridosso della scadenza della delega, non ritiene di ravvisare profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento.

In considerazione della ravvicinata scadenza per l'esercizio della delega legislativa, il prossimo 6 settembre, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) stigmatizza il ritardo con il quale il Governo dà esecuzione ad una delega contenuta nella Legge comunitaria per il 2008 su di un tema così importante, particolarmente importante per l'Italia, trattandosi di confische di beni derivanti da reati quali l'associazione per delinquere, il terrorismo, il traffico di stupefacenti e quello di armi, la corruzione e il riciclaggio, purtroppo non assenti nel nostro Paese.

Per tale motivo, indipendentemente dai contenuti del provvedimento, rispetto ai quali la Commissione non è stata messa nelle condizioni di svolgere una valutazione adeguatamente approfondita, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, prende atto delle osservazioni del collega Gozi, precisando che il provvedimento è stato assegnato nella tarda serata di ieri.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV), nell'evidenziare l'opportunità che i beni soggetti a confisca

siano destinati ad un fondo di solidarietà, piuttosto che al Fondo unico Giustizia, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

COM(2010)291 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente la proposta di documento finale presentata dal relatore, rispetto alla quale riterrebbe utile qualche integrazione. Occorrerebbe innanzitutto, a suo avviso, invitare la Commissione ad una attuazione celere di tutte le disposizioni del Trattato che riguardano i Parlamenti nazionali, ed anche a fornire risposte più tempestive e più specifiche alle osservazioni parlamenti nazionali. Riterrebbe altresì opportuno chiedere alla Commissione europea una migliore e maggiormente accurata motivazione delle proposte sotto il profilo della loro conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sul punto, riprendendo la discussione svoltasi questa mattina in sede di esame della Proposta di regolamento relativa alle agenzie di *rating* del

credito, ribadisce l'importanza di una interpretazione estensiva del controllo ex articolo 5 del Trattato di Lisbona, che consente un dialogo con la Commissione su questioni di grande importanza. Ricorda infatti che non appare opportuno affidare ogni osservazione di rilievo alla sede del dialogo politico tra Commissione europea e Parlamenti nazionali (la cosiddetta « Procedura Barroso »), poiché si tratta di una sede che non ha base giuridica, una iniziativa della Commissione europea che così come è stata avviata potrebbe anche avere fine. Chiede infine al Presidente che si possa svolgere, prima della prossima riunione della Cosac, un incontro di approfondimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, accoglie la richiesta del collega Gozi, precisando

che il dialogo politico è fondato su una richiesta alla Commissione europea formulata dal Consiglio europeo del giugno 2006 e che si tratta di una iniziativa della Commissione, ma politicamente « vincolata » dai capi di stato di Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni del Presidente Pescante. Prende atto delle osservazioni del collega Gozi, che potrà valutare ai fini di una integrazione della proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (C. 3646 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3646 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 103/10 recante « Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo »;

considerato che:

il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);

l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92;

per quanto riguarda l'Italia, ad avviso della Commissione si configura una

violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, sebbene nell'ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92;

sottolineata l'esigenza che il Governo garantisca la doverosa informazione del Parlamento in ordine al processo di privatizzazione della Tirrenia S.p.A. e che assuma iniziative per assicurare il rispetto del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, senza discriminazione tra gli armatori comunitari, in modo da superare le contestazioni avanzate all'Italia nella lettera di messa in mora del 28 gennaio 2010;

rilevata infine l'esigenza che il Governo trasmetta alla Camera, in coerenza con l'articolo 15-bis, comma 3-ter, della legge 11 del 2005, come modificato da ultimo dalla legge n. 96 del 2010, informazioni e documenti sulla procedura di infrazione sopra richiamata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 3660 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010;

considerato che:

le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;

tale riconoscimento non appare coerente con la normativa dell'Unione europea in materia;

sottolineata l'esigenza che il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 3660 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010;

considerato che:

le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;

a tale proposito appare opportuno un approfondimento in sede di Unione europea;

sottolineata l'opportunità che, conseguentemente, il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM(2010)289 def.).**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2010)678) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)679);

considerato che:

a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, appare pienamente adeguata alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stessa, la quale è intesa ad assicurare un miglior funzionamento del mercato dei servizi finanziari;

b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta nel complesso accurata;

c) le vicende connesse alla crisi economica e finanziaria hanno dimostrato con evidenza che la realizzazione di un quadro di regolamentazione e di vigilanza efficace sulle agenzie di *rating* del credito,

tenuto conto della natura, degli effetti e dell'ambito tipicamente transnazionali della relativa attività nonché dell'integrazione dei mercati finanziari europei e globali, non può essere assicurata in maniera adeguata negli ordinamenti nazionali, ma postula una disciplina comune a livello di Unione europea;

d) le disposizioni contenute nella proposta introducono o modificano disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 al fine di rendere più efficace, alla luce dell'esperienza recente, sia la regolamentazione sia la vigilanza in materia;

e) le modifiche al titolo I del regolamento vigente e, in particolare, le modifiche all'articolo 4, paragrafo 1, che assoggetta i fondi di investimento alternativi allo stesso trattamento spettante agli altri istituti finanziari dell'UE per quanto riguarda l'uso dei *rating* di credito, appaiono pienamente giustificate dalla necessità di adeguare la disciplina del regolamento a quelle della proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (COM(2009)207);

f) le modifiche al titolo II del regolamento (CE) n. 1060/2009, imponendo obblighi di trasparenza e di divulgazione in capo agli emittenti di strumenti finanziari strutturati, rispondono alla condivisibile esigenza di rafforzare su scala europea la concorrenza e la trasparenza sul mercato dei *rating* e di allineare la disciplina dell'Unione europea a quella recentemente introdotta negli Stati Uniti d'America con la SEC Rule 17g-5, pubblicata il 4 dicembre 2009 e in vigore dal giugno 2010;

g) le modifiche al titolo III, che trasferiscono alla istituenda Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le competenze di vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito appaiono necessarie a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle medesime agenzie che generalmente svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse;

h) il sistema stabilito dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che mira ad assicurare la convergenza e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti mediante la costituzione di collegi delle medesime autorità, può comportare, infatti, il rischio di conflitti di competenza e di ritardi nell'adozione delle decisioni nonché determinare oneri elevati per le agenzie di *rating*;

i) in particolare, le modifiche al capo I del Titolo III, relative alla procedura di registrazione delle agenzie di *rating*, che attribuiscono le competenze in materia all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, oltre a semplificare la medesima procedura, eliminando la consultazione tra le autorità facenti parte del collegio e con il Comitato europeo dei regolatori sui valori mobiliari, consentirebbe di ridurre i tempi della registrazione nonché gli oneri in capo alle agenzie richiedenti;

j) le modifiche al capo II del titolo III – che attribuiscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di proporre progetti di standard tecnici da sottoporre ad approvazione della Commissione – di richiedere le informazioni necessarie alle agenzie di *rating* del credito e ad altri individui coinvolti nell'attività di *rating*, nonché di avviare indagini e svolgere ispezioni presso i medesimi soggetti – sono strettamente necessarie per assicurare l'effettività dell'attività di vigilanza a livello europeo, anche alla luce dei fattori di criticità emersi nel corso della crisi finanziaria;

k) le modifiche al capo III del titolo III – che mantengono in capo alle autorità nazionali le competenze di vigilanza sull'uso dei *rating* del credito da parte dei soggetti sorvegliati che ne fanno uso a fini regolamentari – appaiono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, essendo tali autorità nella migliore posizione per verificare come i soggetti in questione usano il *rating* del credito nelle loro attività correnti e per prendere gli opportuni provvedimenti ove necessario;

l) appare altresì espressione coerente del principio di sussidiarietà la previsione per cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può delegare compiti di vigilanza specifici ad autorità nazionali competenti, quando le misure di vigilanza devono essere prese presso una sede distante dell'agenzia di *rating* del credito o richiedono competenze e conoscenze riguardo alle condizioni locali, compresa la conoscenza di una lingua straniera;

m) le modifiche al capo I del Titolo IV, che consentono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di chiedere alla Commissione di imporre sanzioni amministrative in presenza delle violazioni di cui al nuovo allegato III, sono indispensabili per assicurare l'effettiva applicazione del regolamento;

n) la proposta presenta, pertanto, un evidente valore aggiunto rispetto sia al Regolamento n. 1060/2009 vigente sia ad eventuali interventi normativi a livello nazionale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 5

Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.)**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.)

richiamati gli indirizzi definiti nella risoluzione Pescante e altri 6-00043, approvata dalla Camera il 13 luglio 2010 in esito all'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre Presidenze del Consiglio spagnola, belga ed ungherese;

preso atto delle misure adottate dalla Commissione per assicurare l'attuazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà;

premessi che:

il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali costituisce, al di là dell'attuazione del Trattato di Lisbona, un fattore di miglioramento della qualità e della democraticità del processo di formazione delle politiche e della normativa europea;

in questo contesto assume un rilievo prioritario il dialogo politico informale che, sin dal suo avvio nel 2006, si è rivelato uno strumento efficace e flessibile per la partecipazione dei parlamenti alla predisposizione e all'esame delle iniziative regolative della Commissione e ha costituito il modello per lo sviluppo di rapporti analoghi con le altre Istituzioni dell'Unione europea;

l'importanza del dialogo politico discende non solo dalla costante crescita del numero di pareri che i Parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione ma soprattutto dalla loro qualità ed articolazione, che dimostra la capacità delle singole assemblee di concorrere al buon funzionamento dell'Unione, in coerenza con l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, anziché assumere posizioni antagonistiche rispetto al processo decisionale europeo;

va pertanto pienamente sostenuta la decisione della Commissione di mantenere, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il dialogo politico – accanto al controllo di sussidiarietà – secondo regole informali e flessibili;

è di estrema rilevanza che solo un numero ridotto di osservazioni dei parlamenti nazionali concernano il principio di sussidiarietà, a conferma della volontà dei parlamenti nazionali di non limitarsi al mero controllo delle competenze ma di contribuire alla definizione delle priorità e sul merito delle soluzioni regolative europee;

è necessario che la Commissione tenga conto, fornendo un appropriato riscontro, delle osservazioni dei parlamenti nazionali sia nella predisposizione delle proposte legislative sia, ove esse si riferiscono a progetti legislativi, nel corso del negoziato con le altre Istituzioni;

i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali, sebbene la

qualità delle risposte stesse sia cresciuta in misura significativa, rimangono elevati e non sempre compatibili con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente su uno stesso documento;

l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione o, quanto meno, del più ampio numero possibile di lingue, oltre a rispondere a precisi obblighi imposti dal Trattato, è un presupposto essenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Commissione e i parlamenti nazionali;

sarebbe altresì opportuno che la Commissione europea, prima ancora di ricevere osservazioni e parere dai parlamenti nazionali, utilizzasse la banca dati IPEX (EU Interparliamentary Exchange) per accedere ad informazioni sullo sviluppo dell'esame dei propri documenti presso ogni parlamento o camera nazionale,

rilevato che:

in base ai dati riportati nella relazione la Camera ha trasmesso alla Commissione nel 2009 9 documenti, a fronte degli 8 trasmessi nel 2008 e degli undici già trasmessi nel 2010, inclusi quattro documenti relativi alla valutazione della compatibilità di progetti legislativi dell'Unione europea con il principio di sussidiarietà;

la scelta – codificata nel parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 6 ottobre 2009 – di trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell'Unione europea interessate – gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo anziché specifiche osservazioni o pareri ha consentito opportunamente di evitare un disallineamento tra le posizioni della Camera e quelle del Governo;

l'esame dei documenti dell'Unione europea svolto dai competenti organi della Camera privilegia, pur tenendo conto dei tempi del processo decisionale europeo, l'esigenza di un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e attraverso il raccordo con il Governo;

anche ai fini del controllo di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2, la Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee a questo scopo, ha scelto di concentrarsi soltanto sugli atti che presentassero elementi problematici da approfondire;

in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;

rilevata, pertanto, l'esigenza che anche le Commissioni di merito procedano in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;

b) sarebbe opportuno ridurre i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali;

c) occorre che il Governo concorra, anche ai fini del dialogo politico con la Commissione e del controllo di sussidiarietà, a fornire elementi di valutazione dei progetti legislativi della Commissione, an-

che mediante la sistematica partecipazione alle sedute dei competenti organi parlamentari;

d) la Commissione europea dovrebbe sottoporre ai parlamenti nazionali un documento di consultazione in vista della

predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei parlamenti stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Nuovo testo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	249
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	250
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	254
DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	251
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	255

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Nuovo testo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra il provvedimento in esame; riferisce che l'articolo 1 dispone che, al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura. Osserva che l'articolo 2 stabilisce che i candidati del concorso che prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. Rileva che l'articolo

3 prevede che i candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta e a seguito del superamento di tale prova è confermata la posizione occupata nella graduatoria generale finale di merito. Evidenzia che l'articolo 4 stabilisce i termini entro cui devono essere ultimate le prove concorsuali, mentre l'articolo 5 prevede che sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso. Si sofferma quindi sull'articolo 6, ai sensi del quale l'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, nonché sull'articolo 7, inerente alla validità delle graduatorie relative ai rispettivi settori formativi. Riferisce quindi sull'articolo 8, in materia di organizzazione delle procedure e di nomina delle commissioni giudicatrici; sull'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, e sull'articolo 10, riguardante le modalità di svolgimento delle assunzioni. Fa notare che le disposizioni recate dalla proposta di legge possono essere ricondotte alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione».

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno chiarire la portata delle previsioni di cui agli articoli 6 e 9 del testo, affinché sia precisato che gli uffici scolastici regionali ivi richiamati si riferiscano esclusivamente alla regione Sicilia.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) evidenzia che per la copertura finanziaria prevista all'articolo 9 è stata già effettuata, relativamente al capitolo di spesa del competente dicastero, la ripartizione di somme da assegnare ai singoli uffici scolastici regionali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ringraziare il deputato Cristaldi per il chiarimento fornito, avanza al relatore la richiesta che tale precisazione sia menzionata in premessa al parere.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, accedendo alla richiesta del senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. Rileva che l'articolo 1, lettera *a*), stabilisce, nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A., il commissariamento di Tirrenia mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva che la lettera *b*) della medesima disposizione esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate; la lettera *c*) consente l'erogazione da parte di banche o

intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti o l'erogazione della quota non ancora erogata dei finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti, mentre la lettera *d*) prevede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti derivanti dai nuovi finanziamenti, alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009. riferisce che l'articolo 1-*bis* reca misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo, apportando modifiche, in particolare, all'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. In particolare, rileva, si prevede, per il trasporto stradale, che al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori e organizzazioni associative dei committenti. Sottolinea che in materia di trasporto aereo sono previste norme recanti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e la previsione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire il contenuto della scheda di trasporto in cui devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente la portata delle previsioni dell'articolo 1 sul commissariamento di Tirrenia ed esprime invece un orientamento favorevole sull'articolo 1-*bis*

in materia di trasporto stradale e aereo. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere alla 10^a Commissione del Senato in data 20 luglio 2010. Riferisce che l'articolo 1 prevede un maggior coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione e distribuzione dell'energia e delle fonti energetiche; su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Rammenta che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è stabilito che gli interventi predetti sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le

regioni e province autonome interessate. Osserva che con le menzionate intese sono inoltre definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo. Rileva che l'articolo 1-*bis* regola il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; l'articolo 1-*ter* dispone finanziamenti ed incentivi alle fonti rinnovabili di energia; l'articolo 1-*quater* reca l'interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW. Evidenzia che l'articolo 1-*quinquies* interviene in materia di denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili; l'articolo 1-*sexies* prevede garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'articolo 1-*septies* dispone il rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico. Fa notare che l'articolo 1-*octies* reca ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; l'articolo 1-*novies* interviene in materia di opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; l'articolo 1-*decies* regola la competenza in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA. Riferisce che l'articolo 2 del provvedimento reca una proroga di termini a favore della società Invitalia per l'attuazione del piano di riordino e delle dismissioni e l'articolo 3 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 99 del 2009 in materia di incompatibilità del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Ravvisa l'opportunità di riproporre nel parere le osservazioni apposte al menzionato parere reso alla 10^a Commissione del Senato il 20 luglio scorso, non recepite nel testo modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, ritiene opportuno precisare che la nomina dei commissari straordinari possa avvenire in casi di urgenza e che sia

prevista l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Ravvisa altresì l'opportunità che sia prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e che siano escluse le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur ritenendo che nel corso dell'esame al Senato il provvedimento sia stato migliorato nei contenuti, esprime riserve in ordine al regime del commissariamento previsto all'articolo 1 ed alle previsioni di cui all'articolo 3 sulla disciplina della incompatibilità del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Preannuncia il proprio voto di astensione qualora il relatore accolga la sua richiesta di apporre al parere le seguenti condizioni: che sia precisato che la nomina dei commissari straordinari possa avvenire in casi di urgenza e che sia prevista l'intesa con le regioni in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, accede alla richiesta avanzata dal deputato Pizzetti e formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere così come riformulata.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO 1

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004;

considerato che il provvedimento in esame è volto a consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004,

in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa;

rilevato che il contenuto della proposta di legge appare riconducibile alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;

considerato e nel presupposto che le previsioni di cui agli articoli 6 e 9 relative agli uffici scolastici regionali si riferiscono esclusivamente alla regione Sicilia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (C. 3646 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, approvato dal Senato;

considerato che il decreto-legge in oggetto contempla previsioni eterogenee che incidono sulla competenza concorrente Stato-regioni in ordine ai diversi settori del trasporto marittimo, stradale e aereo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si procede al commissariamento di Tirrenia, ai sensi dell'articolo 1, nonché il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, teso a stabilire il contenuto della scheda di trasporto recante le indicazioni relative al vettore, al committente, alla tipologia della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, siano adottati previo parere della Conferenza unificata.

ALLEGATO 3

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi, su cui la Commissione ha reso parere alla 10^a Commissione del Senato in data 20 luglio 2010;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla « distribuzione nazionale dell'energia » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame e tenuto conto della sentenza 17 giugno 2010, n. 215, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

rilevate le modifiche apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame al Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che la nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 1 del testo in esame può avvenire in casi di urgenza, rimanendo altrimenti ferma in capo alle regioni la relativa competenza;

2) sia previsto l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente « Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale », modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio</i>)	256
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di documento predisposta dal relatore, on. Nannicini</i>)	258
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di documento predisposta dal relatore, sen. Paolo Franco</i>) ..	283

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Doc. XXVII, n. 22.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2010.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 27 luglio i relatori hanno presentato una proposta di documento comune, che tuttavia conteneva ancora alcuni aspetti non pienamente condivisi, che sarebbero stati oggetto di confronto nel corso dell'esame in Commissione, quali la determinazione dei costi standard e dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Ritiene inoltre che sia necessario definire meglio il cosiddetto federalismo municipale, cioè l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, in particolare per quanto riguarda l'IMU, che deve essere considerata diversamente. Alla luce di tali esigenze di approfondimento, consegna alla Commissione una nuova proposta di documento (*vedi allegato 1*), che reca ulteriori elementi rispetto a quella presentata nella scorsa seduta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ad un primo esame rileva come la nuova proposta dell'onorevole Nannicini presenti numerose novità, che rendono opportuno, al fine di esaminarne con cura i contenuti,

un rinvio del seguito dell'esame alla ripresa dei lavori.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, nel prendere atto che l'altro relatore nella sua nuova proposta esprime considerazioni nuove e diverse rispetto a quelle che erano confluite nel documento presentato congiuntamente nella precedente seduta, conviene con il rinvio dell'esame a dopo la pausa estiva, anche al fine di valutare se il processo che si era avviato con la redazione del predetto documento possa continuare. Al momento tuttavia deve prendere atto che ciò non è possibile e, pertanto, ritiene necessario presentare anche da parte sua nuove indicazioni in ordine alla valutazione della relazione del Governo, in modo che i commissari, nell'approfondire i nuovi contenuti proposti dal collega Nannicini, possano avvalersi anche del contributo di entrambi i relatori.

Nel presentare, quindi, anch'egli una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*), ne segnala in estrema sintesi alcuni elementi, il primo dei quali concerne la necessità che, pur in presenza della riduzione delle risorse prevista nella manovra in corso, il processo federalista debba comunque proseguire, atteso che, peraltro,

la stessa manovra prevede che tali riduzioni non abbiano rilievo ai fini della nuova fiscalità territoriale.

Un ulteriore elemento contenuto nella propria proposta attiene alla evidenziazione di taluni aspetti positivi che la Relazione contiene, pur all'interno di un quadro che, come era stato rilevato nell'originario documento, necessitava ancora di alcuni approfondimenti.

Pur osservando che rispetto ai contenuti dei prossimi decreti attuativi la presentazione di due diversi documenti potrebbe aver minore efficacia rispetto a quella rivestita dal documento comune che era stato predisposto, conclude auspicando, comunque, che alla ripresa dei lavori questi possano condursi con il necessario spirito collaborativo, atteso che il processo federale non appartiene ad una sola parte politica, come può desumersi dall'ampia maggioranza che ha approvato la legge n. 42 del 2009.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel rimettere alla valutazione dei commissari le nuove proposte ora presentate, rinvia il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori che, presumibilmente, potranno avviarsi con una seduta dell'Ufficio di presidenza nella giornata di giovedì 9 settembre 2010.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). (Doc. XXVII, n. 22).

**NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO PREDISPOSTA
DAL RELATORE, ON. NANNICINI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminata la Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale – e i relativi allegati tecnici – che il Governo ha presentato alle Camere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n.42;

preso atto dei chiarimenti e delle indicazioni forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svoltasi presso la Commissione il 21 luglio 2010;

esaminate le ulteriori informazioni e ricostruzioni contabili fornite dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

ascoltate le dichiarazioni rilasciate nelle diverse audizioni dai soggetti interessati, e in particolare in base all'audizione del 28 luglio del Comitato di rappresentati delle autonomie territoriali;

formula, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge n. 42/2009, le seguenti osservazioni e valutazioni utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

1. Il contesto europeo

La citata Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti semplicemente Relazione) – presentata all'at-

tenzione del Parlamento in data 30 giugno 2010 – interviene in una fase congiunturale di particolare delicatezza e in un contesto che registra una significativa evoluzione, a livello nazionale e comunitario, degli strumenti di governo della finanza pubblica e di coordinamento delle politiche economiche.

Nella medesima data del 30 giugno la Commissione europea, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha, infatti, presentato una Comunicazione⁽¹⁾ che propone una serie di misure, legislative e non, volte a definire una più forte sorveglianza macroeconomica; un quadro nazionale di bilancio più rigoroso; un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita, nonché a introdurre un « *semestre europeo* » che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

È evidente come le determinazioni che saranno assunte in sede comunitaria non possano che riflettersi sul processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e sulle nuove modalità di coordinamento dinamico della finanza pubblica desumibili dal combinato disposto della legge n. 42 e della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

(1) « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro – Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE » (COM(2010)367).

È, infatti, la stessa Commissione europea che prospetta, con particolare riferimento ai Paesi con assetti decentrati, l'adozione di un quadro di bilancio nazionale che comprenda l'intero sistema di finanza pubblica, nell'ambito del quale le regole di bilancio dovranno sempre più perseguire obiettivi di medio termine, ispirandosi ad un criterio di pianificazione pluriennale, che richiede l'indicazione delle entrate e delle spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l'obiettivo di finanze pubbliche solide.

A tal fine, si propone sia un'applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto di stabilità e crescita europeo, sia l'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni e di incentivi a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

Quanto alle prime, facendo leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente fondi strutturali, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca), la Commissione prospetta, tra l'altro, un meccanismo in base al quale l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali relativi a tali fondi, mentre nel caso di mancata attuazione delle raccomandazioni adottate nell'ambito della procedura, verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno (2).

Sotto altro versante, è opportuno rilevare come sempre in sede comunitaria sia altresì emersa l'esigenza di introdurre nella politica di coesione un principio di condizionalità *ex ante*, in base al quale l'allocazione dei relativi finanziamenti dovrebbe essere vincolata all'adozione di riforme strutturali mirate ad accrescerne l'efficacia e l'efficienza; riforme nell'ambito delle quali non può che essere annoverata la stessa legge n. 42, che rappre-

senta, in effetti, il più moderno e articolato tentativo di coniugare in modo nuovo l'equità e l'efficienza della spesa nei diversi livelli territoriali.

A tal proposito, la Commissione invita il Governo a definire con tempestività e con chiarezza le modalità con cui le nuove regole europee debbano interfacciarsi con le nuove regole nazionali di coordinamento della finanza pubblica multilivello prevista dalla Costituzione e definite nel combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196 del 2009.

2. Lo scenario nazionale

Alla luce dell'accennata evoluzione politico-istituzionale che si registra a livello comunitario – che le citate leggi n. 42 e n. 196 hanno a ben vedere in un certo senso preceduto – le osservazioni su principi, obiettivi e strumenti di stabilità finanziaria contenute nella parte conclusiva della Relazione appaiono ancora non conclusive.

In questa prospettiva, la stessa Relazione evidenzia altresì la necessità – che la Commissione condivide – di strutturare in modo compiuto la nuova formula di *governance* della finanza pubblica sottesa alla legge n. 42/2009, dando in particolare attuazione all'articolo 5 della medesima legge, che prevede, com'è noto, l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, configurato quale « *organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica* » che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica « *per comparto* ».

A tal fine, la Commissione sollecita la costituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In proposito, appare utile svolgere alcune considerazioni, rilevando, in primo luogo, come nella Relazione non vi sia un richiamo alle procedure di coordinamento della finanza pubblica delineate dalla nuova legge di contabilità n. 196/2009, nonostante tale legge si integri in modo sistematico e complementare con il disposto della stessa legge n. 42.

(2) Alcuni incentivi potrebbero, invece, derivare da una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento, oppure dall'introduzione di una riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati nell'ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

Il *corpus* normativo e l'architettura complessa di organi e procedure delineati dalle due leggi sono, infatti, volti a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo.

In questa cornice si innestano sia le Linee guida per il riparto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (articolati per i sottosettori del conto della PA – amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale) – che il Governo è chiamato ad inviare alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, e alle Camere – sia il nuovo Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 42 – teso a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché a delineare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – il quale, assieme al tradizionale Patto di stabilità interno, è destinato ad essere trasfuso, ai sensi della nuova legge contabilità, prima nella Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre, e successivamente, entro il 15 ottobre, nella Legge di Stabilità. Un sintetico quadro della spesa discrezionale della PA, ripartita per sottosettori istituzionali, è riportato nella Tavola 1 al presente documento.

Di tali nuove e avanzate regole di disciplina fiscale multilivello – che attribuiscono, peraltro, al Parlamento un importante ruolo di sintesi e compensazione tra le diverse istanze territoriali – non si tiene conto nella Relazione presentata dal Governo, anche laddove si evidenzia, come un obiettivo fondamentale sia quello di assicurare « *l'appropriato grado di perequazione infraregionale che, garantendo livelli appropriati di assistenza sanitaria e sociale*

a livello nazionale, sia governato da meccanismi di solidarietà responsabile, economicamente sostenibile, ispirati allo spirito mutualistico (e quindi di copertura temporanea di rischi imprevedibili) e non basato sul presupposto di trasferimenti irrazionalmente operati ex post ».

Quest'ultimo obiettivo presuppone il passaggio dalla spesa storica ai costi e fabbisogni *standard*, che la legge n. 42 intende realizzare con gradualità proprio attraverso la definizione del Patto e del percorso di convergenza degli obiettivi di servizio sopra richiamati, che costituiscono elementi qualificanti della medesima legge i quali dovranno consentire, in prospettiva, attraverso la previsione di appositi stanziamenti ad opera delle leggi annuali di stabilità, di elevare la quantità e la qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e nei settori sotto *standard* per poter raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione auspica in primo luogo che il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali contenuto nell'allegato 2 alla Relazione possa essere utilmente aggiornato ed arricchito da ulteriori elementi informativi in occasione della trasmissione al Parlamento delle suddette Linee guida e, soprattutto, dello schema di Decisione di finanza pubblica (di seguito DFP), nell'ambito del quale potranno essere affrontate, in una prospettiva di medio termine, le ipotesi di evoluzione dell'intero comparto della finanza locale, con l'espressa indicazione « *dell'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente* », nonché delle « *misure atte a realizzare il percorso di convergenza* », così come del resto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), della legge n. 196/2009.

Nell'ambito della DFP potrà, inoltre, trovare adeguato spazio la *programmazione dettagliata* – enunciata come obiettivo dalla Relazione – di un « *quadro pluriennale delle azioni di governo nazionale e regionale volte ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, sia*

complessivo che per ogni singola Regione, in compatibilità con i vincoli di bilancio nazionali imposti dal Patto Europeo di Stabilità e Crescita e dalle nuove procedure Europee rafforzate di vigilanza sul deficit e debito pubblico».

Occorre, infatti, tenere presente che il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, determinato in 6.300 milioni nel 2011 e in 8.500 milioni a decorrere dal 2012, è stato già definito, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto-legge, mediante una riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni ed enti locali, senza inquadrare pertanto la definizione del riparto degli obiettivi di finanza tra i diversi livelli di governo nell'ambito delle procedure di concertazione, sopra richiamate, definite dalla nuova legge di contabilità (Linee Guida – parere Conferenza – DFP).

Occorre peraltro tenere presente che, a differenza di quanto si è verificato negli anni precedenti, il raggiungimento dei risparmi previsti per i singoli comparti non risulta affidato all'applicazione dello strumento del Patto di stabilità interno (3), bensì ottenuto direttamente attraverso la riduzione delle risorse, spettanti agli enti. I vincoli previsti dalla vigente normativa del Patto (articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge n. 112/2008), che copre un arco temporale che arriva fino al 2011, sono rimasti pertanto invariati, salvo alcune pur apprezzabili deroghe allo stesso introdotte dal decreto medesimo al fine, tra l'altro, di sostenere la spesa per investimenti degli enti locali.

È innegabile che tali decisioni, contenute nella manovra economica congiunturale, generano un quadro di grave preoccupazione e incertezza presso gli amministratori regionali e locali, come emerso chiaramente nell'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della

legge n. 42 del 2009 presso la Commissione. La mancata concertazione della manovra da parte del Governo e il mancato avvio delle nuove procedure di costruzione del bilancio previste dalla legge 196 attraverso il varo di linee guida della DFP entro il 15 luglio sono peraltro stigmatizzati in un ordine del giorno presentato in aula alla Camera dei Deputati e sottoscritto dal presidente della V Commissione bilancio. Il quadro prospettico fornito dal Governo con la Relazione non sembra in grado, per effetto delle sue lacune, di ristabilire certezza agli amministratori regionali e locali in merito ad un processo di attuazione della legge 42 pienamente coerente con i principi e il dettato della stessa legge.

La Commissione ritiene, in particolare, che la riduzione di risorse finanziarie previste nel biennio 2011-2012, pari a 14.800 milioni di euro per il settore delle regioni e degli enti locali, debba trovare un'adeguata copertura nell'attuazione della legge 42, come previsto nel sopra citato decreto.

Il decreto-legge n.78/2010 prevede, inoltre, un inasprimento delle sanzioni vigenti in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, che si sostanzia, per gli enti locali, in una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento tra saldo obiettivo e saldo conseguito, mentre per le regioni è richiesto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento tra l'obiettivo ed il risultato conseguito.

Particolare rilievo assume, infine, la previsione, assai innovativa e la cui portata andrà debitamente approfondita, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 78, in base alla quale, il Governo, proprio «in funzione della riforma» – sopra richiamata – «del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana», ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare «sentita la Regione interessata», possa essere disposta la «sospensione dei trasfe-

(3) Fatta eccezione per le autonomie speciali, per le quali come in passato, lo strumento utilizzato per il conseguimento dei risparmi resta affidato al patto di stabilità interno, mediante accordi tra lo Stato e le regioni stesse.

rimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.»

Appare dunque evidente come la valenza qualitativa e quantitativa del quadro normativo testè richiamato – che si completa con le misure previste in favore del Comune di Roma e con quelle finalizzate a promuovere, ai fini del contenimento delle spese, l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni – inciderà in modo sensibile sul processo di attuazione del federalismo fiscale, a partire dai profili concernenti l'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di autonomia e fiscalità territoriale, di cui tratta la Relazione e l'allegato 2 predisposto dalla Copaff.

Al fine di conferire un carattere sistematico alle diverse misure di riordino della finanza locale, la Commissione invita pertanto il Governo, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, ad adoperarsi affinché nello schema di DFP da presentare alle Camere entro il prossimo 15 settembre siano delineati in modo compiuto gli indirizzi di riforma – concernenti anche le modifiche inerenti alla tempistica del ciclo di bilancio definito dalla legge n. 196/2009 che si rendano eventualmente necessarie a seguito degli sviluppi sopra richiamati del contesto europeo – che si intendono adottare in relazione all'esigenza di:

- assicurare i caratteri di « *stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti* », che l'articolo 8, comma 2, della legge n. 196/2009 enuncia in relazione al Patto di stabilità interno, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge n. 42/2009, che le regioni, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in rela-

zione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

- garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e un'elevata qualità dei servizi pubblici resi dagli enti territoriali attraverso meccanismi di carattere premiale ovvero sanzionatorio da affiancare ai tradizionali meccanismi di monitoraggio e controllo della spesa e dei saldi degli, come previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) della legge n. 42/2009. Occorre, infatti, tenere presente che il sistema premiante contemplato dalle citate disposizioni è, tra l'altro, riservato in favore degli enti che assicurino un livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, nonché a quelli che partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.

A tale ultimo proposito, la Commissione osserva come nel corso dell'esame del decreto-legge di manovra presso il Senato, siano state introdotte (all'articolo 14, comma 2), alcune disposizioni, ai fini della riduzione delle risorse spettanti alle autonomie territoriali per il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che sembrano prefigurare l'applicazione di nuovi principi di premialità a favore delle regioni e degli enti locali più virtuosi in termini di equilibri di bilancio e minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva; per le regioni, in particolare, si fa riferimento anche dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi, questione, quest'ultima, più volte richiamata nella Relazione, mentre per gli enti locali si fa riferimento al conseguimento di « adeguati indici di autonomia finanziaria ».

Si osserva, inoltre, come le modifiche apportate dal Senato abbiano altresì at-

tribuito un ruolo delle autonomie nella definizione del riparto dei sacrifici finanziari imposti agli enti territoriali ai fini del consolidamento dei conti: rispetto alla formulazione vigente del decreto – che prevede solo forme di consultazione, ancorando il riparto delle risorse sostanzialmente ad un semplice principio di proporzionalità – le innovazioni introdotte prevedono che le riduzioni di risorse siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome (per le regioni) e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per gli enti locali), e recepiti, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto dei profili di premialità sopra evidenziati.

In caso di mancata deliberazione delle predette Conferenze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78 – e, per gli anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno precedente – si prevede che i citati decreti governativi siano comunque emanati, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

Anche in tal caso, la Commissione ravvisa dunque l'opportunità di ricondurre le fattispecie richiamate nell'ambito delle procedure di coordinamento della finanza pubblica previste dalla legge n. 196/2009, sottolineando altresì l'esigenza di definire quanto prima in modo permanente, attraverso l'adozione di un apposito decreto legislativo, il sistema premiante e sanzionatorio previsto dai criteri direttivi della legge delega n. 42/2009.

3. Il quadro di finanziamento degli enti territoriali e il processo di omogeneizzazione dei dati contabili

La Relazione presentata dal Governo si sofferma, in una prima parte, sull'evoluzione della finanza locale italiana, ripercorrendo le vicende che dal testo unico della finanza locale del 1931, passando

attraverso la riforma fiscale del 1971 e i successivi decreti Stammati del 1977, hanno condotto prima al decentramento amministrativo disposto dalle leggi Bassanini e, successivamente, alle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione.

In proposito, la Commissione in questa sede si limita a rilevare come, nonostante durante gli anni '90 si sia realizzata una positiva evoluzione nella composizione delle fonti di finanziamento della spesa pubblica locale – con una decisa riduzione dei trasferimenti (finanza derivata) a vantaggio delle entrate proprie (autonomia impositiva) (4) – non si sia ancora pervenuti ad un compiuto e coerente assetto atto a garantire un'effettiva autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali; il processo di superamento del sistema di finanza derivata si è infatti sviluppato in modo discontinuo e tale da rendere non più differibile l'attuazione della legge n. 42/2009.

Una seconda parte della Relazione reca, invece, alcune prime indicazioni, riferite in particolare al comparto dei comuni, relative alla possibile tipologia delle fonti di gettito e dei cespiti tributari che potranno sostituire i trasferimenti erariali da sopprimere, nonché alcuni criteri e orientamenti, di carattere prevalentemente metodologico, relativi alla tempistica e alla modalità di attuazione del federalismo fiscale.

La base quantitativa è rinvenibile nell'Allegato 2 alla Relazione, laddove si può individuare l'ammontare delle risorse, attualmente attribuite agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti, in relazione alle quali dovrà essere attribuita la titolarità di gettito fiscale ai diversi comparti degli enti territoriali.

Elementi di interesse per la Commissione sono altresì ravvisabili negli altri allegati alla Relazione, in particolare nell'Allegato 3, recante alcuni approfondimenti tecnici di particolare rilievo in ma-

(4) Il finanziamento via trasferimenti, pari all'81 per cento nel 1980 e al 72,6 per cento nel 1990, si riduce al 40,4 per cento nel 2000. Di converso, il finanziamento via imposte sale dal 14,9 per cento del 1990 al 43,1 per cento nel 2000.

teria, tra gli altri, di fabbisogni *standard* di Province e comuni e di costi *standard* delle Regioni, i quali, tuttavia, al pari dei dati e delle ipotesi di lavoro contenuti nel predetto Allegato 2, assumono una valenza di carattere esclusivamente tecnico, che in quanto tale, come specifica la stessa Relazione, non è impegnativa né per il Governo, né per il Parlamento.

In questo senso, la Relazione non fornisce ipotesi compiute di « *definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali* », né provvede ad indicare in modo puntuale gli scenari di possibile « *distribuzione delle risorse* » conseguenti all'attuazione della legge delega.

Tale circostanza appare riconducibile a due ordini di ragioni, l'una di carattere tecnico, l'altra di carattere politico-istituzionale.

Quanto alla prima, nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti dalle strutture tecniche, e in particolare dalla Copaff, la piattaforma dei dati contabili a tutt'oggi a disposizione non appare ancora completa e tale da poter essere utilizzata per esercizi di simulazione e con finalità operative, tant'è che la stessa Copaff ha preannunciato la presentazione di ulteriori documenti di approfondimento di alcune questioni di carattere contabile.

Quanto alla seconda, la Relazione e i documenti ad essa allegati sembrano voler lasciare impregiudicate alcune determinazioni fondanti da assumere in via preliminare ai fini dell'attuazione della delega – in relazione, ad esempio, ai criteri di perequazione da adottare in sede di fiscalizzazione dei trasferimenti e alle metodologie per la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*. Pur potendosi questo dato leggere sulla base di una volontà del Governo di attendere indicazioni e osservazioni da parte del Parlamento, ed in particolare della Commissione, in questa sede chiamata a offrire al Governo elementi di stimolo e riflessione utili ad addivenire a scelte quanto più possibile condivise, ciò nondimeno non può sottra-

cersi che la suddetta Relazione non sembra adempiere pienamente agli obblighi di legge.

3.1 La base dei dati contabili

Per quanto concerne, in particolare, il primo dei suddetti aspetti, occorre evidenziare come da una disamina dei dati contenuti nel predetto Allegato 2 elaborato dalla Copaff si evince che, sia sul versante della spesa, che su quello dell'entrata, la riclassificazione dei bilanci operata ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009 richieda un'integrazione ed un ampliamento della base di dati contabili ai fini della definizione delle predette ipotesi di carattere quantitativo e su base territoriale di attuazione della delega; tale riclassificazione è stata, infatti, effettuata dalle Regioni in mancanza di un'armonizzazione dei principi contabili – che la Commissione auspica realizzarsi quanto prima – e ciò ha determinato l'applicazione di criteri non uniformi di classificazione delle poste da parte degli enti: da qui l'insorgere di incongruenze e aspetti problematici e suscettibili di approfondimento, anche in sede di predisposizione dello schema di DFP, quali ad esempio:

- l'elevata incidenza delle contabilità speciali, che rappresentano in media il 38 per cento della spesa ordinaria del complesso delle Regioni, con un peso, all'interno di ciascuna Regione, che presenta un'alta variabilità, dal 4 per cento del Piemonte al 77 per cento della Puglia;

- l'elevata quota delle spese non attribuite (25 per cento in media, con estremi di 50 per cento in Liguria e 0 per cento in Abruzzo, Molise e Campania), la cui variabilità si riflette inevitabilmente sulle altre voci di spesa, (si pensi, ad esempio, agli oltre 6 miliardi di spesa per amministrazione generale in Campania, contro i circa 560 milioni della Lombardia, scostamenti che appaiono difficilmente interamente riconducibili a differenti comportamenti di spesa, quanto piuttosto al-

l'imperfetta omogeneizzazione dei criteri di riclassificazione degli impegni di spesa per funzioni);

- lo stesso assetto contabile della spesa regionale corrente, che prende la forma di trasferimenti per una percentuale vicina al 90 per cento per gran parte delle Regioni a Statuto ordinario (RSO), indirizzati prevalentemente verso i sistemi sanitari regionali, rendendo complessa l'individuazione, a partire dai bilanci regionali, della destinazione funzionale della spesa;

- i differenziali regionali dei valori procapite, che appaiono difficilmente riconducibili ad una effettiva variabilità dei comportamenti di spesa, come nel caso della spesa per la salute – caratterizzata da una struttura di finanziamento prevalentemente regolata dalla numerosità della popolazione che dovrebbe comportare una sostanziale omogeneità della spesa complessiva procapite – che evidenzia invece una sensibile variabilità della spesa procapite a livello regionale (la spesa corrente procapite dell'Abruzzo per la salute risulta, ad esempio, circa il doppio dello stesso aggregato rilevato nel Veneto);

Analoghi problemi possono, altresì, essere rinvenuti sul versante della classificazione delle poste di entrata delle regioni, in relazione alle quali non si osservano differenziali sistematici nord-sud nelle entrate tributarie procapite (che comprendono la compartecipazione IVA, connotata da finalità perequative), mentre i trasferimenti procapite (correnti e in conto capitale) risultano generalmente più elevati al sud (con l'esclusione di Basilicata e Calabria per quanto riguarda la parte corrente); nelle regioni del nord risulta, inoltre, prevalente il finanziamento attraverso tributi propri o devoluti, mentre nel sud, corrispondentemente ad una più elevata quota di spesa in conto capitale, è in evidenza la quota dei trasferimenti in conto capitale; modesto risulta l'apporto delle entrate extra-tributarie nel complesso delle entrate regionali delle RSO (2 per cento) rispetto a quanto riscontrabile

in quelle a statuto speciale (RSS) (8 per cento), mentre molto eterogeneo appare il peso dei trasferimenti di parte corrente, particolarmente elevato in Molise, Campania, Abruzzo e Liguria; è, infine, elevato il peso delle entrate per contabilità speciali, la cui entità è in generale corrispondente, Regione per Regione, alle spese per contabilità speciali.

Per una ricognizione del ruolo dei trasferimenti e della compartecipazione Iva sulle entrate correnti per regione si rinvia alla tabella di cui alla Tavola 2 del presente documento.

Profili suscettibili di approfondimento emergono altresì in relazione alla sezione 4 del predetto Allegato 2 concernente i bilanci degli enti locali; con particolare riferimento, in tale ambito, all'esigenza di assicurare una sufficiente omogeneità dei criteri applicati dagli enti per il ricalcolo delle spese per funzioni e, in particolare, per le informazioni relative alle esternalizzazioni dei servizi, anch'essi previsti dal citato articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 135/2009.

Anche tale circostanza testimonia, ad avviso della Commissione, l'esigenza di pervenire quanto prima ad un'armonizzazione contabile che consenta un effettivo consolidamento dei bilanci degli enti locali con le società partecipate.

In linea generale, la Commissione auspica, inoltre, che il lavoro istruttorio di preparazione del decreto di attuazione della legge n. 42/2009 concernente l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali possa essere al più presto portato a compimento, così come il processo di costruzione della banca dati unitaria della PA previsto dalla recente legge di riforma della contabilità.

3.2 *La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Regioni*

Particolare rilievo assumono inoltre le problematiche, segnatamente di carattere metodologico, relative all'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di fiscalità locale.

In proposito, va rilevato, come sia lo stesso allegato alla Relazione ad evidenziare il carattere provvisorio delle stime fornite – le quali costituiscono una prima ipotesi di lavoro che necessita di ulteriori approfondimenti che saranno oggetto di successive comunicazioni della Copaff – e la presenza di alcune zone di incertezza nella delimitazione dell'area dei trasferimenti che, in attuazione della legge n. 42/2009, andranno soppressi e sostituiti con risorse fiscali.

Con riferimento, segnatamente, alle regioni, l'Allegato 2, sez. 1, della Relazione opera un primo tentativo di individuazione dei trasferimenti statali alle Regioni da fiscalizzare, utilizzando a tal fine tre criteri metodologici (generalità, permanenza e riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale) che possono essere interpretati, secondo quanto affermato dalla stessa Copaff, in senso più o meno restrittivo; per ciascuna delle possibili interpretazioni sussistono profili problematici in merito ai quali occorrerà adottare soluzioni idonee anche al fine di limitare possibili contenziosi.

In particolare, rispetto alla determinazione dell'entità del Fondo unico, operata adottando in termini stringenti i predetti criteri di generalità e permanenza, la Commissione sottolinea l'esigenza, alla luce dei criteri di delega previsti dalla legge n. 42/2009 e dello stesso dettato costituzionale del Titolo V, di un'interpretazione flessibile del criterio della permanenza volta ad ampliare il volume delle risorse da considerare ai fini della fiscalizzazione, al fine di includervi:

- i trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore delle regioni per i quali non è attualmente previsto un finanziamento permanente, quantificati in un importo pari a 1.591 milioni di euro; fra le diverse finalità cui tali risorse sono attualmente destinate vi sono il fondo per le non autosufficienze, il trasporto pubblico locale, l'edilizia agevolata, l'edilizia scolastica, l'accesso allo studio. Ai fini di una fiscalizzazione di tali somme la Commissione condivide quanto rilevato dalla Copaff in ordine alla necessità di reperire

preventivamente un'adeguata copertura a regime per il finanziamento delle suddette funzioni e attività, ancorandone il livello ad appropriati parametri quantitativi e qualitativi in conformità ai criteri enunciati dalla legge delega in ciascun ambito;

- alcuni fondi, attualmente attribuiti alle amministrazioni centrali, ma la cui gestione è rivendicata dalle regioni, che ammontano, complessivamente, a 243 milioni; tali risorse sono attualmente gestite dai Ministeri delle infrastrutture e trasporti (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), della salute (risorse per i centri regionali e interregionali per i trapianti) e del Lavoro e delle politiche sociali (prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

- i trasferimenti permanenti alle regioni provenienti della Presidenza del Consiglio, che ammontano a 515 milioni, destinati, principalmente, alle funzioni inerenti alle politiche giovanili e alla famiglia, i servizi socio-educativi e il settore turistico, nonché i trasferimenti di carattere non permanente, per i quali, ai fini di una loro eventuale fiscalizzazione, sarebbe comunque necessario reperire una copertura a regime, relativi al Fondo nazionale per la montagna e al Fondo regionale di protezione civile, che ammontano a 241 milioni.

La Commissione conviene, inoltre, con l'esigenza di adottare un'interpretazione restrittiva del criterio della generalità, al fine di escludere dalla fiscalizzazione i trasferimenti non destinati alla totalità del comparto degli enti territoriali, posto che, altrimenti, occorrerebbe definire criteri di perequazione di particolare complessità.

In via generale, la Commissione sottolinea come la stima dei trasferimenti da fiscalizzare sembri finalizzata unicamente a delimitare l'ammontare di risorse per le quali occorre individuare cespiti tributari sostitutivi, ma non sembra poter esaurire l'ammontare delle risorse per le quali troveranno applicazione i nuovi criteri di finanziamento delle funzioni regionali pre-

visti dalla legge n. 42/2009; tali criteri – riassumibili nel finanziamento sulla base dei fabbisogni connessi ai LEP, valutati ai costi *standard*, per le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni o fondamentali e sulla base della perequazione parziale delle capacità fiscali per le altre funzioni – dovranno infatti trovare applicazione anche con riferimento alle funzioni già attualmente finanziate a valere sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali (rispettivamente IVA e accisa sul gasolio), nonché a valere sugli altri cespiti tributari di competenza regionale; rispetto alla futura definizione dell'ammontare complessivo delle risorse in relazione alle quali dovranno trovare applicazione i nuovi criteri di attribuzione, potrebbe dunque essere utile acquisire un'indicazione circa la significatività, limitatamente all'ammontare dei trasferimenti in oggetto, della somma delle compartecipazioni già previste – destinate a finanziare la sanità (IVA) e il trasporto pubblico locale (accisa sul gasolio) – con l'ammontare dei trasferimenti da fiscalizzare individuati dagli allegati Copaff.

In proposito, occorre peraltro evidenziare come l'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n.8, abbia disposto l'abrogazione della normativa che prevedeva l'incremento, a decorrere dal 2011, della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di sostituire anche i trasferimenti statali alle regioni relativi ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale (5).

Anche in tale ultima fattispecie, la Commissione ravvisa l'opportunità definire quanto prima, con appositi decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 2, lettera c), della legge n. 42/2009, le modalità in base alle quali nella determinazione dell'ammontare del finanziamento concernente la spesa per il trasporto pubblico locale si tiene conto della

«fornitura di un livello adeguato del servizio» su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*.

Sotto altro profilo, occorre rilevare come nell'ambito della quantificazione dei trasferimenti fiscalizzabili (7.486 milioni, di cui indicativamente 6.770 riferibili alle RSO), il citato allegato non fornisca una ripartizione delle risorse destinate a finanziare funzioni fondamentali e di quelle destinate a finanziare le altre funzioni (alcune informazioni in merito possono desumersi dalle finalizzazioni dei capitoli dei trasferimenti, da cui si evidenziano alcune voci sicuramente riferibili al primo tipo – quali ad esempio il fondo per le non autosufficienze – mentre altre sembrano riferibili al secondo tipo di funzioni (settore turistico, federalismo amministrativo); una tale classificazione risulterebbe di particolare utilità, sia ai fini dell'individuazione dei tributi che dovranno sostituire i finanziamenti, sia ai fini della perequazione cui il relativo gettito dovrà essere sottoposto. La legge delega prevede, infatti, che tutti i trasferimenti destinati al finanziamento delle funzioni non fondamentali dovranno essere sostituiti, per pari importo, con il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, senza escludere peraltro che il medesimo tributo sostituisca anche trasferimenti destinati a finanziare funzioni fondamentali. Una distinzione tra i due aggregati dei trasferimenti, anche qualora venissero sostituiti dal medesimo tributo, appare rilevante in quanto il relativo gettito dovrà essere separatamente considerato ai fini dell'applicazione dei due diversi criteri di perequazione previsti dalla legge delega per le due classi di funzioni (perequazione integrale e verticale sui fabbisogni per le funzioni fondamentali e perequazione parziale e orizzontale sulle capacità fiscali per le altre).

In merito ai profili di copertura, si evidenzia, infine, la necessità, ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti oggetto di rifinanziamento annuale, di individuare preventivamente un'adeguata copertura a regime. Occorre, infatti, considerare che le quantificazioni indicate nella Relazione non tengono conto della riduzione trasfe-

(5) Ai sensi del comma 296 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.

rimenti operata dal più volte richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, del quale il medesimo provvedimento prevede non debba tenersi conto in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

La Commissione condivide pertanto quanto affermato nell'allegato 2 della Copaff, laddove si evidenzia la necessità di individuare adeguate soluzioni per garantire le compatibilità finanziarie; il citato decreto-legge n. 78/2010, con riferimento alla riduzione delle risorse prevista per il comparto delle regioni, quantifica risparmi per un importo pari a 4,5 miliardi per il periodo 2011-2013; ove si preveda che la fiscalizzazione dei trasferimenti individuati debba avvenire nel corso del predetto triennio, andrebbe chiarito quali mezzi di copertura, ulteriori rispetto all'importo relativo ai trasferimenti non permanenti da fiscalizzare, siano destinati a finanziare la riduzione dei trasferimenti alle regioni operata dal citato decreto.

Tale problematica si estende, peraltro, anche alle previsioni contenute nella manovra del decreto 78 relativa a comuni e province.

3.3 *La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Enti locali*

L'allegato 2 redatto da Copaff opera, altresì, una prima quantificazione dei trasferimenti da sopprimere spettanti a comuni e province, evidenziando anche in tal caso talune problematiche ai fini dell'individuazione della componente da fiscalizzare.

In proposito, mentre per i trasferimenti derivanti dal Ministero dell'interno non si sono riscontrate particolari difficoltà, in quanto facendo riferimento alle «spettanze» si è potuto agevolmente determinarsi la natura del trasferimento, negli altri casi sussiste la necessità di un ulteriore lavoro di indagine per la quantificazione della componente fiscalizzabile, che si dovrà strutturare attraverso la dimostrazione, da parte delle regioni e delle altre amministrazioni centrali, degli elementi per i quali i trasferimenti non si

ritengono fiscalizzabili in quanto rientranti nei criteri di esclusione previsti dall'articolo 11 della legge delega.

Per quanto riguarda i trasferimenti dal Ministero dell'interno, nell'individuazione delle componenti da escludere ai fini della fiscalizzazione, profili suscettibili di approfondimento sono rinvenibili per i trasferimenti di carattere permanente, ma che non sono destinati alla totalità degli enti, per i quali sembra opportuno fare ricorso ad un meccanismo perequativo in grado di riequilibrare le risorse anche in relazione a gruppi ristretti di enti.

Aspetti problematici per i quali la Commissione auspica ulteriori approfondimenti sussistono anche in relazione ai trasferimenti dalle regioni agli enti locali, per i quali si evidenziano sensibili scostamenti tra i dati dei bilanci regionali e quelli dei bilanci consuntivi degli enti locali, a testimonianza di come il processo di armonizzazione contabile attualmente in corso, anche grazie all'esercizio parallelo della delega della legge n. 42 e di quello della legge n.196 di riforma della contabilità pubblica, sia un passaggio essenziale per ottenere la necessaria coerenza tra i dati contabili degli enti della P.A., anche in raccordo con le regole europee di contabilità nazionale.

Fra le motivazioni che incidono sullo scollamento tra i bilanci regionali e quelli degli enti locali, la Copaff ricorda le diverse modalità di applicazione del patto di stabilità che incentivano comportamenti asimmetrici tra la regione e l'ente locale nella contabilizzazione; l'analisi di tali differenze dovrà essere oggetto di particolare approfondimento.

I medesimi profili problematici già evidenziati in relazione alle regioni possono in larga parte essere riferiti anche in relazione alla fiscalizzazione dei trasferimenti agli enti locali; tra questi, si richiamano l'esigenza di una ripartizione delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali rispetto a quelle destinate alle funzioni non fondamentali, nonché alcune questioni più specifiche, quali la necessità di chiarire se nel caso degli enti

locali la quantificazione delle risorse da sostituire con cespiti tributari includa anche la compartecipazione IRPEF.

Da ultimo, la Commissione sottolinea l'esigenza di adottare ogni iniziativa utile al fine di pervenire ad una fiscalizzazione dei trasferimenti concernenti anche gli enti locali situati nelle regioni a statuto speciale. Al riguardo, è noto che la legge delega delinea, in ragione del particolare regime di autonomia statutaria riservato a tali enti, modalità peculiari di coordinamento della finanza degli enti medesimi, che prevedono, tra l'altro, appositi tavoli di confronto tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma, volti ad assicurare il rispetto delle norme fondamentali della stessa legge e dei principi che da essa derivano.

Occorre pertanto evidenziare come stante l'entità degli attuali trasferimenti agli enti locali e, segnatamente, a quelli della Sicilia e della Sardegna – che nel complesso ammontano a circa 2,8 miliardi di euro – una non applicazione, pur con le specifiche modalità previste, dei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2 della legge inficerebbe il processo di attuazione del federalismo fiscale, rendendo parziale il superamento della spesa storica.

A ciò occorre aggiungere il diverso impatto tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, e tra gli enti ricadenti nei rispettivi territori, delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge n. 78. Per tali ragioni, la Commissione auspica che non vi sia alcuna inerzia nella definizione delle norme di attuazione previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge n. 42.

4. I criteri per la fiscalizzazione dei trasferimenti

La Relazione sottolinea come la soppressione e conseguente trasformazione in forme di fiscalità dei trasferimenti statali alle regioni e dei trasferimenti statali e regionali agli enti locali configuri un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione delle

realità territoriali, evitando al contempo l'insorgere di contenziosi su criteri e tempi di assegnazione delle risorse.

La fiscalizzazione, come precisa la Relazione, «*permette al contrario una maggiore tracciabilità della spesa e della imposizione, favorendo quindi il controllo democratico da parte degli elettori.*»

Tale impostazione, che la Commissione sostiene, non è accompagnata dall'indicazione di un quadro dettagliato delle modalità di sostituzione dei trasferimenti con forme di autonomia finanziaria territoriale, indicando piuttosto la Relazione un percorso di carattere metodologico, in base al quale alla soppressione degli attuali trasferimenti statali a Comuni e Province – cui dovrebbe corrispondere un aumento importante della autonomia impositiva locale e una conseguente riduzione della pressione fiscale statale – dovrà poi successivamente seguire l'abolizione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali.

Il federalismo municipale

In particolare, per quanto attiene gli enti locali ed in particolare la finanza comunale, la Relazione evidenzia come il processo di sostituzione dei trasferimenti debba avvenire in modo graduale, attraverso una prima fase in cui si opererebbe attribuendo ai Comuni la titolarità dei tributi statali attualmente connessi al comparto immobiliare (quali, ad esempio, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l'IRPEF sugli immobili), che dovrebbero generare un gettito di entità analoga all'ammontare dei trasferimenti di risorse statali che verrebbero simmetricamente ridotti.

Per assicurare la gradualità del processo di fiscalizzazione, in luogo dei trasferimenti erariali soppressi dovrebbe essere istituito un apposito fondo perequativo, il cui ammontare sarebbe destinato a decrescere annualmente.

A corollario e complemento di tale costruzione, la Relazione ricorda, infine, come il decreto-legge n. 78/2010, attualmente all'esame del Parlamento, preveda

la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (articolo 18), nonché l'aggiornamento del catasto con l'istituzione dell'anagrafe immobiliare integrata (articolo 19).

La Commissione ritiene che il Governo debba impegnarsi per proseguire il processo di decentramento della gestione del Catasto ai Comuni.

La Relazione sottolinea, infine, come in prospettiva, in una seconda e successiva fase, da svilupparsi non per vincolo legale, ma sulla base del consenso comunale, agli attuali tributi statali e municipali che a vario titolo insistono sul comparto immobiliare potrebbero essere concentrati in un unico titolo di prelievo, che potrebbe essere istituito, su iniziativa di singoli Comuni « previa verifica di consenso popolare ».

In tale prelievo unico potrebbe essere concentrata una platea di tributi eterogenei (non meno di 17, suscettibili di arrivare per delibera comunale fino a 24), ferma restando l'esclusione dall'imposizione degli immobili adibiti ad abitazione principale – come del resto esplicitamente previsto dalla legge di delega – e con la possibilità, ventilata, di introdurre una cedolare secca sugli affitti.

Rispetto alla situazione attuale, la Relazione sottolinea come in entrambe le fasi l'onere fiscale complessivo resterebbe comunque invariato, salvo il prevedibile « *fortissimo recupero di evasione fiscale, con i conseguenti effetti di possibile sgravio fiscale e/o incremento di servizi a favore dei cittadini* ».

Con riferimento alla fase di transizione, la relazione fornisce alcune limitate indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie, prefigurando un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario.

Al riguardo, la Commissione condivide, in via generale, l'orientamento volto a ricondurre in capo ai comuni i prelievi collegati al comparto immobiliare, pur

rilevando alcuni profili problematici rispetto a quanto prefigurato nella Relazione.

In particolare, per quanto concerne la prima fase, essa sembra doversi esaurire di fatto nell'introduzione di un vincolo di destinazione sui gettiti derivanti da una serie di imposte erariali (che sembrerebbero rimanere tali anche in termini di possibilità, da parte dello Stato, di modificarne i parametri fondamentali) attualmente in vario modo gravante sugli immobili.

Pur in mancanza di informazioni dettagliate, da quanto è dato conoscere sembrerebbe che i gettiti corrispondenti ai suddetti tributi affluirebbero a un fondo statale che alimenterebbe i trasferimenti statali a favore dei singoli comuni determinati secondo le attuali regole di riparto (spesa storica). Tecnicamente, non si tratterebbe pertanto di una compartecipazione comunale al 100 per cento sui gettiti delle imposte sopra ricordate attribuita ai singoli comuni secondo un criterio di territorialità (localizzazione delle diverse basi imponibili), ma soltanto di un modo particolare di alimentare il fondo che finanzia i trasferimenti a favore dei comuni che evidenzia il legame con la materia tributaria « privilegiata » a livello municipale, ossia quella immobiliare.

Tale soluzione non sembrerebbe potere adeguatamente garantire l'autonomia dei comuni, posto che la tassazione immobiliare dovrebbe essere alla base della capacità fiscale comunale (da perequare fra comuni) con il riconoscimento di spazi di manovrabilità, e non invece esser utilizzata per raccogliere risorse da assegnare via trasferimenti (perequativi o meno) ai comuni stessi. Per questa seconda funzione viene in evidenza la fiscalità generale dello Stato, che dovrebbe garantire al fondo perequativo tutte le risorse necessarie per portare ciascun comune, data la propria capacità fiscale *standard*, al pieno finanziamento dei fabbisogni standard, senza vincolare le dimensioni del fondo in relazione all'alimentazione di uno specifico tributo.

Se la ricostruzione testè illustrata dovesse essere confermata, rispetto alla situazione attuale, per i comuni non vi sarebbero differenze in termini di ammontare di risorse, tranne il fatto che il fondo che finanzierebbe i trasferimenti attuali dello Stato ai comuni verrebbe alimentato non dalla fiscalità generale ma da un insieme di specifiche imposte (quelle « immobiliari », appunto).

Sul punto occorrerebbe comunque verificare se questa diversa configurazione offerta ai comuni maggiori garanzie rispetto a possibili riduzioni delle risorse complessive loro attribuite dallo Stato.

Occorre, inoltre, tenere presente che far dipendere l'alimentazione del fondo dai tributi erariali collegati alle transazioni immobiliari avrebbe la controindicazione che la dimensione del fondo dipenderebbe da entrate fortemente cicliche (a meno di una revisione frequente delle relative aliquote) con la necessità di attivare altri trasferimenti con una valenza « complementare » per garantire la spesa storica. Infine, non sarebbe concesso ai comuni alcun nuovo spazio di variazione autonoma delle aliquote rispetto all'attuale situazione determinata dai provvedimenti adottati degli scorsi anni.

È necessario, infine, rilevare come, per ragioni di efficienza e di economicità, sussista comunque l'esigenza di mantenere la gestione di tributi quali l'imposta di registro, le ipocatastali e l'Irpef sugli immobili in capo all'Agenzia delle Entrate, che già oggi gestisce tali forme di prelievo, fatti ovviamente salvi i meccanismi di collaborazione interistituzionale in materia di accertamento su cui il legislatore è intervenuto anche nella manovra attualmente all'esame della Camera.

A tal proposito, la Commissione evidenzia la circostanza che il gettito delle imposte devolute al fondo è distribuito in modo asimmetrico per aree geografiche (con forti divari non solo fra nord e sud, ma anche fra grandi e piccole città, fra centri urbani e periferie metropolitane, fra aree urbane e aree rurali) e si evolve in modo idiosincratico nel tempo, essendo legato in prevalenza alla dinamica con-

trattuale del settore immobiliare. La Commissione invita pertanto il Governo a prevedere adeguate misure correttive e di compensazione, ad esempio diversificando il trattamento dei Comuni di piccola dimensione al confronto con quelli di dimensione media e grande.

Profili problematici di particolare rilevanza possono essere evidenziati in relazione alla seconda fase prefigurata dalla Relazione, ossia l'istituzione di un'imposta unica comunale.

In proposito, va anzitutto sottolineata l'estrema eterogeneità dei presupposti degli attuali tributi che sono in qualche misura connessi agli immobili.

All'Ici sulle seconde case (e sulle prime di lusso), che è un'imposta patrimoniale, dovrebbero aggiungersi, in un'unica forma di prelievo, l'imposta di registro e le imposte ipocatastali, tributi sui trasferimenti immobiliari, nonché l'Irpef sui redditi promananti, anche in modo figurativo, dagli immobili, e, addirittura la Tarsu, che non è nemmeno un'imposta, ma piuttosto una tassa il cui presupposto va ravvisato nella fruizione di un servizio, quello dell'asporto e dello smaltimento dei rifiuti, fornito in regime di privativa dall'ente locale.

Questo *mix* di forme di prelievo non sembra poter soddisfare le esigenze di autonomia impositiva dei comuni, anche in ragione del fatto che i gettiti corrispondenti di alcune imposte che sarebbero incluse nel prelievo unico (quali l'imposta di registro e quella ipo-catastale) sono, come noto, fortemente sperequati tra comuni e variabili in termini temporali, con la conseguente necessità di aggiustamenti mediante trasferimenti perequativi da un lato e revisioni di aliquote delle compartecipazioni dall'altro.

La portata della nuova imposta municipale, in termini di ampiezza della base imponibile e di gravosità dell'aliquota, dovrebbe inoltre essere valutata in relazione alla razionalità del disegno generale del sistema tributario nazionale e, in particolare, dell'esigenza di trasferire parte del carico fiscale dai redditi da lavoro al capitale, in particolare quello immobiliare.

A tal proposito la Commissione rileva che la Relazione del Governo non fornisce indicazioni sul punto più importante e delicato dell'intera materia, e cioè sulle forme di fiscalizzazione dei 3,4 miliardi di trasferimenti statali ai Comuni derivanti dal ristoro delle entrate venute a mancare in conseguenza dell'abolizione dell'Ici sulla prima casa.

Se, infatti, la nuova imposta municipale dovesse avere l'obiettivo di assorbire anche questa somma, l'esito inevitabile sarebbe la reintroduzione di uno sforzo fiscale locale al posto di quello nazionale oggi sotteso a quella categoria di trasferimenti. La natura di tale sforzo fiscale locale e i suoi effetti in termini di equità e di efficienza vanno attentamente valutati, nello specifico e all'interno del generale scenario di riforma del sistema fiscale.

In particolare il Governo dovrebbe fornire elementi di valutazione su due aspetti sui quali la relazione non si sofferma: (a) quale ripartizione operare del detto sforzo fiscale locale fra le persone residenti e le altre basi imponibili potenzialmente utilizzabili dai Comuni e relative alle « cose » (suolo, sottosuolo, popolazione fluttuante, valore creato dalle autorizzazioni urbanistiche, ecc.); (b) per ciò che concerne lo sforzo fiscale a carico dei residenti, come evitare una ripartizione meramente capitaria, che avrebbe evidentemente risultati fortemente regressivi al confronto con l'imposta che, di fatto, verrebbe sostituita, e cioè con l'Ici prima casa.

Per ciò che concerne il punto (a) del precedente paragrafo, la Commissione invita il Governo a valutare, proprio all'interno della riforma dell'autonomia impositiva dei Comuni, la possibilità di sperimentare l'indirizzo più volte emerso verso lo spostamento delle imposte « dalle persone alle cose », a partire da basi imponibili già esistenti, dalle previsioni della legge n. 42 in merito alle imposte di scopo, oltre che da alcune innovazioni introdotte nel decreto n. 78 del 2010 a vantaggio del solo Comune di Roma.

Se invece la nuova imposta municipale non è destinata ad assorbire per intero i trasferimenti originati dall'abolizione del-

l'Ici prima casa, la Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di utilizzare lo strumento della compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale per fornire una « chiusura » più stabile e certa alla riforma della finanza comunale.

La Relazione affida il passaggio dalla prima fase alla seconda fase (e quindi l'effettiva istituzione dell'Imu) « *ad una verifica di consenso popolare su iniziativa dei singoli comuni* ». Tale approccio appare assai discutibile, posto che in un paese che conta 8.000 comuni, potrebbe capitare che alcuni di essi adottino il prelievo unico, altri no. Accadrebbe quindi che l'assoggettamento ad imposta di registro o al tributo unico, con modalità al momento ignote, dipenderebbe dal luogo in cui è collocato l'immobile trasferito, con conseguenti evidenti effetti di complicazione del sistema. Occorre, inoltre, rilevare che sarebbe invero singolare sottoporre direttamente ai cittadini la decisione su una questione fortemente tecnica, in un contesto ordinamentale in cui il referendum, per il vero abrogativo, non è ammesso in materia tributaria.

Occorre inoltre valutare il possibile esito di una situazione in cui alcuni comuni decidano di passare all'Imu, mentre altri scelgano di rimanere legati ai trasferimenti derivati, secondo le regole attuali, dal fondo di cui alla fase uno. A parte la questione non secondaria dell'adeguatezza della dimensione del fondo a finanziare i trasferimenti richiesti nel caso di uscita di comuni con basi imponibili particolarmente consistenti, va sottolineato come il sistema perequativo comunale dipenda criticamente, oltretutto dalla determinazione dei fabbisogni *standard* per ciascun comune, dalla parallela determinazione della loro capacità fiscale, la quale deve necessariamente riferirsi a tributi di applicazione generale in tutti i comuni.

Occorre quindi rilevare come la non obbligatorietà del passaggio all'Imu renderebbe impossibili le valutazioni, richieste dalla legge n. 42, connesse alla standardizzazione delle entrate ad aliquota e basi imponibili uniformi.

La Commissione sottolinea pertanto che un'imposta municipale unica attivata da alcuni comuni ma non da altri potrebbe porre al sistema impositivo e quello perequativo comunale seri problemi di funzionalità. Auspica, inoltre, che sia definito con chiarezza in quali forme verranno fiscalizzati i trasferimenti compensativi derivanti dal venir meno del gettito Ici sulla prima abitazione, se con nuove imposte aggiuntive oppure con forme di compartecipazione, e con quale impatto sotto il profilo della distribuzione delle risorse.

Per quanto concerne l'ipotesi di istituire un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare – la cosiddetta « cedolare secca » sugli affitti, tale scelta dovrebbe costituire un incentivo alla riduzione del fenomeno dell'evasione degli affitti percepiti, e, quindi, da questo punto di vista, la valutazione non può che essere positiva, anche in ragione del fatto che la destinazione del relativo gettito ai comuni consente di attivare una più efficace attività di contrasto ai fenomeni di evasione.

Alcune perplessità potrebbero, peraltro, sorgere in relazione all'entità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, la quale, per evidenti ragioni di equità e di salvaguardia della progressività del sistema tributario, dovrebbe poter coniugare l'esigenza di promuovere un recupero di basi imponibili con quella di non favorire fiscalmente in modo eccessivo forme di rendita in un contesto generale caratterizzato da un elevato livello della tassazione del lavoro e delle imprese, senza peraltro che ciò trovi giustificazione nella mobilità dell'oggetto da sottoporre a tassazione.

Va in ogni caso valutato favorevolmente l'incremento di risorse di carattere tributario che risulteranno a disposizione dei comuni, garantendo tale circostanza una più sicura realizzazione del principio di responsabilità.

Al tempo stesso, va affrontato a parere della Commissione con maggiore prudenza il tema del totale assorbimento degli attuali trasferimenti via tributi locali e senza utilizzo di compartecipazioni. Infine, va

affrontato il tema dell'articolo 15 della legge n. 42 sul finanziamento delle aree metropolitane.

5. La fiscalità regionale

Quanto al comparto regionale, la Relazione ribadisce come il combinato effetto dell'applicazione dei costi *standard* e della razionalizzazione delle fonti di gettito sia suscettibile di attivare un processo progressivo di responsabilizzazione, nel cui ambito le ipotesi di lavoro allo studio sono volte all'obiettivo prioritario di consentire ai governi regionali di effettuare manovre « virtuose » rispetto a *standard* di aliquota fissati a livello nazionale.

Al riguardo, la Relazione richiama l'articolo 40 del decreto-legge n. 78/2010, attualmente all'esame del Parlamento, che prevede la possibilità, per le Regioni del Sud, di rimodulare, con propria legge, le aliquote IRAP, fino ad azzerarle, nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

Anche in tal caso, la Commissione non può che auspicare una riconduzione entro la cornice unitaria stabilita dalla legge delega delle disposizioni volte a consentire la manovrabilità sui tributi propri derivati, invitando altresì il Governo a dare una compiuta attuazione – attraverso un decreto delegato – al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), della legge n. 42/2009, al fine di individuare, in conformità con il diritto comunitario, « forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate ».

Per quanto concerne, in via generale, l'autonomia impositiva delle regioni, l'approfondimento tecnico n. 6 allegato alla Relazione sottolinea come il quadro definito dalla legge delega sia piuttosto preciso, non lasciando ai decreti legislativi margini di attuazione ampi come quelli previsti invece per la finanza locale.

Nel sistema di finanziamento delle Regioni previsto dalla legge di delega la possibilità di introdurre tributi regionali

autonomi è del resto minore, non essendo possibile introdurre prelievi regionali su presupposti già oggetto di imposizione statale; tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'esigenza di non creare, almeno nella fase di avvio del federalismo fiscale, un'eccessiva frammentazione del sistema tributario.

Una significativa novità sarà peraltro connessa al sistema delle compartecipazioni, il cui ancoraggio al principio della territorialità consentirà di renderle « intelligenti », inducendo altresì un recupero di basi imponibili evase, posto che alla singola Regione dovrà essere destinato il gettito effettivamente percepito sul territorio e non, come attualmente previsto per la compartecipazione all'IVA, quello virtuale calcolato secondo i consumi ISTAT, superando la fase transitoria aperta dal decreto 56 del 2000.

Tale impostazione consentirà di superare una delle anomalie del sistema della finanza derivata, ed in particolare di evitare, in futuro, la logica di negoziazione, più che discutibile, che in questi anni ha caratterizzato, ad esempio i vari « Patti per la salute », in cui l'aliquota di compartecipazione all'Iva prevista dal decreto legislativo n. 56 del 2000 – « *che viene peraltro sempre determinata con decreto ministeriale ex post rispetto alla spesa concordata* » – è « *quasi raddoppiata in 10 anni* » – passando dal 25,7 per cento al 44,72 per cento – dimostrando con ciò che « *l'aggancio tributario «versione IVA» del finanziamento della spesa per la sanità contribuisce, in realtà, un trasferimento sostanzialmente incondizionato dal bilancio statale* ».

Appare pertanto condivisibile il fatto che nel sistema della legge delega la compartecipazione all'IVA sia destinata – secondo quanto riportato nel predetto allegato – ad assumere una dimensione importante, ciò in quanto si tratta di un'imposta distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale. In ogni caso, possono essere previste quote percentuali di compartecipazione differenziate regione per regione in coerenza con i fabbisogni e i costi standard da finanziare.

Un ruolo probabilmente maggiore rispetto a quello attuale sarà inoltre ricoperto dall'addizionale IRPEF – cui dovrà corrispondere una contemporanea riduzione dell'IRPEF nazionale – ciò anche perché non viene più prevista, come modalità ordinaria di finanziamento, l'ipotesi della compartecipazione regionale all'IRPEF.

Nell'ambito dell'addizionale IRPEF, la Commissione auspica peraltro che possano svilupparsi in modo adeguato anche le politiche regionali a favore della famiglia, cui fanno riferimento i principi direttivi di cui all'articolo 2, lettere ff) e gg) della legge di delega n. 42.

Si osserva, infine, che la Relazione non fornisce indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di attuazione della sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie.

In proposito, pur considerando che l'argomento in questione, al pari di altri non approfonditi dalla Relazione, sarà presumibilmente oggetto di successive analisi, appare opportuno acquisire alcuni chiarimenti di carattere preliminare.

Con riferimento ai tempi di transizione, mentre per gli enti locali la parte introduttiva della Relazione prevede un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario, analoga indicazione non è esplicitamente fornita con riferimento alle regioni.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se – ferma restando la gradualità della transizione dal finanziamento sulla base della spesa storica a quello sulla base dei nuovi parametri, su un arco temporale che la legge delega fissa in 5 anni – anche per le regioni sia prevista una sostituzione graduale dei trasferimenti con gettito tributario o se, invece, sia previsto che la predetta sostituzione possa avvenire integralmente in una fase antecedente rispetto al successivo percorso di transizione verso i nuovi criteri di riparto del gettito.

5.1 I fabbisogni standard di Province e Comuni

La Commissione prende atto della decisione del Governo di avvalersi, come

struttura tecnica di supporto per l'individuazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, della SOSE S.p.a., società a partecipazione interamente pubblica, che gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore e che possiede adeguati strumenti modellistici e competenze di elaborazione dati per effettuare approfondite analisi statistiche finalizzate all'analisi dei fattori che determinano l'elevata variabilità osservabile nei dati dei comuni, anche attraverso tecniche campionarie.

La Commissione ritiene però che lo schema di decreto governativo recentemente presentato, prevedendo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri conclusivo da parte del Governo, sia lesivo delle autonomie territoriali e del Parlamento.

Tale metodologia, come è accaduto per gli studi di settore, dovrebbe partire dalla valorizzazione dei dati promananti da questionari che le autonomie dovrebbero fornire, per poi addivenire, grazie all'utilizzo di funzioni di regressione similari a quelle utilizzati per gli studi di settore, all'individuazione dei vari fabbisogni connessi alla fornitura dei servizi e all'espletamento delle funzioni da parte degli enti locali.

L'applicazione della metodologia degli studi di settore, utilizzata da circa un decennio dall'Amministrazione finanziaria, consentirebbe di superare alcuni dei limiti dei metodi tradizionali, presentando dei punti di forza, che la Commissione ritiene debbano essere valorizzati, quali:

- la condivisione delle scelte tecniche nelle diverse fasi della procedura, che consentirebbe, nella determinazione del fabbisogno *standard*, di assicurare una notevole solidità politico-istituzionale alle fondamenta del federalismo; la procedura postula peraltro un significativo ruolo collaborativo da parte degli enti locali nell'inoltro del questionario che la Commissione auspica manifestarsi;

- il perseguimento graduale di un criterio di efficienza, come obiettivo di medio-lungo periodo, e dinamico, da realizzare sulla base di una rideterminazione

periodica degli *standard* al fine di tener conto dei cambiamenti nel contesto di riferimento, nonché delle innovazioni nelle tecniche di produzione dei servizi.

Incidentalmente, si rileva come l'esigenza di consentire alle autonomie — al pari di quello che avviene per gli studi di settore — di dare dimostrazione che un determinato fabbisogno per una determinata funzione si situa al di sopra dello *standard* non per ragioni di inefficienza ma, piuttosto, per ragioni collegate a particolari e specifiche situazioni locali — con un eventuale conseguente mantenimento del finanziamento al di sopra dello *standard* — rischierebbe di incrementare oltre ogni limite la complessità di sistema, determinando estenuanti trattative che certamente seguirebbero ai tentativi di sottrarsi alle maglie uniformizzanti dei dati emergenti dalle elaborazioni statistiche affidate alla SOSE S.p.a.. L'intervento delle autonomie andrebbe quindi concertato al momento dell'elaborazione del metodo di determinazione dei fabbisogni.

La Commissione tuttavia ritiene che debbano essere maggiormente enfatizzati, nel lavoro di costruzione degli indicatori di fabbisogno, due aspetti su cui la Relazione del Governo non contiene indicazioni: (a) all'interno delle funzioni fondamentali dei Comuni operano anche livelli essenziali delle prestazioni, come la legge n. 42 indica, e in questi casi la definizione degli *standard* dovrà fare riferimento ai « l.e.p. » e agli obiettivi di servizio; (b) una più chiara separazione fra la fase di analisi statistica e la fase di definizione degli strumenti operativi.

Sembra opportuno alla Commissione che il Parlamento sia informato sugli esiti dall'analisi di tipo statistico, prima che si passi alla fase di lavoro più propriamente operativa. E che comunque alla fine della seconda fase le determinazioni in merito ai criteri di calcolo dei fabbisogni *standard* siano anch'esse valutate nell'appropriata sede parlamentare.

Infine, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunità di associare all'intero procedimento anche l'ISTAT, il

quale, oltre ad essere depositario di un adeguato *know how* sul piano statistico-metodologico, è anche l'Istituto depositario delle banche dati sugli obiettivi di servizio a livello territoriale, che saranno certamente da utilizzare durante il lavoro di analisi statistica e di valutazione dei modelli.

5.2 I costi standard delle Regioni

Con riferimento ai costi *standard* delle regioni, la Relazione pone un'attenzione particolare al settore della sanità, anche in considerazione dell'elevata incidenza della spesa sanitaria sui bilanci regionali e per la presenza di notevoli margini di recu-

pero di efficienza e di risparmio realizzabili con l'applicazione dei costi *standard*.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare come la crescita della quota di spesa pubblica locale sul totale della spesa della PA sia un fenomeno dovuto alla sola crescita della spesa sanitaria. Secondo un'analisi dei dati Istat, esclusa la sanità, le spese dei Comuni, Province e Regioni si riducono in quota durante gli anni '80, restano costanti durante gli anni '90, si divaricano negli andamenti durante il primo decennio del 2000: i Comuni scendono di un punto, le Regioni restano costanti, le Province aumentano, come può evincersi dalla seguente tabella (fonte: Istat, Conti amministrazioni pubbliche per sottosettore).

Spesa delle amministrazioni locali in % sul totale delle amministrazioni pubbliche

	1980	1990	2000	2008
Comuni	11,8%	9,5%	9,6%	8,6%
Province	2,4%	1,1%	1,1%	1,4%
Regioni esclusa sanità	5,0%	4,3%	4,5%	4,4%
Sanità	6,5%	11,3%	12,5%	14,1%
Totale amministrazioni locali	25,7%	26,2%	27,7%	28,5%

Se è evidente che la dinamica del totale « amministrazioni locali » è determinata dalla spesa sanitaria, per la quale è dunque giustificabile un'analisi specifica, che tenga conto delle variabili strutturali rilevanti (ad esempio, invecchiamento della popolazione), occorre peraltro rilevare come in base ai confronti internazionali, la quota sul Pil della spesa sanitaria italiana non sia affatto fuori linea rispetto a quanto emerge nei principali paesi avanzati, e come il nostro sia riconosciuto unanimemente come uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.

Così come onestà intellettuale impone di sottolineare come l'incremento delle spese imputate dalla Relazione alle pensioni di invalidità sia in realtà riferibile all'aumento delle spese concernenti le « indennità », le quali sono in larga parte

determinate dalle indennità di accompagnamento per gli anziani non autosufficienti, che sono aumentate in modo rilevante in tutto il territorio nazionale anche in relazione a motivi demografici. Per tali ragioni, la Commissione ritiene necessario svolgere un'approfondita riflessione sui sistemi di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, al fine di definire in questo campo appropriati « l.e.p. » e valutare il ruolo delle esistenti indennità in questo contesto.

Con riferimento al comparto della sanità, la Commissione condivide l'analisi della Copaff, laddove sottolinea come uno dei limiti più rilevanti dell'attuale sistema sanitario sia strettamente connesso alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e al loro sistema di finanziamento, poiché è vero in effetti che i

LEA sono oggi « un mero elenco di servizi », che ogni ASL deve offrire ai cittadini, senza alcuna connotazione quantitativa degli stessi e privo di un chiaro e definito legame con le modalità di finanziamento.

Quanto ai possibili approcci metodologici per la quantificazione di costi *standard*, la Commissione ritiene che l'approccio analitico – che postula la costruzione dal basso dei fabbisogni *standard* – sia allo stato difficilmente percorribile per la mancanza di dati affidabili e uniformi nel Paese sui volumi di attività e consumi efficienti, nonché sui costi ottimali di erogazione dei servizi.

Quello che definisce « a cascata » fabbisogni e costi *standard* a livello nazionale e regionale sembrerebbe pertanto il metodo più affidabile e realistico, in quanto prevede in una prima fase la fissazione del fabbisogno *standard* nazionale (in rapporto normalmente al PIL) e del perimetro dei LEA economicamente sostenibili e, successivamente, la definizione dei fabbisogni *standard* regionali.

Per quanto attiene alla determinazione dei fabbisogni regionali, le metodologie allo studio che prevedono l'utilizzazione degli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) con l'introduzione di alcuni meccanismi correttivi al fine di eliminarne le distorsioni, con particolare riferimento alla pesatura della popolazione, debbono essere attentamente approfondite.

Pur condividendo l'esigenza di superare le problematiche connesse al criterio di ponderazione sperimentato nella ripartizione del FSN – nell'ambito del quale la sovra pesatura della popolazione anziana, unitamente all'utilizzo della media nazionale di costo, in luogo delle migliori pratiche, potrebbe alimentare il rischio che siano inglobati nella spesa per la popolazione anziana anche i costi dei sistemi meno efficienti – occorre considerare come la bontà di un modello fondato sulla « *determinazione di una quota capitaria ponderata, con pesatura del 100 per cento delle componenti di spesa* » – nell'ambito della quale la quota capitaria ponderata

viene pesata per classi di età e sesso, con pesi determinati dai consumi delle principali variabili della spesa sanitaria (farmaceutica, ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, etc...) – sia anch'essa fortemente condizionata dalla qualità dei dati disponibili.

In questo ambito, meritevole di ulteriore approfondimenti è anche la metodologia che utilizza i DRG/ROD (*Diagnosis Related Group / Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi*), già utilizzata in Italia dalle aziende ospedaliere per calcolare il saldo della mobilità interregionale ed anche come parametro per la remunerazione delle prestazioni sanitarie sulla scorta di tariffe dei DRG fissate dalle singole regioni sulla base dei costi di produzione dei servizi.

Sempre in ambito sanitario, appaiono in linea generale condivisibili sia l'ipotesi di adottare un diverso parametro di riferimento per calcolare il fabbisogno regionale che prevede la definizione di uno « *standard ottimale di riferimento* », da costruire sulla base del comportamento di spesa delle « *Regioni ad alto livello di prestazioni* », sia l'orientamento volto a definire « *un nuovo modello di governo responsabile* », in base al quale la definizione delle linee guida per la messa a punto dei costi *standard* dovrebbe essere affidata alla Conferenza Stato-regioni, con la collaborazione dell'A.I.F.A. e dell'AGE.NA.S., nonché di altri soggetti come le citate SOSE ed ISTAT.

Occorre in particolare ammodernare un sistema di *governance* del comparto sanitario nel quale, di norma, il controllo sulle attività ospedaliere è affidato alle ASL, che gestiscono direttamente anche i presidi ospedalieri, determinando una concentrazione nello stesso soggetto delle attività di programmazione, acquisto, erogazione e controllo delle prestazioni specialistiche ospedaliere.

In tal senso, la costruzione di una *governance* territoriale (DRG e costi *standard*), strutturata sulla base di un sistema di forte responsabilizzazione, da realizzare

attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di monitoraggio e controllo sulle gestioni sanitarie e di nuovi meccanismi di certificazione non potrà che contribuire a migliorare la qualità della spesa ed il livello delle prestazioni in tutto il territorio nazionale.

La Commissione rileva, da ultimo, la necessità di addivenire tempestivamente alla definizione dei LEA/LEP nella sanità e anche a quella delle metodologie per la fissazione dei livelli essenziali e dei costi *standard* riferibili agli altri settori contemplati dalla legge delega, ed in particolare quelli dell'istruzione e dell'assistenza sociale.

5.3 Rapporto fra livelli essenziali dei servizi e costi *standard*

I livelli essenziali dei servizi costituzionalmente garantiti assumono un valore preliminare nel processo di attuazione del federalismo e devono essere collegati ai costi *standard*, in modo da garantire un livello uniforme dei servizi su tutto il territorio nazionale.

In linea generale, la Commissione sottolinea con forza l'esigenza di far sì che gli eventuali risparmi derivanti dal passaggio ai costi *standard* siano utilizzati, in conformità al combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, nell'ambito del processo

dinamico di coordinamento della finanza pubblica volto a delineare un percorso di convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo e di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, che sia altresì assistito da indicatori di efficienza e adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi ai cittadini.

Come conseguenza, ferma restando l'esigenza di garantire comunque l'equilibrio ed il consolidamento dei conti pubblici, le **eventuali economie derivanti** dal superamento della spesa storica potranno essere utilizzate per raggiungere gli *standard* di servizio **nei settori e nei territori** che potrebbero restare al di sotto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi statali.

L'idea che esistano in Italia aree sociali e territoriali che siano stabilmente in grado di garantire un moderno e avanzato sistema di servizi pubblici di livello europeo finanziato unicamente dalle basi fiscali locali senza un intervento pubblico fondato sul principio di coesione nazionale, è sbagliato sul piano culturale, non è coerente non soltanto con i dati effettivi a nostra disposizione ma anche con la legge n. 42, e anzi mette a rischio l'attuazione del federalismo in Italia.

TAVOLA 1

La spesa discrezionale divisa per sottosettori istituzionali della P.A

(milioni di euro)

	2009
Conto economico consolidato delle PA – spese complessive	798.854
<p>Il dato rappresenta il complesso delle spese delle Amministrazioni pubbliche che, secondo il sistema dei conti SEC95, sono articolate in tre sottosettori: Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza.</p> <p>L'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, e ripartite nei suddetti sottosettori, è predisposto annualmente dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. (l'ultimo disponibile è pubblicato nella G.U. 31 luglio 2009, n. 176).</p> <p>Il conto economico si dice consolidato in quanto vengono eliminati tutti i rapporti di flussi finanziari tra le amministrazioni pubbliche nell'ambito del settore.</p> <p>Il conto viene costruito dall'ISTAT entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno al fine di trasmettere alla Commissione UE le statistiche richieste in applicazione del protocollo sui deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.</p>	
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	171.578
– Spesa per interessi passivi	71.288
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	0
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	0

	2009
Conto economico delle Amministrazioni centrali – spese complessive	467.193
<p>Secondo il SEC95, nella definizione di Amministrazioni centrali rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli organi amministrativi dello Stato (vedi tab. seguente) – gli altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale 	
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	96.263
– Spesa per interessi passivi	67.346
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	194.763
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	12.586

di cui:

	2009
Conto economico dello Stato – spese complessive	458.866
Si intende, per Stato, il settore statale.	
<p>Secondo il SEC95, vi rientrano: la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministeri, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, gli interessi attivi e passivi per mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad Amministrazioni pubbliche (c.d. gestione conto MEF)</p>	

(milioni di euro)

	2009
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	92.659
– Spesa per interessi passivi	67.254
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici: (di cui: agli enti di previdenza)	199.618 (82.611)
(di cui: alle Amministrazioni locali)	(112.145)
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	15.491
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	83.844

	2009
Conto economico delle Amministrazioni locali – spese complessive	255.055
Secondo il SEC95, nelle Amministrazioni locali rientrano:	
– regioni, province, comuni e unioni di comuni,	
– tutte le unità istituzionali che hanno un ambito locale, dunque le ASL, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli Enti locali produttori di servizi assistenziali (es. Università, Parchi, Fondazioni lirico-sinfoniche ed enti di diritto allo studio),	
– gli enti economici locali (ad es. Camere di commercio, Comunità montane, ATO – Ambiti territoriali ottimali sia relativi ai rifiuti, che all'acqua)	
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	71.720
– Spesa per interessi passivi	4.641
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	979
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	6.060
Spesa discrezionale indicata nella Relazione	171.655

di cui:

	2009
Amministrazioni regionali – spese complessive	171.926
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	6.064
– Spesa per interessi passivi	1.579
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici (per la gran parte destinati alle ASL)	117.807
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	15.768
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	30.708

	2009
Amministrazioni comunali – spese complessive	68.699
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	16.331
– Spesa per interessi passivi	2.354
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	1.551
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	163
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	48.300

(milioni di euro)

	2009
Amministrazioni provinciali – spese complessive	12.840
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	2.362
– Spesa per interessi passivi	325
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	571
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	224
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	9.358

	111.332
Enti sanitari locali – spese complessive	111.332
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	36.700
– Spesa per interessi passivi	333
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	764
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	0
Spesa discrezionale	73.535

	2009
Conto economico degli Enti di previdenza – spese complessive	298.310
Secondo il SEC95, il sottosettore degli Enti di previdenza ricomprende tutte le unità istituzionali sia centrali sia locali, che erogano prestazioni sociali obbligatorie in forza di disposizioni legislative o regolamentari e a cui determinati gruppi della popolazione sono tenuti a versare contributi. Vi si classificano l'Inps, l'Inail, l'Inpdap e altri enti (Casse previdenziali aziendali, enti di previdenza di varie categorie professionali, le Casse previdenziali privatizzate, ecc.).	
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	3.595
– Spesa per interessi passivi	192
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	6.425
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	0

TAVOLA 2

**RUOLO DEI TRASFERIMENTI E DELLA COMPARTECIPAZIONE
IVA SULLE ENTRATE CORRENTI PER REGIONE**

Anno 2008 – Valori assoluti

	Tributi propri o devoluti (al netto compart. IVA)	Compartecipazione IVA	Entrate proprie	Trasferimenti di parte corrente da amministrazioni centrali	Altri trasferimenti di parte corrente	TOTALE ENTRATE correnti
<i>Milioni di euro</i>						
Piemonte	4.720	4.015	316	604	127	9.782
Lombardia	12.123	9.679	293	1.564	128	23.787
Veneto	5.063	3.996	159	903	116	10.237
Liguria	1.476	1.626	103	761	23	3.989
Emilia Romagna	4.921	3.882	145	1.041	86	10.074
Toscana	3.771	3.722	165	770	99	8.526
Marche	1.414	1.583	55	273	32	3.358
Umbria	959	784	32	251	7	2.034
Lazio	7.759	3.905	650	1.108	100	13.522
Abruzzo	1.099	963	32	806	15	2.915
Molise	247	185	21	434	0	887
Campania	3.786	3.509	41	4.840	21	12.198
Basilicata	458	862	56	118	4	1.498
Puglia	2.366	4.956	104	2.066	22	9.515
Calabria	1.172	2.692	29	300	117	4.310
Totale R.S.O.	51.334	46.359	2.202	15.839	898	116.632
Valle D'Aosta	1.400	0	37	25	14	1.475
Trentino Alto-Adige	8.401	0	235	63	151	8.850
Friuli Venezia Giulia	5.326	0	190	229	17	5.762
Sardegna	5.598	0	208	294	1	6.102
Sicilia	11.281	0	484	2.859	91	14.714
Totale R.S.S.	32.005	0	1.154	3.470	273	36.902
Totale complessivo	83.340	46.359	3.356	19.309	1.171	153.534

ALLEGATO 2

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). (Doc. XXVII, n. 22).

**NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO PREDISPOSTA
DAL RELATORE, SEN. PAOLO FRANCO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminata la Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale – e i relativi allegati tecnici – che il Governo ha presentato alle Camere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

preso atto dei chiarimenti e delle indicazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svolta presso la Commissione il 21 luglio 2010 e valutata con favore la volontà del Governo, ribadita in tale sede, di continuare ad operare in stretto raccordo con il Parlamento, seguendo il medesimo costruttivo approccio di leale collaborazione interistituzionale adottato in occasione dell'esame del primo schema di decreto legislativo in materia di federalismo demaniale;

esaminate le ulteriori informazioni e ricostruzioni contabili fornite dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

formula, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge n. 42/2009, anche sulla base delle attività conoscitive svolte, le seguenti osservazioni e valutazioni utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

1. Il contesto europeo

La citata Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti semplicemente Relazione) – presentata all'attenzione del Parlamento in data 30 giugno 2010 – interviene in una fase congiunturale di particolare delicatezza e in un contesto che registra una significativa evoluzione, a livello nazionale e comunitario, degli strumenti di governo della finanza pubblica e di coordinamento delle politiche economiche.

Nella medesima data del 30 giugno la Commissione europea, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha, infatti, presentato una Comunicazione⁽⁶⁾ che propone una serie di misure, legislative e non, volte a definire una più forte sorveglianza macroeconomica; un quadro nazionale di bilancio più rigoroso; un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita, nonché a introdurre un « semestre europeo » che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

È evidente come le determinazioni che saranno assunte in sede comunitaria non possano che riflettersi sul processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e sulle nuove modalità di coordina-

⁽⁶⁾ « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro – Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE » (COM(2010)367).

mento dinamico della finanza pubblica desumibili dal combinato disposto della legge n. 42/2009 e della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009.

È infatti la stessa Commissione europea che prospetta, con particolare riferimento ai Paesi con assetti decentrati, l'adozione di un quadro di bilancio nazionale che comprenda l'intero sistema di finanza pubblica, nell'ambito del quale le regole di bilancio dovranno sempre più perseguire obiettivi di medio termine, ispirandosi ad un criterio di pianificazione pluriennale, che richiede l'indicazione delle entrate e delle spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l'obiettivo di finanze pubbliche solide.

A tal fine, si propone sia un'applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto di stabilità e crescita europeo, sia l'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni e di incentivi a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

Quanto alle prime, facendo leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente fondi strutturali, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca), la Commissione prospetta, tra l'altro, un meccanismo in base al quale l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali relativi a tali fondi, mentre nel caso di mancata attuazione delle raccomandazioni adottate nell'ambito della procedura, verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno (7).

Sotto altro versante, è opportuno rilevare come sempre in sede comunitaria sia altresì emersa l'esigenza di introdurre nella politica di coesione un principio di condizionalità *ex ante*, in base al quale l'allocazione dei relativi finanziamenti do-

vrebbe essere vincolata all'adozione di riforme strutturali mirate ad accrescerne l'efficacia e l'efficienza; riforme nell'ambito delle quali non può che essere annoverata la stessa legge n. 42, che rappresenta, in effetti, il più moderno e articolato tentativo di coniugare in modo nuovo l'equità e l'efficienza della spesa nei diversi livelli territoriali.

In tal senso, non può che essere pienamente condiviso l'assunto, enunciato nella Relazione, in base al quale il riordino della finanza pubblica italiana – da realizzare naturalmente in chiave federalista sulla base del « *controllo democratico e/o fiscale esercitato dai cittadini* » – è necessario anche « *per evitare l'irrogazione di sanzioni ed in particolare la perdita di finanziamenti europei* », la quale « *sarebbe tanto più negativa per le aree più deboli del nostro Paese, che ne hanno dunque più bisogno* ».

2. Lo scenario nazionale

Alla luce dell'accennata evoluzione politico-istituzionale che si registra a livello comunitario – che le citate leggi n. 42 e n. 196 hanno a ben vedere in un certo senso preceduto – le osservazioni su principi, obiettivi e strumenti di stabilità finanziaria contenute nella parte conclusiva della Relazione appaiono di particolare rilievo, in special modo laddove evidenziano la necessità di recepimento, a livello nazionale, delle nuove regole del Patto rafforzato di Stabilità e Crescita Europeo, ciò affinché « *l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria sia assicurata a tutti i livelli di governo, da quello comunitario a quello locale* », anche attraverso una « *corresponsabilità tra Stato e Regioni, e tra le Regioni stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio* » e l'attuazione dei « *principi di solidarietà responsabile e consapevole tra Regioni e tra Stato e Regioni* ».

In questa prospettiva, la stessa Relazione evidenzia altresì la necessità – che la Commissione condivide appieno – di strutturare in modo compiuto la nuova formula di *governance* della finanza pub-

(7) Alcuni incentivi potrebbero, invece, derivare da una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento, oppure dall'introduzione di una riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati nell'ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

blica sottesa alla legge n. 42/2009, dando in particolare attuazione all'articolo 5 della medesima legge, che prevede, com'è noto, l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, configurato quale « *organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica* » che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica « *per comparto* ».

In proposito, appare utile svolgere alcune considerazioni, rilevando, in primo luogo, la necessità di evidenziare il raccordo con le procedure di coordinamento della finanza pubblica delineate dalla nuova legge di contabilità n. 196/2009, nonostante tale legge si integri in modo sistematico e complementare con il disposto della stessa legge n. 42.

Il *corpus* normativo e l'architettura complessa di organi e procedure delineati dalle due leggi sono, infatti, volti a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo.

In questa cornice si innestano sia le Linee guida per il riparto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (articolati per i sottosettori del conto della PA – amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale) – che il Governo è chiamato ad inviare alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, e alle Camere – sia il nuovo Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 42 – teso a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché a delineare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – il quale, assieme al tradizionale Patto di stabilità interno, è destinato ad essere trasfuso, ai sensi della nuova legge conta-

bilità, prima nella Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre, e successivamente, entro il 15 ottobre, nella Legge di Stabilità.

Le nuove e avanzate regole di disciplina fiscale multilivello – che attribuiscono, peraltro, al Parlamento un importante ruolo di sintesi e compensazione tra le diverse istanze territoriali – non costituiscono l'oggetto specifico della Relazione presentata dal Governo, dove peraltro si evidenzia, opportunamente, come un obiettivo fondamentale sia quello di assicurare « *l'appropriato grado di perequazione infraregionale che, garantendo livelli appropriati di assistenza sanitaria e sociale a livello nazionale, sia governato da meccanismi di solidarietà responsabile, economicamente sostenibile, ispirati allo spirito mutualistico (e quindi di copertura temporanea di rischi imprevedibili) e non basato sul presupposto di trasferimenti irrazionalmente operati ex post* ».

Obiettivo, quest'ultimo, che presuppone il passaggio dalla spesa storica ai costi e fabbisogni *standard*, che la legge n. 42 intende realizzare con gradualità proprio attraverso la definizione del Patto e del percorso di convergenza degli obiettivi di servizio sopra richiamati, che costituiscono elementi qualificanti della medesima legge i quali dovranno consentire, in prospettiva, attraverso la previsione di appositi stanziamenti ad opera delle leggi annuali di stabilità, di elevare la quantità e la qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e nei settori sotto standard per poter raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione auspica in primo luogo che il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali contenuto nell'allegato 2 alla Relazione possa essere utilmente aggiornato ed arricchito da ulteriori elementi informativi in occasione della trasmissione al Parlamento delle suddette Linee guida e, soprattutto, dello schema di Decisione di finanza pubblica (di seguito DFP), nell'ambito del quale potranno essere affrontate, in una prospettiva di medio termine, le ipotesi di evoluzione dell'intero comparto

della finanza locale, con l'espressa indicazione « dell'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente », nonché delle « misure atte a realizzare il percorso di convergenza », così come del resto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), della legge n.196/2009.

Nell'ambito della DFP potrà, inoltre, trovare adeguato spazio la *programmazione detagliata* – enunciata come obiettivo dalla Relazione – di un « *quadro pluriennale delle azioni di governo nazionale e regionale volte ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, sia complessivo che per ogni singola Regione, in compatibilità con i vincoli di bilancio nazionali imposti dal Patto Europeo di Stabilità e Crescita e dalle nuove procedure Europee rafforzate di vigilanza sul deficit e debito pubblico* ».

Analogamente, la Commissione auspica che nello schema di DFP possano essere inquadrate, secondo una visione prospettica ed evolutiva, anche le misure concernenti la finanza territoriale già adottate con il decreto-legge di manovra n. 78 del 2010, attualmente in corso di conversione.

Occorre infatti tenere presente che, in ragione della eccezionalità della crisi economica in atto e della necessità di rispettare il termine del 2 giugno 2010, raccomandato dalle istituzioni UE, per definire nel dettaglio la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, determinato in 6.300 milioni nel 2011 e in 8.500 milioni a decorrere dal 2012, è stato già definito, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 (come modificati in prima lettura dal Senato), del citato decreto-legge, mediante una riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni ed enti locali.

Tale circostanza ha impedito, di fatto, quest'anno, di inquadrare la definizione del riparto degli obiettivi di finanza tra i diversi livelli di governo nell'ambito delle procedure di concertazione, sopra richia-

mate, definite dalla nuova legge di contabilità (Linee Guida – parere Conferenza – DFP).

Occorre peraltro tenere presente che, a differenza di quanto si è verificato negli anni precedenti, il raggiungimento dei risparmi previsti per i singoli comparti non risulta affidato all'applicazione dello strumento del Patto di stabilità interno (8), bensì ottenuto direttamente attraverso la riduzione delle risorse, spettanti agli enti, mentre i vincoli previsti dalla vigente normativa del Patto (artt. 77-bis e 77-ter del decreto-legge n. 112/2008), che copre un arco temporale che arriva fino al 2011, sono rimasti invariati, salvo alcune pur apprezzabili deroghe allo stesso introdotte dal decreto medesimo al fine, tra l'altro, di sostenere la spesa per investimenti degli enti locali.

Il decreto-legge n. 78/2010 prevede, inoltre, un inasprimento delle sanzioni vigenti in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, che si sostanzia, per gli enti locali, in una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento tra saldo obiettivo e saldo conseguito, mentre per le regioni è richiesto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento tra l'obiettivo ed il risultato conseguito.

Particolare rilievo assume, infine, la previsione, assai innovativa e la cui portata andrà debitamente approfondita, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge, in base alla quale, il Governo, proprio « in funzione della riforma » – sopra richiamata – « del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana », ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare « sentita la Regione interessata », possa essere disposta la « *sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.* »

(8) Fatta eccezione per le autonomie speciali, per le quali come in passato, lo strumento utilizzato per il conseguimento dei risparmi resta affidato al patto di stabilità interno, mediante accordi tra lo Stato e le regioni stesse.

Appare dunque evidente come la valenza qualitativa e quantitativa del quadro normativo testè richiamato – che si completa con le misure previste in favore del Comune di Roma e con quelle finalizzate a promuovere, ai fini del contenimento delle spese, l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni – inciderà in modo sensibile sul processo di attuazione del federalismo fiscale, a partire dai profili concernenti l'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di autonomia e fiscalità territoriale, di cui tratta la Relazione e l'allegato 2 predisposto dalla Copaff. Merita ricordare peraltro che, in base alla manovra, le risorse di cui tenere conto per l'attuazione del federalismo fiscale saranno necessariamente quelle antecedenti alle riduzioni dei trasferimenti prodotte dalla manovra medesima.

Al fine di conferire un carattere sistematico alle diverse misure di riordino della finanza locale, la Commissione invita pertanto il Governo, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, ad adoperarsi affinché nello schema di DFP da presentare alle Camere entro il prossimo 15 settembre siano delineati gli indirizzi di riforma che si intendono adottare in relazione all'esigenza di:

- garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e un'elevata qualità dei servizi pubblici resi dagli enti territoriali attraverso meccanismi di carattere premiale ovvero sanzionatorio da affiancare ai tradizionali meccanismi di monitoraggio e controllo della spesa e dei saldi degli enti decentrati, così come previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) della legge n. 42/2009; in base al quale il sistema premiante è, tra l'altro, riservato in favore degli enti che assicurino un livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, nonché a quelli che partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere am-

bientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.

A tale ultimo proposito, la Commissione osserva come nel corso dell'esame del decreto-legge di manovra presso il Senato, siano state introdotte (all'articolo 14, comma 2), alcune disposizioni, ai fini della riduzione delle risorse spettanti alle autonomie territoriali per il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che sembrano prefigurare l'applicazione di nuovi principi di premialità a favore delle regioni e degli enti locali più virtuosi in termini di equilibri di bilancio e minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva; per le regioni, in particolare, si fa riferimento anche dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi, questione, quest'ultima, più volte richiamata nella Relazione, mentre per gli enti locali si fa riferimento al conseguimento di « adeguati indici di autonomia finanziaria ».

Si osserva, inoltre, come le modifiche apportate dal Senato abbiano altresì valorizzato il ruolo delle autonomie nella definizione del riparto dei sacrifici finanziari imposti agli enti territoriali ai fini del consolidamento dei conti, posto che rispetto alla formulazione vigente del decreto – che prevede solo forme di consultazione, ancorando il riparto delle risorse sostanzialmente ad un semplice principio di proporzionalità – le innovazioni introdotte prevedono che le predette riduzioni di risorse siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome (per le regioni) e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per gli enti locali), e recepiti, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto dei profili di premialità sopra evidenziati.

In caso di mancata deliberazione delle predette Conferenze entro 90 giorni dal-

l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78 – e, per gli anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno precedente – si prevede che i citati decreti governativi siano comunque emanati, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

Anche in tal caso, la Commissione ravvisa dunque l'opportunità di ricondurre le fattispecie richiamate nell'ambito delle procedure di coordinamento della finanza pubblica previste dalla legge n. 196/2009, sottolineando altresì l'esigenza di definire quanto prima in modo permanente, attraverso l'adozione di un apposito decreto legislativo, il sistema premiante e sanzionatorio previsto dai criteri direttivi della legge delega n. 42/2009.

3. Il quadro di finanziamento degli enti territoriali e il processo di omogeneizzazione dei dati contabili

La Relazione presentata dal Governo si sofferma, in una prima parte, sull'evoluzione della finanza locale italiana, ripercorrendo le vicende che dal testo unico della finanza locale del 1931, passando attraverso la riforma fiscale del 1971 e i successivi decreti Stammati del 1977, hanno condotto prima al decentramento amministrativo disposto dalle leggi Bassanini e, successivamente, alle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione.

In proposito la Commissione in questa sede si limita a rilevare come nonostante negli anni 90 si sia realizzata una positiva evoluzione delle fonti di finanziamento della spesa pubblica locale – con una decisa riduzione dei trasferimenti (finanza derivata) a vantaggio delle entrate proprie (autonomia impositiva) – non si sia ancora pervenuti ad un compiuto e coerente assetto atto a garantire un effettiva autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali; il processo di superamento del sistema di finanza derivata si è infatti sviluppato in modo discontinuo e tale da rendere non più differibile l'attuazione della legge n. 42/2009.

Una seconda parte della Relazione reca, invece, alcune prime indicazioni, ri-

ferite in particolare al comparto dei comuni, relative alla possibile tipologia delle fonti di gettito e dei cespiti tributari che potranno sostituire i trasferimenti erariali da sopprimere, nonché alcuni criteri e orientamenti, di carattere prevalentemente metodologico, relativi alla tempistica e alla modalità di attuazione del federalismo fiscale.

La base quantitativa è rinvenibile nell'allegato 2 alla Relazione, laddove si può individuare l'ammontare delle risorse, attualmente attribuite agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti, in relazione alle quali dovrà essere attribuita la titolarità di gettito fiscale ai diversi comparti degli enti territoriali. È necessario sottolineare come dai dati presenti nell'Allegato 2 di provenienza COPAFF, può essere poi desunto il sistema di finanziamento attualmente esistente e i criteri per l'individuazione dei trasferimenti da fiscalizzare al fine di « *attivare nella trasparenza il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà territoriali* ».

Elementi di interesse per la Commissione sono altresì ravvisabili negli altri allegati alla Relazione, in particolare nell'Allegato 3, recante alcuni approfondimenti tecnici di particolare rilievo in materia, tra gli altri, di fabbisogni *standard* di Province e comuni e di costi *standard* delle Regioni, i quali, tuttavia, al pari dei dati e delle ipotesi di lavoro contenuti nel predetto allegato 2, assumono una valenza di carattere esclusivamente tecnico, che in quanto tale, come specifica la stessa Relazione, non è impegnativa né per il Governo, né per il Parlamento.

In questo senso, la Commissione auspica vengano fornite ipotesi compiute in senso stretto e specifico di « *definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali* », e che si provveda ad indicare in modo puntuale gli scenari di possibile « *distribuzione delle risorse* » conseguenti all'attuazione della legge delega.

Tale circostanza appare riconducibile a due ordini di ragioni, l'una di carattere tecnico, l'altra di carattere politico-istituzionale.

Quanto alla prima, nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti dalle strutture tecniche, e in particolare dalla Copaff, la piattaforma dei dati contabili a tutt'oggi a disposizione potrebbe essere ulteriormente affinata al fine di poter essere meglio utilizzata per esercizi di simulazione e con finalità operative, tant'è che la stessa Copaff ha preannunciato la presentazione di ulteriori documenti di approfondimento di alcune questioni di carattere contabile.

Quanto alla seconda, la Relazione e i documenti ad essa allegati sembrano voler lasciare impregiudicate alcune determinazioni fondanti da assumere in via preliminare ai fini dell'attuazione della delega – in relazione, ad esempio, ai criteri di perequazione da adottare in sede di fiscalizzazione dei trasferimenti e alle metodologie per la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* – e ciò risponde, ad avviso della Commissione, allo spirito di leale collaborazione interistituzionale sotteso alla legge delega, in base al quale potrà essere proprio il Parlamento – ed in particolare la Commissione in questa sede – ad offrire al Governo elementi di stimolo e riflessione utili ad addivenire a scelte quanto più possibile condivise.

3.1 La base dei dati contabili

Per quanto concerne, in particolare, il primo dei suddetti aspetti, occorre evidenziare come da una disamina dei dati contenuti nel predetto Allegato 2 elaborato dalla Copaff si evinca come sia sul versante della spesa, che su quello dell'entrata, la riclassificazione dei bilanci operata ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009 non consenta di avere una base dati esaustiva da utilizzare come strumento immediatamente operativo ai fini della definizione delle predette ipotesi di carattere quantitativo e su base territoriale di attuazione della delega; tale riclassificazione è stata, infatti, effettuata dalle Regioni in mancanza di un'armoniz-

zazione dei principi contabili e ciò ha determinato l'applicazione di criteri non uniformi di classificazione delle poste da parte degli enti: da qui l'insorgere di aspetti suscettibili di approfondimento.

Analoghe osservazioni possono, altresì, essere rinvenute sul versante della classificazione delle poste di entrata delle regioni, in relazione alle quali non si osservano differenziali sistematici nord-sud nelle entrate tributarie procapite (che comprendono la compartecipazione IVA, connotata da finalità perequative), mentre i trasferimenti procapite (correnti e in conto capitale) risultano generalmente più elevati al sud (con l'esclusione di Basilicata e Calabria per quanto riguarda la parte corrente); nelle regioni del nord risulta, inoltre, prevalente il finanziamento attraverso tributi propri o devoluti, mentre nel sud, corrispondentemente ad una più elevata quota di spesa in conto capitale, è in evidenza la quota dei trasferimenti in conto capitale; modesto risulta l'apporto delle entrate extra-tributarie nel complesso delle entrate regionali delle RSO (2 per cento) rispetto a quanto riscontrabile in quelle a statuto speciale (RSS) (8 per cento), mentre molto eterogeneo appare il peso dei trasferimenti di parte corrente, particolarmente elevato in Molise, Campania, Abruzzo e Liguria; è, infine, elevato il peso delle entrate per contabilità speciali, la cui entità è in generale corrispondente, Regione per Regione, alle spese per contabilità speciali.

Profili suscettibili di approfondimento emergono altresì in relazione alla sezione 4 del predetto allegato 2 concernente i bilanci degli enti locali; con particolare riferimento, in tale ambito, all'esigenza di assicurare una sufficiente omogeneità dei criteri applicati dagli enti per il ricalcolo delle spese per funzioni e, in particolare, per le informazioni relative alle esternalizzazioni dei servizi, anch'essi previsti dal citato articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135/2009.

Anche tale circostanza testimonia, ad avviso della Commissione, l'esigenza di pervenire quanto prima ad un'armonizzazione contabile che consenta un effettivo

consolidamento dei bilanci degli enti locali con le società partecipate. Il fenomeno della proliferazione delle società pubbliche partecipate dagli enti territoriali, in molte occasioni strumento per collocare soggetti collegati agli ambienti della politica, con conseguente ulteriore ed irresponsabile incremento delle spese pubbliche è, infatti, una delle anomalie della attuale sistema di finanza pubblica.

3.2 *La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Regioni*

In merito all'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di fiscalità locale, va rilevato, come l'allegato alla Relazione evidenzia il carattere provvisorio delle stime fornite – le quali costituiscono una prima ipotesi di lavoro che necessita di ulteriori approfondimenti che saranno oggetto di successive comunicazioni della Copaff – e la presenza di alcune zone di incertezza nella delimitazione dell'area dei trasferimenti che, in attuazione della legge n. 42/2009, andranno soppressi e sostituiti con risorse fiscali.

Con riferimento, segnatamente, alle regioni, l'allegato 2, sez. 1, della Relazione opera un primo tentativo di individuazione dei trasferimenti statali alle Regioni da fiscalizzare, utilizzando a tal fine tre criteri metodologici (generalità, permanenza e riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale) che possono essere interpretati, secondo quanto affermato dalla stessa Copaff, in senso più o meno restrittivo; per ciascuna delle possibili interpretazioni si osservano alcune perplessità in merito ai quali occorrerà adottare soluzioni idonee anche al fine di limitare possibili contenziosi.

In particolare, rispetto alla determinazione dell'entità del Fondo unico, operata adottando in termini stringenti i predetti criteri di generalità e permanenza, la Commissione sottolinea l'esigenza, alla luce dei criteri di delega previsti dalla legge n. 42/2009 e dello stesso dettato costituzionale del Titolo V, l'opportunità di un'interpretazione flessibile del criterio

della permanenza volta ad ampliare il volume delle risorse da considerare ai fini della fiscalizzazione, al fine di includervi:

- i trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore delle regioni per i quali non è attualmente previsto un finanziamento permanente, quantificati in un importo pari a 1.591 milioni di euro ; fra le diverse finalità cui tali risorse sono attualmente destinate vi sono il fondo per le non autosufficienze, il trasporto pubblico locale, l'edilizia agevolata, l'edilizia scolastica, l'accesso allo studio. Ai fini di una fiscalizzazione di tali somme la Commissione condivide quanto rilevato dalla Copaff in ordine alla necessità di reperire preventivamente un'adeguata copertura a regime per il finanziamento delle suddette funzioni e attività, ancorandone il livello ad appropriati parametri quantitativi e qualitativi in conformità ai criteri enunciati dalla legge delega in ciascun ambito;

- alcuni fondi, attualmente attribuiti alle amministrazioni centrali, ma la cui gestione è rivendicata dalle regioni, che ammontano, complessivamente, a 243 milioni; tali risorse sono attualmente gestite dai Ministeri delle infrastrutture e trasporti (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), della salute (risorse per i centri regionali e interregionali per i trapianti) e del Lavoro e delle politiche sociali (prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

- i trasferimenti permanenti alle regioni provenienti della Presidenza del Consiglio, che ammontano a 515 milioni, destinati, principalmente, alle funzioni inerenti alle politiche giovanili e alla famiglia, i servizi socio-educativi e il settore turistico, nonché i trasferimenti di carattere non permanente, per i quali, ai fini di una loro eventuale fiscalizzazione, sarebbe comunque necessario reperire una copertura a regime, relativi al Fondo nazionale per la montagna e al Fondo regionale di protezione civile, che ammontano a 241 milioni.

La Commissione conviene, inoltre, sull'opportunità di un'attenta valutazione

circa la necessità di adottare un'interpretazione restrittiva del criterio della generalità, al fine di escludere dalla fiscalizzazione i trasferimenti non destinati alla totalità del comparto degli enti territoriali, posto che, altrimenti, occorrerebbe definire criteri di perequazione di particolare complessità.

La Commissione ravvisa, inoltre, l'opportunità di definire, con appositi decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 2, lettera c), della legge n. 42/2009, le modalità in base alle quali nella determinazione dell'ammontare del finanziamento concernente la spesa per il trasporto pubblico locale si tiene conto della « *fornitura di un livello adeguato del servizio* » su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*.

Sotto altro profilo, occorre rilevare come nell'ambito della quantificazione dei trasferimenti fiscalizzabili (7.486 milioni, di cui indicativamente 6.770 riferibili alle RSO), il citato allegato non fornisca una compiuta ripartizione delle risorse destinate a finanziare funzioni fondamentali e di quelle destinate a finanziare le altre funzioni (alcune informazioni in merito possono desumersi dalle finalizzazioni dei capitoli dei trasferimenti, da cui si evidenziano alcune voci sicuramente riferibili al primo tipo – quali ad esempio il fondo per le non autosufficienze – mentre altre sembrano riferibili al secondo tipo di funzioni (settore turistico, federalismo amministrativo); una tale classificazione risulterebbe di particolare utilità, sia ai fini dell'individuazione dei tributi che dovranno sostituire i finanziamenti, sia ai fini della perequazione cui il relativo gettito dovrà essere sottoposto. La legge delega prevede, infatti, che tutti i trasferimenti destinati al finanziamento delle funzioni non fondamentali dovranno essere sostituiti, per pari importo, con il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, senza escludere peraltro che il medesimo tributo sostituisca anche trasferimenti destinati a finanziare funzioni fondamentali. Una distinzione tra i due aggregati dei trasferimenti, anche qualora venissero sostituiti dal medesimo tributo, appare rilevante in

quanto il relativo gettito dovrà essere separatamente considerato ai fini dell'applicazione dei due diversi criteri di perequazione previsti dalla legge delega per le due classi di funzioni (perequazione integrale e verticale sui fabbisogni per le funzioni fondamentali e perequazione parziale e orizzontale sulle capacità fiscali per le altre).

La Commissione condivide pertanto quanto affermato nell'allegato 2 alla Relazione, laddove si evidenzia la necessità di individuare adeguate soluzioni per garantire le compatibilità finanziarie; il citato decreto-legge n. 78/2010, con riferimento alla riduzione delle risorse prevista per il comparto delle regioni, quantifica risparmi per un importo pari a 4,5 miliardi per il periodo 2011-2013, senza specificare se tali risparmi siano iscritti anche per gli anni successivi a tale arco temporale; ove si preveda che la fiscalizzazione dei trasferimenti individuati debba avvenire nel corso del predetto triennio, andrebbe chiarito quali mezzi di copertura, ulteriori rispetto all'importo relativo ai trasferimenti non permanenti da fiscalizzare, siano destinati a finanziare la riduzione dei trasferimenti alle regioni operata dal citato decreto.

3.3 *La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Enti locali*

L'allegato 2 della Relazione opera, altresì, una prima quantificazione dei trasferimenti da sopprimere spettanti a comuni e province, evidenziando anche in tal caso talune problematiche ai fini dell'individuazione della componente da fiscalizzare.

In proposito, mentre per i trasferimenti derivanti dal Ministero dell'interno non si sono riscontrate particolari difficoltà, in quanto facendo riferimento alle « *spettanze* » si è potuto agevolmente determinare la natura del trasferimento, negli altri casi sussiste la necessità di un ulteriore lavoro di indagine per la quantificazione della componente fiscalizzabile, che si dovrà strutturare attraverso la dimostrazione, da parte delle regioni e delle

altre amministrazioni centrali, degli elementi per i quali i trasferimenti non si ritengono fiscalizzabili in quanto rientranti nei criteri di esclusione previsti dall'articolo 11 della legge delega.

Per quanto riguarda i trasferimenti dal Ministero dell'interno, nell'individuazione delle componenti da escludere ai fini della fiscalizzazione, profili suscettibili di approfondimento sono rinvenibili per i trasferimenti di carattere permanente, ma che non sono destinati alla totalità degli enti, per i quali sembra opportuno fare ricorso ad un meccanismo perequativo in grado di riequilibrare le risorse anche in relazione a gruppi ristretti di enti.

Aspetti problematici per i quali la Commissione auspica ulteriori approfondimenti sussistono anche in relazione ai trasferimenti dalle regioni agli enti locali, per i quali si evidenziano sensibili scostamenti tra i dati dei bilanci regionali e quelli dei bilanci consuntivi degli enti locali, a testimonianza di come il processo di armonizzazione contabile attualmente in corso, anche grazie all'esercizio parallelo della delega della legge n. 42 e di quello della legge n. 196 di riforma della contabilità pubblica, sia un passaggio essenziale per ottenere la necessaria coerenza tra i dati contabili degli enti della P.A., anche in raccordo con le regole europee di contabilità nazionale.

Fra le motivazioni che incidono sullo scollamento tra i bilanci regionali e quelli degli enti locali, la Copaff ricorda le diverse modalità di applicazione del patto di stabilità che incentivano comportamenti asimmetrici tra la regione e l'ente locale nella contabilizzazione; l'analisi di tali differenze dovrà essere oggetto di particolare approfondimento.

Le medesime osservazioni già evidenziate in relazione alle regioni possono in larga parte essere riferiti anche in relazione alla fiscalizzazione dei trasferimenti agli enti locali; tra questi, si richiamano l'esigenza di una ripartizione delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali rispetto a quelle destinate alle funzioni non fondamentali, nonché alcune questioni più specifiche, quali la necessità

di chiarire se nel caso degli enti locali la quantificazione delle risorse da sostituire con cespiti tributari includa anche la compartecipazione IRPEF.

4. I criteri per la fiscalizzazione dei trasferimenti.

La Relazione sottolinea come la soppressione e conseguente trasformazione in forme di fiscalità dei trasferimenti statali alle regioni e dei trasferimenti statali e regionali agli enti locali configuri un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà territoriali, evitando al contempo l'insorgere di contenziosi su criteri e tempi di assegnazione delle risorse.

La fiscalizzazione, come precisa la Relazione, «*permette al contrario una maggiore tracciabilità della spesa e della imposizione, favorendo quindi il controllo democratico da parte degli elettori.*»

Tale impostazione, che la Commissione sostiene convintamente, non è accompagnata dall'indicazione di un quadro dettagliato delle modalità di sostituzione dei trasferimenti con forme di autonomia finanziaria territoriale, indicando piuttosto la Relazione un percorso di carattere metodologico, in base al quale alla soppressione degli attuali trasferimenti statali a Comuni e Province – cui dovrebbe corrispondere un aumento importante della autonomia impositiva locale e una conseguente riduzione della pressione fiscale statale – dovrà poi successivamente seguire l'abolizione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali.

Il federalismo municipale

La Commissione osserva come siano in stato di positivo avanzamento le ipotesi relative alla fiscalità comunale.

Si individuano infatti due fasi, la prima in cui «*si opera l'attribuzione ai Comuni della titolarità dei tributi oggi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare (ad esempio: imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, IRPEF su immobili, ecc.)*», realizzandosi in questo

modo direttamente « *il passaggio dalla finanza derivata a quella propria* », la seconda e successiva fase, in cui « *gli attuali tributi statali e municipali che a vario titolo e forma insistono sul comparto immobiliare potrebbero essere concentrati in un unico titolo di prelievo, da attivarsi, previa verifica di consenso popolare, su iniziativa dei singoli Comuni* ».

Sui comuni si concentrerebbero quindi, e si tratta di scelta condivisibile, tutti i prelievi collegati agli immobili, in un primo momento per via di attribuzione, in un secondo mediante la creazione di un prelievo unico di carattere immobiliare.

Ora, il primo passaggio non sembra particolarmente problematico, anche se sarebbe senz'altro il caso, se non altro per ragioni di efficienza e di costi, di mantenere la gestione dei tributi quali l'imposta di registro, le ipocatastali e l'Irpef sugli immobili in capo all'Agenzia delle Entrate, che già oggi gestisce tali forme di prelievo, fatti ovviamente salvi i meccanismi di collaborazione interistituzionale in materia di accertamento su cui il legislatore è intervenuto anche nella manovra attualmente all'esame della Camera (articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, su cui la relazione, nella stessa lettera F) del paragrafo 5, si sofferma).

Più problematico appare invece il secondo passaggio, e ciò, innanzitutto, per l'estrema eterogeneità dei presupposti degli attuali tributi che sono in qualche misura connessi agli immobili.

All'Ici sulle seconde case (e sulle prime di lusso), che è un'imposta patrimoniale, dovrebbero aggiungersi, in un'unica forma di prelievo, l'imposta di registro e le imposte ipocatastali, tributi sui trasferimenti immobiliari, nonché l'Irpef sui redditi promananti, anche in modo figurativo, dagli immobili, e, addirittura la Tarsu, che non è nemmeno un'imposta, ma piuttosto una tassa il cui presupposto va ravvisato nella fruizione di un servizio, quello dell'asporto e dello smaltimento dei rifiuti, fornito in regime di privativa dall'ente locale.

Da valutare attentamente la proposta che il passaggio al tributo unico debba avvenire « *previa verifica di consenso po-*

polare su iniziativa dei singoli comuni »: ed invero, in un paese che conta 8.000 comuni, potrebbe, se si è ben compreso, capitare che alcuni comuni adottino il prelievo unico, altri no.

Accadrebbe quindi che l'assoggettamento ad imposta di registro o al tributo unico, con modalità per il momento più che nebulose, dipenderebbe dal luogo in cui è collocato l'immobile trasferito, con effetti di complicazione più che evidenti.

Infine, la cedolare secca sugli affitti.

Evidentemente, dovrebbe trattarsi più che di una cedolare, termine con cui si è soliti riferirsi ad una ritenuta a titolo di imposta, che presuppone dunque la presenza di un sostituto, di un'imposta sostitutiva, che il proprietario andrebbe a versare, non sommando quindi il reddito da affitto agli altri redditi.

La scelta adottata dovrebbe costituire incentivo alla riduzione del fenomeno dell'evasione degli affitti percepiti, e, quindi, da questo punto di vista, la valutazione non può che essere positiva.

Altrettanto positivamente va valutata l'ipotizzata scelta di destinare il gettito della « cedolare » ai comuni, che, certamente, hanno una maggiore possibilità di verificare se le unità immobiliari sono o meno affittate.

La Commissione ritiene sia opportuno valutare attentamente il valore dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, secondo le anticipazioni dovrebbe attestarsi al 23 per cento, con l'aliquota che può gravare sui redditi di lavoro o di impresa (45 per cento): la rendita è favorita, senza che tutto ciò trovi giustificazione nella mobilità dell'oggetto da sottoporre a tassazione. Né si dimentichi che una siffatta scelta attenua ulteriormente la già debole progressività del sistema.

D'altro canto a favore dell'ipotesi della « cedolare » deve essere considerato l'incremento di risorse di carattere tributario che risulteranno a disposizione dei comuni, garantendo tale circostanza una più sicura realizzazione del principio di responsabilità.

Condivisibili, anche se dal chiaro sapore programmatico, risultano infine le

osservazioni su principi, obiettivi e strumenti di stabilità finanziaria, così come le osservazioni conclusive sul ruolo del federalismo fiscale nel processo di superamento delle surricordate anomalie.

5. La fiscalità regionale

Quanto al comparto regionale, la Relazione ribadisce come il combinato effetto dell'applicazione dei costi *standard* e della razionalizzazione delle fonti di gettito sia suscettibile di attivare un processo progressivo di responsabilizzazione, nel cui ambito le ipotesi di lavoro allo studio sono volte all'obiettivo prioritario di consentire ai governi regionali di effettuare manovre « virtuose » rispetto a standard di aliquota fissati a livello nazionale.

Al riguardo, la Relazione richiama l'articolo 40 del decreto-legge n. 78/2010, attualmente all'esame del Parlamento, che prevede la possibilità, per le Regioni del Sud, di rimodulare, con propria legge, le aliquote IRAP, fino ad azzerarle, nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

Anche in tal caso, la Commissione non può che auspicare una riconduzione entro la cornice unitaria stabilita dalla legge delega delle disposizioni volte a consentire la manovrabilità sui tributi propri derivati.

Per quanto concerne, in via generale, l'autonomia impositiva delle regioni, l'approfondimento tecnico n. 6 allegato alla Relazione sottolinea come il quadro definito dalla legge delega sia piuttosto preciso, non lasciando ai decreti legislativi margini di attuazione ampi come quelli previsti invece per la finanza locale.

Nel sistema di finanziamento delle Regioni previsto dalla legge di delega la possibilità di introdurre tributi regionali autonomi è del resto minore, non essendo possibile introdurre prelievi regionali su presupposti già oggetto di imposizione statale; tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'esigenza di non creare, almeno nella fase di avvio del federalismo fiscale, un'eccessiva frammentazione del sistema tributario.

Una significativa novità sarà peraltro connessa al sistema delle compartecipazioni, il cui ancoraggio al principio della territorialità consentirà di renderle « intelligenti » (secondo quanto evidenzia la Relazione), inducendo altresì un recupero di basi imponibili evase, posto che alla singola Regione dovrà essere destinato il gettito effettivamente percepito sul territorio e non, come attualmente previsto per la compartecipazione all'IVA, quello virtuale calcolato secondo i consumi ISTAT.

Tale impostazione consentirà di superare una delle anomalie del sistema della finanza derivata evidenziate dalla Relazione, ed in particolare di evitare, in futuro, la logica di negoziazione, più che discutibile, che in questi anni ha caratterizzato, ad esempio i vari « Patti per la salute », in cui l'aliquota di compartecipazione all'Iva prevista dal decreto legislativo n. 56 del 2000 — « *che viene peraltro sempre determinata con decreto ministeriale ex post rispetto alla spesa concordata* » — è « *quasi raddoppiata in 10 anni* » — passando dal 25,7 per cento al 44,72 per cento — dimostrando con ciò che « *l'aggancio tributario* » versione IVA « *del finanziamento della spesa per la sanità contribuisce, in realtà, un trasferimento sostanzialmente incondizionato dal bilancio statale* ».

Appare pertanto condivisibile il fatto che nel sistema della legge delega la compartecipazione all'IVA sia destinata — secondo quanto riportato nel predetto allegato — ad assumere una dimensione importante, ciò in quanto si tratta di un'imposta distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale.

Un ruolo probabilmente maggiore rispetto a quello attuale sarà inoltre ricoperto dall'addizionale IRPEF — cui dovrà corrispondere una contemporanea riduzione dell'IRPEF nazionale — ciò anche perché non viene più prevista, come modalità ordinaria di finanziamento, l'ipotesi della compartecipazione regionale all'IRPEF.

Nell'ambito dell'addizionale IRPEF, la Commissione auspica peraltro che possano svilupparsi in modo adeguato anche le

politiche regionali a favore della famiglia, cui fanno riferimento i principi direttivi di cui all'articolo 2, lettere *ff)* e *gg)* della legge di delega n. 42.

Si osserva, infine, che la Relazione non fornisce indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di attuazione della sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie.

In proposito, pur considerando che l'argomento in questione, al pari di altri non approfonditi dalla Relazione, sarà presumibilmente oggetto di successive analisi, appare opportuno acquisire alcuni chiarimenti di carattere preliminare.

Con riferimento ai tempi di transizione, mentre per gli enti locali la parte introduttiva della Relazione prevede un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario, analoga indicazione non è esplicitamente fornita con riferimento alle regioni.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se – ferma restando la gradualità della transizione dal finanziamento sulla base della spesa storica a quello sulla base dei nuovi parametri, su un arco temporale che la legge delega fissa in 5 anni – anche per le regioni sia prevista una sostituzione graduale dei trasferimenti con gettito tributario o se, invece, sia previsto che la predetta sostituzione possa avvenire integralmente in una fase antecedente rispetto al successivo percorso di transizione verso i nuovi criteri di riparto del gettito.

5.1 I fabbisogni standard di Province e Comuni

La Commissione condivide la metodologia individuata dalla Relazione – e dettagliatamente articolata in uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri – ai fini dell'individuazione dei fabbisogni standard degli enti locali, la quale si sostanzierebbe nell'utilizzo delle competenze acquisite dalla SOSE S.p.a., società a partecipazione interamente pubblica che gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore.

Tale metodologia, come è accaduto per gli studi di settore, dovrebbe partire dalla

valorizzazione dei dati promananti da questionari che le autonomie dovrebbero fornire, per poi addivenire, grazie all'utilizzo di funzioni di regressione similari a quelle utilizzati per gli studi di settore, all'individuazione dei vari fabbisogni connessi alla fornitura dei servizi e all'espletamento delle funzioni da parte degli enti locali.

L'applicazione della metodologia degli studi di settore, utilizzata da circa un decennio dall'Amministrazione finanziaria, consentirebbe di superare alcuni dei limiti dei metodi tradizionali, presentando dei punti di forza, che la Commissione ritiene debbano essere valorizzati, quali:

- la condivisione delle scelte tecniche nelle diverse fasi della procedura, che consentirebbe, se nella determinazione del fabbisogno standard, di assicurare una notevole solidità politico-istituzionale alle fondamenta del federalismo; la procedura postula peraltro un significativo ruolo collaborativo da parte degli enti locali nell'inoltro del questionario che la Commissione auspica manifestarsi;

- il perseguimento graduale di un criterio di efficienza, come obiettivo di medio-lungo periodo, e dinamico, da realizzare sulla base di una rideterminazione periodica degli standard al fine di tener conto dei cambiamenti nel contesto di riferimento, nonché delle innovazioni nelle tecniche di produzione dei servizi.

Si rileva l'esigenza di consentire alle autonomie un intervento che contribuisca all'elaborazione del metodo di determinazione dei fabbisogni.

5.2 I costi standard delle Regioni

Con riferimento ai costi standard delle regioni, la Relazione pone un'attenzione particolare al settore della sanità, anche in considerazione dell'elevata incidenza della spesa sanitaria sui bilanci regionali e per la presenza di notevoli margini di recupero di efficienza e di risparmio realizzabili con l'applicazione dei costi standard.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare come la crescita della quota di spesa pubblica locale sul totale della spesa della PA sia un fenomeno dovuto alla sola crescita della spesa sanitaria. Secondo un'analisi dei dati Istat, esclusa la sanità, le spese dei Comuni, Province e Regioni si riducono in quota durante gli anni '80,

restano costanti durante gli anni '90, si divaricano negli andamenti durante il primo decennio del 2000: i Comuni scendono di un punto, le Regioni restano costanti, le Province aumentano, come può evincersi dalla seguente tabella (fonte: Istat, Conti amministrazioni pubbliche per sottosettore).

Spesa delle amministrazioni locali in % sul totale delle amministrazioni pubbliche

	1980	1990	2000	2008
Comuni	11,8%	9,5%	9,6%	8,6%
Province	2,4%	1,1%	1,1%	1,4%
Regioni esclusa sanità	5,0%	4,3%	4,5%	4,4%
Sanità	6,5%	11,3%	12,5%	14,1%
Totale amministrazioni locali	25,7%	26,2%	27,7%	28,5%

Se è evidente che la dinamica del totale « amministrazioni locali » è determinata dalla spesa sanitaria, per la quale è dunque giustificabile un'analisi specifica, che tenga conto delle variabili strutturali rilevanti (ad esempio, invecchiamento della popolazione), occorre peraltro rilevare come in base ai confronti internazionali, la quota sul Pil della spesa sanitaria italiana non sia affatto fuori linea rispetto a quanto emerge nei principali paesi avanzati, e come il nostro sia riconosciuto unanimemente come uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.

Si può osservare poi che il sensibile incremento delle spese imputate, dalla Relazione, alle « pensioni d'invalidità », potrebbe in realtà essere riferito all'aumento delle spese concernenti le « indennità », le quali sono in larga parte determinate dalle indennità di accompagnamento per anziani non autosufficienti, che sono aumentate in modo rilevante in tutto il territorio nazionale per motivi demografici. Per tali ragioni, la Commissione ritiene necessario svolgere una approfondita riflessione sui sistemi di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, al fine di definire, in questo campo, appropriati LEP, e valutare

il ruolo delle esistenti indennità in questo contesto, fermo restando ovviamente la necessità di contrastare duramente ogni abuso, come peraltro si è già fatto con norme che impegnano in via diretta l'Inps accanto alle Regioni nelle procedure di accertamento del diritto al beneficio.

Con riferimento al comparto della sanità, la Commissione condivide l'analisi della Copaff, laddove sottolinea come uno dei limiti più rilevanti dell'attuale sistema sanitario sia strettamente connesso alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e al loro sistema di finanziamento, poiché è vero in effetti che i LEA sono oggi « un mero elenco di servizi », che ogni ASL deve offrire ai cittadini, senza alcuna connotazione quantitativa degli stessi e privo di un chiaro e definito legame con le modalità di finanziamento.

Quanto ai possibili approcci metodologici per la quantificazione di costi standard, la Commissione ritiene, conformemente alla Relazione, che l'approccio analitico — che postula la costruzione dal basso dei fabbisogni *standard* — sia allo stato difficilmente percorribile per la mancanza di dati affidabili e uniformi nel

Paese sui volumi di attività e consumi efficienti, nonché sui costi ottimali di erogazione dei servizi.

Quello che definisce « a cascata » fabbisogni e costi standard a livello nazionale e regionale sembrerebbe pertanto il metodo più affidabile e realistico, in quanto prevede in una prima fase la fissazione del fabbisogno *standard* nazionale (in rapporto normalmente al PIL) e del perimetro dei LEA economicamente sostenibili e, successivamente, la definizione dei fabbisogni *standard* regionali.

Per quanto attiene alla determinazione dei fabbisogni regionali, le metodologie allo studio che prevedono l'utilizzazione degli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) con l'introduzione di alcuni meccanismi correttivi al fine di eliminarne le distorsioni, con particolare riferimento alla pesatura della popolazione, debbono essere attentamente approfondite.

Pur condividendo l'esigenza di superare le problematiche connesse al criterio di ponderazione sperimentato nella ripartizione del FSN – nell'ambito del quale la sovra pesatura della popolazione anziana, unitamente all'utilizzo della media nazionale di costo, in luogo delle migliori pratiche, potrebbe alimentare il rischio che siano inglobati nella spesa per la popolazione anziana anche i costi dei sistemi meno efficienti – occorre considerare come la bontà di un modello fondato sulla « *determinazione di una quota capitaria ponderata, con pesatura del 100 per cento delle componenti di spesa* » – nell'ambito della quale la quota capitaria ponderata viene pesata per classi di età e sesso, con pesi determinati dai consumi delle principali variabili della spesa sanitaria (farmaceutica, ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, etc...) – sia anch'essa fortemente condizionata dalla qualità dei dati disponibili.

In questo ambito, meritevole di ulteriore approfondimenti è anche la metodologia che utilizza i DRG/ROD (*Diagnosis Related Group* / Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi), già utilizzata in Italia dalle aziende ospedaliere per calcolare il

saldo della mobilità interregionale ed anche come parametro per la remunerazione delle prestazioni sanitarie sulla scorta di tariffe dei DRG fissate dalle singole regioni sulla base dei costi di produzione dei servizi.

Sempre in ambito sanitario, appaiono in linea generale condivisibili sia l'ipotesi di adottare un diverso parametro di riferimento per calcolare il fabbisogno regionale che prevede la definizione di uno « *standard ottimale di riferimento* », da costruire sulla base del comportamento di spesa delle « *Regioni ad alto livello di prestazioni* », sia l'orientamento volto a definire « *un nuovo modello di governo responsabile* », in base al quale la definizione delle linee guida per la messa a punto dei costi *standard* dovrebbe essere affidata alla Conferenza Stato-regioni, con la collaborazione dell'A.I.F.A. e dell'AGE.NA.S., nonché di altri soggetti come la citata SOSE.

Occorre in particolare ammodernare un sistema di *governance* del comparto sanitario nel quale, di norma, il controllo sulle attività ospedaliere è affidato alle ASL, che gestiscono direttamente anche i presidi ospedalieri, determinando una concentrazione nello stesso soggetto delle attività di programmazione, acquisto, erogazione e controllo delle prestazioni specialistiche ospedaliere.

In tal senso, la costruzione di una *governance* federalista, strutturata sulla base di un sistema di forte responsabilizzazione, da realizzare attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di monitoraggio e controllo sulle gestioni sanitarie e di nuovi meccanismi di certificazione non potrà che contribuire a migliorare la qualità della spesa ed il livello delle prestazioni in tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva, la Commissione non può che condividere l'introduzione, quale strumento, benché indiretto, di governo del settore, del c.d. inventario di fine mandato, la dichiarazione certificata da parte degli organi di controllo interno, delle responsabilità del Presidente della

Regione, da far approvare in Consiglio regionale sei mesi prima delle elezioni regionali.

In linea generale, la Commissione sottolinea l'esigenza di far sì che gli eventuali risparmi derivanti dal passaggio ai costi *standard* siano utilizzati, in conformità al combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, nell'ambito del processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica. Ferma restando l'esigenza di garantire comunque l'equilibrio ed il consolidamento dei conti pubblici, le eventuali economie derivanti dal superamento della

spesa storica del corrispondente livello di governo potranno essere utilizzate per interventi finalizzati alla riduzione del debito pubblico e della pressione fiscale nonché per il raggiungimento di obiettivi atti ad elevare la qualità e la quantità dei servizi.

La Commissione rileva, da ultimo, la necessità di addivenire tempestivamente anche ad una definizione delle metodologie per la definizione dei costi *standard* riferibili agli altri settori contemplati dalla legge delega, ed in particolare quelli dell'istruzione e dell'assistenza sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione della RAI (<i>Seguito e conclusione</i>)	299
---	-----

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, professor Mauro Masi, i consiglieri di amministrazione, Angelo Maria Petroni, Antonino Rizzo Nervo, Rodolfo De Laurentiis e Antonio Verro, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il portavoce del presidente della RAI, dottor Lorenzo Ottolenghi, il capo ufficio stampa del direttore generale, dottor Fabrizio Casinelli, il dottor Nicola Caligiore, il dottor Gianluca De Matteis Tortora, il dottor Lorenzo Iannarelli, il dottor Guido Paglia e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 20.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna

audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione della RAI.
(Seguito e conclusione).

Il PRESIDENTE, dopo aver dato notizia delle comunicazioni pervenute da parte dei consiglieri di amministrazione Bianchi Clerici, Rositani e Van Straten circa l'impossibilità a partecipare alla seduta, segnala come la presenza odierna del direttore generale renda ancora più proficua l'audizione in corso, tendente a realizzare una riflessione condivisa sulla base delle funzioni di indirizzo e di vigilanza della Commissione.

Il presidente GARIMBERTI comunica che, onde evitare possibili ulteriori polemiche, il consiglio di amministrazione della RAI ha oggi rinviato le decisioni sulle nomine, al fine di raggiungere la più ampia condivisione possibile.

Rinnovando le proprie scuse per la precedente assenza, dovuta ad importanti oneri connessi alla preparazione del consiglio di amministrazione, il professor MASI rappresenta il bilancio complessivo

dei risultati gestionali relativi al periodo trascorso dall'assunzione dell'incarico, momento caratterizzato da una situazione economica molto preoccupante, anche legata ad una sottovalutazione del successivo calo degli introiti pubblicitari. Fornisce poi alcune informazioni relative al piano industriale, mirato in particolare alla ridefinizione dei costi e al loro contenimento attraverso scelte comunque strategiche. Precisando che nel rinnovamento del *management* si è operato un contenuto ricorso a professionalità esterne, prestando altresì grande attenzione alle risorse umane, fornisce poi al deputato Beltrandi i dati sulle presenze degli esponenti radicali nell'informazione in RAI. Infine, ribadisce la necessità di procedere alle nomine previste, pur confermando l'opportunità del rinvio oggi deliberato.

Lamentando l'evidenza della penalizzazione comunque esistente a danno dei radicali e lamentando l'eccessivo periodo di sospensione dei *talk show* nel periodo estivo, il deputato BELTRANDI (PD) chiede chiarimenti definitivi in merito al futuro di RaiNews.

Il senatore MORRI (PD) chiede le ragioni della differente interpretazione della situazione da parte dei dirigenti RAI rispetto al direttore generale, nonché di sapere come siano giudicati gli editoriali realizzati dal direttore del TG1 Minzolini.

Il senatore VIMERCATI (PD) chiede di conoscere i dati esatti dell'evasione del canone e chiarimenti sulle intenzioni della RAI in merito ai possibili investimenti riguardanti l'area riservata alla realizzazione di Expo Milano 2015 e ad una conseguente eventuale riorganizzazione dei centri di produzione situati nel Nord Italia.

Paventando il rischio che, in materia di nomine, la magistratura, attraverso le decisioni sui ricorsi, possa in realtà sostituirsi al consiglio di amministrazione, il deputato SARDELLI (Misto-MPA-AS) chiede di sapere se i vertici RAI si riten-

gano soddisfatti del lavoro di rinnovamento realizzato finora.

Il deputato PELUFFO (PD), associatosi alla richiesta di informazione circa i rapporti tra la RAI ed Expo Milano 2015, domanda quali siano i sacrifici previsti dal piano industriale per i dipendenti e i professionisti della RAI, nonché quale sia l'effettivo pluralismo garantito dal TG1.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) chiede se siano previste decisioni in materia di soglia anagrafica e di quota riservata a precari e disoccupati per le imminenti prove selettive per giornalisti nelle sedi regionali.

Premettendo come appaia difficilmente comprensibile la mancata divulgazione del piano industriale, il senatore VITA (PD) chiede come mai, nonostante i numerosi problemi riguardanti il servizio pubblico radiotelevisivo, l'unico argomento di cui ci si occupa per quanto riguarda la RAI siano le nomine.

Il deputato MERLO (PD) intende sapere se il capitolo delle nomine rappresenti un processo politicamente governabile, così come se in RAI è possibile realizzare una effettiva valorizzazione delle risorse interne.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD), giudicati difficilmente comprensibili i conti economici della RAI, chiede secondo quali criteri vengano individuate le risorse esterne, ed in particolare il nominativo del candidato alla direzione di RaiNews, nonché informazioni sulle ragioni per cui non si ritengano adeguate molte risorse presenti nell'azienda.

L'onorevole MAZZUCA (PdL) chiede in particolare al consigliere Petroni chiarimenti sulla proposta di agganciare il canone alla bolletta dell'energia elettrica.

L'onorevole LANDOLFI (PdL) si sofferma sull'ingresso anticipato di Sky nel digitale terrestre e chiede quale impatto ne derivi sulla strategia della RAI. Chiede

inoltre quali siano le ragioni che dovrebbero portare ad un avvicendamento alla direzione di RaiNews.

Il senatore PARDI (PD), dopo aver ricordato come non si possa smentire la penalizzazione degli esponenti della sua parte politica a livello di presenza televisiva, chiede quale sia il destino dei giornalisti e dei direttori che restano senza incarico, nonché dati più precisi sul bilancio dell'azienda. Avanza poi l'ipotesi che il giudizio positivo del direttore generale sull'andamento dell'azienda probabilmente si riferisca alle reiterate violazioni del pluralismo.

L'onorevole LAINATI (PdL), premesse – in relazione all'intervento dell'onorevole Gentiloni Silveri – le qualità professionali del giornalista Ferraro, prospetta l'opportunità che debba essere migliorata da parte della RAI proprio la comunicazione che la riguarda, considerato che gli aspetti positivi emergono poco nella discussione pubblica.

Prende quindi la parola per la replica il presidente GARIMBERTI il quale, precisando che il canone deve essere connesso con il possesso di un apparecchio televisivo, fornisce le informazioni richieste in merito a Expo Milano 2015. Dichiarando poi la non piena soddisfazione per il lavoro di rinnovamento finora svolto che deve continuare per raggiungere l'obiettivo di un servizio pubblico di qualità. Ricorda quindi, in relazione ai criteri da lui proposti in materia di nomine, che occorre assolutamente evitare un avvicendamento in caso di mancata individuazione di un incarico alternativo. Affermato poi di non ritenere sufficientemente pluralista il Tg1 di oggi, pur ritenendo che un direttore abbia il pieno diritto di decidere come organizzare la propria testata, giudica necessaria una riflessione più ampia sulle modalità dell'informazione con particolare riguardo all'esigenza di esportarla nel mondo globalizzato.

Replica quindi il direttore generale MASI il quale, dopo aver smentito le

affermazioni dell'onorevole Beltrandi sulla lunga vacanza estiva dell'azienda, esprime l'avviso che il confronto delle nomine dovrebbe essere svolto al momento della loro definizione. Dopo aver affermato che per le testate *all news* debba essere individuato a suo avviso un soggetto professionalmente preparato per la trasmissione di notizie diverse nell'arco delle 24 ore, comunica che il piano industriale è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione e che i dirigenti sono stati pienamente coinvolti nella conoscenza di esso così come lo saranno nella fase di attuazione. Nel dichiarare di non condividere l'opinione del presidente Garimberti sul TG1, fa presente di non aver ancora ricevuto alcuna proposta in merito ad Expo Milano 2015. Dichiarando poi che sul problema del canone è in corso un'attività di studio, che vede anche la collaborazione dell'INPS, per formulare una proposta che tuteli le categorie meno abbienti, si dice soddisfatto soprattutto per quanto riguarda l'*audience* ed in misura minore per i risultati di bilancio che sono ancora migliorabili, ma ritiene ancora insufficiente il rinnovamento finora operato, in considerazione delle forti resistenze dell'azienda al cambiamento. Riservandosi di fornire una risposta dettagliata sulle selezioni regionali, precisa poi che il piano industriale è stato elaborato prescindendo dalla questione del recupero dell'evasione del canone e che sulla sua conoscibilità deve pronunciarsi il consiglio di amministrazione. Esprimendo l'avviso che i ricorsi siano parte della fisiologia di un'azienda e pertanto non possano influire sulla sua gestibilità, considera ascrivibile a ragioni strutturali la carenza della comunicazione riguardante la stessa RAI. Conclude affermando che si sta valutando un eventuale un'opposizione sul piano giuridico alla decisione di anticipare l'ingresso di Sky sulla piattaforma digitale.

Il consigliere RIZZO NERVO, confermato preliminarmente che il piano industriale è stato approvato all'unanimità, nonché quanto affermato dal direttore generale sui ricorsi e i reintegri, giudica

auspicabile la preventiva definizione da parte del consiglio di amministrazione dei criteri cui ispirare le nomine e quindi il conferimento degli incarichi. Non condividendo personalmente la riservatezza sul piano industriale, rileva come RaiNews sia un progetto completamente innovativo rispetto alla situazione attuale; peraltro, in generale, il ricorso ad incarichi esterni è legittimo, laddove motivato dalle capacità del professionista individuato.

Evidenziando come nell'azienda sia notevolmente cambiato il comportamento dei dirigenti in relazione ad eventuali cambi di incarico, il consigliere PETRONI sottolinea come la vera questione che si pone per la

RAI sia quella del recupero dell'evasione del canone, ricordando la propria proposta di collegarlo alla bolletta elettrica.

In conclusione, il PRESIDENTE, rimarcando come questione nodale sia quella della definizione del servizio pubblico, ritiene che la grande attenzione sulla questione delle nomine sia motivata dalla identificazione in Italia tra televisione e politica. Auspicando comunque che le prossime decisioni sulle nomine siano assunte nell'interesse dell'azienda, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	303
Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (<i>Esame e approvazione</i>)	303

Giovedì 29 luglio 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

(Esame e approvazione).

Il presidente D'ALEMA (PD) illustra lo schema di relazione annuale al Parlamento, predisposto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI) e i deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD).

Il Comitato approva all'unanimità, con alcune modificazioni, la proposta di relazione annuale al Parlamento predisposta dal Presidente.

La seduta termina alle 9.25.

INDICE GENERALE**COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Amedeo Labocchetta)**

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione 3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (esame C. 3646 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione IX) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (esame C. 3660 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 7

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione 11

AVVERTENZA 11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato per i sopravvissuti del Vajont e dell'Associazione memoria condivisa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa, recanti « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali » 12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (*Esame e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
AVVERTENZA	17

II Giustizia

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03316 Rao: Sulla retribuzione di incarichi svolti dai giudici onorari	18
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-03315 Contento: Sulle vicende relative all'acquisto di un terreno da parte dell'« Esselunga Spa »	19
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	32

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	33
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati in linea di principio</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	22
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	26
AVVERTENZA	29

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del dottor Giovanni Majnoni, Direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42
---	----

RISOLUZIONI:

7-00380 Pianetta: Sulla partecipazione dell'Italia al <i>Millennium Summit</i> delle Nazioni Unite. (<i>Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00085</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	49

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altro. (COM(2010)137 def.) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	45
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03301 Narducci: Sul contributo statale alla Società Dante Alighieri	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	52

INTERROGAZIONI:

5-03253 Renato Farina: Sulla repressione del movimento venezuelano di opposizione « Fuerza Solidaria »	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	53
5-03258 Nirenstein: Sull'inserimento dell' <i>Insani Yardim Vafki</i> (IHH) nella lista UE delle organizzazioni terroristiche	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	55
5-03124 De Angelis: Sulle relazioni con la Turchia	48
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-03201 Tortoli: Sull'eventuale ripristino dell'albo dei fornitori e appaltatori del Ministero della difesa	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-03153 Fallica: Sull'aeroporto militare di Trapani-Birgi	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03305 Chiappori: Sul completamento del programma FREMM	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	65
5-03306 Ruggia: Sulle iniziative promosse dal Ministero della difesa per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	66
5-03307 Di Stanislao: Sul monitoraggio dello stato di salute psico-fisica di militari italiani impegnati in Afghanistan	60
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	74
------------------------------------	----

AVVERTENZA	74
------------------	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-03310 Barbatto: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Deliberazione</i>)	78
<i>ALLEGATO 5 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	89

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare. C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Nuovo testo C. 3286 Siragusa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	94
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	115
Sui lavori della Commissione	100

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Shanghai dal 23 al 25 giugno 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	102
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente)</i>	116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	102
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)</i>	122
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	124

SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto</i>)	103
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla Commissione</i>) ...	126
Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana. C. 2967 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3307</i>)	103
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984. C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici. C. 2367 Argentin (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Adeguamento dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3019 Reguzzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
AVVERTENZA	114

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE) nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia	130
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 235 (<i>Esame e rinvio</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 235 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	136
ALLEGATO 4 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	149

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	137
------------------------------------	-----

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 Cosenza (<i>Esame e rinvio</i>)	137
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia	140
INTERROGAZIONI:	
5-02808 Lovelli: Sulla situazione di emergenza determinatasi nel sito dello stabilimento Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria)	140
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	179
RISOLUZIONI:	
7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle regioni del Sud (<i>Discussione e rinvio</i>)	141
COMITATO RISTRETTO:	
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
INTERROGAZIONI:	
5-03156 Vannucci: Lavori sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per la viabilità locale nei comuni di Piandimeleto e Lunano	142
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	180
5-03222 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza .	143
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	181
5-03260 Miglioli: Lavori sulla ss. 12 nel territorio dei comuni di Mirandola e Medolla ...	143
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	182
RISOLUZIONI:	
7-00373 Mariani 7-00381 Guido Dussin: Reperimento delle risorse necessarie per un tempestivo completamento dei lavori sulla SS 38 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	143
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE REFERENTE:	
DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	183
RISOLUZIONI:	
7-00329 Montagnoli: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona (<i>Discussione e approvazione</i>)	187
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	188
Sull'ordine dei lavori	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
189	

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	190
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	190
ALLEGATO (<i>Emendamento del relatore</i>)	192

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	202

RISOLUZIONI:

7-00364 Moffa: Iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento <i>Goodyear</i> di Cisterna di Latina (<i>Discussione e rinvio</i>)	198
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	199
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-03034 Codurelli: Attuazione da parte dei comuni dell'ordinanza ministeriale del luglio 2009 sulle misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione	204
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	207
5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri	205
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	208

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03313 Barani: Stato di attuazione del piano operativo 2010 per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore ed iniziative per evitare casi di sovraffollamento nei pronto soccorso	205
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-03312 Binetti: Iniziative urgenti per garantire una migliore organizzazione delle cure perinatali	205
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	212
5-03314 Livia Turco: Iniziative in materia di strutture sanitarie operanti a favore degli stranieri irregolari	206
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	214

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	206
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	206
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	216
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	225
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	221
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	229
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
---	-----

AVVERTENZA	224
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	231
------------------------------------	-----

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	241
--	-----

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	242
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	233
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. COM(2010)289 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) ...	233
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	244
---	-----

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	235
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i>)	246

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	236
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	236
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	238

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	239
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Nuovo testo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	249
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	250
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	254
DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	251
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	255

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio</i>)	256
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di documento predisposta dal relatore, on. Nannicini</i>)	258
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di documento predisposta dal relatore, sen. Paolo Franco</i>) ..	283

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**PROCEDURE INFORMATIVE:**

Seguito dell'audizione del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione della RAI (*Seguito e conclusione*) 299

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 303

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (*Esame e approvazione*) 303

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 16,60



16SMC0003620